

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 26 settembre 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

| | |
|---|----------|
| Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (16CE1884)..... | Pag. 1 |
| Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (16CE1885)..... | Pag. 15 |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (16CE1886)..... | Pag. 44 |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (16CE1887)..... | Pag. 71 |
| <i>Pubblicati nel n. L 206 del 30 luglio 2016</i> | |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1241 della Commissione, del 13 luglio 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d'olive de Haute-Provence (DOP)] (16CE1888)..... | Pag. 128 |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1242 della Commissione, del 13 luglio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Flönz (IGP)] (16CE1889)..... | Pag. 130 |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1243 della Commissione, del 27 luglio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (16CE1890)..... | Pag. 131 |




| | |
|--|-----------------|
| <u>Regolamento (UE) 2016/1244 della Commissione, del 28 luglio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti appartenenti a un gruppo con struttura di insaturazione alfa-beta (16CE1891).....</u> | <i>Pag.</i> 134 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della Commissione, del 28 luglio 2016, che definisce una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (16CE1892).....</u> | <i>Pag.</i> 138 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1246 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (16CE1893).....</u> | <i>Pag.</i> 197 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1247 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (16CE1894).....</u> | <i>Pag.</i> 219 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1248 della Commissione, del 28 luglio 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa al Botswana nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione (16CE1895).....</u> | <i>Pag.</i> 239 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1249 della Commissione, del 28 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1896).....</u> | <i>Pag.</i> 242 |

Publicati nel n. L 204 del 29 luglio 2016

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1237 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 177,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 66, paragrafo 3, lettere c) ed e),


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽³⁾ e stabilisce norme relative ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti.
- (2) L'articolo 176 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti dei settori indicati in detto articolo possono essere subordinate alla presentazione di un titolo. È opportuno stabilire l'elenco dei prodotti dei suddetti settori per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.


⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1).



- (3) Il controllo dei flussi commerciali mediante i titoli dovrebbe essere trattato in modo flessibile. Nel decidere i casi in cui è richiesto un titolo, è opportuno tenere conto dell'esistenza di eventuali altre fonti di informazioni, come il sistema di sorveglianza doganale, dell'effettiva necessità dei titoli e del tempo necessario per raccogliere le informazioni mediante i titoli. È opportuno definire i casi specifici in cui non è richiesto un titolo.
- (4) È necessario subordinare il rilascio dei titoli alla costituzione di una cauzione, in modo da garantire che i prodotti siano importati o esportati durante il periodo di validità del titolo. È inoltre necessario stabilire in quale momento viene espletato l'obbligo di importazione o di esportazione.
- (5) Poiché un titolo di importazione o di esportazione conferisce il diritto di importare o di esportare, affinché questo diritto sia effettivo è necessario che sia presentato un titolo all'atto della presentazione di una dichiarazione di importazione o di esportazione.
- (6) Considerato che la persona che utilizza il titolo non è necessariamente il titolare o il cessionario, è opportuno specificare, ai fini della certezza del diritto e dell'efficienza amministrativa, quali persone sono autorizzate a utilizzare il titolo, compreso un rappresentante doganale che opera per conto del titolare o del cessionario.
- (7) Tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti agricoli in causa, è opportuno ammettere una certa tolleranza in ordine al quantitativo dei prodotti importati o esportati rispetto a quello indicato nel titolo.
- (8) Se un titolo di importazione viene utilizzato anche per gestire un contingente tariffario per il quale è stato concesso un regime preferenziale, tale regime dev'essere applicato agli importatori nell'ambito del titolo, che, in alcuni casi, dev'essere accompagnato da un documento di un paese terzo. Per evitare il superamento del contingente, il regime preferenziale deve essere applicato fino a concorrenza del quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo. In simili casi occorre ammettere una tolleranza, purché la parte del quantitativo che supera il quantitativo indicato nel titolo, nei limiti di tale tolleranza, non benefici del regime preferenziale e sia dovuto il dazio doganale convenzionale.
- (9) È opportuno stabilire norme specifiche riguardanti la trasferibilità dei titoli.
- (10) Occorre stabilire disposizioni relative allo svincolo e all'incameramento della cauzione costituita per i titoli di importazione e di esportazione.
- (11) A motivo della specificità del settore, è necessario stabilire alcune condizioni supplementari per i titoli di importazione della canapa e dell'aglio.
- (12) Per motivi di chiarezza è opportuno stabilire le regole relative ai titoli di importazione e di esportazione rilasciati per i prodotti per i quali l'obbligo di presentare un titolo di importazione o di esportazione è abolito o è interessato dal presente regolamento e che sono ancora validi alla data di applicazione del presente regolamento.
- (13) Considerato che lo scopo del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione ⁽¹⁾ è di semplificare le disposizioni applicabili al regime dei titoli di importazione e di esportazione e di adeguarle al nuovo quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, le disposizioni attualmente

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (Cfr. pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale).



in vigore dovrebbero essere sostituite. A fini di chiarezza, alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2535/2001 ⁽¹⁾, (CE) n. 1342/2003 ⁽²⁾, (CE) n. 2336/2003 ⁽³⁾, (CE) n. 951/2006 ⁽⁴⁾, (CE) n. 341/2007 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 382/2008 della Commissione ⁽⁶⁾ dovrebbero essere soppresse e i regolamenti (CE) n. 2390/98 ⁽⁷⁾, (CE) n. 1345/2005 ⁽⁸⁾, (CE) n. 376/2008 ⁽⁹⁾ e (CE) n. 507/2008 della Commissione ⁽¹⁰⁾ dovrebbero essere abrogati.

- (14) La transizione dalle procedure stabilite nelle disposizioni soppresse e nei regolamenti abrogati a quelle stabilite nel presente regolamento potrebbero avere conseguenze pratiche. È pertanto opportuno differire l'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «titolo»: un documento elettronico o cartaceo di una durata di validità specifica, che stabilisce il diritto e l'obbligo di importare o esportare prodotti;
- b) «nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli»: le disposizioni dettagliate relative ai titoli di importazione e di esportazione e l'insieme delle informazioni che devono figurare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso, quali pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C ⁽¹¹⁾.

Articolo 2

Casi in cui è richiesto un titolo

1. È presentato un titolo d'importazione per i prodotti seguenti:
- a) i prodotti elencati nella parte I dell'allegato, quando sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica per tutti i regimi tranne i contingenti tariffari, salvo disposizione contraria stabilita nella parte I;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 2390/98 della Commissione del 5 novembre 1998 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di taluni prodotti di sostituzione dei cereali e prodotti trasformati a base di cereali e di riso, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2245/90 (GU L 297 del 6.11.1998, pag. 7).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva (GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 38).

⁽¹¹⁾ Nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione (GU C 278 del 30.7.2016).



- b) i prodotti dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti tariffari gestiti secondo il metodo dell'esame simultaneo o il metodo dei produttori tradizionali/nuovi arrivati di cui all'articolo 184, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 rispettivamente, oppure una combinazione dei due metodi o un altro metodo adeguato;
- c) i prodotti per i quali viene fatto riferimento alla presente disposizione nella parte I dell'allegato quando sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nel quadro di contingenti tariffari gestiti secondo il metodo «primo arrivato, primo servito» di cui all'articolo 184, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- d) i prodotti che figurano nella parte I dell'allegato quando sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nel quadro di un regime preferenziale gestito mediante titoli;
- e) i prodotti che sono coperti da un regime di perfezionamento passivo mediante un titolo di esportazione e che sono reimmessi in libera pratica quali prodotti menzionati nella sezione A o B della parte I dell'allegato;
- (f) i prodotti dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013, laddove si applichi una riduzione del dazio all'importazione.

2. È presentato un titolo di esportazione per i prodotti seguenti:

- a) i prodotti elencati nella parte II dell'allegato;
- b) i prodotti dell'Unione per i quali deve essere presentato un titolo di esportazione per l'ammissione a un contingente gestito dall'Unione o da un paese terzo e aperto in tale paese per tali prodotti;
- c) i seguenti prodotti dell'Unione di cui alla parte II dell'allegato, destinati all'esportazione:
 - i) i prodotti posti sotto il regime del perfezionamento attivo;
 - ii) i prodotti che sono prodotti di base menzionati nell'allegato III del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e che sono vincolati al regime doganale del perfezionamento passivo;
 - iii) i prodotti che sono soggetti al recupero o allo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione conformemente al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e per i quali non è ancora stata presa una decisione finale.

Articolo 3

Casi in cui un titolo non è necessario

1. Non è richiesto, rilasciato o presentato alcun titolo per:


- a) l'immissione in libera pratica o l'esportazione di prodotti di natura non commerciale di cui all'allegato I, parte prima, sezione II, punto D.2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽³⁾;
- b) i casi in cui deve essere accordata una esenzione dai dazi all'importazione o all'esportazione o la deroga alle misure adottate sulla base dell'articolo 207 del trattato a norma del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾;
- c) i quantitativi di prodotti destinati all'immissione in libera pratica o all'esportazione che non eccedono quelli fissati nell'allegato;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).



- d) i prodotti destinati all'immissione in libera pratica quali merci in reintroduzione conformemente al titolo VI, capitolo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
- e) i prodotti per i quali, al momento dell'accettazione della dichiarazione di riesportazione, il dichiarante apporta la prova che una decisione favorevole di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione è stata presa conformemente al titolo III, capo 3, sezione 3, del regolamento (UE) n. 952/2013.

In deroga ai punti b) e c) del primo comma, un titolo è richiesto quando l'immissione in libera pratica o l'esportazione avviene nel quadro di un regime preferenziale il cui beneficio è concesso mediante un titolo.

Ai fini della lettera c) del primo comma, il quantitativo coperto da un titolo corrisponde alla somma di tutti i quantitativi destinati all'immissione in libera pratica o all'esportazione che sono compresi nella stessa operazione logistica.

2. Non sono richiesti titoli di esportazione per le spedizioni di prodotti o merci effettuate da privati o da associazioni private per la distribuzione gratuita nei paesi terzi a scopi di aiuto umanitario purché le spedizioni siano occasionali, riguardino prodotti e merci vari e siano limitate a un quantitativo complessivo non superiore a 30 000 kg per mezzo di trasporto. Le operazioni di aiuto alimentare che non soddisfano tali condizioni sono soggette alla presentazione di un titolo conformemente al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Articolo 4

Cauzione

1. I titoli sono soggetti ad una cauzione, tranne nei casi previsti nell'allegato.
2. All'atto della presentazione di una domanda di titolo, il richiedente costituisce una cauzione che dev'essere disponibile presso l'organismo emittente entro le ore 13.00, ora di Bruxelles, del giorno in cui viene presentata la domanda.
3. La cauzione non è richiesta quando l'importo è pari o inferiore a 100 EUR.


A tale fine, l'importo della cauzione corrisponde all'insieme di tutti i quantitativi risultanti dagli obblighi coperti dalla stessa operazione logistica.

4. Non è richiesta una cauzione se il richiedente è:
 - a) un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell'autorità pubblica; oppure
 - b) un organismo privato che esercita le funzioni di cui alla lettera a) sotto il controllo dello Stato membro.
5. La cauzione relativa ai quantitativi per i quali non è stato rilasciato un titolo viene immediatamente svincolata

Articolo 5

Diritti e obblighi, tolleranza

1. Il titolo di importazione o di esportazione costituisce un diritto e comporta l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione, rispettivamente, del quantitativo di prodotti coperto dal titolo durante il periodo di validità di quest'ultimo conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
2. La dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o di esportazione è presentata da:
 - a) il titolare del titolo di cui alla sezione 4 del titolo il cui modello figura nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 («titolare del titolo»);



- b) il cessionario di cui alla sezione 6 del titolo indicato alla lettera a); oppure
- c) un rappresentante doganale designato che agisce per conto del titolare o del cessionario, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, specificando nella dichiarazione doganale che il titolare o il cessionario è la persona per conto della quale viene assolto l'obbligo di cui al paragrafo 1.
3. Se una specifica normativa dell'Unione lo prevede, l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione può comprendere l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione verso tale paese o gruppo di paesi specificati nel titolo.
4. L'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione deve considerarsi espletato se il quantitativo totale indicato nel titolo è stato sdoganato sotto il regime interessato. A tale fine si applica una tolleranza positiva o negativa rispetto al quantitativo indicato nel titolo conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
5. Non si applica una tolleranza positiva quando il quantitativo indicato nel titolo di importazione equivale al quantitativo indicato in un documento di esportazione, il che costituisce un elemento di prova dell'ammissibilità del prodotto al trattamento preferenziale a motivo della sua qualità, della sua varietà o delle sue caratteristiche, come previsto nell'accordo internazionale corrispondente.

Se il titolo d'importazione è richiesto per un contingente tariffario, il quantitativo che supera, nei limiti della tolleranza positiva, il quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene immesso in libera pratica mediante lo stesso titolo, all'aliquota del dazio convenzionale.

Articolo 6

Trasferimento

1. Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. Salvo disposizione contraria, i diritti derivanti dai titoli sono trasferibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi.
2. Il trasferimento dei diritti può intervenire a favore di un solo cessionario per ogni titolo e relativo estratto. Esso verte sulle quantità non ancora imputate sul titolo o sull'estratto.
3. Il trasferimento è richiesto dal titolare presso l'organismo emittente che ha rilasciato il titolo originale.
4. Il cessionario non può trasferire il suo diritto, ma può retrocederlo al titolare. La retrocessione verte sul quantitativo non ancora imputato sul titolo o sull'estratto. L'organismo emittente iscrive la retrocessione conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli d'importazione e di esportazione per i prodotti agricoli.
5. Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data convalidata dall'organismo emittente.

Articolo 7

Svincolo e incameramento delle cauzioni

1. Lo svincolo della cauzione previsto all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽¹⁾ può essere parziale, proporzionalmente al quantitativo di prodotti per i quali è stata fornita la prova del rispetto dell'obbligo di importazione o esportazione. Tale quantitativo non può essere inferiore al 5 % del quantitativo specificato nel titolo.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).



Tuttavia, se il quantitativo importato o esportato ammonta a meno del 5 % del quantitativo specificato nel titolo, l'intera cauzione viene incamerata.

2. Nel calcolare la parte della cauzione da incamerare, se del caso, l'organismo emittente detrae un importo pari alla tolleranza quantitativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

3. Ove l'organismo emittente rinunci ad esigere la costituzione di una cauzione qualora l'importo garantito sia inferiore a 500 EUR, come previsto all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, l'importo equivalente alla cauzione da incamerare viene pagato dalla parte interessata alla scadenza di un termine di 60 giorni dalla data in cui scade il periodo di validità del titolo.

4. Se l'importo totale della cauzione che dovrebbe essere incamerata è pari o inferiore a 100 EUR per un dato titolo, l'organismo emittente svincola integralmente la cauzione.

Articolo 8

Comunicazioni

Conformemente alle condizioni specifiche di cui all'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) i titoli sostitutivi rilasciati di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;
- b) i casi di forza maggiore di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;
- c) per quanto riguarda la canapa, le disposizioni adottate, le sanzioni applicate e le autorità responsabili dei controlli di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;
- d) per quanto riguarda l'aglio, i quantitativi oggetto dei titoli «B» di cui all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;
- e) per quanto riguarda l'alcove etilico, i titoli di importazione rilasciati di cui all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;
- f) le irregolarità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;
- g) le autorità competenti a ricevere le domande di titoli e rilasciare i titoli o i titoli sostitutivi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;
- h) i timbri ufficiali e, se del caso, i timbri a secco di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI SETTORIALI SPECIFICHE

Articolo 9

Canapa

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti a base di canapa elencati nelle sezioni C, D e G della parte I dell'allegato del presente regolamento è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione conforme al modello stabilito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 («titolo d'importazione AGRIM»).



Il titolo è rilasciato soltanto se viene data la prova, ritenuta soddisfacente dallo Stato membro in cui i prodotti a base di canapa devono essere immessi in libera pratica, che sono state rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 189, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel presente regolamento, nonché le condizioni stabilite dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 189, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Le informazioni che figurano nella domanda di titolo sono conformi alle istruzioni fornite per i prodotti a base di canapa nella nota esplicativa relativa ai titoli d'importazione e di esportazione per i prodotti agricoli.

Gli Stati membri possono fissare condizioni supplementari relative alla domanda di titolo, al suo rilascio e alla sua utilizzazione, quali indicate all'articolo 189, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 189, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri interessati istituiscono il loro sistema di riconoscimento degli importatori di semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina. Tale sistema di riconoscimento comporta, in particolare, la definizione delle condizioni di riconoscimento, un regime di controllo e le sanzioni da applicare in caso d'irregolarità.

4. In caso di immissione in libera pratica di semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui alla sezione G, parte I, dell'allegato, il titolo di importazione può essere rilasciato soltanto se l'importatore riconosciuto si impegna a far presentare alle autorità competenti del controllo delle operazioni in questione nello Stato membro in cui l'importatore è riconosciuto, entro i termini e alle condizioni previste dallo Stato membro interessato, documenti che dimostrino che i semi di canapa oggetto del titolo hanno subito, entro un termine inferiore a 12 mesi a partire dalla data di rilascio del titolo, una delle seguenti operazioni:

- a) riduzione in condizioni che escludano l'utilizzo a fini di semina;
- b) miscela destinata all'alimentazione degli animali con semi diversi da quelli di canapa, fino a una percentuale massima del 15 % di semi di canapa rispetto al totale dei semi e, in via eccezionale per taluni casi, fino a una percentuale massima del 25 % su richiesta motivata dell'importatore riconosciuto;
- c) esportazione verso un paese terzo.

Tuttavia, qualora una parte dei semi di canapa oggetto del certificato non abbia subito una delle operazioni di cui al primo comma entro il termine previsto di 12 mesi, lo Stato membro può, su richiesta e giustificazione dell'importatore riconosciuto, prorogare tale termine di uno o due semestri.

I documenti di cui al primo comma sono redatti dagli operatori che hanno eseguito le operazioni in questione e contengono almeno:

- a) il nome, l'indirizzo completo, lo Stato membro e la firma dell'operatore;
- b) la descrizione dell'operazione conforme alle condizioni di cui al primo comma, nonché la data in cui è stata effettuata;
- c) la quantità in chilogrammi di semi di canapa oggetto dell'operazione.


In base a un'analisi dei rischi, ciascuno degli Stati membri interessati esegue controlli volti ad accertare l'esattezza dei documenti relative alle operazioni di cui al primo comma, realizzate sul suo territorio.

5. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, i diritti derivanti dai titoli di importazione per i prodotti a base di canapa non sono trasferibili.

Articolo 10

Aglione

1. I titoli di importazione per l'aglio elencati nelle sezioni E e F della parte I dell'allegato sono indicati come titoli «B».



2. I richiedenti possono presentare domande di titoli «B» solo all'organismo emittente dello Stato membro nel quale sono stabiliti e registrati ai fini dell'IVA.
3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, i diritti derivanti dai titoli «B» non sono trasferibili.

CAPITOLO III

MODIFICHE, ABROGAZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11

Modifica dei regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008

1. Sono soppresse le seguenti disposizioni:
 - a) nel regolamento (CE) n. 2535/2001, gli articoli 20, 21 e 22;
 - b) nel regolamento (CE) n. 1342/2003, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 12, lettera a) e l'articolo 16;
 - c) nel regolamento (CE) n. 2336/2003, gli articoli 5 e 7;
 - d) nel regolamento (CE) n. 951/2006, l'articolo 4 *quater*, l'articolo 4 *quinqies*, l'articolo 4 *sexies*, l'articolo 5, paragrafo 1, gli articoli da 7 a 7 *septies*, l'articolo 8 *bis*, l'articolo 9, l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 12 *bis*, l'articolo 17, paragrafo 1 e l'articolo 18, paragrafo 1;
 - e) nel regolamento (CE) n. 341/2007, l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e gli articoli 13 e 14;
 - f) nel regolamento (CE) n. 382/2008, l'articolo 2, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, l'articolo 7 e l'articolo 8, paragrafi 1 e 2.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 continuano ad applicarsi ai titoli rilasciati nel quadro dei corrispondenti regolamenti.

Articolo 12

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 sono abrogati.


Tuttavia,

- tali regolamenti continuano ad applicarsi ai titoli rilasciati nel quadro di detti regolamenti; e
- l'articolo 34, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 376/2008 continua ad applicarsi fino a quando le norme corrispondenti adottate in materia di contingenti tariffari in base agli articoli 186 e 187 del regolamento (UE) n. 1308/2013 siano diventate applicabili.

Articolo 13

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non ha effetto sul periodo di validità applicabile né sull'importo della cauzione costituita per titoli che non sono scaduti il 6 novembre 2016.



2. Su richiesta del titolare, la cauzione costituita per un titolo è svincolata quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la validità del titolo non è scaduta alla data indicata al paragrafo 1;
- b) il titolo non è più richiesto per i prodotti interessati a decorrere dalla data indicata al paragrafo 1;
- c) il titolo è stato adoperato parzialmente o non lo è stato del tutto alla data indicata al paragrafo 1.

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 6 novembre 2016.

Tuttavia l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), si applica a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

PARTE I

OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE IMPORTAZIONI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

A. **Riso** (articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

| Codice NC | Descrizione | Quantità nette ⁽¹⁾ |
|------------|---|-------------------------------|
| 1006 20 | Riso semigreggio, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) | 1 000 kg |
| 1006 30 | Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) | 1 000 kg |
| 1006 40 00 | Rotture di riso, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) | 1 000 kg |

⁽¹⁾ Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

B. **Zucchero** (articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

| Codice NC | Descrizione | Quantità nette ⁽¹⁾ |
|-----------|---|-------------------------------|
| 1701 | Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari ⁽²⁾ , ⁽³⁾ | (—) |

⁽¹⁾ Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

⁽²⁾ L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

⁽³⁾ Ad eccezione delle importazioni preferenziali di zucchero di cui al codice NC 1701 99 10 originari della Moldova di cui alla decisione 2014/492/EU del Consiglio del 16 giugno 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1) e delle importazioni preferenziali di zucchero di cui al codice NC 1701 originari della Georgia di cui alla decisione 2014/494/UE del Consiglio del 16 giugno 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

(—) Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

C. **Sementi** (articolo 1, paragrafo 2, lettera e), e allegato I, parte V, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

| Codice NC | Descrizione | Cauzione | Quantità nette ⁽¹⁾ |
|---------------|---|----------------|-------------------------------|
| ex 1207 99 20 | Semi di varietà di canapa destinati alla semina | ⁽²⁾ | (—) |

⁽¹⁾ Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

⁽²⁾ Non è richiesta cauzione.

(—) Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.



D. **Lino e canapa** (articolo 1, paragrafo 2, lettera h) e allegato I, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

| Codice NC | Descrizione | Cauzione | Quantità nette ⁽¹⁾ |
|------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|
| 5302 10 00 | Canapa, greggia o preparata | ⁽²⁾ | (—) |

⁽¹⁾ Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

⁽²⁾ Non è richiesta cauzione.

(—) Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

E. **Ortofrutticoli** (articolo 1, paragrafo 2, lettera i), e allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

| Codice NC | Descrizione | Quantità nette ⁽¹⁾ |
|---------------|--|-------------------------------|
| 0703 20 00 | Aglione, fresco o refrigerato, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) ⁽²⁾ | (—) |
| ex 0703 90 00 | Altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) ⁽²⁾ | (—) |


⁽¹⁾ Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

⁽²⁾ L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

(—) Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

F. **Prodotti trasformati a base di ortofruttili** (articolo 1, paragrafo 2, lettera j), e allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

| Codice NC | Descrizione | Quantità nette ⁽¹⁾ |
|---------------|--|-------------------------------|
| ex 0710 80 95 | Aglione ⁽²⁾ e <i>Allium ampeloprasum</i> (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) ⁽³⁾ | (—) |
| ex 0710 90 00 | Miscela di ortaggi o di legumi contenenti aglione ⁽²⁾ e/o <i>Allium ampeloprasum</i> (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) ⁽³⁾ | (—) |
| ex 0711 90 80 | Aglione ⁽²⁾ e <i>Allium ampeloprasum</i> temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) ⁽³⁾ | (—) |
| ex 0711 90 90 | Miscela di ortaggi o di legumi contenenti aglione ⁽²⁾ e/o <i>Allium ampeloprasum</i> , temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) ⁽³⁾ | (—) |



| Codice NC | Descrizione | Quantità nette (1) |
|---------------|--|--------------------|
| ex 0712 90 90 | Agli secchi (2) e <i>Allium ampeloprasum</i> e miscele di ortaggi o legumi secchi contenenti aglio (2) e/o <i>Allium ampeloprasum</i> , interi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) (3) | (—) |

(1) Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

(2) Comprende anche prodotti nei quali il termine «aglio» è solo parte della designazione. Fra essi figurano i termini «aglio monobulbo», «aglio elefante», «aglio a spicchio unico» o «aglio cipollino cinese».

(3) L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

(—) Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

- G. **Altri prodotti** (articolo 1, paragrafo 2, lettera x), e della sezione 1 della parte XXIV dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013)

| Codice NC | Descrizione | Cauzione | Quantità nette (1) |
|------------|--|----------|--------------------|
| 1207 99 91 | Semi di canapa non destinati alla semina | (2) | (—) |

(1) Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.

(2) Non è richiesta cauzione.

(—) Titolo richiesto per qualsiasi quantitativo.

- H. **Alcole etilico di origine agricola** (articolo 1, paragrafo 2, lettera u), e allegato I, parte XXI, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

| Codice NC | Descrizione | Quantità nette (1) |
|---------------|---|--------------------|
| ex 2207 10 00 | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato | 100 hl |
| ex 2207 20 00 | Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato | 100 hl |
| ex 2208 90 91 | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato | 100 hl |
| ex 2208 90 99 | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato | 100 hl |

(1) Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle importazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari gestiti da titoli.



PARTE II

OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE ESPORTAZIONI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

- A.
- Riso**
- (articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

| Codice NC | Descrizione | Quantità nette ⁽¹⁾ |
|-----------|---|-------------------------------|
| 1006 20 | Riso semigreggio (bruno) | 500 kg |
| 1006 30 | Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato | 500 kg |

⁽¹⁾ Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

- B.
- Zucchero**
- (Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

| Codice NC | Descrizione | Quantità nette ⁽¹⁾ |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido ⁽²⁾ | 2 000 kg |
| 1702 60 95 1702 90 95 | Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio ⁽²⁾ | 2 000 kg |
| 2106 90 59 | Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina ⁽²⁾ | 2 000 kg |

⁽¹⁾ Quantitativi massimi per i quali non occorre presentare alcun titolo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Non applicabile alle esportazioni soggette a condizioni preferenziali o a contingenti tariffari.

⁽²⁾ L'obbligo di titolo di esportazione si applica fino al 30 settembre 2017.



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1238 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2016****che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1-3, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, e l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, paragrafo 3, lettere c) e e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽³⁾ e stabilisce nuove norme riguardanti l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti.
- (2) A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'intervento pubblico si applica a frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco, risone, carni bovine fresche o refrigerate, burro e latte scremato in polvere, alle condizioni del regolamento suddetto e ai requisiti supplementari stabiliti dalla Commissione.
- (3) A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono concessi aiuti all'ammasso privato di zucchero bianco, olio di oliva, fibre di lino, carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi, burro, formaggi, latte scremato in polvere, carni suine e carni ovine e caprine, alle condizioni del regolamento suddetto e ai requisiti supplementari stabiliti dalla Commissione.
- (4) Al fine di semplificare e rendere più efficaci i meccanismi di gestione e di controllo inerenti ai regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato, occorre stabilire modalità comuni per tutti i prodotti ammissibili.
- (5) Al fine di agevolare la gestione e il controllo dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato, la partecipazione deve essere di norma consentita soltanto agli operatori stabiliti e titolari di partita IVA in uno Stato membro.
- (6) Per garantire un controllo efficace della produzione di olio di oliva e di zucchero, è opportuno che gli operatori ammessi a beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato soddisfino condizioni supplementari.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).



- (7) Date le differenze tra i prodotti oggetto d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato quanto al periodo di produzione o di raccolto e alle condizioni di magazzinaggio, occorre stabilire condizioni specifiche di ammissibilità per ciascun prodotto. Per lasciare agli operatori il tempo di adeguarsi al nuovo regime, per i cereali alcune condizioni dovrebbero applicarsi solo dalla campagna di commercializzazione 2017-2018.
- (8) A garanzia della serietà dell'offerta o della domanda e del buon fine dell'operazione di acquisto, vendita e smaltimento all'intervento pubblico nell'ambito del regime a favore degli indigenti nell'Unione e nell'ambito dell'aiuto all'ammasso privato, occorre prevedere requisiti per la costituzione di una cauzione.
- (9) È necessario inoltre prevedere disposizioni di svincolo e incameramento della cauzione per l'acquisto, la vendita e lo smaltimento all'intervento pubblico nell'ambito del regime a favore degli indigenti nell'Unione e nell'ambito dell'aiuto all'ammasso privato.
- (10) Per le vendite all'intervento, la procedura di gara può svolgersi correttamente solo se le offerte presentate sono autentiche. Per conseguire tale obiettivo è necessario che la cauzione sia svincolata all'atto del pagamento del prezzo di vendita entro il termine prescritto.
- (11) Per assicurare la massima efficacia e semplicità operativa del regime d'intervento pubblico nell'insieme dell'Unione per quanto riguarda, da un lato, l'acquisto di prodotti ammissibili e, dall'altro, la vendita di prodotti presi in consegna dagli organismi pagatori, occorre definire le condizioni che devono soddisfare i luoghi di ammasso.
- (12) È necessario che gli organismi pagatori responsabili dell'intervento pubblico negli Stati membri, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽¹⁾, assicurino il rispetto di tali condizioni in relazione ai luoghi di ammasso.
- (13) Qualora l'aggiudicazione delle carni bovine per l'acquisto superi la capacità di ammasso refrigerato disponibile in uno Stato membro, occorre prevedere che questi possa avvalersi della capacità di ammasso refrigerato di un altro Stato membro.
- (14) Ai fini di una gestione efficiente dell'aiuto all'ammasso privato, occorre stabilire norme specifiche relative al versamento dell'aiuto stesso.
- (15) Dato che il presente regolamento e l'atto di esecuzione che occorre adottare in materia d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato sono intesi a semplificare e adeguare le disposizioni applicabili ai prodotti oggetto d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato al nuovo quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio ⁽²⁾, il presente regolamento dovrebbe sostituire le disposizioni contenute nei regolamenti (CEE) n. 3427/87 ⁽³⁾, (CEE) n. 2351/91 ⁽⁴⁾, (CE) n. 720/2008 ⁽⁵⁾, (CE) n. 826/2008 ⁽⁶⁾, (CE) n. 1130/2009 ⁽⁷⁾, (UE) n. 1272/2009 ⁽⁸⁾ e (UE) n. 807/2010 della Commissione ⁽⁹⁾. A fini di chiarezza, è pertanto opportuno abrogare detti regolamenti,

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 3427/87 della Commissione, del 16 novembre 1987, recante modalità d'applicazione relative all'intervento nel settore del riso (GU L 326 del 17.11.1987, pag. 25).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 2351/91 della Commissione, del 30 luglio 1991, che definisce le modalità d'acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare (GU L 214 del 2.8.1991, pag. 51).


⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 720/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il magazzinaggio ed i movimenti dei prodotti acquistati da un organismo pagatore o un organismo d'intervento (versione codificata) (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 17).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1130/2009 della Commissione, del 24 novembre 2009, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 5).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'Unione (GU L 242 del 15.9.2010, pag. 9).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda:

- a) l'acquisto e la vendita all'intervento dei prodotti elencati all'articolo 11 del suddetto regolamento; e
- b) la concessione dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti elencati all'articolo 17 del suddetto regolamento.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

Ammissibilità degli operatori

1. Gli operatori, stabiliti e titolari di partita IVA nell'Unione, presentano:
 - a) un'offerta per l'acquisto o la vendita dei prodotti all'intervento pubblico; oppure
 - b) un'offerta per l'aiuto all'ammasso privato o una domanda di aiuto all'ammasso privato fissato in anticipo.
2. Per l'acquisto di carni bovine, fra gli operatori di cui al paragrafo 1, possono presentare un'offerta solo i seguenti:
 - a) macelli bovini riconosciuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - b) commercianti di bestiame o di carni che fanno macellare gli animali nei suddetti macelli per proprio conto.
3. Per l'aiuto all'ammasso privato, fra gli operatori di cui al paragrafo 1, possono presentare un'offerta solo i seguenti:
 - a) nel settore dell'olio di oliva, gli operatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VII;
 - b) nel settore dello zucchero, i fabbricanti di zucchero.

Articolo 3

Ammissibilità dei prodotti

1. I prodotti sono di qualità sana, leale e mercantile e soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Per l'acquisto all'intervento, i prodotti soddisfano i requisiti stabiliti come segue:
 - a) per i cereali: nell'allegato I del presente regolamento;
 - b) per il riso: nell'allegato II del presente regolamento;
 - c) per le carni bovine: nell'allegato III del presente regolamento;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).



- d) per il burro: nell'allegato IV, parti I e II, del presente regolamento e nell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione ⁽¹⁾;
- e) per il latte scremato in polvere: nell'allegato V, parti I e II, del presente regolamento e nell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

Inoltre, burro e latte scremato in polvere devono essere stati prodotti in un'impresa riconosciuta a norma rispettivamente dell'allegato IV, parte III o dell'allegato V, parte III, del presente regolamento.

- 3. Per l'aiuto all'ammasso privato, i prodotti soddisfano i requisiti di cui all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 4

Cauzione

Gli operatori costituiscono una cauzione a favore dell'organismo pagatore competente a norma del capo IV, sezione 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 quando:


- a) presentano un'offerta per l'acquisto o la vendita di prodotti all'intervento, o per lo smaltimento di tali prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- b) presentano un'offerta o una domanda di aiuto all'ammasso privato, salvo se altrimenti disposto da un regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto come previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

Articolo 5

Svincolo e incameramento della cauzione

- 1. Se l'offerta o la domanda è inammissibile o non è stata accettata, la cauzione di cui all'articolo 4 è svincolata.
- 2. Per l'acquisto all'intervento, la cauzione è svincolata quando:
 - a) l'operatore ha consegnato il quantitativo indicato entro la data ultima indicata nel buono di consegna di cui all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; e
 - b) è stata accertata la conformità ai requisiti di ammissibilità del prodotto di cui all'articolo 3 del presente regolamento; oppure
 - c) si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; in tal caso, l'importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato; oppure
 - d) l'offerta è ritirata dall'operatore cui si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240
- 3. Per la vendita di prodotti all'intervento, la cauzione è svincolata:
 - a) per gli operatori non accettati, una volta presa la decisione di cui all'articolo 32, paragrafo 1 o all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (Cfr. pagina 71 della presente Gazzetta ufficiale).



b) per gli operatori accettati, relativamente ai quantitativi pagati in conformità all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

c) se sono soddisfatti gli obblighi relativi allo smaltimento dei prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

4. Per l'aiuto all'ammasso privato, la cauzione è svincolata quando:

a) si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; in tal caso, l'importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato;

b) l'offerta è ritirata in seguito alla fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

c) sono soddisfatti gli obblighi contrattuali relativamente al quantitativo contrattuale.

5. La cauzione è incamerata se l'offerta o la domanda è:

a) ritirata per motivi diversi dalla fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) o all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; oppure

b) modificata dopo essere stata presentata.

6. Per l'acquisto all'intervento, la cauzione è incamerata quando:

a) i prodotti non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 relativamente ai quantitativi non accettati;

b) salvo casi di forza maggiore, se l'operatore non consegna i prodotti entro la data ultima indicata sul buono di consegna, in proporzione ai quantitativi non consegnati e l'acquisto è annullato per tali quantitativi.

Tuttavia, per cereali, riso e carni bovine, se il quantitativo effettivamente consegnato e accettato è inferiore alla quantità indicata nel buono di consegna, la cauzione è interamente svincolata se la differenza non supera il 5 %.

7. Per la vendita di prodotti all'intervento, salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata:

a) relativamente ai quantitativi non pagati in conformità all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, e la vendita è annullata relativamente a tali quantitativi;

b) se non sono soddisfatti gli obblighi relativi allo smaltimento dei prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

8. Per l'aiuto all'ammasso privato, la cauzione è incamerata quando:

a) meno del 95 % dei quantitativi indicati nell'offerta o nella domanda è collocato all'ammasso alle condizioni previste all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

b) una quota inferiore a quella del quantitativo contrattuale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è tenuta all'ammasso, anche nel caso dello zucchero immagazzinato sfuso nel silo indicato dall'operatore, per il periodo stabilito nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto;

c) è scaduto il termine per collocare i prodotti all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

d) dai controlli di cui al titolo IV, capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 risulta che i prodotti collocati all'ammasso non corrispondono ai requisiti di qualità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

e) non è soddisfatto il requisito di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240



CAPO III

NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'INTERVENTO PUBBLICO

Articolo 6

Luoghi di ammasso all'intervento

1. Gli organismi pagatori provvedono affinché i luoghi di ammasso all'intervento («luoghi di ammasso») consentano la conservazione in buone condizioni dei prodotti acquistati, anche per quanto riguarda la temperatura di conservazione, e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7.
2. Nei periodi di acquisto all'intervento, gli organismi pagatori pubblicano e tengono aggiornate le informazioni relative ai luoghi di ammasso disponibili nei rispettivi territori.

Articolo 7

Requisiti dei luoghi di ammasso

1. Ogni luogo di ammasso soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) dispone degli impianti tecnici necessari alla presa in consegna dei prodotti;
 - b) è in grado di svincolare i quantitativi per conformarsi al periodo di svincolo dall'ammasso di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;
 - c) per cereali, riso, burro e latte scremato in polvere, ha una capacità minima di ammasso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240
2. Gli organismi pagatori possono adottare norme tecniche per i luoghi di ammasso e prendono tutte le altre misure necessarie a garanzia della corretta conservazione dei prodotti presi all'ammasso.
3. Per le carni bovine, i luoghi di ammasso permettono:
 - a) il magazzinaggio di carcasse, mezzene e carcasse sezionate in quarti prese in consegna e disossate;
 - b) il congelamento di tutte le carni disossate da conservare tali e quali.

Tuttavia, se il disossamento non è nelle condizioni di offerta, il luogo di ammasso permette la presa in consegna delle carni con osso.

Se il laboratorio di sezionamento e l'impianto frigorifero di un luogo di ammasso sono dipendenti dal macello o dall'operatore, l'organismo pagatore esegue i controlli opportuni per assicurare che le carni bovine oggetto dell'intervento siano trattate e immagazzinate secondo il presente regolamento.

I magazzini frigoriferi situati nello Stato membro da cui dipende l'organismo pagatore consentono il magazzinaggio di tutte le carni bovine attribuite dall'organismo pagatore, in condizioni tecniche soddisfacenti, per un periodo minimo di tre mesi.

Tuttavia, se in uno Stato membro la capacità di magazzinaggio frigorifero per le carni bovine attribuite è insufficiente, l'organismo pagatore interessato può disporre che le carni suddette siano immagazzinate in un altro Stato membro e informarne la Commissione.


CAPO IV

NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

Articolo 8

Pagamento dell'aiuto all'ammasso privato

1. Se il quantitativo durante il periodo di ammasso contrattuale è almeno pari al 99 % del quantitativo contrattuale, l'aiuto all'ammasso privato è versato per il quantitativo contrattuale.



Tuttavia, per i prodotti seguenti, l'aiuto all'ammasso privato è versato per il quantitativo contrattuale se il quantitativo all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è almeno pari al 97 % del quantitativo contrattuale:

- a) zucchero immagazzinato separatamente dall'altro zucchero nel silo designato dall'operatore;
- b) olio di oliva;
- c) fibre di lino;
- d) carni bovine, carni suine, carni ovine e caprine, mentre il quantitativo contrattuale si riferisce alle carni fresche in entrata nel magazzino;
- e) formaggi;
- f) latte scremato in polvere in «grandi sacchi» (*big bags*) di cui all'allegato VI, parte VI, lettera c).

2. Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale, anche per lo zucchero immagazzinato sfuso nel silo designato dall'operatore, è inferiore alla percentuale del quantitativo contrattuale di cui al paragrafo 1, non è versato alcun aiuto. Tuttavia, per i formaggi, se l'organismo pagatore ritiene che siano soggetti a perdita naturale di peso durante il periodo di ammasso, tale perdita non comporta riduzione d'aiuto né incameramento della cauzione.

3. L'aiuto è versato solo se il periodo di ammasso contrattuale rispetta il periodo di ammasso stabilito nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto.

4. Se i controlli eseguiti durante l'ammasso o allo svincolo dall'ammasso rilevano la presenza di prodotti difettosi, per i quantitativi corrispondenti non è versato alcun aiuto. Il quantitativo restante del lotto all'ammasso ammissibile all'aiuto è almeno pari al quantitativo minimo previsto dal regolamento di esecuzione recante apertura della gara o dal regolamento recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto.

La stessa regola si applica quando una parte di un lotto o partita all'ammasso è svincolata perché difettosa prima della scadenza del periodo minimo di ammasso o prima del primo termine consentito per le operazioni di svincolo, se tale termine è previsto dal regolamento recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto.

I prodotti difettosi non sono compresi nel calcolo del quantitativo all'ammasso di cui al paragrafo 1.

5. Salvo casi di forza maggiore, se l'operatore non rispetta per la totalità del quantitativo all'ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale fissata a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, per ogni giorno di mancato rispetto l'importo dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10 %.

Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell'importo dell'aiuto.

6. Se il requisito di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 non è rispettato, non si versa alcun aiuto all'ammasso privato.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 9

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli organismi pagatori riconosciuti e i quantitativi alle condizioni specifiche di cui al titolo V, capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240



Articolo 10

Abrogazione e disposizioni transitorie

I regolamenti (CEE) n. 3427/87, (CEE) n. 2351/91, (CE) n. 720/2008, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1130/2009, (UE) n. 1272/2009 e (UE) n. 807/2010 sono abrogati.

L'articolo 56, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e l'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 826/2008 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore degli atti che sostituiscono il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ⁽¹⁾.

L'allegato I, parte II, tabella IV della parte IX e parte XI, lettera h), del regolamento (UE) n. 1272/2009 continua ad applicarsi fino al 30 giugno 2017.

Il regolamento (UE) n. 1272/2009 continua ad applicarsi alle offerte ricevute nel suo ambito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 826/2008 continua ad applicarsi alle offerte o alle domande ricevute nel suo ambito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2016. Tuttavia, per quanto riguarda l'acquisto all'intervento pubblico, l'allegato I, parte II, si applica dal 1° luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 del 1.9.2009, pag. 3).



ALLEGATO I

ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI CEREALI

PARTE I

Criteri di ammissibilità per i cereali

1. Per quanto riguarda i cereali, i requisiti di cui all'articolo 3 sono, in particolare, i seguenti:
 - a) i cereali presentano la colorazione caratteristica per ciascuno di essi;
 - b) i cereali sono privi di odori e di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del loro sviluppo;
 - c) i cereali possiedono i requisiti qualitativi minimi specificati nella parte II del presente allegato; e
 - d) il tenore di contaminanti, compresa la radioattività, non supera i livelli massimi consentiti dalla normativa unionale.
2. I livelli massimi dei contaminanti di cui al punto 1, lettera d), sono:
 - a) per il frumento tenero e il frumento duro, i livelli ammessi dal regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio ⁽¹⁾, compresi i requisiti relativi al tenore massimo di fusarium-tossine fissato, per il frumento tenero e il frumento duro, ai punti da 2.4 a 2.7 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽²⁾;
 - b) per l'orzo e il granturco, i livelli di cui alla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
3. Gli Stati membri provvedono al controllo dei livelli di contaminanti, compresi i livelli di radioattività, sulla base di un'analisi dei rischi che tenga conto, in particolare, delle informazioni fornite dall'operatore e degli impegni da lui assunti circa il rispetto delle norme prescritte, tra l'altro alla luce dei risultati delle analisi da lui ottenuti.

Inoltre, se dalle analisi risulta che l'indice di Zéleny di una partita di frumento tenero è compreso tra 22 e 30, l'impasto ottenuto da questo frumento, per essere considerato di qualità sana, leale e mercantile, deve essere giudicato non coloso e lavorabile a macchina.

PARTE II

Requisiti qualitativi minimi di cui alla parte I

| | Frumento duro | Frumento tenero | Orzo | Granturco |
|--|---------------|-----------------|--------|-----------|
| A. Tenore massimo di umidità | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 13,5 % |
| B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui al massimo: | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| 1. Chicchi spezzati | 6 % | 5 % | 5 % | 5 % |

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GUL 37 del 13.2.1993, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GUL 364 del 20.12.2006, pag. 5).

⁽³⁾ Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GUL 140 del 30.5.2002, pag. 10).



| | Frumento duro | Frumento tenero | Orzo | Granturco |
|--|---------------|-----------------|--------|-----------|
| 2. Impurità relative ai chicchi | 8,5 % | 7 % | 12 % | 5 % |
| 2.1. Impurità diverse dai chicchi volpati | 5 % | 7 % | 12 % | 5 % |
| a) chicchi striminziti | X | X | X | n.a. |
| b) altri cereali | 3 % | X | 5 % | X |
| c) chicchi attaccati da parassiti | X | X | X | X |
| d) chicchi che presentano colorazioni del germe | X | X | n.a. | n.a. |
| e) chicchi scaldati per essiccamento | 0,50 % | 0,50 % | 3 % | 0,50 % |
| 2.2. Chicchi volpati | 3,5 % | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3. Chicchi germinati | 4 % | 4 % | 6 % | 6 % |
| 4. Impurità varie | 4,5 % (*) | 3 % | 3 % | 3 % |
| di cui: | | | | |
| a) semi estranei: | | | | |
| — nocivi | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
| — altro | X | X | X | X |
| b) chicchi avariati: | | | | |
| — chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida | 0,05 % | 0,05 % | X | X |
| — chicchi colpiti da fusariosi | 1,5 % | X | X | X |
| — altro | X | X | X | X |
| c) impurità propriamente dette | X | X | X | X |
| d) pule (per il granturco: frammenti di raspi) | X | X | X | X |
| e) segala cornuta | 0,05 % | 0,05 % | n.a. | n.a. |
| f) chicchi cariati | X | X | n.a. | n.a. |
| g) impurità di originale animale | X | X | X | X |



| | Frumento duro | Frumento tenero | Orzo | Granturco |
|--|---------------|-----------------|------|-----------|
| C. Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente | 27 % | n.a. | n.a. | n.a. |
| D. Peso specifico minimo (kg/hl) | 78 | 73 | 62 | n.a. |
| E. Tenore minimo di proteine (**) | 11,5 % | 11,0 % | n.a. | n.a. |
| F. Tempo minimo di caduta in secondi (Hagberg) | 220 | 220 | n.a. | n.a. |
| G. Indice minimo di Zéleány (ml) | n.a. | 22 | n.a. | n.a. |

«X» analisi richiesta senza limite specifico, ma il cui tenore va preso in considerazione per i limiti massimi fissati ai punti 2 e 4 della tabella.


«n.a.» non applicabile, in quanto non richiede un'analisi.

(*) Con un massimo del 3 % per le impurità diverse dai chicchi colpiti da fusariosi.

(**) Percentuale calcolata sulla sostanza secca.

Gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta sono definiti nell'allegato I, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

I chicchi di cereali di base e di altri cereali, avariati o cariati, sono classificati nella categoria «impurità varie», anche se presentano difetti che rientrano in altre categorie.



ALLEGATO II

ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI RISO

PARTE I

Criteri di ammissibilità per il risone

1. Per quanto riguarda il riso, i requisiti di cui all'articolo 3 sono, in particolare, i seguenti:
 - a) il risone è privo di odore e di insetti vivi;
 - b) il tenore di umidità non supera il 14,5 %;
 - c) la resa alla lavorazione non è inferiore di cinque punti alle rese di base di cui alla parte II;
 - d) il tasso di impurità varie, il tasso di grani di riso di altre varietà e il tasso di grani non conformi alla qualità tipo definita all'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono superiori alle percentuali massime di cui alla parte III del presente allegato, per tipo di riso;
 - e) il tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla normativa unionale.
2. Ai fini del presente allegato, per «impurità varie» si intendono gli elementi estranei diversi dal riso.

PARTE II

Criteri per la resa alla lavorazione

Rese di base alla lavorazione

| Designazione della varietà | Resa in grani interi (%) | Resa globale (%) |
|--|--------------------------|------------------|
| Argo, Selenio, Couachi | 66 | 73 |
| Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiparla, Veta, Guadiamar | 65 | 73 |
| Ispaniki A, Makedonia | 64 | 73 |
| Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria | 63 | 72 |
| Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus | 62 | 72 |
| Strymonas | 62 | 71 |
| Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano | 61 | 72 |
| Thaibonnet, Puntal | 60 | 72 |
| Evropi | 60 | 70 |
| Arborio, Rea | 58 | 72 |
| Carnaroli, Elba, Vialone Nano | 57 | 72 |



| Designazione della varietà | Resa in grani interi (%) | Resa globale (%) |
|----------------------------|--------------------------|------------------|
| Axios | 57 | 67 |
| Roxani | 57 | 66 |
| Varietà non nominate | 64 | 72 |

PARTE III

Percentuali massime

| Difetti dei grani | Riso a grani tondi codice NC 1006 10 92 | Riso a grani medi e lunghi A codici NC 1006 10 94 e 1006 10 96 | Riso a grani lun- ghi B codice NC 1006 10 98 |
|--------------------------------|---|--|---|
| Grani gessati | 6 | 4 | 4 |
| Grani striati rossi | 10 | 5 | 5 |
| Grani macchiati e vaiolati | 4 | 2,75 | 2,75 |
| Grani ambrati | 1 | 0,50 | 0,50 |
| Grani gialli | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Impurità varie | 1 | 1 | 1 |
| Grani di riso di altre varietà | 5 | 5 | 5 |



ALLEGATO III

ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI CARNI BOVINE

PARTE I

Criteri di ammissibilità per le carni bovine

1. Possono essere acquistate all'intervento carcasse, mezzene e carcasse sezionate in quarti, fresche o refrigerate (codice NC 0201), di cui alla parte II del presente allegato che rientrano nelle seguenti categorie, definite all'allegato IV, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
 - a) carni ottenute da animali maschi non castrati di età pari o superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi (categoria A);
 - b) carni ottenute da animali maschi castrati di età pari o superiore a 12 mesi (categoria C);
 - c) carni ottenute da animali maschi di età pari o superiore a 8 mesi ma inferiore a 12 mesi (categoria Z).
2. I prodotti di cui al punto 1 possono essere acquistati solo alle condizioni seguenti:
 - a) sono stati macellati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - b) sono stati classificati, presentati e identificati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione ⁽²⁾;
 - c) sono stati etichettati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
 - d) sono ottenuti da animali macellati da sei giorni al massimo e da due giorni al minimo.

PARTE II

Classificazione dei prodotti


Ai fini della presente parte, la categoria Z si riferisce soltanto agli animali maschi descritti nella parte I, punto 1, lettera c).

| BELGIQUE/BELGIË | БЪЛГАРИЯ |
|---|-----------------------------|
| Carcasses, demi-carcasses: | Трупове, половинки трупове: |
| Hele dieren, halve dieren: | категория А, клас R2 |
| Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2 | категория А, клас R3 |
| Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3 | категория Z, клас R2 |
| Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2 | категория Z, клас R3 |
| Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3 | |
| Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2 | |
| Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3 | |


⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).


⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).




| | |
|--|--|
| <p>Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2 Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3 Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2 Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3 Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2 Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2 Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3 Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2 Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3</p> | |
| <p>ČESKÁ REPUBLIKA Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl: Kategorie A, třída R2 Kategorie A, třída R3 Kategorie A, třída O2 Kategorie A, třída U2 Kategorie Z, třída R2 Kategorie Z, třída R3 Kategorie Z, třída O2</p> | <p>DANMARK Hele og halve kroppe: Kategori A, klasse R2 Kategori A, klasse R3 Kategori A, klasse O2 Kategori A, klasse O3 Kategori Z, klasse R2 Kategori Z, klasse R3 Kategori Z, klasse O2 Kategori Z, klasse O3</p> |
| <p>DEUTSCHLAND Ganze oder halbe Tierkörper: Kategorie A, Klasse U2 Kategorie A, Klasse U3 Kategorie A, Klasse R2 Kategorie A, Klasse R3 Kategorie Z, Klasse U2 Kategorie Z, Klasse U3 Kategorie Z, Klasse R2 Kategorie Z, Klasse R3</p> | <p>EESTI Rümbad, poolrümbad: Kategooria A, klass R2 Kategooria A, klass R3 Kategooria Z, klass R2 Kategooria Z, klass R3</p> |
| <p>EIRE/IRELAND Carcasses, half-carcasses: Category C, class U3 Category C, class U4 Category C, class R3 Category C, class R4 Category C, class O3 Category C, class O4</p> | <p>ΕΛΛΑΔΑ Ολόκληρα ή μισά σφάγια: Κατηγορία Α, κλάση R2 Κατηγορία Α, κλάση R3 Κατηγορία Α, κλάση O2 Κατηγορία Α, κλάση O3 Κατηγορία Ζ, κλάση R2 Κατηγορία Ζ, κλάση R3</p> |




| | |
|---|---|
| | Κατηγορία Z, κλάση O2 Κατηγορία Z, κλάση O3 |
| ESPAÑA Canales o medias canales: Categoría A, clase U2 Categoría A, clase U3 Categoría A, clase R2 Categoría A, clase R3 Categoría Z, clase U2 Categoría Z, clase U3 Categoría Z, clase R2 Categoría Z, clase R3 | FRANCE Carcasses, demi-carcasses: Catégorie A, classe U2 Catégorie A, classe U3 Catégorie A, classe R2 Catégorie A, classe R3 Catégorie A, classe O2 Catégorie A, classe O3 Catégorie Z, classe U2 Catégorie Z, classe U3 Catégorie Z, classe R2 Catégorie Z, classe R3 Catégorie C, classe U2 Catégorie C, classe U3 Catégorie C, classe U4 Catégorie C, classe R3 Catégorie C, classe R4 Catégorie C, classe O3 |
| HRVATSKA Trupovi, polovice trupova: Kategorija A, klasa U2 Kategorija A, klasa U3 Kategorija A, klasa R2 Kategorija A, klasa R3 Kategorija Z, klasa U2 Kategorija Z, klasa U3 Kategorija Z, klasa R2 Kategorija Z, klasa R3 Kategorija Z, klasa O2 | ITALIA Carcasse e mezzene: Categoria A, classe U2 Categoria A, classe U3 Categoria A, classe R2 Categoria A, classe R3 Categoria A, classe O2 Categoria A, classe O3 Categoria Z, classe U2 Categoria Z, classe U3 Categoria Z, classe R2 Categoria Z, classe R3 Categoria Z, classe O2 Categoria Z, classe O3 |
| ΚΥΠΡΟΣ Ολόκληρα ή μισά σφάγια: Κατηγορία A, κλάση R2 Κατηγορία Z, κλάση R2 | LATVIJA Liemeni, pusliemeni: A kategorija, R2 klase A kategorija, R3 klase Z kategorija, R2 klase Z kategorija, R3 klase |



| | |
|---|--|
| <p>LIETUVA</p> <p>Skerdenos ir skerdenų pusės:</p> <p>A kategorija, R2 klasė</p> <p>A kategorija, R3 klasė</p> <p>A kategorija, O2 klasė</p> <p>A kategorija, O3 klasė</p> <p>Z kategorija, R2 klasė</p> <p>Z kategorija, R3 klasė</p> | <p>LUXEMBOURG</p> <p>Carcasses, demi-carcasses:</p> <p>Catégorie A, classe U2</p> <p>Catégorie A, classe U3</p> <p>Catégorie A, classe R2</p> <p>Catégorie A, classe R3</p> |
| <p>MAGYARORSZÁG</p> <p>Hasított test vagy hasított féltest:</p> <p>A kategória, R2 osztály</p> <p>A kategória, R3 osztály</p> <p>Z kategória, R2 osztály</p> <p>Z kategória, R3 osztály</p> | <p>MALTA</p> <p>Karkassi, nofs karkassi:</p> <p>Kategorija A, klassi R3</p> <p>Kategorija Z, klassi R3</p> |
| <p>NEDERLAND</p> <p>Hele dieren, halve dieren:</p> <p>Categorie A, klasse R2</p> <p>Categorie A, klasse R3</p> <p>Categorie A, klasse O2</p> <p>Categorie A, klasse O3</p> <p>Categorie Z, klasse R2</p> <p>Categorie Z, klasse R3</p> <p>Categorie Z, klasse O2</p> <p>Categorie Z, klasse O3</p> | <p>ÖSTERREICH</p> <p>Ganze oder halbe Tierkörper:</p> <p>Kategorie A, Klasse U2</p> <p>Kategorie A, Klasse U3</p> <p>Kategorie A, Klasse R2</p> <p>Kategorie A, Klasse R3</p> <p>Kategorie Z, Klasse U2</p> <p>Kategorie Z, Klasse U3</p> <p>Kategorie Z, Klasse R2</p> <p>Kategorie Z, Klasse R3</p> |
| <p>POLSKA</p> <p>Tusze, półtusze:</p> <p>Kategoria A, klasa R2</p> <p>Kategoria A, klasa R3</p> <p>Kategoria A, klasa O2</p> <p>Kategoria A, klasa O3</p> <p>Kategoria Z, klasa R2</p> <p>Kategoria Z, klasa R3</p> <p>Kategoria Z, klasa O2</p> <p>Kategoria Z, klasa O3</p> | <p>PORTUGAL</p> <p>Carcaças ou meias-carcaças:</p> <p>Categoria A, classe U2</p> <p>Categoria A, classe U3</p> <p>Categoria A, classe R2</p> <p>Categoria A, classe R3</p> <p>Categoria Z, classe U2</p> <p>Categoria Z, classe U3</p> <p>Categoria Z, classe R2</p> <p>Categoria Z, classe R3</p> |
| <p>ROMÂNIA</p> <p>Carcase, jumătăți de carcace</p> <p>Categoria A, clasa U2</p> <p>Categoria A, clasa U3</p> | <p>SLOVENIJA</p> <p>Trupi, polovice trupov:</p> <p>Kategorija A, razred U2</p> <p>Kategorija A, razred U3</p> |



| | |
|--|--|
| <p>Categoria A, clasa R2 Categoria A, clasa R3 Categoria A, clasa O2 Categoria A, clasa O3 Categoria Z, clasa U2 Categoria Z, clasa U3 Categoria Z, clasa R2 Categoria Z, clasa R3 Categoria Z, clasa O2 Categoria Z, clasa O3</p> | <p>Kategorija A, razred R2 Kategorija A, razred R3 Kategorija A, razred O2 Kategorija Z, razred U2 Kategorija Z, razred R2 Kategorija Z, razred R3 Kategorija Z, razred O2</p> |
| <p>SLOVENSKO Jatočné telá, jatočné polovice: kategória A, trieda kvality R2 kategória A, trieda kvality R3 kategória A, trieda kvality O2 kategória A, trieda kvality O3 kategória Z, trieda kvality R2 kategória Z, trieda kvality R3 kategória Z, trieda kvality O2 kategória Z, trieda kvality O3</p> | <p>SUOMI/FINLAND Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar: Kategorija A, luokka R2/Kategori A, klass R2 Kategorija A, luokka R3/Kategori A, klass R3 Kategorija A, luokka O2/Kategori A, klass O2 Kategorija A, luokka O3/Kategori A, klass O3 Kategorija Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2 Kategorija Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3</p> |
| <p>SVERIGE Slaktkroppar, halva slaktkroppar: Kategori A, klass R2 Kategori A, klass R3 Kategori A, klass O2 Kategori A, klass O3 Kategori Z, klass R2 Kategori Z, klass R3</p> | <p>UNITED KINGDOM I. Great Britain Carcases, half-carcases: Category C, class U3 Category C, class U4 Category C, class R3 Category C, class R4 Category C, class O3 Category C, class O4 Category A, class U2 Category A, class U3 Category A, class R2 Category A, class R3 Category A, class O2 Category A, class O3 Category Z, class U2 Category Z, class U3 Category Z, class R2</p> |



| |
|--------------------------|
| Category Z, class R3 |
| Category Z, class O2 |
| Category Z, class O3 |
| II. Northern Ireland |
| Carcases, half-carcases: |
| Category C, class U3 |
| Category C, class U4 |
| Category C, class R3 |
| Category C, class R4 |
| Category C, class O3 |
| Category C, class O4 |
| Category A, class U2 |
| Category A, class U3 |
| Category A, class R2 |
| Category A, class R3 |
| Category A, class O2 |
| Category A, class O3 |
| Category Z, class U2 |
| Category Z, class U3 |
| Category Z, class R2 |
| Category Z, class R3 |
| Category Z, class O2 |
| Category Z, class O3 |



ALLEGATO IV

ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI BURRO

PARTE I

Criteri di ammissibilità per il burro

1. L'organismo pagatore acquista all'intervento solo il burro conforme alle disposizioni dell'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente allegato, presente parte, punti da 2 a 6 e dell'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.
2. L'organismo pagatore controlla la qualità del burro secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e in base ai campioni prelevati secondo le modalità esposte nell'allegato IV, parte I, del suddetto regolamento di esecuzione. Gli organismi pagatori possono tuttavia, previo accordo scritto della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, per determinati requisiti di qualità e per determinate imprese riconosciute.
3. I livelli di radioattività del burro non devono superare i livelli massimi consentiti dalla normativa unionale e sono monitorati solo se la situazione lo esige.
4. Il burro deve essere stato fabbricato nei 31 giorni precedenti il giorno in cui l'organismo pagatore riceve l'offerta di vendita a prezzo fisso o, in caso di gara, nei 31 giorni precedenti la data di scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte.
5. L'acquisto del burro offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.

Il certificato è presentato all'organismo competente dello Stato membro acquirente nel termine massimo di 35 giorni dalla data di ricevimento dell'offerta o dalla data di chiusura della gara e contiene le indicazioni di cui all'allegato IV, parte II, punto 2, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, nonché la conferma che si tratta di burro prodotto da un'impresa riconosciuta nell'Unione, direttamente ed esclusivamente da crema pastorizzata ai sensi dell'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

6. Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 2, il certificato di cui al punto 5 reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro conforme ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 11, lettera e), del regolamento (CE) n. 1308/2013. In tal caso l'imballaggio è sigillato con un'etichetta numerata dell'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell'etichetta.

PARTE II

Requisiti di composizione e caratteristiche di qualità

Il burro è un'emulsione solida, sostanzialmente del tipo «acqua in olio», che presenta le seguenti caratteristiche di composizione e di qualità:

| Parametri | Tenore e caratteristiche di qualità |
|-----------|-------------------------------------|
| Grasso | Minimo 82 % |
| Acqua | Massimo 16 % |



| Parametri | Tenore e caratteristiche di qualità |
|------------------------------------|---|
| Materie secche non grasse | Massimo 2 % |
| Acidi grassi liberi | Max 1,2 mmol/100 g di materie grasse |
| Indice di perossidi | Max 0,3 mequiv di ossigeno/1 000 g di materie grasse |
| Coliformi | Non rilevabili in 1 g |
| Grassi diversi da quelli del latte | Non rilevabili con l'analisi dei trigliceridi |
| Caratteristiche organolettiche | Almeno quattro punti su cinque per quanto riguarda l'aspetto, il gusto e la consistenza |
| Dispersione idrica | Almeno quattro punti |

PARTE III

Criteria di riconoscimento delle imprese di cui all'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Le imprese di cui all'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono ottenere il riconoscimento solo alle seguenti condizioni:

- sono riconosciute a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 e dispongono degli idonei impianti tecnici;
- si impegnano a tenere registri aggiornati nei modi previsti dall'organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano il fornitore e l'origine delle materie prime, i quantitativi di burro fabbricati, il confezionamento, l'identificazione e la data di uscita di ogni partita di produzione destinata all'intervento pubblico;
- accettano di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico il burro di loro produzione che può essere offerto all'intervento;
- si impegnano a comunicare all'organismo competente, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l'intenzione di fabbricare burro per l'intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.

2. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di fabbricazione di burro destinato all'intervento dalle imprese interessate.


I controlli sono almeno i seguenti:

- un controllo ogni 28 giorni di produzione destinata all'intervento e almeno un controllo all'anno, per esaminare i dati di cui al punto 1, lettera b);
- un controllo all'anno quando il burro è destinato all'intervento, per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento, di cui al paragrafo 1.

3. Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera a). Su richiesta dell'impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso in esito ad un controllo approfondito, non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

Salvo casi di forza maggiore, qualora si accerti che un'impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al punto 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell'irregolarità.

La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave e che la gravità è minima in termini di efficacia dei controlli di cui al punto 2.



4. I controlli eseguiti in forza dei punti 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

- a) la data del controllo;
- b) la durata del controllo;
- c) le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile.



ALLEGATO V

ACQUISTO DI LATTE SCREMATO IN POLVERE

PARTE I

Criteri di ammissibilità per il latte scremato in polvere

1. L'organismo pagatore acquista all'intervento solo il latte scremato in polvere conforme alle disposizioni dell'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente allegato, presente parte, punti da 2 a 6 e dell'allegato V, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.
2. L'organismo pagatore controlla la qualità del latte scremato in polvere secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e in base ai campioni prelevati secondo le modalità esposte nell'allegato V, parte I, del suddetto regolamento. Detti controlli sono intesi ad accertare che il latte scremato in polvere non contenga altri prodotti, all'infuori delle materie prime autorizzate per la correzione del tenore proteico di cui all'allegato I, punto 4, lettera b), della direttiva 2001/114/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare latticello e siero di latte ai sensi della parte II del presente allegato.

La correzione del tenore proteico avviene, se del caso, in fase liquida. Le materie prime utilizzate per la correzione del tenore proteico sono di origine unionale.

Gli organismi pagatori possono tuttavia, previo accordo scritto della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, per determinati requisiti di qualità e per determinate imprese riconosciute.

3. La radioattività nel latte scremato in polvere non può superare i livelli massimi consentiti dalla normativa unionale ed è monitorata solo se la situazione lo esige.
4. Il latte scremato in polvere deve essere stato prodotto nei 31 giorni precedenti il giorno in cui l'organismo pagatore riceve l'offerta di vendita a prezzo fisso o, in caso di gara, nei 31 giorni precedenti la scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte. Se immagazzinato in sili contenenti la produzione di più di una giornata, il latte scremato in polvere deve essere stato prodotto nel corso delle tre settimane precedenti la settimana di ricevimento dell'offerta di vendita a prezzo fisso o, in caso di gara, nel corso delle quattro settimane precedenti la scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte.
5. L'acquisto del latte scremato in polvere offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.

Il certificato è presentato all'organismo competente dello Stato membro acquirente nel termine massimo di 35 giorni dalla data di ricevimento dell'offerta o dalla data di chiusura della gara e contiene le indicazioni di cui all'allegato V, parte II, punto 2, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere prodotto da un'impresa riconosciuta nell'Unione ai sensi dell'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che la correzione del tenore proteico è avvenuta, se del caso, in fase liquida.

6. Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 2, il certificato di cui al punto 5 reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere conforme ai requisiti di cui all'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013. In tal caso i sacchi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 sono sigillati con un'etichetta numerata rilasciata dall'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell'etichetta.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GUL 15 del 17.1.2002, pag. 19).



PARTE II

Requisiti di composizione e caratteristiche di qualità

| Parametri | Tenore e caratteristiche di qualità |
|--|---|
| Tenore di sostanza proteica | Minimo 34,0 % sull'estratto secco non grasso |
| Tenore in materie grasse | Massimo 1,00 % |
| Tenore di acqua | Massimo 3,5 % |
| Acidità titolabile in millilitri di soluzione di idrossido di sodio normaldecimo | Massimo 19,5 ml |
| Tenore di lattati | Massimo 150 mg/100 g |
| Additivi | Nessuno |
| Prova di fosfatasi | Negativo, cioè un'attività fosfataseica uguale o inferiore a 350 mU per litro di latte ricostituito |
| Indice di solubilità | Massimo 0,5 ml (24 °C) |
| Tenore di particelle combuste | Massimo 15,0 mg, cioè almeno disco B |
| Tenore di microrganismi | Massimo 40 000 per grammo |
| Ricerca di coliformi | Negativo in 0,1 g |
| Ricerca di latticello ⁽¹⁾ | Negativo ⁽²⁾ |
| Ricerca di siero di latte presamico ⁽³⁾ | Nessuno |
| Ricerca di siero di latte acido ⁽⁴⁾ | Nessuno |
| Gusto e odore | Pulito |
| Aspetto | Colore bianco o leggermente paglierino, assenza di impurità e di particelle colorate |
| Sostanze antimicrobiche | Negativo ⁽⁵⁾ |

⁽¹⁾ Per latticello si intende: il sottoprodotto della produzione del burro, ottenuto dopo zangolatura o burrificazione della crema e separazione della fase grassa solida.

⁽²⁾ L'assenza di latticello è determinata mediante un controllo senza preavviso nello stabilimento di produzione, effettuato almeno una volta alla settimana, oppure mediante analisi di laboratorio del prodotto finito da cui risultino al massimo 69,31 mg di PEDP (dipalmitoilfosfatidiletanolamina)/100 g.

⁽³⁾ Per siero di latte s'intende il sottoprodotto della produzione del formaggio o della caseina, ottenuto dall'azione degli acidi, del caglio e/o dei processi chimico-fisici.

⁽⁴⁾ Per siero di latte s'intende il sottoprodotto della produzione del formaggio o della caseina, ottenuto dall'azione degli acidi, del caglio e/o dei processi chimico-fisici. Il metodo da applicare è riconosciuto dall'organismo pagatore.


⁽⁵⁾ Il latte utilizzato per la produzione del latte scremato in polvere deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004.

PARTE III

Criteri di riconoscimento delle imprese di cui all'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Le imprese di cui all'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono ottenere il riconoscimento solo alle seguenti condizioni:

a) sono riconosciute a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 e dispongono degli idonei impianti tecnici;



- b) si impegnano a tenere registri aggiornati nei modi previsti dall'organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano il fornitore e l'origine delle materie prime, i quantitativi di latte scremato in polvere, latticello e siero di latte prodotti, il confezionamento, l'identificazione e la data di uscita di ogni partita di produzione destinata all'intervento pubblico;
 - c) accettano di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico il latte scremato in polvere inteso ad essere offerto all'intervento;
 - d) si impegnano a comunicare all'organismo competente, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l'intenzione di produrre latte scremato in polvere per l'intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.
2. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di produzione di latte scremato in polvere destinato all'intervento dalle imprese interessate.

I controlli sono almeno i seguenti:

- a) un controllo ogni 28 giorni di produzione destinata all'intervento e almeno un controllo all'anno, per esaminare i dati di cui al punto 1, lettera b);
 - b) un controllo all'anno quando il latte scremato in polvere è destinato all'intervento, per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento, di cui al punto 1.
3. Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera a). Su richiesta dell'impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso in esito ad un controllo approfondito, non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

Salvo casi di forza maggiore, qualora si accerti che un'impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al punto 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell'irregolarità.

La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave e che la gravità è minima in termini di efficacia dei controlli di cui al punto 2.

4. I controlli eseguiti in forza dei punti 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:
- a) la data del controllo;
 - b) la durata del controllo;
 - c) le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile.



ALLEGATO VI

REQUISITI DI QUALITÀ PER L'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

I livelli di radioattività presenti nei prodotti che possono beneficiare di un aiuto all'ammasso privato non devono superare i livelli massimi consentiti eventualmente previsti dalla normativa unionale. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva dei prodotti si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario.

I. Zucchero

Lo zucchero per il quale è presentata un'offerta o una domanda deve essere:

- a) zucchero bianco sotto forma di cristalli, alla rinfusa o in grandi sacchi di 800 kg o più recanti l'indicazione del peso netto;
- b) con un tenore di umidità pari o inferiore allo 0,06 %.

Fino alla fine della campagna di commercializzazione 2016/17, deve essere prodotto entro quota nel corso della stessa campagna di commercializzazione in cui è presentata l'offerta o la domanda ad eccezione dello zucchero bianco ritirato o riportato.

II. Fibre di lino

L'aiuto è concesso unicamente per le fibre lunghe di lino ottenute dalla separazione completa della fibra e delle parti legnose dello stelo, costituite, al termine della stigliatura, da fili di almeno 50 cm disposti parallelamente in fasci, in strati o in nastri e nelle cui domande o offerte di aiuto il quantitativo minimo è 2 000 kg.

Le fibre lunghe di lino sono immagazzinate in balle contenenti le indicazioni seguenti, eventualmente in codice:

- a) il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;
- b) la data di entrata all'ammasso;
- c) il peso netto.

III. Carni

L'aiuto è concesso per:

- a) carni bovine classificate secondo la tabella unionale di classificazione delle carcasse stabilita dal regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione ⁽¹⁾, e identificate a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento;
- b) carcasse e tagli di agnelli di età inferiore a dodici mesi;
- c) carni di animali allevati nell'Unione almeno negli ultimi tre mesi, nel caso delle carni bovine, o negli ultimi due mesi, nel caso delle carni suine, ovine e caprine, e macellati al massimo 10 giorni prima del conferimento all'ammasso; per i suini macellati prima dei due mesi di età, le carni provengono da animali allevati nell'Unione dalla nascita;
- d) carni di animali macellati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- e) carni di animali prive di caratteristiche che le rendano inadatte all'ammasso o alla successiva utilizzazione;
- f) carni di animali non macellati d'urgenza;
- g) carni conferite all'ammasso allo stato fresco e conservate allo stato congelato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).



IV. Burro

L'aiuto è concesso solo per il burro:

- a) con un tenore minimo, in peso, di materie grasse del latte pari all'80 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;
- b) prodotto nei 60 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda o dell'offerta nell'ambito della gara;

L'imballaggio del burro reca l'indicazione del peso netto. Si applicano inoltre le disposizioni sul condizionamento del burro di cui all'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, ad eccezione dell'obbligo di apporre l'indicazione «burro di crema dolce» se il burro ha un pH pari o superiore a 6,2.

La conformità al requisito d'origine può essere dimostrata dal fatto che il burro è stato prodotto in un'impresa riconosciuta a norma dell'allegato IV, parte III, punto 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento, o da altra prova adeguata rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di produzione e attestante la conformità al requisito suddetto.

Se il burro è stato prodotto in uno Stato membro diverso da quello in cui è concluso il contratto di ammasso, lo Stato membro di produzione fornisce l'assistenza eventualmente richiesta dallo Stato membro in cui è concluso il contratto ai fini della verifica dell'origine del prodotto.

V. Formaggi

L'aiuto è concesso unicamente per i formaggi che beneficiano di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP); alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale l'età minima del formaggio che sarà commercializzato dopo l'ammasso contrattuale corrisponde al periodo di maturazione previsto dal disciplinare di produzione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, maggiorata del periodo di maturazione supplementare che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.

Se nel disciplinare di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è previsto alcun periodo di maturazione, alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale il formaggio ha un'età minima corrispondente al periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.

Inoltre, i formaggi sono conformi ai seguenti requisiti:

- a) recano l'indicazione a caratteri indelebili, eventualmente in codice, dell'impresa nella quale sono stati fabbricati, con la data di fabbricazione;
- b) sono immagazzinati in forme intere nello Stato membro di produzione e in cui hanno diritto alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 e
- c) non sono stati oggetto di un contratto di ammasso in precedenza.

Il responsabile del magazzino di ammasso tiene un registro nel quale, il giorno dell'entrata all'ammasso, sono registrate le indicazioni di cui al terzo capoverso, lettera a).

VI. Latte scremato in polvere

L'aiuto è concesso solo per il latte scremato in polvere:

- a) con tenore massimo dell'1,5 % di grassi e del 5 % di acqua, e con tenore minimo di materia proteica dell'estratto secco non grasso del 34 %;
- b) prodotto nei 60 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda o dell'offerta;
- c) confezionato in sacchi di peso netto pari a 25 kg o in grandi sacchi («big bags») del peso massimo di 1 500 kg.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1).



I sacchi recano l'indicazione del peso netto. Si applicano inoltre le disposizioni sulla consegna e il condizionamento del latte scremato in polvere di cui di cui all'allegato V, parte II, punti 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, ad eccezione dell'obbligo di apporre l'indicazione «latte scremato in polvere spray» sui sacchi.

La conformità al requisito d'origine può essere dimostrata dal fatto che il latte scremato in polvere è stato prodotto in un'impresa riconosciuta a norma dell'allegato V, parte III, punto 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento, o da altra prova adeguata rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di produzione e attestante la conformità al requisito suddetto.

Se il latte scremato in polvere è stato prodotto in uno Stato membro diverso da quello in cui è concluso il contratto di ammasso, lo Stato membro di produzione fornisce l'assistenza eventualmente richiesta dallo Stato membro in cui è concluso il contratto ai fini della verifica dell'origine del prodotto.

—



ALLEGATO VII

CONDIZIONI APPLICABILI AGLI OPERATORI CHE PRESENTANO UN'OFFERTA O UNA DOMANDA DI AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO NEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA

Gli operatori del settore oleicolo rientrano in una delle seguenti categorie:


- a) un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta dalla normativa nazionale vigente dello Stato membro interessato;
- b) un frantoio per la produzione d'olio di oliva che soddisfa i requisiti dello Stato membro interessato;
- c) un'impresa di condizionamento dell'olio di oliva che soddisfa i requisiti dello Stato membro interessato.

L'operatore del settore oleicolo che non adempie agli obblighi del presente regolamento o dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o (UE) n. 1308/2013 non è ammesso a presentare offerta o domanda di aiuto all'ammasso privato durante i dodici mesi a decorrere dalla data in cui sono rettificati i motivi dell'inadempienza.

Queste misure non si applicano nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013, oppure se l'inadempienza è di scarsa entità.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1239 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 178 e l'articolo 223, paragrafo 3, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽²⁾ e stabilisce norme relative ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. Considerato che lo scopo di tali atti è semplificare le disposizioni applicabili al regime dei titoli di importazione e di esportazione e adeguarle al nuovo quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione ⁽³⁾ modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1342/2003 ⁽⁵⁾, (CE) n. 2336/2003 ⁽⁶⁾, (CE) n. 951/2006 ⁽⁷⁾, (CE) n. 341/2007 ⁽⁸⁾ e (CE) n. 382/2008 della Commissione ⁽⁹⁾ e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98 ⁽¹⁰⁾, (CE) n. 1345/2005 ⁽¹¹⁾, (CE) n. 376/2008 ⁽¹²⁾ e (CE) n. 507/2008 della Commissione ⁽¹³⁾.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GUL 341 del 22.12.2001, pag. 29).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GUL 189 del 29.7.2003, pag. 12).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola (GUL 346 del 31.12.2003, pag. 19).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GUL 178 dell'1.7.2006, pag. 24).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GUL 90 del 30.3.2007, pag. 12).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GUL 115 del 29.4.2008, pag. 10).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 2390/98 della Commissione, del 5 novembre 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di taluni prodotti di sostituzione dei cereali e prodotti trasformati a base di cereali e di riso, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2245/90 (GUL 297 del 6.11.1998, pag. 7).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva (GUL 212 del 17.8.2005, pag. 13).

⁽¹²⁾ Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GUL 114 del 26.4.2008, pag. 3).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (GUL 149 del 7.6.2008, pag. 38).



- (2) Al fine di garantire una gestione sana e uniforme del regime dei titoli, è opportuno stabilire disposizioni comuni relative alla domanda e al rilascio dei titoli.
- (3) Per identificare inequivocabilmente un richiedente di titolo e un titolare di titolo, è opportuno utilizzare il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI).
- (4) È necessario fissare ad un livello adeguato la cauzione ai fini del rilascio dei titoli, in modo da garantire che i prodotti siano importati o esportati durante il periodo di validità del titolo.
- (5) È opportuno autorizzare il rilascio di estratti di titoli aventi gli stessi effetti dei titoli da cui sono tratti, per consentire la realizzazione simultanea di più operazioni sulla base di uno stesso titolo.
- (6) È necessario stabilire i periodi di validità dei titoli di importazione e di esportazione. Tale periodo di validità può variare per specifici prodotti e deve essere fissato al fine di stabilire in quale momento deve essere espletato l'obbligo d'importazione o di esportazione.
- (7) Tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti agricoli in causa, è opportuno fissare il livello di tolleranza riguardo al quantitativo di prodotti importati o esportati rispetto a quelli indicato nel titolo.
- (8) Il titolo di importazione e di esportazione costituisce un diritto e comporta l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione. Occorre definire il momento in cui viene espletato l'obbligo di importazione o di esportazione e le relative modalità di prova.
- (9) È opportuno stabilire disposizioni relative alla procedura da seguire quando un titolo è distrutto o smarrito.
- (10) Per ridurre l'onere amministrativo nei casi in cui l'importo della cauzione richiesta per un titolo è relativamente modesto, è opportuno fissare una soglia al di sotto della quale non è richiesta una cauzione.
- (11) Per ridurre l'onere amministrativo, è opportuno fissare per determinati prodotti i quantitativi massimi per i quali non è richiesto un titolo.
- (12) È opportuno adottare misure nei casi in cui l'obbligo di importazione o di esportazione non viene espletato, in particolare nei casi di forza maggiore riconosciuta. In tali casi, l'obbligo di importazione o di esportazione può essere considerato annullato, oppure la durata di validità del titolo può essere prorogata.
- (13) È opportuno stabilire alcuni requisiti supplementari in materia di comunicazione per i titoli d'importazione per la canapa, l'aglio e l'alcole etilico di origine agricola, per tenere conto delle specificità di tali settori.
- (14) Tenuto conto della necessità di una transizione fluida dalla normativa vigente a quella introdotta dal presente regolamento, è opportuno adottare disposizioni transitorie.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano la definizione di «dichiarante» di cui all'articolo 5, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la definizione di «gestione del rischio» di cui all'articolo 5, paragrafo 25, dello stesso regolamento e la definizione di «esportatore» di cui all'articolo 1, paragrafo 19, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽²⁾. Inoltre, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1237.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).



Articolo 2

Domanda e rilascio dei titoli

1. I titoli sono richiesti e rilasciati attraverso un'applicazione informatica («applicazioni informatiche»), nel rispetto delle norme di qualità e integrità di cui all'allegato I, punto 3 B, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Laddove una siffatta applicazione informatica non sia disponibile od operativa, e quale soluzione di riserva in caso di malfunzionamento delle applicazioni informatiche, i titoli possono essere richiesti e rilasciati anche mediante una stampa del modello che figura nell'allegato I del presente regolamento, tenendo conto delle istruzioni che figurano in tale allegato.

2. I nomi e gli indirizzi delle autorità competenti al ricevimento delle domande e al rilascio dei titoli sono pubblicati sul sito web ufficiale delle autorità in questione o sul sito web ufficiale relativo agli scambi nel settore agricolo di ciascuno Stato membro.

3. Le domande e i titoli sono compilati e rilasciati in formato stampato in una delle lingue ufficiali dell'Unione, specificata dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio.

4. Se necessario, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere che i testi non armonizzati nelle domande di titolo o nei documenti di accompagnamento siano tradotti, a spese del richiedente, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

5. La domanda di titolo è compilata in funzione dello scopo del titolo stesso e conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli ⁽²⁾.

6. L'organismo emittente non accetta le domande che non sono conformi alle pertinenti norme dell'Unione. Esso rilascia i titoli senza indugio sulla base delle informazioni accettate quali compilate dal richiedente, e completa le informazioni conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli. Per quanto riguarda i titoli su supporto cartaceo, gli organismi emittenti ne convalidano il rilascio apponendo la firma e un timbro, oppure un timbro a secco. I titoli in formato elettronico sono convalidati conformemente alle norme di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Termini

1. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽³⁾, il giorno della presentazione della domanda di titolo è considerato il giorno lavorativo in cui la stessa è pervenuta all'organismo emittente, a condizione che sia stata sia ricevuta entro e non oltre le ore 13:00 (ora di Bruxelles).

Una domanda ricevuta in un giorno lavorativo dopo le ore 13:00 (ora di Bruxelles) si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata effettivamente ricevuta.

2. Una richiesta di annullamento di una domanda di titolo può essere presentata soltanto in forma elettronica o scritta e deve pervenire all'organismo emittente entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del giorno di ricevimento della domanda stessa.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

⁽²⁾ Nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione, (GU C 278 del 30.7.2016).

⁽³⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).



3. Se nel presente regolamento è fissato un termine per le procedure, e il primo e l'ultimo giorno cadono di sabato, domenica o in un giorno festivo quale definito nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71:

- a) la data di inizio applicabile è il giorno lavorativo successivo e comincia alle ore 00:00, tenendo conto degli orari di apertura degli uffici;
- b) in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 4 del suddetto regolamento, la data di fine applicabile è il giorno lavorativo successivo e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles).

Il primo comma si applica, se del caso, ai giorni festivi nazionali e regionali debitamente pubblicati dallo Stato membro.

Articolo 4

Numero di registrazione e identificazione degli operatori economici

1. Il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici («numero EORI») attribuito al richiedente, al titolare o al cessionario conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013 è inserito nella casella 4 o, se del caso, nella casella 6 della domanda e del titolo.

I richiedenti o gli organismi emittenti possono, sulla base di istruzioni nazionali, menzionare il numero EORI del richiedente, del titolare o del cessionario nella casella 20, a condizione che il nome o il numero di identificazione che figura nella casella 4 o nella casella 6 contenga un rimando al numero EORI nella casella 20.

2. Quando i prodotti sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione da parte di un rappresentante doganale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, il numero EORI del titolare o del cessionario è menzionato nell'elemento di dati appropriato della dichiarazione doganale elettronica.

Articolo 5

Importo della cauzione


1. Laddove è richiesta una cauzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, l'importo della cauzione è fissato nell'allegato II del presente regolamento.

2. Se gli importi risultanti dalla conversione dell'euro in importi in valuta nazionale che devono figurare nei titoli contengono decimali, l'importo della cauzione è arrotondato all'unità inferiore nella valuta nazionale.

Articolo 6

Estratti

1. Se il quantitativo indicato nel titolo deve essere suddiviso per motivi procedurali o logistici, o se il titolare o il cessionario devono utilizzare un titolo rilasciato in formato elettronico in uno Stato membro in un altro Stato membro non connesso ai sistemi informatici dello Stato membro di rilascio, l'organismo emittente può, su richiesta del titolare o del cessionario, rilasciare estratti di titoli («estratti»).



2. Gli estratti producono gli stessi effetti giuridici dei relativi titoli, limitatamente alla quantità per la quale detti estratti sono stati rilasciati.
3. Le procedure di domanda, di rilascio e di restituzione dei titoli si applicano anche agli estratti. L'organismo emittente può prevedere procedure di domanda semplificate.
4. L'organismo emittente detrae il quantitativo indicato nell'estratto dal quantitativo iniziale del titolo, se del caso maggiorato della tolleranza, e la dicitura «estratto» è apposta sul titolo originale accanto al quantitativo detratto.
5. L'estratto è rilasciato tempestivamente e senza spese supplementari, in formato elettronico o su supporto cartaceo, utilizzando il modello che figura nell'allegato I.
6. Un estratto non può dar luogo al rilascio di un altro estratto.
7. Il titolare restituisce all'organismo emittente l'esemplare dell'estratto destinato al titolare che è stato utilizzato o che è scaduto, unitamente all'esemplare del titolo originale destinato al titolare.

Articolo 7

Periodo di validità

1. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II, il periodo di validità dei titoli è quello indicato nello stesso allegato.
2. La validità del titolo decorre dal giorno effettivo di rilascio indicato nella casella 25 del titolo di importazione o nella casella 23 del titolo di esportazione, convalidato dal codice o dal timbro dell'organismo emittente. Il giorno effettivo di rilascio è incluso nel calcolo del periodo di validità del titolo.

Se, in conformità di una normativa specifica, si applica una data diversa di inizio del periodo di validità del titolo, l'organismo emittente indica anche questa data, preceduta dalla dicitura «valido dal» nelle caselle dei titoli di cui al primo comma.

Articolo 8

Tolleranza e arrotondamento

1. La tolleranza positiva o negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 non è superiore al 5 %.
2. Ai fini del calcolo dei quantitativi, si applicano le seguenti regole di arrotondamento:
 - a) se il primo decimale è pari o superiore a cinque, il quantitativo è arrotondato all'unità di misura superiore di cui alla casella 17 del titolo; se il primo decimale è inferiore a cinque, il quantitativo è arrotondato all'unità inferiore;
 - b) per i quantitativi riferiti a capi di bestiame, i quantitativi sono arrotondati al numero intero di capi immediatamente superiore.



*Articolo 9***Dichiarazione doganale**

1. La dichiarazione doganale fa riferimento al titolo o all'estratto mediante un codice specifico e il numero di rilascio del titolo che figura nella casella 25 del titolo di importazione o nella casella 23 del titolo di esportazione, conformemente al titolo II, allegato B, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽¹⁾ o, se del caso, conformemente all'allegato I, sezione 2, punto 4.

2. Le applicazioni informatiche dell'organismo emittente possono fornire all'ufficio doganale l'accesso diretto ai titoli o agli estratti elettronici. Se l'accesso diretto non è disponibile, il dichiarante o l'organismo emittente trasmettono il titolo o l'estratto all'ufficio doganale in formato elettronico.

Se le applicazioni informatiche dell'organismo emittente o dell'ufficio doganale non sono atte all'applicazione del primo comma, i titoli o gli estratti possono essere trasmessi su supporto cartaceo.

3. Il dichiarante presenta all'ufficio doganale l'esemplare del titolo o dell'estratto destinato al titolare su supporto cartaceo, oppure lo tiene a disposizione delle autorità doganali conformemente all'articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 10***Imputazione e visti**

1. Le norme relative alla procedura di rilascio dei titoli elettronici designano l'autorità che deve indicare nel titolo il quantitativo immesso in libera pratica o esportato e precisano le modalità con cui il dichiarante e l'organismo emittente accedono a tali informazioni.

2. Su un titolo su supporto cartaceo, l'ufficio doganale indica e convalida il quantitativo immesso in libera pratica o esportato o, se previsto da norme amministrative nazionali, convalida il quantitativo indicato dal dichiarante nelle caselle 29 e 30 dell'esemplare destinato al titolare, vista e restituisce detto esemplare al dichiarante o, se richiesto da una normativa specifica, lo restituisce all'organismo emittente.

3. Se il quantitativo immesso in libera pratica o esportato non corrisponde al quantitativo indicato nel titolo, le autorità doganali correggono tale dato indicando il quantitativo effettivo, nei limiti del quantitativo disponibile nel titolo.

4. Se lo spazio previsto per le imputazioni nei titoli o negli estratti in formato cartaceo non è sufficiente, le autorità possono accludere pagine supplementari, convalidate da un timbro.

5. La data di imputazione è la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione.

6. Gli Stati membri designano l'autorità incaricata delle funzioni di cui al presente articolo relativamente ai titoli elettronici e pubblicano tale informazione sul loro sito web pubblico.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



*Articolo 11***Trasferimento**

In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare, i dati relativi al cessionario e la data della relativa registrazione sono indicati nel titolo conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli. Il trasferimento è convalidato dall'organismo emittente.

In caso di retrocessione al titolare, l'organismo emittente convalida la retrocessione e la relativa data nel titolo conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli.

Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data di convalida dell'organismo emittente.

*Articolo 12***Deposito**

1. Gli Stati membri possono consentire che il titolo sia conservato in deposito presso l'organismo emittente, l'organismo pagatore o le autorità doganali, oppure che rimanga disponibile nelle applicazioni informatiche.

2. L'organismo emittente stabilisce i casi in cui si applica il deposito di un titolo presso le autorità che intervengono nella procedura di immissione in libera pratica o di esportazione, nonché le condizioni che il titolare o il cessionario devono rispettare.

3. Gli Stati membri designano l'autorità che interviene nel sistema di deposito incaricata di svolgere le funzioni di cui all'articolo 10 e pubblicano tale informazione sul loro sito web pubblico.

4. Nella casella 44 della dichiarazione doganale su supporto cartaceo o nel pertinente elemento di dati della dichiarazione doganale elettronica, il dichiarante aggiunge i termini «in deposito» al numero di rilascio del titolo. Per i titoli elettronici, gli Stati membri possono disporre una deroga a tale obbligo, oppure applicare un codice apposito a tal fine.

*Articolo 13***Integrità e controllo del titolo, mutua assistenza**

1. Le diciture che figurano nei titoli e negli estratti non possono essere modificate dopo il loro rilascio.

2. Se l'autorità doganale competente nutre dubbi quanto all'esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell'estratto, restituisce il titolo o l'estratto all'organismo emittente. Se l'organismo emittente nutre dubbi quanto all'esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell'estratto, restituisce il titolo o l'estratto alle autorità doganali competenti.

Il primo comma non si applica nel caso di errori evidenti o di minore entità cui l'organismo emittente o le autorità doganali competenti possono rimediare applicando correttamente la legislazione.

3. Se l'organismo emittente ritiene necessaria una correzione, ritira il titolo o l'estratto e rilascia senza indugio un titolo o un estratto debitamente corretto.

4. Per i titoli o gli estratti elettronici, l'organismo emittente convalida la versione corretta, che sostituisce la versione originale. L'organismo emittente include la dicitura «titolo corretto il ...» o «estratto corretto il ...» sui titoli o sugli estratti su supporto cartaceo. Tutte le diciture precedenti sono riprodotte su ciascun esemplare.



5. Se l'organismo emittente non ritiene necessaria una correzione, ne dà conferma nelle applicazioni informatiche. Per i titoli e gli estratti su supporto cartaceo, l'organismo emittente conferma l'esattezza del titolo o dell'estratto apponendo il visto «verificato in data ...», nonché il timbro, la sigla e la data, oppure applica un metodo equivalente.

6. Su richiesta dell'organismo emittente, il titolare o il cessionario restituisce il titolo o l'estratto.

Qualora, sulla base della gestione del rischio, sia necessaria una verifica o sorga un dubbio circa l'autenticità di un titolo o di un estratto su supporto cartaceo, o circa le diciture e i visti che vi figurano, l'autorità interessata restituisce il titolo o l'estratto o una fotocopia alle autorità competenti incaricate del controllo.

La richiesta di verifica e l'esito sono comunicati per via elettronica in conformità del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio ⁽¹⁾, mediante il modulo standard che figura nella nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli. Le autorità possono accettare ulteriori semplificazioni quali le consultazioni dirette mediante l'elenco degli uffici doganali di transito (EUD) pubblicato sul sito web ufficiale della Commissione ⁽²⁾.

L'autorità interpellata provvede affinché la risposta all'autorità richiedente sia inviata entro 20 giorni di calendario quando le autorità sono stabilite nello stesso Stato membro. Se sono interessati diversi Stati membri, la risposta è inviata entro 60 giorni di calendario.

7. Se il titolo o l'estratto viene restituito, l'autorità competente fornisce su richiesta una ricevuta alla parte interessata, o appone una data di ricevimento e timbra su una fotocopia presentata dalla parte interessata.

Articolo 14

Adempimento degli obblighi e prova

1. La cauzione relativa a un titolo è svincolata se gli obblighi di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 907/2014 e al presente articolo sono stati adempiuti.

2. Il diritto di immissione in libera pratica o di esportazione di prodotti è considerato esercitato e l'obbligo corrispondente è considerato adempiuto il giorno in cui la relativa dichiarazione doganale è accettata, durante il periodo di validità del titolo e a condizione che:

- a) in caso di immissione in libera pratica, i prodotti siano effettivamente immessi in libera pratica;
- b) in caso di esportazione, i prodotti abbiano lasciato il territorio doganale dell'Unione entro un termine di 150 giorni di calendario a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale.

3. La prova dell'adempimento dell'obbligo di immissione in libera pratica dei prodotti è costituita dall'esemplare del titolo o dell'estratto destinato al titolare o al cessionario, debitamente vistato dalle autorità doganali, oppure dal suo equivalente elettronico.

4. La prova dell'adempimento dell'obbligo di esportazione è costituita:

- a) dall'esemplare del titolo o dell'estratto destinato al titolare o al cessionario, debitamente vistato dalle autorità doganali, oppure dal suo equivalente elettronico, e
- b) dalla certificazione di uscita dell'ufficio doganale di esportazione destinata all'esportatore o al dichiarante di cui all'articolo 334 del regolamento (UE) 2015/2447.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=it&Screen=0



5. La prova di cui al paragrafo 4, lettera b), è fornita e verificata nel seguente modo:
- a) l'esportatore o il dichiarante di cui al paragrafo 4, lettera b), trasmette la certificazione di uscita al titolare, che presenta la prova in formato elettronico all'organismo emittente. Se la certificazione di uscita è annullata a causa di correzioni effettuate dall'ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di esportazione informa l'esportatore o il suo rappresentante doganale. L'esportatore o il suo rappresentante doganale informa il titolare, che informa l'organismo emittente di conseguenza;
 - b) la procedura di cui alla lettera a) comprende la presentazione all'organismo emittente del numero di riferimento principale (MRN) di cui all'articolo 1, paragrafo 22, del regolamento (UE) 2015/2446
 - se più di uno Stato membro interviene nella procedura di esportazione, o
 - se l'ufficio doganale di esportazione è ubicato in uno Stato membro diverso da quello dell'organismo emittente, o
 - se l'MRN è utilizzato in una procedura di esportazione che viene completata nello Stato membro in cui la dichiarazione di esportazione è stata presentata;
 - c) l'organismo emittente verifica le informazioni ricevute, compresa l'esattezza della data di uscita dal territorio doganale dell'Unione, sulla base della gestione del rischio. Se l'MRN e la banca dati MRN (*) non permettono una verifica adeguata, le autorità doganali confermano o correggono la data di uscita, su richiesta dell'organismo emittente e sulla base dell'MRN.

Se l'ufficio doganale di esportazione è stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'organismo emittente, le procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 6, secondo comma, si applicano *mutatis mutandis*.

Le autorità possono accettare che le procedure di cui al primo comma siano effettuate direttamente tra le autorità interessate. Gli organismi emittenti possono predisporre procedure semplificate ai fini della lettera a).

6. La prova dell'immissione in libera pratica dei prodotti deve pervenire all'organismo emittente entro 60 giorni di calendario dalla scadenza del periodo di validità del titolo.

La prova dell'avvenuta esportazione e dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione deve pervenire all'organismo emittente entro 180 giorni di calendario dopo la scadenza del titolo.

Se i termini di cui al primo e al secondo comma non possono essere rispettati a causa di problemi tecnici, l'organismo emittente può, su richiesta del titolare che fornisce la prova di tali problemi, prorogare tali termini, se necessario a posteriori, fino a un massimo di 730 giorni di calendario, nel rispetto dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

7. Gli organismi emittenti possono dispensare dall'obbligo di fornire le prove di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 se dispongono già delle informazioni necessarie.

Articolo 15

Titoli od estratti sostitutivi e duplicati

1. In caso di distruzione parziale o totale o di smarrimento di un titolo o di un estratto su supporto cartaceo rilasciato per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237, il titolare o il cessionario possono chiedere all'organismo emittente un titolo o un estratto sostitutivo. Il titolo o l'estratto sostitutivo sostituiscono il titolo o l'estratto originale, compresi tutti i diritti e gli obblighi di cui trattasi.

(*) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=it



Per i titoli sostitutivi a norma del presente paragrafo è costituita una cauzione di cui all'articolo 5.

Se il titolo originale smarrito o parzialmente distrutto è ritrovato, il titolare lo restituisce all'organismo emittente, che svincola senza indugio l'importo residuo della relativa cauzione.

2. Un titolo o un estratto sostitutivo possono essere rilasciati una sola volta, per il periodo di validità e per il saldo del quantitativo che rimane disponibile del titolo o dell'estratto originale.

Non è rilasciato un titolo o un estratto sostitutivo qualora il rilascio di titoli o di estratti per il prodotto in questione sia sospeso o qualora si tratti di un contingente tariffario all'importazione o all'esportazione.

3. La cauzione relativa al titolo sostitutivo, nonché la cauzione relativa al titolo originale se non è stato ritrovato, sono svincolate in conformità dell'articolo 14.

4. Se la domanda riguarda un titolo o un estratto parzialmente o interamente distrutto rilasciato per prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237, si applicano le seguenti condizioni:

- a) il titolare o il cessionario dimostra la distruzione totale o parziale con piena soddisfazione dell'organismo emittente;
- b) non è rilasciato un titolo o un estratto sostitutivo se il titolare o il cessionario non dimostra di aver preso ragionevoli precauzioni per evitare la distruzione del titolo o dell'estratto, o se le prove fornite dal titolare sono insoddisfacenti;
- c) la cauzione da costituire per il titolo o l'estratto sostitutivo equivale al 150 % della cauzione relativa al titolo originale, con un minimo di 3 EUR per 100 chilogrammi o per ettolitro o per capo, tenendo conto del saldo del quantitativo che rimane disponibile al momento della distruzione e della tolleranza positiva, se del caso. Il saldo della cauzione disponibile per il titolo originale può essere utilizzato al momento della costituzione della cauzione per il titolo sostitutivo. L'eventuale eccedenza della cauzione relativa al titolo originale rispetto alla cauzione relativa al titolo sostitutivo, tenuto conto del quantitativo ancora disponibile, è svincolata immediatamente.


5. In caso di rilascio di titoli o di estratti sostitutivi, l'organismo emittente comunica immediatamente alla Commissione:

- a) il numero di rilascio dei titoli o degli estratti sostitutivi rilasciati e il numero di rilascio dei titoli o degli estratti sostituiti;
- b) i prodotti interessati, unitamente al relativo codice della nomenclatura combinata («codice NC») e ai relativi quantitativi.

La Commissione ne informa gli Stati membri.

6. In caso di smarrimento o distruzione di un titolo o di un estratto su supporto cartaceo, e se il documento smarrito è stato utilizzato in tutto o in parte al solo fine di svincolare la cauzione ancora in sospeso per l'immissione in libera pratica o per l'esportazione già registrata sul titolo originale, si applicano le seguenti condizioni:

- a) il titolare o il cessionario può chiedere all'organismo emittente di rilasciare un duplicato del titolo o dell'estratto che è redatto e vistato nello stesso modo del documento originale. Un duplicato del titolo o dell'estratto può essere rilasciato soltanto una volta;
- b) l'organismo emittente può fornire al titolare o al cessionario un duplicato del titolo o dell'estratto, di cui ciascun esemplare reca ben visibile la dicitura «duplicato»;
- c) il duplicato del titolo o dell'estratto è presentato alle autorità doganali competenti per la dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione, se tale dichiarazione è stata accettata nell'ambito del titolo o dell'estratto smarrito. L'autorità doganale inserisce i dati nel duplicato e lo vista per quanto concerne l'immissione in libera pratica o l'esportazione effettuate nell'ambito del titolo o dell'estratto originale.



Articolo 16

Forza maggiore

1. L'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo o l'estratto può riconoscere un caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽¹⁾ e decidere:

- a) di annullare l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione dei prodotti e del quantitativo che figurano sul titolo durante il periodo di validità del titolo conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento, e di svincolare la cauzione o di prorogare la durata di validità del titolo per un periodo massimo di 180 giorni dopo la scadenza del periodo di validità del titolo, tenuto conto delle circostanze del caso; o
- b) di prorogare il termine per la presentazione della prova dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del presente regolamento, entro i limiti fissati da tale articolo, senza incameramento parziale della cauzione.

Una decisione adottata conformemente alla lettera a) è limitata al quantitativo di prodotto che non è stato possibile immettere in libera pratica o esportare per causa di forza maggiore.

2. Nella loro comunicazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, le autorità competenti comunicano alla Commissione i prodotti in questione con i rispettivi codici NC e i quantitativi di cui trattasi; indicano inoltre se si tratta di immissione in libera pratica o di esportazione e se si tratta dell'annullamento di un titolo o della proroga del periodo di validità del titolo o del termine per la presentazione della prova dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione, specificando il nuovo termine. La Commissione ne informa le altre autorità competenti attraverso l'apposito sito web accessibile agli organismi emittenti e alle autorità doganali.

3. Se, in attesa di una decisione su un caso di forza maggiore, il titolare o il cessionario esprimono la necessità di utilizzare ancora il titolo per il quantitativo per il quale non è invocata la causa di forza maggiore, l'organismo emittente rilascia un estratto per tale saldo recante le informazioni indicate nella nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli.

Tale estratto non è trasferibile.

Articolo 17


Informazioni e comunicazioni relative alla canapa

1. A fini di controllo per quanto riguarda le operazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, se le operazioni sono realizzate in uno Stato membro diverso da quello in cui l'importatore è autorizzato a importare semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, l'autorità che ha concesso l'autorizzazione invia all'autorità competente dell'altro Stato membro copie dei documenti relativi alle operazioni realizzate sul territorio di quest'ultimo e presentate dagli importatori riconosciuti.

Se vengono constatate irregolarità nel corso dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, l'autorità competente dello Stato membro in questione informa l'autorità competente a concedere l'autorizzazione nello Stato membro in cui l'importatore in questione è autorizzato.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 nonché dell'articolo 9, paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).



Entro il 31 gennaio di ogni anno, le autorità competenti comunicano alla Commissione le sanzioni o le misure adottate in seguito alle irregolarità constatate durante la precedente campagna di commercializzazione.

Le autorità competenti trasmettono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità responsabili dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237. La Commissione inoltra tali nomi e indirizzi alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 18

Comunicazioni relative all'aglio

Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali oggetto delle domande di titoli «B» entro il mercoledì di ogni settimana per le domande pervenute la settimana precedente.

I quantitativi in questione vengono ripartiti per giorno di domanda del titolo di importazione, per origine e per codice NC. Per prodotti diversi dall'aglio di cui alle sezioni E e F dell'allegato II, è comunicato anche il nome del prodotto, come indicato nella casella 14 della domanda di titolo di importazione.

Articolo 19

Comunicazioni relative ai titoli d'importazione per l'alcole etilico di origine agricola

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni giovedì o, se si tratta di un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo, i quantitativi di prodotti di cui all'allegato II, parte I, sezione H, per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione nella settimana precedente, distinti per codice NC e per paese di origine.
2. Se, a giudizio di uno Stato membro, l'importazione dei quantitativi per i quali sono richiesti titoli d'importazione rischia di perturbare il mercato, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione specificando i quantitativi in oggetto, ripartiti per tipo di prodotto. La Commissione esamina la situazione e ne informa gli Stati membri.

Articolo 20

Scambio di informazioni e comunicazioni alla Commissione

1. Le autorità competenti si scambiano reciprocamente, nella misura necessaria alla regolare applicazione del presente regolamento, le informazioni relative ai titoli e agli estratti, nonché alle irregolarità e alle infrazioni che li riguardano.
2. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, le irregolarità e le infrazioni al presente regolamento.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative all'indirizzo URL del sito web delle autorità competenti a ricevere le domande e a rilasciare i titoli e gli estratti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, tengono aggiornate tali informazioni e le inviano nuovamente se necessario. La Commissione pubblica gli URL in questione sul suo sito web pubblico.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei timbri a secco delle autorità. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri su un sito web protetto, accessibile soltanto alle autorità degli Stati membri.



5. Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1. Le autorità competenti possono continuare a usare versioni cartacee dei modelli di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 376/2008 quali figurano nell'allegato I di detto regolamento per le domande e per il rilascio dei titoli fino all'esaurimento delle scorte esistenti. In ogni caso, le domande e i titoli generati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento in un altro Stato membro conformemente al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento sono ammessi in qualsiasi fase della procedura.

2. La prova dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5, è accettata in tutti i casi in cui tale prova avrebbe dovuto essere fornita mediante l'esemplare di controllo T5 di cui agli articoli 912 bis-912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽²⁾.

Articolo 22

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 6 novembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016


Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).



ALLEGATO I

MODELLO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

NORME PER L'USO

1. I moduli dei titoli si presentano sotto forma di blocchetti costituiti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1, dall'esemplare n. 2 e dalla domanda, nonché dagli eventuali esemplari supplementari del titolo.

Tuttavia, l'organismo emittente del titolo può prescrivere che i richiedenti compilino solo le domande anziché i blocchetti di cui al primo comma.

2. Qualora, in applicazione di una disposizione dell'Unione, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato possa essere inferiore al quantitativo inizialmente richiesto, il quantitativo richiesto e l'importo della relativa cauzione devono essere indicati soltanto nella domanda.
3. I moduli degli estratti di titoli si presentano sotto forma di blocchetti costituiti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1 e dall'esemplare n. 2.
4. Nella casella 2, lo Stato membro che rilascia il documento è indicato mediante il codice del paese corrispondente. L'organismo emittente del titolo può aggiungervi i numeri che identificano il documento.

| Stato membro | Codice paese |
|-----------------|--------------|
| Belgio | BE |
| Bulgaria | BG |
| Repubblica ceca | CZ |
| Danimarca | DK |
| Germania | DE |
| Estonia | EE |
| Irlanda | IE |
| Grecia | EL |
| Spagna | ES |
| Francia | FR |
| Croazia | HR |
| Italia | IT |
| Cipro | CY |
| Lettonia | LV |
| Lituania | LT |



| Stato membro | Codice paese |
|--------------|--------------|
| Lussemburgo | LU |
| Ungheria | HU |
| Malta | MT |
| Paesi Bassi | NL |
| Austria | AT |
| Polonia | PL |
| Portogallo | PT |
| Romania | RO |
| Slovenia | SI |
| Slovacchia | SK |
| Finlandia | FI |
| Svezia | SE |
| Regno Unito | UK |


5. Al momento dell'emissione, i titoli e i loro estratti possono recare un numero di rilascio nella casella 23 (titolo di esportazione) o nella casella 25 (titolo di importazione) attribuito dall'organismo emittente.
6. Le domande, i titoli e gli estratti devono essere compilati a macchina o con procedimenti informatici.
7. L'organismo emittente del titolo può autorizzare i richiedenti a compilare le domande a mano, in inchiostro e in lettere maiuscole.



UNIONE EUROPEA — TITOLO DI IMPORTAZIONE AGRIM


| | | | | | | |
|----------------------------------|----|---|---------------------------|---|---|--|
| ESEMPLARE PER IL TITOLARE | 1 | Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo) | 2 | Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾ | N. | |
| | | | | 3 | | |
| | 4 | Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro) <input type="checkbox"/> | 5 | Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo) | | |
| | 6 | Diritti ceduti a: dal _ _ _ _ Timbro dell'organismo emittente: | 7 | Paese di provenienza | Obbligatorio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No | |
| | | | 8 | Paese d'origine | Obbligatorio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No | |
| | | | 10 | Data di deposito della domanda del titolo originale _ _ _ | | |
| | | | 11 | Importo totale della cauzione | | |
| | | | 12 | ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ _ _ _ | | |
| | 1 | 13 | PRODOTTO DA IMPORTARE | | | |
| | | 14 | Denominazione commerciale | | | |
| | 15 | Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC) | 16 | Codice(i) NC | | |
| | 17 | Quantità ⁽²⁾ in cifre | 18 | Quantità ⁽²⁾ in lettere | | |
| | | | 19 | Tolleranza % in più | | |
| | 20 | Note particolari | | | | |
| | 24 | Condizioni particolari | | | | |
| | 25 | Rilasciato a il _ _ _ _ con il n. Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo: | 26 | Validità prorogata fino al _ _ _ _ compreso per ⁽²⁾ A il _ _ _ _ Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo: | | |

⁽¹⁾ Da compilare se la firma e il timbro non sono apposti nella casella 25.
⁽²⁾ Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.



| 27 IMPUTAZIONI | | | |
|--|--|---|---|
| Indicare nella parte 1 della colonna 29 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata | | | |
| 28 Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità) | | 31 Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione | 32 Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione |
| 29 In cifre | 30 In lettere per la quantità imputata | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |


33 Unire qui l'eventuale aggiunta.



UNIONE EUROPEA — TITOLO DI IMPORTAZIONE AGRIM

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|----|--|
| ESEMPLARE DELL'ORGANISMO EMITTENTE | 2 | 1 Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo) | 2 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente (1) | N. | |
| | | | 3 | | |
| | | 4 Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro) <input type="checkbox"/> | 5 Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo) | | |
| | | 6 Diritti ceduti a: | 7 Paese di provenienza Obbligatorio <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | | |
| | | | 8 Paese d'origine Obbligatorio <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | | |
| | | dal _ _ _ _ Timbro dell'organismo emittente: | 10 Data di deposito della domanda del titolo originale _ _ _ | | |
| | | | 11 Importo totale della cauzione | | |
| | | | 12 ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ _ _ _ | | |
| | 2 | 13 PRODOTTO DA IMPORTARE | | | |
| | | 14 Denominazione commerciale | | | |
| | 15 Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC) | | 16 Codice(i) NC | | |
| | 17 Quantità (2) in cifre | 18 Quantità (2) in lettere | 19 Tolleranza % in più | | |
| | 20 Note particolari | | | | |
| | 24 Condizioni particolari | | | | |
| | 25 Rilasciato a il _ _ _ _ con il n. Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo: | | 26 Validità prorogata fino al _ _ _ _ compreso per (2) Fatto a il _ _ _ _ Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo: | | |

(1) Da compilare se la firma e il timbro non sono apposti nella casella 25.
(2) Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.



UNIONE EUROPEA — TITOLO DI IMPORTAZIONE AGRIM


| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| DOMANDA | 1 Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo) | | |
| | 4 Richiedente (nome, indirizzo completo e Stato membro) <input type="checkbox"/> | | |
| | 7 Paese di provenienza | | Obbligatorio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| | 8 Paese d'origine | | Obbligatorio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
| | 11 Importo totale della cauzione | | |
| 13 PRODOTTO DA IMPORTARE | | | |
| 14 Denominazione commerciale | | | |
| 15 Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC) | | 16 Codice(i) NC | |
| 17 Quantità ⁽¹⁾ in cifre | | 18 Quantità ⁽¹⁾ in lettere | |
| 20 Note particolari | | | |

⁽¹⁾ Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.

Note

Luogo e data:

Firma del richiedente:



UNIONE EUROPEA — TITOLO DI ESPORTAZIONE AGREX

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| ESEMPLARE PER IL TITOLARE | 1 Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo) | 2 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾ | N. | |
| | | 3 | | |
| | 4 Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro) <input type="checkbox"/> | 5 Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo) | | |
| | 6 Diritti ceduti a: dal _ _ _ _ Timbro dell'organismo emittente: | 7 Paese di destinazione Obbligatorio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No | 10 Data di deposito della domanda del titolo originale _ _ _ _ | |
| | | | 11 Importo totale della cauzione | 12 ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ _ _ _ _ |
| 1 | 13 PRODOTTO DA ESPORTARE | 14 Denominazione commerciale | | |
| | 15 Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC) | 16 Codice(i) NC | | |
| | 17 Quantità ⁽²⁾ in cifre | 18 Quantità ⁽²⁾ in lettere | 19 Tolleranza % in più | |
| | 20 Note particolari | | | |
| | 22 Condizioni particolari | | | |
| | 23 Rilasciato a il _ _ _ _ con il n. Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo: | 24 Validità prorogata fino al _ _ _ _ compreso per ⁽²⁾ Fatto a il _ _ _ _ Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo: | | |

(1) Da compilare se la firma e il timbro non sono apposti nella casella 25.
(2) Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.



| 27 IMPUTAZIONI | | | |
|--|--|---|---|
| Indicare nella parte 1 della colonna 29 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata | | | |
| 28 Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità) | | 31 Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione | 32 Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione |
| 29 In cifre | 30 In lettere per la quantità imputata | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |


33 Unire qui l'eventuale aggiunta.



UNIONE EUROPEA — TITOLO DI ESPORTAZIONE AGREX

| | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|----------------------------------|---|
| ESEMPLARE DELL'ORGANISMO EMITTENTE | 2 | 1 Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo) | 2 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾ | N. | |
| | | | 3 | | |
| | | 4 Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro) <input type="checkbox"/> | 5 Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo) | | |
| | | 6 Diritti ceduti a: dal __ __ __ Timbro dell'organismo emittente: | 7 Paese di destinazione Obbligatorio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No | | |
| | | | 10 Data di deposito della domanda del titolo originale __ __ __ | 11 Importo totale della cauzione | 12 ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ __ __ __ |
| 2 | 13 PRODOTTO DA ESPORTARE | 14 Denominazione commerciale | | | |
| | 15 Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC) | 16 Codice(i) NC | | | |
| | 17 Quantità ⁽²⁾ in cifre | 18 Quantità ⁽²⁾ in lettere | 19 Tolleranza % in più | | |
| | 20 Note particolari | | | | |
| | 22 Condizioni particolari | | | | |
| | 23 Rilasciato a il __ __ __ con il n. Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo: | 24 Validità prorogata fino al __ __ __ compreso per ⁽²⁾ A il __ __ __ Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo: | | | |

(1) Da compilare se la firma e il timbro non sono apposti nella casella 23.
(2) Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.



UNIONE EUROPEA — TITOLO DI ESPORTAZIONE AGREX

| | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------|
| DOMANDA | 1 Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo) | | |
| | 4 Richiedente (nome, indirizzo completo e Stato membro) | | |
| | 7 Paese di destinazione Obbligatorio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No | | |
| | | | |
| | 11 Importo totale della cauzione | | |
| 13 PRODOTTO DA ESPORTARE | | | |
| (1) Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità. | 14 Denominazione commerciale | | |
| | 15 Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC) | | 16 Codice(i) NC |
| | 17 Quantità (1) in cifre | 18 Quantità (1) in lettere | |
| | 20 Note particolari | | |

Note

| |
|------------------------|
| Luogo e data: |
| Firma del richiedente: |



ALLEGATO II

PARTE I

OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE IMPORTAZIONI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237

A. **Riso** [articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

| Codice NC | Designazione | Importo della cauzione | Periodo di validità |
|------------|--|------------------------|---|
| 1006 20 | Riso semigreggio (bruno), compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 | 30 EUR/t | fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 |
| 1006 30 | Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 | 30 EUR/t | fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 |
| 1006 40 00 | Rotture di riso, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 | 1 EUR/t | fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 |

B. **Zucchero** [articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

| Codice NC | Designazione | Importo della cauzione | Periodo di validità |
|-----------|---|------------------------|---|
| 1701 | Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari ⁽¹⁾ , ⁽²⁾ | 20 EUR/t | fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 |


⁽¹⁾ L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

⁽²⁾ Ad eccezione delle importazioni preferenziali di zucchero di cui al codice NC 1701 99 10 originarie della Moldova di cui alla decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1) e delle importazioni preferenziali di zucchero di cui al codice NC 1701 originarie della Georgia di cui alla decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

C. **Sementi** [articolo 1, paragrafo 2, lettera e), e allegato I, parte V, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

| Codice NC | Designazione | Importo della cauzione | Periodo di validità |
|---------------|---|------------------------|--|
| ex 1207 99 20 | Semi di varietà di canapa destinati alla semina | ⁽¹⁾ | fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, salvo disposizione diversa degli Stati membri |

⁽¹⁾ Non è richiesta cauzione.



D. **Lino e canapa** [articolo 1, paragrafo 2, lettera h), e allegato I, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

| Codice NC | Designazione | Importo della cauzione | Periodo di validità |
|------------|---------------------------|------------------------|--|
| 5302 10 00 | Canapa greggia o macerata | (¹) | fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, salvo disposizione diversa degli Stati membri |

(¹) Non è richiesta cauzione.


E. **Prodotti ortofrutticoli** [articolo 1, paragrafo 2, lettera i), e allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

| Codice NC | Designazione | Importo della cauzione | Periodo di validità |
|---------------|---|------------------------|---|
| 0703 20 00 | Agli, freschi o refrigerati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 (¹) | 50 EUR/t | 3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 |
| ex 0703 90 00 | Altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 (¹) | 50 EUR/t | 3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 |

(¹) L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

F. **Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli** [articolo 1, paragrafo 2, lettera j), e allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

| Codice NC | Designazione | Importo della cauzione | Periodo di validità |
|---------------|---|------------------------|---|
| ex 0710 80 95 | Aglio (¹) e <i>Allium ampeloprasum</i> (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 (²) | 50 EUR/t | 3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 |
| ex 0710 90 00 | Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio (¹) e/o <i>Allium ampeloprasum</i> (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 (²) | 50 EUR/t | 3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 |
| ex 0711 90 80 | Aglio (¹) e <i>Allium ampeloprasum</i> temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 (²) | 50 EUR/t | 3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 |



| Codice NC | Designazione | Importo della cauzione | Periodo di validità |
|---------------|--|------------------------|---|
| ex 0711 90 90 | Miscela di ortaggi o legumi contenenti aglio ⁽¹⁾ e/o <i>Allium ampeloprasum</i> temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 ⁽²⁾ | 50 EUR/t | 3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 |
| ex 0712 90 90 | Agli secchi ⁽¹⁾ e <i>Allium ampeloprasum</i> e miscele di ortaggi o legumi secchi contenenti aglio ⁽¹⁾ e/o <i>Allium ampeloprasum</i> , interi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 ⁽²⁾ | 50 EUR/t | 3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 |

⁽¹⁾ Comprende anche prodotti nei quali il termine «aglio» è solo parte della designazione. Fra essi figurano i termini «aglio monobulbo», «aglio elefante», «aglio a spicchio unico» o «aglio cipollino cinese».

⁽²⁾ L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

G. **Altri prodotti** [articolo 1, paragrafo 2, lettera x), e allegato I, parte XXIV, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

| Codice NC | Designazione | Importo della cauzione | Periodo di validità |
|------------|--|------------------------|--|
| 1207 99 91 | Semi di canapa non destinati alla semina | ⁽¹⁾ | fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, salvo disposizione diversa degli Stati membri |

⁽¹⁾ Non è richiesta cauzione.

H. **Alcole etilico di origine agricola** [articolo 1, paragrafo 2, lettera u), e allegato I, parte XXI, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

| Codice NC | Designazione | Importo della cauzione | Periodo di validità |
|---------------|---|------------------------|--|
| ex 2207 10 00 | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato | 1 EUR per ettolitro | fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 |
| ex 2207 20 00 | Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato | 1 EUR per ettolitro | fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 |
| ex 2208 90 91 | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato | 1 EUR per ettolitro | fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 |



| Codice NC | Designazione | Importo della cauzione | Periodo di validità |
|---------------|--|------------------------|--|
| ex 2208 90 99 | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato | 1 EUR per ettolitro | fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 |

PARTE II

OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE ESPORTAZIONI


Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237

A. **Riso** [articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

| Codice NC | Designazione | Importo della cauzione | Periodo di validità |
|-----------|---|------------------------|--|
| 1006 20 | Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno») | 3 EUR/t | fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 |
| 1006 30 | Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato | 3 EUR/t | fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 |

B. **Zucchero** [articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

| Codice NC | Designazione | Importo della cauzione | Periodo di validità |
|--------------------------|--|------------------------|---|
| 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido ⁽¹⁾ | 11 EUR/100 kg | fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ⁽²⁾ |
| 1702 60 95 1702 90 95 | Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio ⁽¹⁾ | 4,2 EUR/100 kg | fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ⁽²⁾ |
| 2106 90 59 | Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina ⁽¹⁾ | 4,2 EUR/100 kg | fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ⁽²⁾ |

⁽¹⁾ L'obbligo di titolo di esportazione si applica fino al 30 settembre 2017.⁽²⁾ Per quantitativi non superiori a 10 t, l'interessato non può utilizzare più di uno di tali titoli per una stessa esportazione.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1240 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, lettere a), b), d), e), i), j), k), l), m), n) e o), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettere a), b) e c),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a), b), c) e i), e l'articolo 64, paragrafo 7, lettera a),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽⁴⁾, stabilisce nuove norme riguardanti l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. È opportuno che tali atti sostituiscano i regolamenti della Commissione (CEE) n. 3427/87 ⁽⁵⁾, (CEE) n. 2351/91 ⁽⁶⁾, (CE) n. 720/2008 ⁽⁷⁾, (CE) n. 826/2008 ⁽⁸⁾, (CE) n. 1130/2009 ⁽⁹⁾ e (UE) n. 1272/2009 ⁽¹⁰⁾. I suddetti regolamenti sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione ⁽¹¹⁾.
- (2) A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013 l'intervento pubblico si applica a frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco, risone, carni bovine fresche o refrigerate, burro e latte scremato in polvere conformemente alle condizioni stabilite dal suddetto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽³⁾ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 3427/87 della Commissione, del 16 novembre 1987, recante modalità d'applicazione relative all'intervento nel settore del riso (GU L 326 del 17.11.1987, pag. 25).

⁽⁶⁾ Regolamento (CEE) n. 2351/91 della Commissione, del 30 luglio 1991, che definisce le modalità d'acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare (GU L 214 del 2.8.1991, pag. 51).


⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 720/2008 della Commissione, del 25 luglio 2008, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il magazzinaggio ed i movimenti dei prodotti acquistati da un organismo pagatore o un organismo d'intervento (versione codificata) (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 17).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1130/2009 della Commissione, del 24 novembre 2009, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 5).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale).




- (3) A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono concessi aiuti all'ammasso privato di zucchero bianco, olio di oliva, fibre di lino, carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi, burro, formaggi, latte scremato in polvere, carni suine e carni ovine e caprine, alle condizioni del suddetto regolamento.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1370/2013 stabilisce norme riguardanti i prezzi di intervento pubblico, le limitazioni quantitative all'acquisto all'intervento pubblico e la fissazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.
- (5) Al fine di semplificare e rendere più efficaci i meccanismi di gestione e di controllo inerenti ai regimi di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, occorre stabilire modalità comuni per tutti i prodotti elencati agli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (6) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può decidere l'acquisto all'intervento di frumento duro, orzo, granturco e risone qualora lo richieda la situazione del mercato. L'intervento pubblico può essere aperto anche alle carni bovine, se il prezzo medio di mercato nel corso di un periodo rappresentativo è inferiore all'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. In questi casi l'intervento avviene mediante una procedura di gara.
- (7) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013, la Commissione può stabilire l'importo dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante una procedura di gara o fissando l'aiuto in anticipo.
- (8) Per rendere efficienti i regimi d'intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, gli operatori dovrebbero avvalersi del metodo messo a disposizione dall'organismo pagatore riguardo alla procedura per la presentazione delle offerte e delle domande.
- (9) Ai fini di una corretta gestione dei regimi, è opportuno stabilire norme relative all'intervento a prezzo fisso, le procedure di gara per l'acquisto all'intervento, le vendite di intervento o che stabiliscono l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato e l'aiuto all'ammasso privato fissato in anticipo nonché la presentazione e l'ammissibilità delle offerte e delle domande.
- (10) Al fine di aumentare l'efficienza del regime d'intervento pubblico, cessando di ricorrere alle piccole strutture di ammasso disseminate sul territorio di una regione, occorre stabilire la capacità di magazzino minima dei luoghi di ammasso, eccetto nel caso in cui il luogo di ammasso abbia accesso diretto a un fiume, al mare o a un collegamento ferroviario.
- (11) Date le differenze tra i prodotti oggetto dei regimi d'intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato quanto al periodo di produzione o di raccolto e alle condizioni di magazzino, occorre stabilire condizioni specifiche di ammissibilità per ciascun prodotto.
- (12) Per una gestione sana dei regimi d'intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, è necessario fissare un quantitativo minimo al di sotto del quale l'organismo pagatore non può accettare un'offerta, sia per gli acquisti che per le vendite, né decidere se fissare o meno l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato. Tuttavia, se le condizioni e gli usi del commercio all'ingrosso o le norme ambientali vigenti in uno Stato membro giustificano quantità minime superiori a quelle stabilite nel presente regolamento, l'organismo pagatore interessato dovrebbe essere autorizzato a esigere tali quantità minime superiori per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso.
- (13) A garanzia della serietà dell'offerta all'intervento e per far sì che la misura abbia l'effetto desiderato sul mercato, sia in caso d'intervento a prezzo fisso, sia in caso di procedura di gara, occorre fissare l'importo della cauzione.
- (14) Ai fini della gestione efficace del regime d'intervento pubblico, è opportuno prevedere la notifica, tra gli Stati membri e la Commissione, della presentazione delle offerte. Dovrebbero essere adottate misure per rispettare le limitazioni quantitative di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1370/2013.
- (15) In base alle offerte ricevute si può stabilire il prezzo massimo di acquisto o l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato. Possono tuttavia verificarsi situazioni sul mercato in cui, per ragioni economiche o di altra natura, è necessario non fissare il prezzo né l'aiuto e respingere tutte le offerte ricevute.



- (16) Ai fini di un funzionamento efficace e trasparente del regime d'intervento pubblico, è necessario stabilire le modalità generali del rilascio del buono di consegna e della consegna dei prodotti al luogo di ammasso designato dall'organismo pagatore. Inoltre, data la specificità dei settori dei cereali, del riso, delle carni bovine, del burro e del latte scremato in polvere, per tali settori è necessario stabilire disposizioni specifiche.
- (17) Ai fini della corretta gestione delle scorte d'intervento all'ammasso e data la specificità dei settori dei cereali e del riso, occorre precisare gli obblighi a carico degli Stati membri per quanto riguarda la distanza massima dal luogo di ammasso e le spese da sostenere in caso di superamento di tale distanza.
- (18) In applicazione delle norme comuni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽¹⁾, è opportuno disporre che i controlli sui prodotti all'ammasso debbano essere eseguiti secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto regolamento. In base a tali controlli e analisi va rilasciata una bolletta di presa in consegna.
- (19) Per garantire la qualità dei prodotti giacenti all'intervento pubblico, qualora essi non soddisfino le condizioni di ammissibilità applicabili occorre disporre che l'operatore sia tenuto a riprenderli in carico e a sostenere tutte le spese relative al periodo di giacenza nei luoghi di ammasso.
- (20) In caso di disossamento obbligatorio delle carni bovine, per tale settore è necessario stabilire disposizioni specifiche ad integrazione di quelle generali.
- (21) È opportuno stabilire regole di pagamento, salvo aggiustamento dei prezzi in funzione della qualità del prodotto o dell'ubicazione del luogo di ammasso. Per dare agli operatori il tempo di adeguarsi al nuovo regime d'intervento pubblico, alcune condizioni relative all'aggiustamento dei prezzi per i cereali dovrebbero essere applicabili solo dall'inizio della campagna di commercializzazione 2017/18.
- (22) Per fornire le informazioni necessarie sulle caratteristiche dei prodotti e sul luogo in cui sono immagazzinati, i bandi di gara dovrebbero essere redatti e pubblicati dall'organismo pagatore detentore delle scorte d'intervento in vendita. A questo scopo, tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte dovrebbe trascorrere un congruo periodo di tempo.
- (23) In base alle offerte e alla situazione del mercato unionale, la Commissione dovrebbe decidere se fissare o meno un prezzo minimo di vendita all'intervento. In funzione di tale decisione, gli organismi pagatori accetteranno o respingeranno le offerte sui prodotti in vendita. È opportuno adottare disposizioni specifiche per l'assegnazione di carni bovine, burro e latte scremato in polvere.
- (24) Per agevolare la vendita di esigui quantitativi rimanenti nei luoghi di ammasso di uno Stato membro e provvedere ad un'oculata gestione del sistema, è opportuno che l'organismo pagatore sia autorizzato ad avviare, sotto la propria responsabilità, la procedura di gara per la rivendita di detti quantitativi di prodotti in regime d'intervento, applicando *mutatis mutandis* le regole che disciplinano le gare indette dall'Unione al fine di assicurare la parità di accesso a tutte le parti interessate. Per gli stessi motivi, l'organismo pagatore deve essere autorizzato a mettere direttamente in vendita quei prodotti che, ad un esame visivo nel quadro dell'inventario annuale o nel corso dell'ispezione svolta all'atto dell'entrata all'intervento, non è più possibile imballare nuovamente o che risultano deteriorati.
- (25) Ai fini del corretto monitoraggio del regime di aiuto all'ammasso privato, occorre indicare nei dettagli le informazioni necessarie per la conclusione del contratto di ammasso, gli obblighi delle parti contraenti e le condizioni di conferimento all'ammasso, segnatamente quelle che consentono all'autorità preposta al controllo delle operazioni di procedere ad un'ispezione efficace delle condizioni di ammasso. Occorre inoltre definire le regole sul periodo di ammasso contrattuale.
- (26) Ai fini dell'efficienza del regime d'intervento pubblico, occorre stabilire le disposizioni generali di svincolo dei prodotti dall'ammasso e di pagamento dell'aiuto all'ammasso privato. Per il burro e il latte scremato in polvere, data la specificità di questi prodotti, le modalità generali devono essere integrate da disposizioni specifiche.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).



- (27) Quando l'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato in anticipo, è opportuno prevedere un periodo di riflessione per poter valutare la situazione di mercato prima di notificare le decisioni sulle domande di aiuto. Inoltre, laddove opportuno, occorre prevedere misure specifiche applicabili in particolare alle domande in sospeso per prevenire l'uso eccessivo o speculativo del regime di ammasso privato. Queste misure richiedono un'azione rapida e la Commissione dovrebbe essere autorizzata a intervenire senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a prendere rapidamente tutte le disposizioni necessarie.
- (28) Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione è opportuno adottare le misure di controllo del caso contro irregolarità e frodi. Tali misure di controllo devono prevedere verifiche amministrative complete corredate di controlli in loco. Portata, contenuto, periodicità e modalità di comunicazione di tali misure dovrebbero essere definiti in modo da assicurare un approccio equo ed uniforme nei diversi Stati membri.
- (29) Gli importi indebitamente versati dovrebbero essere recuperati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽¹⁾.
- (30) Ai fini di un'efficiente gestione dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato, è necessario disporre che gli Stati membri riferiscano periodicamente alla Commissione sulla situazione delle scorte, sui prodotti in entrata e in uscita dai luoghi d'ammasso e sulla situazione dei prezzi e della produzione in ordine ai prodotti elencati agli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (31) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1370/2013 per quanto riguarda:

- (a) l'acquisto e la vendita all'intervento dei prodotti elencati all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- (b) la concessione dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti elencati all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei regolamenti di esecuzione:

- (a) recanti apertura di gara per l'acquisto di prodotti all'intervento o apertura della vendita dei prodotti all'intervento; oppure
- (b) recante apertura di gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (G.U.L. 255 del 28.8.2014, pag. 59).



CAPO II

Disposizioni generali

Articolo 2

Presentazione e ammissibilità delle offerte e delle domande

1. Gli operatori presentano le offerte all'intervento pubblico e le offerte e le domande di aiuto all'ammasso privato con il metodo messo a disposizione dall'organismo pagatore dello Stato membro interessato.
2. L'offerta o la domanda è ammissibile se presentata nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'offerta o la domanda è presentata e contiene, sul modulo messo a disposizione dall'organismo pagatore, almeno le seguenti informazioni:
 - (a) nome dell'operatore, indirizzo e numero di partita IVA nello Stato membro in cui svolge la propria attività principale;
 - (b) prodotto o tipo di prodotto, con corrispondente codice NC, ove del caso;
 - (c) quantitativo offerto o richiesto, subordinato alle quantità minime di cui all'articolo 5, ove del caso.
3. L'offerta o la domanda non contiene altre condizioni supplementari dell'operatore oltre a quelle del presente regolamento o del corrispondente regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.
4. Se il termine per la presentazione delle offerte o delle domande è un giorno festivo, le offerte o le domande sono presentate al più tardi l'ultimo giorno lavorativo precedente.
5. Le offerte o le domande presentate il sabato, la domenica o i giorni festivi si considerano ricevute dall'organismo d'intervento il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui sono state presentate.
6. Una volta presentate, né le offerte né le domande possono essere ritirate o modificate.
7. L'organismo pagatore registra le offerte o le domande ammissibili e i relativi quantitativi il giorno in cui sono ricevute.
8. Diritti e obblighi derivanti dall'accettazione dell'offerta o della domanda non sono trasferibili.

TITOLO II

INTERVENTO PUBBLICO

CAPO I

Disposizioni specifiche relative all'intervento pubblico

Articolo 3

Luoghi di ammasso all'intervento

1. Ogni luogo di ammasso all'intervento («luogo di ammasso») possiede una capacità minima di ammasso di:
 - (a) per i cereali: 5 000 tonnellate, 7 500 tonnellate dal periodo d'intervento pubblico 2017/18, 10 000 tonnellate dal periodo 2018/19, 15 000 tonnellate dal periodo 2019/20;



- (b) per il riso: 5 000 tonnellate, 7 500 tonnellate dal periodo d'intervento pubblico 2017/18, 10 000 tonnellate dal periodo 2018/19;
- (c) per il burro e il latte scremato in polvere: 400 tonnellate, 600 tonnellate dal periodo d'intervento pubblico 2017, 800 tonnellate dal periodo 2018;

Gli Stati membri con una produzione media annua di cereali inferiore a 20 milioni di tonnellate possono continuare ad applicare, dal periodo 2019/20, una capacità minima di ammasso di 10 000 tonnellate.

2. Ai fini del presente articolo, per «capacità minima di ammasso» s'intende una capacità minima che può non essere disponibile in permanenza, ma che sia facilmente raggiungibile durante il periodo di acquisto all'intervento.

3. L'organismo pagatore può derogare al paragrafo 1 soltanto se dimostra che la capacità minima di ammasso specificata in tale paragrafo non è disponibile e se i luoghi di ammasso sostitutivi hanno accesso diretto a un fiume, al mare o a un collegamento ferroviario.

Articolo 4

Accertamento dell'ammissibilità dei prodotti

1. L'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico è accertata secondo i metodi previsti nelle seguenti disposizioni:
- (a) per i cereali: nell'allegato I, parti I, II, III e IV;
- (b) per il riso: nell'allegato II, parte I;
- (c) per le carni bovine: nell'allegato III, parte I;
- (d) per il burro: nell'allegato IV, parte I del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione ⁽¹⁾;
- (e) per il latte scremato in polvere: nell'allegato V, parte I, del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 273/2008;
2. I metodi per determinare la qualità dei cereali all'intervento pubblico di cui all'allegato I sono definiti nell'ultima versione delle pertinenti norme europee o internazionali, secondo il caso, in vigore il primo giorno di ciascuna campagna di commercializzazione.

CAPO II

Acquisto di prodotti all'intervento

Sezione 1


Disposizioni generali

Articolo 5

Quantitativi minimi di prodotti offerti

1. I quantitativi minimi dei prodotti offerti all'intervento sono i seguenti:
- (a) per il frumento (grano) tenero, l'orzo e il granturco: 160 tonnellate;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 88 del 29.3.2008, pag. 1).



- (b) per il frumento (grano) duro: 20 tonnellate;
- (c) per il riso: 40 tonnellate;
- (d) per le carni bovine: 20 tonnellate;
- (e) per il burro: 30 tonnellate;
- (f) per il latte scremato in polvere: 30 tonnellate.

Gli Stati membri con una produzione media annua di cereali inferiore a 20 milioni di tonnellate possono decidere di applicare un quantitativo minimo di 120 tonnellate per frumento (grano) tenero, orzo e granturco.

2. L'organismo pagatore può fissare un quantitativo minimo superiore a quello indicato al paragrafo 1 qualora lo giustifichino le condizioni e gli usi del commercio all'ingrosso o le norme ambientali vigenti nello Stato membro in questione.

Articolo 6

Livello della cauzione per l'acquisto di prodotti all'intervento

L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1238 al momento di presentare l'offerta per l'acquisto dei prodotti all'intervento pubblico è:

- (a) per i cereali: 20 EUR/tonnellata;
- (b) per il riso: 30 EUR/tonnellata;
- (c) per le carni bovine: 300 EUR/tonnellata;
- (d) per il burro: 50 EUR/tonnellata;
- (e) per il latte scremato in polvere: 50 EUR/tonnellata.

Articolo 7

Presentazione e ammissibilità delle offerte e delle domande

1. L'offerta è considerata valida se è conforme ai requisiti di cui all'articolo 2 e, in caso di gara, al regolamento di esecuzione recante apertura della gara di cui all'articolo 12. L'offerta soddisfa inoltre le seguenti condizioni:

- (a) essa comprende almeno le informazioni seguenti:
 - i) per il riso, indicazione del tipo e della varietà;
 - ii) tranne per le carni bovine, luogo in cui si trova il prodotto al momento di presentare l'offerta;
 - iii) per i cereali e il riso, luogo di ammasso per il quale è presentata l'offerta;
 - iv) per i cereali e il riso, annata del raccolto e zona o zone di produzione dei cereali e del riso nell'Unione;
 - v) per il burro e il latte scremato in polvere, data di produzione;
 - vi) per il burro e il latte scremato in polvere, nome e numero di riconoscimento dell'impresa di produzione;
- (b) l'operatore ha costituito una cauzione conformemente all'articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1238;



- (c) per i cereali e il riso, l'operatore ha dichiarato:
- i) che i prodotti sono originari dell'Unione;
 - ii) che l'offerta si riferisce ad una partita omogenea che, per il riso, deve essere composta da risone della stessa varietà;
 - iii) se siano stati effettuati o meno trattamenti dopo il raccolto e, nel caso, il nome del prodotto utilizzato, che esso è stato applicato secondo le istruzioni per l'uso e che è autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
2. Per i prodotti diversi dalle carni bovine, l'operatore può chiedere, nel modulo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che il prodotto sia preso in consegna nel luogo di ammasso in cui si trova al momento di presentare l'offerta, sempreché tale luogo risponda ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 8

Verifica delle offerte a cura dell'organismo pagatore

1. Gli organismi pagatori decidono dell'ammissibilità delle offerte in base ai requisiti di cui agli articoli 2 e 7.

L'organismo pagatore, se decide che un'offerta è inammissibile, ne informa l'operatore interessato entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della medesima. Se l'operatore non riceve la suddetta informazione, l'offerta è considerata ammissibile.

2. Per quanto riguarda i cereali e il riso, la conformità delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), può essere controllata per via amministrativa una volta che l'organismo pagatore abbia verificato l'ammissibilità delle offerte, se necessario con la collaborazione dell'organismo pagatore responsabile del luogo di ammasso indicato dall'operatore, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 9

Comunicazione delle offerte alla Commissione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte ammissibili entro i seguenti termini:

- (a) per le offerte, le comunicazioni sono trasmesse entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni martedì e si riferiscono ai quantitativi di prodotti che nella settimana precedente sono stati oggetto di un'offerta ammissibile, con le relative informazioni.

Quando i quantitativi offerti si avvicinano alle limitazioni fissate all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013, la Commissione comunica agli Stati membri a decorrere da quale data trasmettere le comunicazioni alla Commissione ogni giorno lavorativo.

A decorrere da tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 14.00 (ora di Bruxelles) di ogni giorno lavorativo i quantitativi conferiti all'intervento durante il giorno lavorativo precedente.

- (b) Per le gare si applicano i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non contengono nome, indirizzo e numero di partita IVA dell'operatore né, per il burro e il latte scremato in polvere, nome e numero che identifica l'impresa riconosciuta.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).



3. Se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta ammissibile entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».

Sezione 2

Acquisto all'intervento a prezzo fisso

Articolo 10

Presentazione di offerte per gli acquisti di frumento tenero, burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso

Le offerte possono essere presentate all'organismo pagatore sin dall'inizio dei periodi d'intervento pubblico indicati all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 11

Misure intese a rispettare le limitazioni quantitative

1. Al fine di rispettare le limitazioni quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013, e secondo l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), del suddetto regolamento, la Commissione decide:

- (a) di chiudere gli acquisti all'intervento a prezzo fisso;
- (b) qualora l'accettazione dell'intero quantitativo offerto comporti il superamento del quantitativo massimo, di fissare un coefficiente di attribuzione applicabile al quantitativo totale delle offerte pervenute e comunicate alla Commissione da ciascun operatore in quel giorno;
- (c) ove opportuno, di rifiutare le offerte in corso presentate agli organismi d'intervento degli Stati membri.

La Commissione decide entro due giorni lavorativi dalla comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), ed entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, lettera a).

Ai fini del presente articolo, quando la data della comunicazione è un giorno festivo per la Commissione, il computo del termine ha inizio il primo giorno lavorativo dopo tale festività. Se l'intervallo di tempo per la decisione della Commissione contiene giorni festivi, sono contati solo i giorni lavorativi.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 6, l'operatore al quale si applica il coefficiente di attribuzione di cui al paragrafo 1, lettera b), può ritirare la propria offerta entro cinque giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della decisione che fissa il coefficiente di attribuzione.

Sezione 3

Acquisto all'intervento mediante gara

Articolo 12

Procedura di gara

1. La gara per l'acquisto all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è indetta con un regolamento di esecuzione recante apertura della gara, che contiene, in particolare, le informazioni seguenti:

- (a) i prodotti contemplati e:
 - i) per il riso, l'indicazione del tipo e della varietà;
 - ii) per le carni bovine, se l'offerta riguarda carcasse acquistate per essere disossate o destinate all'ammasso senza disossamento;



(b) la durata della gara («periodo di gara») e, se necessario, i vari sottoperiodi durante i quali possono essere presentate le offerte.

2. La Commissione può indire una gara per l'acquisto all'intervento di carni bovine per categoria e per Stato membro o regione di Stato membro, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base alle due più recenti rilevazioni settimanali dei prezzi di mercato. La Commissione può chiudere detta gara, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento, in base alle più recenti rilevazioni settimanali dei prezzi di mercato.

3. Se la Commissione ha indetto una gara a procedura limitata di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1370/2013, il regolamento di esecuzione recante apertura di tale gara menziona specificamente lo Stato membro o la o le regioni dello Stato membro interessati.

4. Per quanto riguarda il riso, la gara può essere limitata a specifiche varietà o a uno o più tipi di risone, vale a dire «riso a grani tondi», «riso a grani medi», «riso a grani lunghi A» o «riso a grani lunghi B», definiti nell'allegato II, parte I, punto I.2, lettere a), b) o c) del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5. Per quanto riguarda le carni bovine si applicano le seguenti norme:

(a) il prezzo medio di mercato per categoria ammissibile in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro tiene conto dei prezzi delle qualità U, R, e O, espressi in qualità R3 secondo i coefficienti di conversione di cui all'allegato III, parte II, nello Stato membro o nella regione in questione;

(b) i prezzi medi di mercato sono rilevati secondo le modalità del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione ⁽¹⁾;

(c) il prezzo medio di mercato per categoria ammissibile in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro corrisponde alla media dei prezzi di mercato di tutte le qualità di cui alla lettera b), ponderate in base alla proporzione di ognuna di esse rispetto al totale delle macellazioni di tale Stato membro o regione.

Il territorio del Regno Unito è suddiviso nelle due regioni d'intervento seguenti:

- i) regione I: Gran Bretagna;
- ii) regione II: Irlanda del Nord.

Articolo 13

Presentazione e ammissibilità delle offerte

1. Oltre alle condizioni generali di cui agli articoli 2 e 7, sono ammissibili solo le offerte che indicano il prezzo proposto per unità di misura del prodotto, espresso in euro con due decimali al massimo, IVA esclusa.

Per i cereali e il riso, il prezzo proposto per tonnellata di prodotto corrisponde alla qualità minima per i cereali definita all'allegato I, parte II, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 o alla qualità tipo del riso definita alla sezione A dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1308/2013, consegnati al luogo di ammasso, non scaricati.

Per il burro e il latte scremato in polvere, il prezzo proposto è per 100 kg di prodotto consegnato sulla banchina del luogo di ammasso.

Per le carni bovine, l'offerta indica il prezzo calcolato a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), espresso in tonnellate di prodotto di qualità R3, e precisa se si riferisce a carne non disossata destinata al disossamento, o destinata all'ammasso senza disossamento.

2. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, il prezzo offerto non può superare il livello di intervento pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).



Articolo 14

Decisioni sul prezzo d'acquisto

1. In base alle offerte comunicate a norma dell'articolo 9, la Commissione decide:
 - (a) di non fissare un prezzo massimo di acquisto; oppure
 - (b) di fissare un prezzo massimo di acquisto.
2. La decisione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Decisioni individuali sulle offerte

1. Se non è stato fissato un prezzo massimo di acquisto, tutte le offerte sono respinte.
2. Se è stato fissato un prezzo massimo di acquisto, l'organismo pagatore accetta le offerte uguali o inferiori all'importo massimo. Tutte le altre offerte sono respinte.

L'organismo pagatore accetta solo le offerte comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 9.

3. L'organismo pagatore prende le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 una volta pubblicata la decisione della Commissione di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

L'organismo pagatore comunica agli operatori l'esito della loro partecipazione alla gara entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione.

La comunicazione non è necessaria quando l'offerta è accettata se l'organismo pagatore rilascia un buono di consegna di cui all'articolo 17 entro cinque giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione. In caso di accettazione non possono essere concesse proroghe del termine per il rilascio del buono di consegna di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 16

Limitazione degli acquisti all'intervento di carni bovine

Gli organismi pagatori che, in seguito a cospicui conferimenti di carni all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna sul loro territorio o in una delle regioni d'intervento a norma dell'articolo 12, paragrafo 5.

Nell'eventualità di tale limitazione gli organismi pagatori provvedono ad assicurare la parità di accesso a tutte le parti interessate.

Sezione 4

Spese di consegna e di trasporto

Articolo 17

Buono di consegna

1. L'organismo pagatore, dopo aver verificato l'ammissibilità dell'offerta a norma degli articoli 8 e 13, rilascia il buono di consegna entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, o dall'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 14, paragrafo 1.



L'organismo pagatore può decidere di prorogare il termine per il rilascio del buono di consegna se ciò è necessario a causa dei quantitativi elevati di cereali o di riso accettati. Tuttavia, la data definitiva di consegna dei prodotti non può essere posteriore a 65 giorni dopo la scadenza del termine o l'entrata in vigore di cui al primo comma. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.

2. Il buono di consegna, datato e numerato, riporta le seguenti informazioni:
 - (a) quantitativo da consegnare;
 - (b) termine per la consegna della merce;
 - (c) luogo di ammasso presso il quale deve essere consegnata la merce;
 - (d) prezzo al quale l'offerta è accettata.
3. Il buono di consegna è rilasciato soltanto per i quantitativi comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 9.

Articolo 18

Disposizioni specifiche per la consegna di cereali e di riso


1. L'organismo pagatore designa il luogo di ammasso presso il quale i cereali o il riso sono consegnati al minor costo possibile.
2. La merce è consegnata presso il luogo di ammasso nei 60 giorni successivi alla data di rilascio del buono di consegna. Tuttavia l'organismo pagatore, in funzione dei quantitativi accettati, può prorogare per un massimo di 14 giorni il termine suddetto. In tali casi il termine di consegna di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, può essere prorogato di conseguenza. L'organismo pagatore informa gli operatori interessati.
3. Sono a carico dell'operatore le spese relative alle analisi seguenti, condotte sui cereali secondo il metodo di cui all'allegato I, parte IV:
 - i) test di attività amilasica (Hagberg);
 - ii) test di dosaggio della proteina, relativamente al frumento duro e al frumento tenero;
 - iii) test di Zélény;
 - iv) test di lavorabilità a macchina;
 - v) analisi dei contaminanti.

Articolo 19

Spese di trasporto per i cereali e il riso

1. Le spese di trasporto di cereali e riso dal luogo di stoccaggio al momento della presentazione dell'offerta al luogo di ammasso indicato sul buono di consegna sono a carico dell'operatore se la distanza è pari o inferiore a 50 km.

Al di là di tale distanza, le spese di trasporto supplementari sono a carico dell'organismo pagatore e rimborsate dalla Commissione al tasso di EUR 0,05 per tonnellata e per chilometro.



2. Se l'organismo pagatore acquirente di cereali o riso ha sede in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio è stoccato il prodotto offerto, ai fini del calcolo della distanza massima di cui al paragrafo 1 non si tiene conto della distanza tra il magazzino dell'operatore e la frontiera dello Stato membro dell'organismo pagatore acquirente.

Articolo 20

Disposizioni specifiche per la consegna di carni bovine

1. Il prezzo d'acquisto delle carni bovine è quello della merce consegnata al luogo di pesatura situato all'entrata del luogo di ammasso o, se le carni devono essere disossate, presso il laboratorio di sezionamento.
2. Le spese di scarico sono a carico dell'operatore.
3. Gli operatori consegnano i prodotti nei 15 giorni successivi alla data di rilascio del buono di consegna. Tuttavia l'organismo pagatore, in funzione dei quantitativi aggiudicati, può prorogare fino a sette giorni il termine suddetto. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.

Articolo 21

Disposizioni specifiche per il confezionamento, la consegna e l'ammasso di burro e latte scremato in polvere

1. Il burro è confezionato e consegnato in blocchi del peso netto di 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, parte II.
2. Il latte scremato in polvere è confezionato e consegnato in pacchi del peso netto di 25 kg, conformi ai requisiti di cui all'allegato V, parte II.
3. L'operatore consegna il burro o il latte scremato in polvere sulla banchina del luogo di ammasso entro 21 giorni dalla data di rilascio del buono di consegna. Tuttavia l'organismo pagatore, in funzione dei quantitativi accettati, può prorogare fino a sette giorni il termine suddetto. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.

Il burro e il latte scremato in polvere sono consegnati su pallet di qualità adatta all'ammasso di lunga durata, da scambiare con pallet equivalenti. In alternativa, l'organismo pagatore può riconoscere un sistema equivalente.

Le spese di scarico del burro o del latte scremato in polvere sulla banchina del luogo di ammasso sono a carico dell'organismo pagatore.

4. L'organismo pagatore esige che burro e latte scremato in polvere siano collocati e conservati all'ammasso su pallet in modo da costituire partite facilmente identificabili e agevolmente accessibili.

Articolo 22

Consegna

1. La data della consegna:
 - (a) per cereali, riso, burro e latte scremato in polvere, è la data di conferma che l'intero quantitativo indicato nel buono di consegna è entrato nel luogo di ammasso designato. Tale data non può essere anteriore al giorno successivo al rilascio del buono di consegna;
 - (b) per ciascuna partita di carni bovine, è la data di entrata nel luogo di pesatura del luogo di ammasso o, se le carni devono essere disossate, nel laboratorio di sezionamento.



2. L'organismo pagatore può decidere che la presa in consegna di cereali, riso, burro o latte scremato in polvere avvenga nel luogo di ammasso in cui i prodotti si trovano al momento della presentazione dell'offerta, sempreché tale luogo di ammasso soddisfi i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e all'articolo 3 del presente regolamento. In tal caso la data della consegna è il giorno successivo alla data del rilascio del buono di consegna ed è considerata la data rilevante ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

3. I prodotti sono presi in consegna dall'organismo pagatore o da un suo rappresentante, che è indipendente dall'operatore.

Sezione 5

Controllo e presa in consegna

Articolo 23

Bolletta di presa in consegna

1. La bolletta di presa in consegna è rilasciata dall'organismo pagatore una volta accertata con i necessari controlli e analisi la conformità ai requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238. Nella bolla sono indicati almeno i seguenti dati:

- (a) i quantitativi consegnati e, per il riso, la varietà;
- (b) le caratteristiche dei prodotti evidenziate dalle analisi, nella misura in cui sono rilevanti per il calcolo del prezzo;
- (c) se opportuno, i quantitativi che non sono stati presi in consegna. In tal caso, l'operatore è informato di conseguenza.

2. La bolletta è datata e trasmessa all'operatore e al responsabile del magazzino di ammasso.

Articolo 24

Obblighi dell'operatore

I prodotti soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238. Se dai dovuti controlli risulta che i prodotti non soddisfano i requisiti di ammissibilità, l'operatore:

- (a) riprende, a proprie spese, i prodotti in questione;
- (b) si fa carico delle relative spese dalla data di entrata dei prodotti nel luogo di ammasso fino all'uscita dall'ammasso.

Le spese a carico dell'operatore sono calcolate in base agli importi forfettari delle spese di entrata, uscita e permanenza fissate a norma dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 25

Obbligo di disossamento delle carni bovine

Se il disossamento è una condizione necessaria della gara, l'organismo pagatore provvede affinché tutte le carni bovine acquistate all'intervento siano disossate secondo le disposizioni dell'allegato III, parte III.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1).



Sezione 6

Adattamento dei prezzi e pagamento*Articolo 26***Adattamento dei prezzi per i cereali e il riso**

1. L'adattamento dei prezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1370/2013 si svolge secondo le disposizioni di cui:

- (a) all'allegato I, parti V e VI, del presente regolamento per i cereali;
- (b) all'allegato II, parte II, del presente regolamento per il riso.

2. Se l'organismo pagatore prende in consegna e colloca i cereali e il riso nel luogo di ammasso conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, si applica una riduzione di 5 EUR/tonnellata sul prezzo di acquisto.

*Articolo 27***Pagamenti**

1. I pagamenti relativi ai quantitativi indicati nella bolletta di presa in consegna sono effettuati entro il 65° giorno successivo alla data della consegna di cui all'articolo 22, salvo se è in corso un'indagine amministrativa.

2. Il prezzo è pagato soltanto per il quantitativo effettivamente consegnato e accettato. Tuttavia, se il quantitativo è superiore a quello indicato sul buono di consegna, è pagato soltanto il quantitativo indicato sul buono di consegna.

*CAPO III***Vendita dei prodotti all'intervento***Articolo 28***Apertura della gara**

1. I prodotti presi in consegna in regime d'intervento pubblico e disponibili per la vendita sono venduti mediante gara.

2. La gara è aperta con un regolamento di esecuzione recante apertura della gara.

Il primo termine di presentazione delle offerte scade almeno sei giorni dopo la pubblicazione del suddetto regolamento di esecuzione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


3. Si possono indire gare per la vendita di prodotti conservati in una o più regioni dell'Unione o di uno Stato membro.

4. Il regolamento di esecuzione recante apertura della gara contiene, in particolare, i seguenti dati:

(a) i prodotti contemplati, in particolare:

- i) per il riso, l'indicazione del tipo e della varietà;
- ii) per le carni bovine, i tagli pertinenti;

(b) la durata della gara («periodo di gara») e i vari sottoperiodi durante i quali si possono presentare le offerte;



- (c) per le carni bovine, il burro e il latte scremato in polvere, il quantitativo minimo che può essere oggetto di offerta;
- (d) l'importo della cauzione che deve essere costituita al momento della presentazione dell'offerta.

Inoltre, il regolamento di esecuzione può contenere:

- (a) i quantitativi globali oggetto della gara;
 - (b) se opportuno, disposizioni relative alle spese di trasporto per i cereali e il riso.
5. La gara può essere limitata a determinati usi o destinazioni e comprende disposizioni per verificarli.

Articolo 29

Bando di gara e disposizioni connesse

1. Ogni organismo pagatore che detiene scorte d'intervento da mettere in vendita redige un bando di gara e lo pubblica almeno quattro giorni prima della data iniziale di presentazione delle offerte.
2. Il bando reca in particolare:
 - (a) nome e indirizzo dell'organismo pagatore che bandisce la gara;
 - (b) riferimento al regolamento di esecuzione recante apertura della gara;
 - (c) termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale;
 - (d) per ogni luogo di ammasso, nome e indirizzo del responsabile del magazzino e, se opportuno:
 - i) per i cereali e il riso, i quantitativi disponibili suddivisi in partite in modo da assicurare la parità di accesso agli operatori, con la descrizione della qualità di ciascuna partita;
 - ii) per le carni bovine, i quantitativi disponibili per taglio, conformemente all'allegato III, parte IV, e la data di consegna;
 - iii) per il burro e il latte scremato in polvere, i quantitativi disponibili e la data di consegna;
 - (e) la fase di consegna di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera d), e se del caso, il tipo di imballaggio;
 - (f) l'eventuale attrezzatura disponibile presso il luogo di ammasso per il carico della merce su un mezzo di trasporto;
 - (g) per il burro, se del caso, il quantitativo disponibile di burro di crema dolce per luogo di ammasso, di cui al punto 2, lettera d), dell'allegato IV, parte II.
3. L'organismo pagatore provvede all'adeguata pubblicità dei bandi di gara.
4. L'organismo pagatore prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di:
 - (a) ispezionare e prelevare ed esaminare, a loro spese, campioni di cereali e riso in vendita prima di presentare un'offerta;
 - (b) consultare, secondo i casi, i risultati delle analisi di cui all'allegato I, parte IV, all'allegato II, parte I, all'allegato IV, parte I, e all'allegato V, parte I.



Articolo 30

Presentazione e ammissibilità delle offerte

1. È ammissibile l'offerta conforme ai requisiti indicati all'articolo 2 e al regolamento di esecuzione recante apertura della gara. L'offerta soddisfa le seguenti condizioni:

- (a) contiene un riferimento al regolamento di esecuzione recante apertura della gara e indica la data di scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte;
- (b) per le carni bovine, indica i tagli pertinenti;
- (c) per cereali e riso, indica il quantitativo totale della partita;
- (d) indica il prezzo offerto per unità di misura, espresso in euro con due decimali al massimo, IVA esclusa, come segue:
 - i) cereali e riso: per il prodotto caricato sul mezzo di trasporto;
 - ii) burro o latte scremato in polvere: per il prodotto consegnato su pallet alla banchina di carico del luogo di ammasso o, se necessario, consegnato su pallet caricati sui mezzi di trasporto se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario;
 - iii) carni bovine: per il prodotto consegnato sulla banchina del luogo di ammasso.
- (e) per le carni bovine, il burro e il latte scremato in polvere, riguarda almeno il quantitativo minimo di cui al regolamento di esecuzione recante apertura della gara;
- (f) indica il luogo di ammasso in cui si trova il prodotto e, per il burro e il latte scremato in polvere, può specificare un luogo di ammasso in alternativa;
- (g) l'operatore ha costituito la cauzione prevista dal regolamento di esecuzione recante apertura della gara.

2. Per i cereali, il prezzo offerto si riferisce alla qualità minima definita nell'allegato I, parte II, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e, per il riso, alla qualità tipo definita nell'allegato III, sezione A, del regolamento (UE) n. 1308/2013.


3. Per le carni bovine, il burro e il latte scremato in polvere, il prezzo offerto si applica al peso netto.

Per il burro, se del caso, l'offerta può specificare che è presentata esclusivamente per il burro di crema dolce di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera g).

Articolo 31

Comunicazione delle offerte alla Commissione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte ammissibili entro il termine fissato nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara.
2. Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 non figura il nome dell'operatore, né l'indirizzo o il numero di partita IVA.
3. Se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta ammissibile entro i termini di cui al paragrafo 1, si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».



Articolo 32

Decisioni sul prezzo di vendita

1. In base alle offerte comunicate a norma dell'articolo 31, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, decide:

- (a) di non fissare un prezzo minimo di vendita; oppure
- (b) di fissare un prezzo minimo di vendita.

Per il burro e il latte scremato in polvere, il prezzo minimo di vendita può variare secondo l'ubicazione dei prodotti offerti.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 33

Decisioni individuali sulle offerte

- 1. Se non è stato fissato un prezzo minimo di vendita, tutte le offerte sono respinte.
- 2. Se è stato fissato un prezzo minimo di vendita, gli organismi pagatori respingono le offerte inferiori a detto prezzo minimo.

Gli organismi pagatori accettano solo le offerte comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 31.

3. Gli organismi pagatori prendono le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 una volta pubblicata la decisione della Commissione di cui all'articolo 32.

L'organismo pagatore comunica agli operatori l'esito della loro partecipazione alla gara entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione.

Articolo 34

Disposizioni specifiche per l'aggiudicazione di carni bovine, burro e latte scremato in polvere

1. Per il burro e il latte scremato in polvere, l'aggiudicatario è l'operatore che propone il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il residuo viene aggiudicato agli altri operatori, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato.

2. Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superato il quantitativo di carni bovine, burro o latte scremato in polvere disponibile in un particolare luogo di ammasso, all'operatore in questione verrà attribuito soltanto il quantitativo disponibile. Tuttavia, con l'accordo dell'operatore, l'organismo pagatore può assegnare prodotti provenienti da altri luoghi di ammasso per soddisfare il quantitativo di offerta.

3. Qualora con l'accettazione di due o più offerte recanti il medesimo prezzo in un determinato luogo di ammasso si superi il quantitativo disponibile per carni bovine, burro o latte scremato in polvere, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle relative offerte. Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l'aggiudicazione di quantitativi inferiori al quantitativo specificato all'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.



4. Se dopo l'accettazione di tutte le offerte accolte il quantitativo residuo di carni bovine, burro o latte scremato in polvere nel luogo di ammasso è inferiore al quantitativo minimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), l'organismo pagatore offre tale quantitativo residuo agli aggiudicatari, cominciando da quello che aveva presentato l'offerta più elevata. Agli aggiudicatari è data la possibilità di acquistare il quantitativo residuo al prezzo minimo di vendita.

5. L'organismo pagatore aggiudica il prodotto in funzione della data di entrata all'ammasso, cominciando dal prodotto immagazzinato da più tempo nell'ambito del quantitativo totale disponibile nel luogo di ammasso designato dall'operatore o, se del caso, nell'ambito del quantitativo di burro o di burro di crema dolce o taglio di carni bovine disponibile nel magazzino frigorifero designato dall'operatore.

Articolo 35

Pagamenti

Prima di ritirare il prodotto, ed entro il termine specificato all'articolo 37, paragrafo 2, l'operatore paga all'organismo pagatore l'importo corrispondente alla propria offerta per ciascun quantitativo prelevato dal luogo di ammasso, secondo quanto comunicato dall'organismo pagatore a norma dell'articolo 33, paragrafo 3.

Articolo 36

Vendite da parte degli Stati membri

1. Se in uno Stato membro non è stata indetta una gara a norma dell'articolo 28, l'organismo pagatore stesso può indirne per vendere i prodotti all'intervento quando il quantitativo residuo totale nei luoghi di ammasso è complessivamente inferiore a:

- (a) 10 000 tonnellate per ciascun cereale;
- (b) 2 000 tonnellate per il riso;
- (c) 200 tonnellate per le carni bovine, il burro o il latte scremato in polvere.

2. Il capo II del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il presente capo si applicano ad una gara indetta da un organismo pagatore in conformità al paragrafo 1, ad eccezione dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e e), dell'articolo 31 e dell'articolo 32, paragrafo 2, del presente regolamento. L'articolo 32, paragrafo 1, si applica, *mutatis mutandis*, alla decisione corrispondente dello Stato membro.

3. Nell'ambito dei quantitativi fissati al paragrafo 1, gli organismi pagatori possono mettere direttamente in vendita prodotti che risultano deteriorati o che non è più possibile imballare nuovamente dopo un esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale o all'atto del controllo successivo all'intervento, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera g) e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

4. Gli organismi pagatori garantiscono la parità di accesso a tutte le parti interessate.

Articolo 37

Buono di ritiro

1. Una volta versato l'importo di cui all'articolo 35, l'organismo pagatore rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

- (a) il quantitativo per il quale è stato versato il corrispondente importo;



(b) il luogo di ammasso nel quale è immagazzinato il prodotto;

(c) la data ultima per il ritiro del prodotto.

2. L'operatore ritira il prodotto aggiudicato entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3. Dopo tale periodo, spese e rischi sono a carico dell'operatore.

Articolo 38

Ritiro di burro e di latte scremato in polvere

1. Al momento del ritiro dall'ammasso e in caso di consegna franco magazzino, l'organismo pagatore mette a disposizione il burro e il latte scremato in polvere sulla banchina del magazzino, posto su pallet e caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario. Le relative spese sono a carico dell'organismo pagatore.

2. Al momento del ritiro dal luogo di ammasso l'operatore restituisce all'organismo pagatore pallet di qualità equivalente. In alternativa, è possibile concordare con l'organismo pagatore modalità equivalenti.

3. Le spese di fissaggio e di scaricamento dei pallet di burro o di latte scremato in polvere sono a carico dell'operatore.

TITOLO III

AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO

CAPO I

Disposizioni specifiche relative all'aiuto all'ammasso privato

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 39

Apertura della gara e fissazione anticipata dell'aiuto

1. Il regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto può contenere le informazioni seguenti:

(a) prodotti o tipi di prodotti, con corrispondente codice NC, se applicabile;

(b) in caso di aiuto fissato in anticipo, l'importo dell'aiuto all'ammasso per unità di misura dei prodotti in questione;

(c) unità di misura dei quantitativi;

(d) se l'offerta o l'aiuto fissato in anticipo si riferisce a prodotti che sono già stati conferiti all'ammasso;

(e) in caso di offerta, la durata («durata dell'offerta») e, se necessario, i vari sottoperiodi durante i quali si possono presentare le offerte; in caso di aiuto fissato in anticipo, il periodo durante il quale si può presentare domanda;

(f) la durata dell'ammasso;

(g) il quantitativo complessivo, se applicabile;



- (h) il quantitativo minimo per offerta o domanda;
- (i) l'importo della cauzione per unità di misura per le offerte e, se applicabile, per le domande;
- (j) i periodi di conferimento all'ammasso e di svincolo dall'ammasso;
- (k) le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi, se del caso;

2. Se la concessione dell'aiuto all'ammasso privato è limitata a determinati Stati membri o regioni di uno Stato membro a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le offerte e le domande possono essere presentate solo nello o negli Stati membri interessati.

3. In caso di gara, decorrono almeno sei giorni tra l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione recante apertura della gara e la prima data di presentazione delle offerte.

Articolo 40

Presentazione e ammissibilità delle offerte e delle domande di aiuto all'ammasso privato

È ammissibile l'offerta o la domanda di aiuto all'ammasso privato conforme ai requisiti di cui all'articolo 2 e che soddisfa le condizioni elencate di seguito:

- (a) essa comprende almeno le informazioni seguenti:
 - i) un riferimento al regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato;
 - ii) la durata dell'ammasso, se richiesta nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato;
 - iii) il quantitativo dei prodotti oggetto dell'offerta o della domanda;
 - iv) se i prodotti sono già conferiti all'ammasso, nome e indirizzo di ciascun luogo di ammasso privato, l'ubicazione dei lotti/partite/contenitori/silos con i quantitativi corrispondenti e, se del caso, il numero di identificazione dell'impresa riconosciuta;
 - v) in caso di gara, la data di scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte;
 - vi) in caso di gara, l'importo dell'aiuto per unità di misura espresso in euro con due decimali al massimo, IVA esclusa;
- (b) l'operatore ha costituito l'importo della cauzione indicata nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.

Articolo 41

Verifica delle offerte e delle domande a cura dell'organismo pagatore

1. L'organismo pagatore decide dell'ammissibilità delle offerte e delle domande in base alle condizioni di cui agli articoli 2 e 40.
2. Se decide che un'offerta o una domanda è inammissibile, l'organismo pagatore, ne informa l'operatore interessato entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'offerta o della domanda.



Articolo 42

Comunicazione delle offerte e delle domande alla Commissione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte e le domande ammissibili entro i seguenti termini:
 - (a) per le gare, i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara;
 - (b) per le domande, le comunicazioni sono trasmesse entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni martedì e si riferiscono ai quantitativi dei prodotti che nella settimana precedente sono stati oggetto di una domanda ammissibile, con relative informazioni. La Commissione può prescrivere che le comunicazioni siano più frequenti laddove tali informazioni siano necessarie ai fini della gestione del regime.
2. Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non figura il nome dell'operatore, né l'indirizzo o il numero di partita IVA.
3. Se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta o una domanda ammissibile entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».

Sezione II

Fissazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato con gara

Articolo 43

Decisioni sull'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato

1. In base alle offerte comunicate a norma dell'articolo 42 la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1370/2013, decide:
 - (a) di non fissare un importo massimo dell'aiuto; oppure
 - (b) di fissare un importo massimo dell'aiuto.
2. Se la gara è soggetta a un quantitativo complessivo di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera g), e se l'aggiudicazione dei quantitativi totali per i quali l'importo è stato offerto comporta il superamento del quantitativo complessivo, la Commissione, a norma della procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, adotta una decisione che fissa un coefficiente di attribuzione. Il coefficiente si applica alle offerte che sono state ammesse a livello dell'importo massimo dell'aiuto.


In deroga all'articolo 2, paragrafo 6, l'operatore al quale si applica un coefficiente di attribuzione può ritirare la propria offerta entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della decisione che fissa il coefficiente di attribuzione.

3. Le decisioni sull'aiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 44

Decisioni individuali sulle offerte

1. Se non è stato fissato un importo massimo di aiuto all'ammasso privato, tutte le offerte sono respinte.



2. Se è stato fissato un importo massimo di aiuto, l'organismo pagatore accetta le offerte uguali o inferiori a tale importo, fatto salvo l'articolo 43, paragrafo 2. Tutte le altre offerte sono respinte.

L'organismo pagatore accetta solo le offerte comunicate a norma dell'articolo 42.

3. L'organismo pagatore prende le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 una volta pubblicata la decisione della Commissione di cui all'articolo 43, paragrafo 1.

L'organismo pagatore comunica agli operatori l'esito della loro partecipazione alla gara entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione.

Sezione III

Fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato

Articolo 45

Decisioni sulle domande di aiuto all'ammasso privato fissato in anticipo

1. Per i prodotti già all'ammasso, una domanda ammissibile si considera accettata l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda stessa, salvo se la Commissione adotta nel frattempo una decisione a norma del paragrafo 3.

2. Per i prodotti non ancora all'ammasso, le decisioni sull'accettazione di una domanda ammissibile sono comunicate dall'organismo pagatore l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda stessa, salvo se la Commissione adotta nel frattempo una decisione a norma del paragrafo 3.

3. Se da un esame della situazione risulta un uso eccessivo del regime di aiuto all'ammasso privato, o se sussiste il rischio di un uso eccessivo o di speculazione, la Commissione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 o 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, può decidere di:

- (a) sospendere l'applicazione del regime per non più di cinque giorni lavorativi; le domande presentate in quel periodo non sono accettate;
- (b) fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi indicati nelle domande, rispettando se del caso il quantitativo contrattuale minimo;
- (c) respingere le domande presentate prima del periodo di sospensione la cui accettazione avrebbe dovuto essere decisa durante tale periodo.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 6, l'operatore cui si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera b), può ritirare la propria domanda entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della decisione che fissa il coefficiente di attribuzione.

Sezione IV

Conferimento dei prodotti all'ammasso privato

Articolo 46

Informazioni relative al luogo di ammasso privato dei prodotti non ancora immagazzinati

Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 3, secondo comma, o la comunicazione della decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, l'operatore comunica all'organismo pagatore il calendario di entrata dei prodotti all'ammasso, il nome e indirizzo di ciascun luogo di ammasso privato e i quantitativi corrispondenti. La comunicazione è trasmessa all'organismo pagatore almeno cinque giorni lavorativi prima di cominciare a collocare i lotti all'ammasso. L'organismo pagatore può decidere di accettare un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.



Articolo 47

Conferimento all'ammasso dei prodotti non ancora all'ammasso

1. I prodotti sono conferiti all'ammasso nei 28 giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 3, secondo comma, per le offerte, o alla comunicazione della decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, per le domande.
2. Per le carni le operazioni di conferimento all'ammasso iniziano, per ogni singolo lotto del quantitativo oggetto dell'offerta o della domanda, il giorno in cui il lotto stesso è sottoposto al controllo dell'autorità competente. Tale giorno corrisponde alla data di rilevamento del peso netto del prodotto, fresco o refrigerato:
 - (a) nel luogo di ammasso privato, se il prodotto è congelato sul posto;
 - (b) nel luogo di congelazione, se il prodotto è congelato in impianti idonei fuori del luogo di ammasso privato.
3. Le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse il giorno in cui l'ultimo lotto singolo del quantitativo oggetto dell'offerta o della domanda è conferito all'ammasso.

CAPO II

Contratti di ammasso

Sezione I

Conclusione dei contratti

Articolo 48

Periodo di ammasso contrattuale

1. Il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo:
 - (a) alla data della comunicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 3 o alla data di ricevimento di una domanda ammissibile fatte salve le disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 1, per i prodotti già conferiti all'ammasso;
 - (b) alla data in cui le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 3, per i prodotti non ancora all'ammasso.
2. L'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale può essere fissato nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato, secondo le disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera f).


In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽¹⁾, se l'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale cade di sabato, domenica, o in una festività, il periodo termina con la scadenza dell'ultima ora di quel giorno.

Articolo 49

Conclusione dei contratti

I contratti sono conclusi tra l'organismo pagatore dello Stato membro sul cui territorio i prodotti sono o saranno conferiti all'ammasso e gli operatori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e la cui offerta o domanda è stata accettata.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).



I contratti sono conclusi per il quantitativo effettivamente conferito all'ammasso («quantitativo contrattuale»), che non supera il quantitativo di cui all'articolo 44, paragrafo 3, secondo comma, in caso di gara, o il quantitativo di applicazione per i prodotti già conferiti all'ammasso o, nel caso di domande relative a prodotti non ancora all'ammasso, quanto indicato nella comunicazione della decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Se il quantitativo già all'ammasso è inferiore al 95 % del quantitativo oggetto dell'offerta o della domanda, o del quantitativo risultante dall'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), non è concluso alcun contratto.

Si concludono contratti solo per prodotti la cui ammissibilità è confermata.

Articolo 50

Comunicazione della conclusione dei contratti

L'organismo pagatore comunica all'aggiudicatario] il contratto considerato concluso entro cinque giorni lavorativi dalla data di emissione della relazione di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, sempreché abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

Il contratto è concluso il giorno in cui l'organismo pagatore ne dà comunicazione all'operatore.

Sezione II

Elementi del contratto e obblighi dell'operatore

Articolo 51

Elementi del contratto

Il contratto comprende, ove opportuno, gli elementi di cui all'articolo 52 e:

- (a) le disposizioni pertinenti contenute nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara e nell'offerta; oppure
- (b) le disposizioni pertinenti contenute nel regolamento di esecuzione recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato e nella domanda.

Articolo 52

Obblighi dell'operatore

1. Nel contratto figurano almeno i seguenti obblighi dell'operatore:
 - (a) conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 senza:
 - i) sostituire i prodotti immagazzinati, tranne lo zucchero conformemente al paragrafo 3;
 - ii) trasferirli in un altro luogo di ammasso privato o, per lo zucchero, in un altro silo;
 - (b) conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso;
 - (c) trasmettere i documenti relativi alle operazioni di conferimento all'ammasso, compresa l'ubicazione dei lotti/partite/contenitori/silos con i quantitativi corrispondenti, all'organismo pagatore entro cinque giorni lavorativi dal conferimento all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo 3;



- (d) consentire all'organismo pagatore di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;
- (e) fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili per lotto/partita/contenitore/silo.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'organismo pagatore può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati alle condizioni seguenti:
- i) per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), se l'operatore presenta richiesta motivata;
- ii) per gli altri prodotti, in via eccezionale, se l'operatore presenta richiesta motivata;
3. In deroga al paragrafo 1, lettera e), lo zucchero oggetto di un contratto può essere immagazzinato in un silo designato dall'operatore con altri zuccheri se il quantitativo contrattuale è immagazzinato nel silo designato durante il periodo contrattuale a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1238.
4. Su richiesta, l'operatore tiene a disposizione dell'organismo pagatore preposto al controllo tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso:
- (a) il numero che identifica l'impresa riconosciuta e, se necessario, lo Stato membro di produzione;
- (b) l'origine e la data di produzione o, per lo zucchero, l'anno di commercializzazione della produzione, e per le carni la data di macellazione;
- (c) la data di conferimento all'ammasso;
- (d) il peso e, per le carni, il numero di tagli imballati;
- (e) l'indirizzo del luogo di ammasso privato e le modalità per identificare rapidamente il prodotto nel suddetto luogo o, per lo zucchero sfuso, nel silo designato dall'operatore;
- (f) l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale e il giorno dell'effettivo ritiro dall'ammasso contrattuale.
5. L'operatore o, se del caso, il responsabile del magazzino tiene un registro nel magazzino stesso da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:
- (a) l'identificazione dei prodotti conferiti all'ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;
- (b) le date di conferimento e di svincolo dall'ammasso;
- (c) il quantitativo dei prodotti sotto ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;
- (d) l'ubicazione dei prodotti per lotto/partita/contenitore/silo.

CAPO III

Svincolo dei prodotti e pagamento dell'aiuto all'ammasso privato

Sezione I

Svincolo dei prodotti dall'ammasso

Articolo 53

Svincolo dall'ammasso

1. Le operazioni di svincolo dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale o, se del caso, il giorno indicato nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.



2. Lo svincolo dall'ammasso si effettua per lotti interi, salvo qualora l'organismo pagatore lo autorizzi per quantità inferiori.

Tuttavia, per i prodotti sigillati di cui all'articolo 60, possono essere svincolati dall'ammasso solo quantitativi sigillati.

3. Se nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato il periodo di ammasso contrattuale è indicato come un intervallo tra due date, l'operatore comunica all'organismo pagatore l'intenzione di iniziare a svincolare i prodotti dall'ammasso, precisando i lotti/partite/contenitori/silos interessati, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di svincolo.

L'organismo pagatore può decidere di accettare un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

Sezione II

Pagamenti

Articolo 54

Domanda di pagamento dell'aiuto all'ammasso privato

L'operatore presenta domanda di pagamento entro tre mesi dalla fine del periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 55

Pagamento dell'aiuto all'ammasso privato

Il pagamento dell'aiuto è effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo adempimento degli obblighi contrattuali.

Tuttavia, se è in corso un'indagine amministrativa, non sono effettuati pagamenti fino a quando non sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

TITOLO IV

CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I

Controlli

Articolo 56

Disposizioni generali sui controlli relativi all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato

1. Gli organismi pagatori prendono tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto degli obblighi relativi all'intervento pubblico e alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1238 e ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del presente regolamento.

Le misure comprendono una verifica amministrativa completa delle offerte di intervento pubblico e delle offerte e domande di aiuto all'ammasso privato, integrata da controlli documentali e fisici in loco come indicato nel presente titolo.



2. La verifica della pesatura dei prodotti consegnati all'intervento pubblico e, per l'aiuto all'ammasso privato, dei quantitativi contrattuali, si svolge in presenza dei funzionari dell'organismo pagatore.
3. I campioni materiali prelevati per verificare qualità e composizione dei prodotti ai fini dell'intervento pubblico e dell'aiuto all'ammasso privato sono prelevati dai funzionari dell'organismo pagatore o in loro presenza.
4. Ai fini della pista di controllo, nel corso della visita di controllo tutta la contabilità finanziaria e di magazzino e i documenti controllati dall'organismo pagatore sono timbrati o siglati. In caso di verifica di registrazioni informatiche si include traccia del controllo nel fascicolo di ispezione, in formato cartaceo o elettronico. Su richiesta, la suddetta documentazione è messa a disposizione della Commissione.

Articolo 57

Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'intervento pubblico

1. Fatti salvi i controlli prescritti dal presente regolamento per la presa in consegna dei prodotti, i controlli delle scorte d'intervento sono eseguiti a norma dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
2. Se il luogo di ammasso designato all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui viene presentata l'offerta, l'organismo pagatore che ha ricevuto l'offerta può richiedere l'assistenza dell'organismo pagatore responsabile del suddetto luogo di ammasso, anche per un controllo in loco. L'assistenza è prestata entro il termine fissato dall'organismo pagatore che ha ricevuto l'offerta.
3. Per le carni, i controlli si svolgono secondo le disposizioni dell'allegato III, parti I e III.

Articolo 58

Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'intervento pubblico per i cereali e il riso

1. Fatto salvo l'articolo 56, paragrafo 2, il quantitativo consegnato è pesato in presenza dell'operatore e di un rappresentante dell'organismo pagatore indipendente dall'operatore.

Tuttavia, se il rappresentante dell'organismo pagatore è anche il responsabile del magazzino, l'organismo pagatore, entro 30 giorni dalla data di consegna, procede ad un'ispezione che includa almeno un controllo volumetrico. La differenza tra il quantitativo pesato e quello stimato secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %.

Se la tolleranza del 5 % non è superata, tutte le spese relative a eventuali differenze constatate nel corso di una pesatura successiva rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna sono a carico del responsabile del magazzino.

Se la tolleranza del 5 % è superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura del riso e dei cereali. Se il peso constatato è inferiore a quello registrato le spese di pesatura sono a carico del responsabile del magazzino. In caso contrario, le spese di pesatura sono a carico dell'organismo pagatore.

2. Per i cereali, se il livello di contaminanti deve essere controllato in base all'analisi del rischio di cui all'allegato I, parte I, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2016/1238, l'organismo pagatore è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dal mancato rispetto dei livelli massimi di contaminanti, secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Tuttavia, nel caso dell'ocratossina A e dell'aflatossina, se l'organismo pagatore interessato può dimostrare in maniera soddisfacente per la Commissione il rispetto delle norme all'entrata, delle condizioni normali di magazzinaggio e degli altri obblighi del responsabile del magazzino, la responsabilità finanziaria è a carico del bilancio dell'Unione.



Articolo 59

Disposizioni specifiche per la presa in consegna di cereali e riso nel luogo di ammasso del responsabile del magazzino

1. Se la presa in consegna dei cereali o del riso avviene nel luogo di ammasso in cui i prodotti sono immagazzinati al momento della presentazione dell'offerta, il quantitativo preso in consegna è determinato in base al registro del magazzino, che è conforme a norme professionali che garantiscono il rispetto della normativa unionale, in particolare dell'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, a condizione che:

- (a) il registro del magazzino indichi
 - i) il peso constatato al momento della pesatura effettuata non più di 10 mesi prima della presa in consegna;
 - ii) le caratteristiche qualitative fisiche al momento della pesatura e, in particolare, il grado di umidità;
 - iii) gli eventuali trasferimenti e i trattamenti effettuati;
- (b) il responsabile del magazzino dichiara che il lotto offerto corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nel registro del magazzino;
- (c) le caratteristiche qualitative accertate al momento della pesatura coincidano con quelle del campione rappresentativo costituito in base ai campioni prelevati dall'organismo pagatore o dal suo rappresentante con la frequenza di un campione ogni 60 tonnellate.

2. Se si applica il paragrafo 1, il peso da iscrivere nel registro del magazzino e nella contabilità finanziaria conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è quello riportato nel registro del magazzino, eventualmente adattato per tener conto di un'eventuale differenza tra il tasso di umidità e il tasso di impurità varie (Schwarzbesatz) constatati al momento della pesatura e quelli accertati sul campione rappresentativo. Una differenza tra i tassi di impurità varie può essere presa in considerazione soltanto per ridurre il peso riportato nel registro del magazzino.

Entro 30 giorni dalla data della presa in consegna, l'organismo pagatore effettua un controllo volumetrico; la differenza tra il quantitativo pesato e quello stimato secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %.

Se la tolleranza del 5 % non è superata, tutte le spese relative a eventuali differenze constatate nel corso di una pesatura successiva rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna sono a carico del responsabile del magazzino.

Se la tolleranza del 5 % è superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura del riso e dei cereali. Le spese di pesatura sono a carico del responsabile del magazzino qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato, tenuto conto delle tolleranze previste all'allegato IV, punto 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. In caso contrario, le spese di pesatura sono a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia.


Articolo 60

Disposizioni specifiche sui controlli relativi all'aiuto all'ammasso privato

1. Per tutti i lotti conferiti all'ammasso, l'organismo pagatore effettua controlli documentali in loco entro 30 giorni dall'inizio del periodo di ammasso contrattuale di cui all'articolo 48, paragrafo 1, per verificare i quantitativi contrattuali indicati all'articolo 49. I controlli comprendono un esame del registro del magazzino di cui all'articolo 52, paragrafo 5 e dei documenti giustificativi, come i bollettini di pesata e le distinte di consegna, nonché una verifica materiale della presenza dei lotti e dell'identificazione dei prodotti nel luogo dell'ammasso privato.

Per le carni, i controlli sono effettuati al momento del conferimento all'ammasso privato e, per l'olio di olio di oliva, prima della sigillatura ufficiale dei contenitori.

In circostanze debitamente giustificate, l'organismo pagatore può prorogare fino a 15 giorni il periodo di cui al primo comma. In tali casi l'organismo pagatore informa gli operatori interessati.



2. Oltre ai controlli di cui al paragrafo 1, è sottoposto a controllo fisico un campione statisticamente rappresentativo pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali all'ammasso per accertare che quantitativo, natura, composizione, confezionamento e marcatura dei prodotti e dei lotti in deposito siano conformi ai requisiti dell'ammasso privato e alle specificità indicate dall'operatore nell'offerta o nella domanda.

Per i formaggi, i controlli fisici sono effettuati su tutti i lotti per accertarne il quantitativo contrattuale.

3. Durante il periodo di ammasso, l'organismo pagatore procede anche a controlli in loco senza preavviso per verificare che il quantitativo contrattuale sia presente e identificabile nel luogo di ammasso privato e che lo zucchero conservato sfuso si trovi effettivamente nel silo designato dall'operatore. Il controllo è effettuato in base ad un campione statistico casuale pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti. Il campione non comprende più del 25 % dei lotti già controllati a norma del paragrafo 2, salvo se non è stato possibile svolgere un controllo in loco su almeno il 5 % dei lotti comprendente almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti.

Il controllo senza preavviso di cui al primo comma non è necessario se l'organismo pagatore, d'accordo con l'operatore, ha sigillato i prodotti in modo che i quantitativi contrattuali non possano uscire dal luogo di ammasso senza rompere i sigilli.

4. Alla fine del periodo di ammasso contrattuale, o prima di iniziare le operazioni di svincolo dei prodotti laddove si applichi l'articolo 53, paragrafo 3, l'organismo pagatore effettua controlli in loco per verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali, in base ad un controllo documentale del registro del magazzino e dei documenti giustificativi nonché alla verifica della presenza dei lotti e dell'identificazione dei prodotti nel luogo di ammasso.

Oltre ai controlli di cui al primo comma, è sottoposto a verifica fisica un campione statisticamente rappresentativo pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti per accertare quantitativo, tipo, confezionamento, marcatura e identificazione dei prodotti nel luogo di ammasso privato.

5. Se l'organismo pagatore, d'accordo con l'operatore, ha sigillato i prodotti in modo che i quantitativi contrattuali non possano essere ritirati dal luogo di ammasso senza rompere i sigilli, i controlli di cui ai paragrafi 3 e 4 possono limitarsi a verificare la presenza e l'integrità dei sigilli.

Articolo 61

Relazione sui controlli

1. L'organismo pagatore redige una relazione entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione di ciascun controllo in loco e, se opportuno, dei controlli di cui all'articolo 56, paragrafo 3. La relazione descrive esattamente i diversi elementi controllati e riporta:

- (a) la data e l'ora di inizio del controllo;
- (b) precisazioni sul preavviso dato;
- (c) la durata del controllo;
- (d) i responsabili presenti;
- (e) la natura e la portata dei controlli eseguiti e l'indicazione dettagliata dei documenti e dei prodotti esaminati;
- (f) i risultati e le conclusioni;
- (g) l'eventuale necessità di un seguito.

La relazione è firmata dal funzionario responsabile dell'organismo pagatore e controfirmata dall'operatore o eventualmente, dal responsabile del magazzino, ovvero trasmessa all'operatore per raccomandata. La relazione è inserita nel fascicolo di pagamento.



2. In caso di non conformità dei prodotti sottoposti a controllo, la verifica è estesa a un campione statistico più ampio, stabilito dall'organismo pagatore.
3. L'organismo pagatore registra i casi di inadempimento, sulla base dei criteri di gravità, portata, durata e frequenza, che possono portare all'esclusione, a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, o al rimborso di un aiuto indebitamente versato per l'ammasso privato, compresi eventualmente gli interessi, a norma dell'articolo 62, paragrafo 4.

CAPO II

Sanzioni e provvedimenti amministrativi

Articolo 62

Sanzioni e provvedimenti amministrativi relativi all'aiuto all'ammasso privato

1. L'organismo pagatore, se constata che un documento presentato da un operatore, che è necessario a norma del regolamento delegato (UE) 2016/1238, del presente regolamento o di un regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, contiene informazioni inesatte e se dette informazioni inesatte sono essenziali per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato, esclude l'operatore dalla procedura di concessione dell'aiuto per il prodotto per il quale è stata fornita l'informazione inesatta, per un periodo di un anno dalla data in cui è stata adottata la decisione amministrativa definitiva accertante l'irregolarità.
2. L'esclusione di cui al paragrafo 1 non si applica se l'operatore fornisce all'organismo pagatore prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui al suddetto paragrafo è dovuta a forza maggiore o ad errore palese.
3. L'aiuto indebitamente erogato è recuperato, maggiorato di interessi, presso gli operatori interessati. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 si applicano *mutatis mutandis*.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente erogati di cui al presente articolo non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione ⁽¹⁾.

TITOLO V

COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Comunicazioni

Sezione I

Disposizioni generali sulle comunicazioni

Articolo 63

Modalità di comunicazione

Le comunicazioni di cui al presente regolamento e ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 1 sono conformi al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (GUL 355 del 15.12.2006, pag. 56).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GUL 228 dell'1.9.2009, pag. 3).



Articolo 64

Comunicazioni relative agli organismi pagatori

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli organismi pagatori riconosciuti responsabili di acquisti e vendite all'intervento nonché dell'aiuto all'ammasso privato.
2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e rende pubblico l'elenco degli organismi pagatori riconosciuti, in particolare pubblicandolo su Internet.


Sezione II

Comunicazioni relative all'intervento pubblico

Articolo 65

Comunicazione delle informazioni sulle scorte d'intervento

1. Gli Stati membri i cui organismi pagatori detengono scorte d'intervento comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i seguenti dati:
 - (a) per i cereali e il riso:
 - i) i quantitativi immagazzinati dall'inizio della campagna di commercializzazione;
 - ii) la somma dei quantitativi presi in consegna dall'inizio della campagna di commercializzazione;
 - iii) la somma dei quantitativi usciti dai luoghi di ammasso dall'inizio della campagna di commercializzazione, suddivisi, se opportuno, per tipo d'uso o destinazione, e il totale delle perdite;
 - iv) la somma dei quantitativi sotto contratto, suddivisi, se opportuno, per tipo d'uso o destinazione;
 - v) i quantitativi offerti alla fine del periodo di comunicazione mensile;
 - (b) per il burro e il latte scremato in polvere,
 - i) i quantitativi di ogni prodotto giacenti all'ammasso alla fine del mese precedente e i quantitativi entrati e usciti dai luoghi di ammasso durante lo stesso mese;
 - ii) i quantitativi di ogni prodotto usciti dai luoghi di ammasso durante il mese precedente, suddivisi secondo il regolamento recante apertura della gara per la vendita dei prodotti in questione;
 - iii) una scomposizione per età dei quantitativi in giacenza alla fine del mese precedente;
 - (c) per le carni bovine:
 - i) i quantitativi di ogni prodotto giacenti all'ammasso alla fine del mese precedente e i quantitativi entrati e usciti dai luoghi di ammasso durante lo stesso mese;
 - ii) i quantitativi di ogni prodotto usciti dai luoghi di ammasso durante il mese precedente, suddivisi secondo il regolamento recante apertura della gara per la vendita dei prodotti in questione;
 - iii) i quantitativi di ogni taglio per i quali, nel mese precedente, è stato stipulato un contratto di vendita;
 - iv) i quantitativi di ogni taglio per i quali, nel mese precedente, è stato emesso un buono di uscita;



- v) i quantitativi di ogni taglio acquistati nel mese precedente;
 - vi) le scorte fuori contratto e fisiche di ogni taglio alla fine del mese precedente, con l'indicazione della durata all'ammasso delle scorte fuori contratto;
- (d) per tutti i prodotti:
- i) l'apertura di una gara, il quantitativo aggiudicato e i prezzi minimi di vendita eventualmente fissati in applicazione dell'articolo 36;
 - ii) informazioni relative allo smaltimento nell'ambito del regime a favore degli indigenti.
2. La Commissione può richiedere che le comunicazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse con maggiore frequenza se ciò è necessario ai fini dell'efficienza di gestione del regime d'intervento.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), s'intende per:
- (a) «quantitativi entrati», i quantitativi fisicamente entrati all'ammasso, presi in consegna o meno dall'organismo pagatore;
 - (b) «quantitativi usciti», i quantitativi che sono stati svincolati o, se la presa in consegna da parte dell'acquirente avviene prima dello svincolo, i quantitativi presi in consegna.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), s'intende per:
- (a) «scorte fuori contratto», le scorte non ancora oggetto di un contratto di vendita;
 - (b) «scorte fisiche», la somma delle scorte fuori contratto e delle scorte oggetto di un contratto di vendita ma non ancora prese in consegna.

Sezione III

Comunicazioni relative all'aiuto all'ammasso privato

Articolo 66

Comunicazione delle informazioni relative all'ammasso privato

Gli Stati membri che fruiscono del regime di aiuto all'ammasso privato comunicano alla Commissione:

- (a) almeno una volta alla settimana i prodotti e quantitativi oggetto di contratti conclusi nella settimana precedente, suddivisi per periodo di ammasso;
- (b) entro il 15 di ogni mese per il mese precedente:
 - i) i quantitativi di prodotti conferiti all'ammasso privato e svincolati dall'ammasso privato nel mese di cui trattasi, se del caso ripartiti per categoria;
 - ii) i quantitativi di prodotti all'ammasso privato alla fine del mese di cui trattasi, se del caso ripartiti per categoria;
 - iii) i quantitativi di prodotti per i quali è terminato il periodo di ammasso contrattuale;
 - iv) se il periodo di ammasso è stato abbreviato o prolungato, a norma dell'articolo 20, lettera m), del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti e i quantitativi per i quali è stato modificato il periodo di ammasso, nonché le date originarie e le date modificate per lo svincolo dall'ammasso;
- (c) entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno civile precedente, i risultati dei controlli in loco effettuati a norma del titolo IV.



CAPO II

Disposizioni finali*Articolo 67***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2016. Tuttavia per l'acquisto all'intervento pubblico, la parte V, tabelle III e IV, e la parte VI, lettera b), dell'allegato I, si applicano dal 1° luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

CEREALI

PARTE I

1. DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE NON SONO CEREALI DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA

1.1. **Chicchi spezzati**

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «chicchi spezzati» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «chicchi spezzati» è quella riportata nella norma EN 16378.

1.2. **Impurità relative ai chicchi**a) *Chicchi striminziti*

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «chicchi striminziti» è quella riportata nella norma EN 15587. Tuttavia, se si tratta dell'orzo dell'Estonia, della Lettonia, della Finlandia e della Svezia, per «chicchi striminziti» si intendono i chicchi aventi peso specifico uguale o superiore a 64 chilogrammi per ettolitro offerti o presentati all'intervento nei suddetti Stati membri, che, dopo l'eliminazione di tutti gli altri elementi di cui al presente allegato, passano attraverso vagli a maglie di 2,0 millimetri.

La definizione di «chicchi striminziti» non si applica al granturco.

b) *Altri cereali*

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «altri cereali» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «altri cereali» è quella riportata nella norma EN 16378.

c) *Chicchi attaccati da parassiti*

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «chicchi attaccati da parassiti» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «chicchi attaccati da parassiti» è quella riportata nella norma EN 16378.

d) *Chicchi che presentano colorazioni del germe*

Per il frumento duro e il frumento tenero, la definizione è quella riportata nella norma EN 15587.

La definizione di «chicchi che presentano colorazioni del germe» non si applica all'orzo né al granturco.

e) *Chicchi scaldati per essiccamento*

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «chicchi scaldati per essiccamento» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «chicchi scaldati per essiccamento» è quella riportata nella norma EN 16378.



f) *Chicchi volpati*

Per il frumento duro, la definizione di «chicchi volpati» è quella riportata nella norma EN 15587.

La definizione di «chicchi volpati» non si applica al frumento tenero né all'orzo né al granturco.

1.3. **Chicchi germinati**

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «chicchi germinati» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «chicchi germinati» è quella riportata nella norma EN 16378.

1.4. **Impurità varie**a) *Semi estranei*

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «semi estranei» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «semi estranei» è quella riportata nella norma EN 16378.

Sono considerati «semi nocivi» i semi tossici per l'uomo e per gli animali, i semi che intralciano o complicano la pulitura e la macinazione dei cereali e quelli che modificano la qualità dei prodotti trasformati ottenuti da cereali.

b) *Chicchi avariati*

Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «chicchi avariati» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «chicchi avariati» è quella riportata nella norma EN 16378.

Nella norma EN 15587, per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione dei «chicchi colpiti da fusariosi» è inclusa in quella dei «chicchi avariati».

c) *Impurità propriamente dette*


Per il frumento duro, il frumento tenero e l'orzo, la definizione di «impurità propriamente dette» è quella riportata nella norma EN 15587.

Per il granturco, la definizione di «impurità propriamente dette» è quella riportata nella norma EN 16378.

d) *Pule (per il granturco: frammenti di raspi)*e) *Segala cornuta*f) *Chicchi cariati*

Per il frumento duro e il frumento tenero, la definizione di «chicchi cariati» è quella riportata nella norma EN 15587.

La definizione di «chicchi cariati» non si applica all'orzo né al granturco.

g) *Impurità di origine animale*

1.5. Parassiti vivi**1.6. Chicchi bianconati**

Per chicchi di frumento duro bianconati si intendono i chicchi il cui corpo non può essere considerato perfettamente vitreo. Sono definiti nella norma EN 15585.

2. ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEI SINGOLI CEREALI PER LA DEFINIZIONE DELLE IMPURITÀ**2.1. Frumento duro**

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe, i chicchi volpati e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati e le impurità di origine animale.

2.2. Frumento tenero

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe (solo in misura superiore all'8 %) e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati e le impurità di origine animale.

2.3. Orzo

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule e le impurità di origine animale.

2.4. Granturco

Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento.

Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, i frammenti di raspi e le impurità di origine animale.

PARTE II**Metodi utilizzati per la determinazione della qualità dei cereali offerti o presentati all'intervento**

Per la determinazione della qualità dei cereali offerti o presentati all'intervento, ai sensi dell'articolo 4, si applicano i metodi sotto indicati:

- a) per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, il metodo di riferimento costituito:
 - i) per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo, dalla norma EN 15587,
 - ii) per il granturco, dalla norma EN 16378;



- b) per la determinazione del tenore di umidità, il metodo di riferimento costituito:
- i) per il granturco, dalla norma EN ISO 6540,
 - ii) per i cereali diversi dal granturco, dalla norma EN ISO 712, o da un metodo basato sulla tecnologia a raggi infrarossi conforme alla norma EN 15948.
- In caso di controversia, fanno fede solo i risultati in applicazione della norma EN ISO 6540 per il granturco o EN ISO 712 per i cereali diversi dal granturco;
- c) per la determinazione del carattere non colloso e della lavorabilità a macchina dell'impasto ottenuto dal frumento tenero, il metodo di riferimento di cui alla parte III del presente allegato;
- d) per la determinazione del tenore di proteine nel chicco di frumento duro e di frumento tenero molito, il metodo di riferimento costituito:
- i) dalla norma EN ISO 20483, o
 - ii) dalla norma CEN ISO/TS 16634-2.
- In caso di controversia, fanno fede solo i risultati della norma EN ISO 20483;
- e) per la determinazione dell'indice di Zélený sul chicco di frumento tenero molito, il metodo EN ISO 5529;
- f) per la determinazione dell'indice di caduta di Hagberg (test di attività amilasica), il metodo EN ISO 3093;
- g) per la determinazione del tasso dei chicchi bianconati di frumento duro, il metodo di riferimento costituito dalla norma EN 15585;
- h) per la determinazione del peso specifico, il metodo di riferimento costituito dalla norma EN ISO 7971/3;
- i) i metodi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi di riferimento per la determinazione del tasso di micotossine sono quelli menzionati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽¹⁾ e descritti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione ⁽²⁾.

PARTE III

Metodo per la determinazione del carattere non colloso e della lavorabilità a macchina dell'impasto ottenuto dal frumento tenero**1. Titolo**

Procedimento per prova di panificazione della farina di frumento.

2. Campo di applicazione


Il procedimento si applica alla farina ottenuta da frumento macinato sperimentalmente per la produzione di pane lievitato.

3. Principio

In un'apposita impastatrice si prepara un impasto con farina, acqua, lievito, sale e saccarosio. Dopo spezzatura dell'impasto e primo arrotolamento dei pezzi, questi vengono lasciati riposare per 30 minuti; essi vengono successivamente modellati, deposti su lastre di cottura e cotti dopo un determinato periodo di fermentazione. Si registrano le proprietà di lavorazione dell'impasto. I pani si valutano in base al volume e all'altezza.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).



4. **Ingredienti**

4.1. *Lievito*

Lievito secco attivo di «*Saccharomyces cerevisiae*» tipo DHW-Hamburg-Wansbeck o un ingrediente avente le stesse caratteristiche.

4.2. *Acqua corrente*

4.3. *Soluzione di zucchero-sale-acido ascorbico*

Sciogliere $30 \pm 0,5$ g di cloruro di sodio (qualità commerciale), $30 \pm 0,5$ g di saccarosio (qualità commerciale) e $0,040 \pm 0,001$ g di acido ascorbico in 800 ± 5 g d'acqua. La soluzione deve essere preparata ogni giorno.

4.4. *Soluzione di zucchero*

Sciogliere $5 \pm 0,1$ g di saccarosio (qualità commerciale) in 95 ± 1 g d'acqua. La soluzione deve essere preparata ogni giorno.

4.5. *Farina di malto enzimattiva*

Qualità commerciale.

5. **Materiale e apparecchiatura**

5.1. *Camera termostata*

Capace di mantenere la temperatura tra i 22 e i 25 °C.

5.2. *Frigorifero*

Capace di mantenere una temperatura di 4 ± 2 °C.

5.3. *Bilancia*

Portata massima 2 kg, precisione 2 g.

5.4. *Bilancia*

Portata massima 0,5 kg, precisione 0,1 g.

5.5. *Bilancia analitica*

Precisione $0,1 \times 10^{-3}$ g.

5.6. *Impastatrice*

Stephan UMTA 10, con miscelatore modello «Detmold (Stephan Soehne GmbH)» o apparecchio similare avente le stesse caratteristiche.



5.7. *Camera di fermentazione*

Capace di mantenere una temperatura di 30 ± 1 °C.

5.8. *Contenitori aperti in plastica*

In polimetacrilato (Plexiglas, Perspex). Dimensioni interne: $25 \times 25 \times 15$ cm (altezza), spessore delle pareti $0,5 \pm 0,05$ cm.

5.9. *Lastre quadrate in plastica*

In polimetacrilato (Plexiglas, Perspex), di almeno 30×30 cm, spessore $0,5 \pm 0,05$ cm.

5.10. *Modellatrice*

Omogeneizzatore Brabender Ball (Brabender OHG) o apparecchio simile avente le stesse caratteristiche.

6. **Campionamento**

Secondo la norma EN ISO 24333,

7. **Procedimento**

7.1. *Determinazione dell'assorbimento d'acqua*

L'assorbimento d'acqua è determinato secondo la norma ICC n. 115/1.

7.2. *Determinazione dell'aggiunta di farina di malto*

Determinare il tempo di caduta della farina secondo la norma ISO 3093. Qualora risulti superiore a 250, determinare la quantità di farina di malto necessaria per ottenere un tempo di caduta compreso tra 200 e 250, ricorrendo a una serie di miscele con quantità crescenti di farina di malto (punto 4.5). Se il tempo di caduta è inferiore a 250, non è necessario aggiungere farina di malto.

7.3. *Riattivazione del lievito secco*

Portare la temperatura della soluzione di zucchero (punto 4.4) a 35 ± 1 °C. Versare una parte, in peso, del lievito secco attivo in quattro parti, in peso, di tale soluzione di zucchero tiepida. Non agitare. Mescolare leggermente se necessario.

Lasciar riposare la soluzione per 10 ± 1 minuto; quindi agitare fino ad ottenere una sospensione omogenea che dovrà essere utilizzata entro 10 minuti.

7.4. *Regolazione della temperatura della farina e degli ingredienti liquidi*

La temperatura della farina e dell'acqua deve essere regolata in modo che al termine dell'impastamento l'impasto raggiunga i 27 ± 1 °C.

7.5. *Composizione dell'impasto*

Pesare con un'approssimazione di 2 g, 10 y/3 g di farina tal quale (pari a 1 kg di farina con il 14 % di umidità), in cui y rappresenta la quantità di farina utilizzata al farinografo (cfr. norma ICC n. 115/1).



Pesare con un'approssimazione di 0,2 g la quantità di farina di malto occorrente per portare il tempo di caduta entro i 200-250 secondi (punto 7.2).

Pesare 430 ± 5 g di soluzione di zucchero-sale-acido ascorbico (punto 4.3) e aggiungere acqua fino a ottenere una massa totale di $(x - 9) 10 y/3$ g (cfr. 10.2), in cui x rappresenta la quantità d'acqua utilizzata al farinografo (cfr. norma ICC n. 115/1). Questa massa totale (compresa normalmente tra 450 e 650 g) deve essere determinata con un'approssimazione di 1,5 g.

Pesare 90 ± 1 g di sospensione di lievito (punto 7.3).

Registrare la massa totale dell'impasto (P) corrispondente alla somma delle masse della farina, della soluzione zucchero-sale-acido ascorbico e acqua, della sospensione di lievito e della farina di malto.

7.6. Mescolamento

Prima di iniziare, portare l'impastatrice alla temperatura di 27 ± 1 °C, per mezzo di una sufficiente quantità d'acqua, alla giusta temperatura.

Versare gli ingredienti liquidi nell'impastatrice ed aggiungere la farina e la farina di malto.

Mettere in moto l'impastatrice (alla velocità più bassa, 1 400 giri/minuto) e lasciar ruotare per 60 secondi. Venti secondi dopo l'inizio dell'impastamento girare due volte il raschiatore fissato al coperchio della vasca dell'impastatrice.

Misurare la temperatura dell'impasto. Se non è compresa tra 26 e 28 °C, gettare via l'impasto e prepararne un altro dopo aver regolato la temperatura degli ingredienti.

Registrare le proprietà meccaniche dell'impasto usando una delle seguenti espressioni:

— -non colloso e lavorabile a macchina,

— -colloso e non lavorabile a macchina.

Si considera «non colloso e lavorabile a macchina» alla fine dell'impastamento un impasto che formi una massa coerente e praticamente non aderisca alle pareti interne della vasca e all'asse dell'impastatrice e che possa essere facilmente raccolto con le mani e ritirato in una sola volta senza perdite apprezzabili.

7.7. Divisione e arrotolamento

Pesare, con un'approssimazione di 2 g, tre pezzi di impasto secondo la formula:


$p = 0,25 P$, dove:

p = massa del pezzo di impasto

P = massa totale dell'impasto.

Arrotolare immediatamente i pezzi per 15 secondi nella modellatrice (punto 5.10) e metterli quindi per 30 ± 2 minuti sulle lastre di plastica (punto 5.9), ricoperti dalle scatole di plastica capovolte (punto 5.8), nella camera di fermentazione (punto 5.7).

Non spolverare di farina i pezzi di impasto.



7.8. Modellatura

Mettere vicino alla modellatrice (punto 5.10) i pezzi di impasto che si trovano sulle lastre di plastica, coperti dalle scatole capovolte e riarrotolare ciascun pezzo per 15 secondi. Togliere il coperchio che protegge il pezzo di impasto solo immediatamente prima della modellatura. Registrare di nuovo le proprietà meccaniche dell'impasto usando una delle seguenti espressioni:

- a) non colloso e lavorabile a macchina,
- b) colloso e non lavorabile a macchina.

Si considera «non colloso e lavorabile a macchina» durante il funzionamento dell'apparecchio l'impasto che non aderisce o che aderisce poco alle pareti della camera in modo che il pezzo di impasto possa ruotare liberamente su se stesso e formare una sfera omogenea. Alla fine dell'operazione, l'impasto non deve rimanere attaccato alle pareti della modellatrice quando il coperchio della camera viene sollevato.

8. Relazione di prova

Nella relazione si devono indicare:

- a) le proprietà meccaniche dell'impasto al termine dell'impastamento e della modellatura;
- b) il tempo di caduta della farina senza aggiunta di farina di malto;
- c) eventuali anomalie osservate;
- d) il metodo impiegato;
- e) tutti i riferimenti necessari per l'identificazione del campione.

9. Osservazioni generali

- 9.1. La formula per il calcolo delle quantità degli ingredienti liquidi si basa sulle considerazioni indicate di seguito.

L'aggiunta di x ml di acqua ad un equivalente di 300 g di farina al 14 % di umidità dà la consistenza richiesta. Poiché nella prova di panificazione si usa 1 kg di farina (riferita al 14 % di umidità), mentre x corrisponde a 300 g di farina, per la prova di panificazione x va diviso per tre e moltiplicato per dieci, il che dà $10 x/3$ g.

I 430 g della soluzione di zucchero-sale-acido ascorbico contengono 15 g di sale e 15 g di zucchero. Questi 430 g di soluzione vengono inclusi tra gli ingredienti liquidi. Per aggiungere quindi $10 x/3$ g di acqua all'impasto, si devono aggiungere $(10 x/3 + 30)$ g di ingredienti liquidi composti da 430 g di soluzione di zucchero, sale e acido ascorbico e di una quantità aggiuntiva di acqua.

Sebbene una parte dell'acqua aggiunta con la sospensione di lievito venga assorbita dal lievito stesso, questa sospensione contiene ancora acqua libera. Si suppone arbitrariamente che 90 g di sospensione di lievito contengano 60 g di acqua libera. La quantità di ingredienti liquidi deve essere corretta dal valore di 60 g di acqua libera contenuta nella sospensione di lievito, per cui la quantità da aggiungere deve essere $10 x/3$ più 30 meno 60 g. Da cui deriva: $(10 x/3 + 30) - 60 = 10 x/3 - 30 = (x/3 - 3) 10 = (x - 9) 10/3$, ossia la formula riportata al punto 7.5. Se ad esempio la quantità di acqua x utilizzata nella prova farinografica è di 165 ml, nella formula viene sostituito questo valore, aumentando i 430 g di soluzione di zucchero, sale e acido ascorbico fino a una massa totale di:

$$(165 - 9) 10/3 = 156 \times 10/3 = 520 \text{ g.}$$

- 9.2. Il metodo non è direttamente applicabile al frumento. Per determinare la qualità di panificazione del frumento si procede nel modo indicato di seguito.

Pulire il campione di frumento e determinarne il tenore di umidità. Non umidificare se il tenore di umidità è compreso fra il 15,0 % e il 16,0 %. Altrimenti portare il tenore di umidità al $15,5 \pm 0,5$ % almeno tre ore prima della macinazione.



Estrarre la farina utilizzando un mulino da laboratorio Buhler MLU 202 o Brabender Quadrumat Senior o qualsiasi altro apparecchio simile avente le stesse caratteristiche.

Scegliere un procedimento di macinatura che permetta di ottenere, con un tasso minimo di estrazione di farina del 72 %, una farina avente un tenore di ceneri dello 0,50-0,60 % sulla sostanza secca.

Determinare il tenore di ceneri della farina secondo l'allegato II del regolamento (UE) n. 234/2010 della Commissione⁽¹⁾ e il tenore di umidità secondo il presente regolamento. Calcolare il tasso di estrazione con l'equazione:

$$E = \{[(100 - f) F] / (100 - w) W\} \times 100 \%$$

dove:

E = tasso di estrazione

f = tenore di umidità della farina

w = tenore di umidità del frumento

F = massa della farina prodotta con tenore di umidità f

W = massa del frumento macinato con tenore di umidità w.

Nota: le informazioni riguardanti gli ingredienti e gli apparecchi utilizzati figurano nel documento pubblicato con il n. T/77 300 del 31 marzo 1977 dall'Instituut voor Graan, Meel en Brood, TNO — Postbus 15, Wageningen, Paesi Bassi.

PARTE IV

Metodo di campionamento e analisi dei cereali

1. Per ciascuna partita di cereali, le caratteristiche qualitative sono determinate su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da campioni prelevati con la frequenza di uno per ogni consegna, procedendo ad almeno un prelievo ogni 60 t.
2. I metodi di riferimento per la determinazione della qualità dei cereali offerti o presentati all'intervento sono descritti nelle parti I, II e III del presente allegato.
3. In caso di controversia, l'organismo pagatore sottopone nuovamente i cereali in questione alle analisi necessarie e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.

PARTE V

Maggiorazioni e riduzioni di prezzo

Tabella I

Maggiorazioni per il tenore di umidità dei cereali diversi dal granturco

| Tenore di umidità (in %) | Maggiorazioni (EUR/tonnellata) |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| da meno di 12,5 a 12 | 0,5 |
| da meno di 12 a 11,5 | 1 |
| inferiore a 11,5 | 1,5 |

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 234/2010 della Commissione, del 19 marzo 2010, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 3).



Maggiorazioni per il tenore di umidità del granturco

| Tenore di umidità (in %) | Maggiorazioni (EUR/tonnellata) |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| da meno di 12 a 11,5 | 0,5 |
| inferiore a 11,5 | 1 |

Tabella II

Riduzioni per il tenore di umidità dei cereali diversi dal granturco

| Tenore di umidità (in %) | Riduzione (EUR/tonnellata) |
|-----------------------------|-------------------------------|
| da più di 13,0 a 13,5 | 0,5 |
| da più di 13,5 a 14,0 | 1,0 |
| da più di 14,0 a 14,5 | 1,5 |

Riduzioni per il tenore di umidità del granturco

| Tenore di umidità (in %) | Riduzione (EUR/tonnellata) |
|-----------------------------|-------------------------------|
| da più di 12,5 a 13,0 | 0,5 |
| da più di 13,0 a 13,5 | 1,0 |

Tabella III

Maggiorazioni per il tenore di proteine del frumento tenero

| Tenore di proteine (¹) (N × 5,7) | Maggiorazione (EUR/tonnellata) |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Più di 12,0 | 2,5 |


(¹) Percentuale calcolata sulla sostanza secca.

Tabella IV

Riduzioni per il tenore di proteine del frumento tenero

| Tenore di proteine (¹) (N × 5,7) | Riduzione (EUR/tonnellata) |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| da meno di 11,5 a 11,0 | 2,5 |

(¹) Percentuale calcolata sulla sostanza secca.




PARTE VI

Calcolo delle maggiorazioni e delle riduzioni di prezzo

Gli adattamenti di prezzo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, espressi in euro per tonnellata, si applicano alle offerte d'intervento moltiplicando tale prezzo per la somma delle percentuali di maggiorazione o di riduzione fissate, nel modo seguente:

- a) se il tenore di umidità dei cereali offerti all'intervento è inferiore al 12,0 % per il granturco e al 12,5 % per gli altri cereali, le maggiorazioni da applicare sono quelle indicate nella tabella I della parte V del presente allegato. Se il tenore di umidità dei cereali offerti all'intervento è superiore al 12,5 % per il granturco e al 13,0 % per gli altri cereali, le riduzioni da applicare sono quelle indicate nella tabella II della parte V del presente allegato;
- b) se il tenore di proteine del frumento tenero è superiore al 12,0 %, le maggiorazioni da applicare sono quelle indicate nella tabella III della parte V del presente allegato. Se il tenore di proteine del frumento tenero è inferiore all'11,5 %, le riduzioni da applicare sono quelle indicate nella tabella IV della parte V del presente allegato.



ALLEGATO II

RISO

PARTE I

Metodo di campionamento e analisi del risone

1. Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi di cui all'allegato II, parte I, del regolamento delegato (UE) 2016/1238, l'organismo pagatore preleva alcuni campioni in presenza dell'operatore o del suo rappresentante debitamente abilitato.

Vengono costituiti tre campioni rappresentativi del peso minimo di un chilogrammo ciascuno, destinati rispettivamente:

- a) all'operatore;
- b) al luogo di ammasso in cui ha luogo la presa in consegna;
- c) all'organismo pagatore.

Il numero di prelievi da effettuare per costituire i campioni rappresentativi è ottenuto dividendo il quantitativo della partita per 10 tonnellate. Ogni singolo campione ha peso identico. I campioni rappresentativi sono ottenuti dividendo la somma dei singoli campioni per tre.

La verifica dei requisiti qualitativi si effettua sul campione rappresentativo destinato al magazzino in cui avviene la presa in consegna.

2. Per ogni consegna parziale (autocarro, chiatte, vagoni) si costituiscono campioni rappresentativi secondo le modalità stabilite al punto 1.

L'esame di ogni consegna parziale può essere limitato, prima che la merce entri nel magazzino di intervento, ad una verifica del tenore di umidità, del tasso di impurezza e dell'assenza di insetti vivi. Tuttavia, qualora in una fase successiva risulti dall'esito finale della verifica che una consegna parziale non è conforme ai requisiti qualitativi minimi, la presa in consegna del quantitativo in questione è rifiutata. Se l'organismo pagatore è in grado di effettuare la verifica di tutti i requisiti qualitativi minimi per ciascuna consegna parziale prima che la merce entri in magazzino, esso deve rifiutare la presa in consegna di una partita parziale non conforme a detti requisiti.

3. Il controllo della radioattività viene effettuato solo se le circostanze lo giustificano e per un periodo di tempo limitato.
4. In caso di controversia, l'organismo pagatore sottopone nuovamente il risone in questione alle analisi necessarie e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.

La nuova analisi è effettuata presso un laboratorio riconosciuto dall'organismo pagatore su un nuovo campione rappresentativo costituito, in parti uguali, da campioni conservati dall'operatore e dall'organismo pagatore. Se la partita offerta era divisa in consegne parziali, il risultato è dato dalla media ponderata dei risultati delle analisi di nuovi campioni rappresentativi ottenuti da ciascuna delle consegne parziali.

PARTE II

Maggiorazioni e riduzioni di prezzo

1. Gli adattamenti di prezzo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, espressi in euro per tonnellata, si applicano alle offerte d'intervento moltiplicando tale prezzo per la somma delle percentuali di maggiorazione o di riduzione fissate nelle tabelle I, II, e III, della presente parte.
2. Le maggiorazioni e le riduzioni sono calcolate in base alla media ponderata dei risultati delle analisi dei campioni rappresentativi di cui alla parte I del presente allegato.



Tabella I

Maggiorazioni per il tenore di umidità

| Tenore di umidità (in %) | Maggiorazioni (EUR/tonnellata) |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| da meno di 12,5 a 12 | 0,75 |
| da meno di 12,5 a 11,5 | 1,5 |

Tabella II

Riduzioni per il tenore di umidità

| Tenore di umidità (in %) | Riduzione (EUR/tonnellata) |
|-----------------------------|-------------------------------|
| da più di 13,5 a 14,0 | 0,75 |
| da più di 14,0 a 14,5 | 1,5 |

Tabella III

Maggiorazioni di prezzo relative alla resa alla lavorazione

| Resa del risone in grani interi di riso lavorato | Maggiorazioni per punto di resa ⁽¹⁾ |
|--|--|
| Superiore alla resa di base | Maggiorazione dello 0,75 % |
| Resa globale del risone in riso lavorato | Maggiorazioni per punto di resa |
| Superiore alla resa di base | Maggiorazione dello 0,60 % |

⁽¹⁾ Da applicare quando la resa alla lavorazione del risone si discosta dalla resa di base alla lavorazione per la varietà considerata prevista nell'allegato II, parte II, del regolamento delegato (UE) 2016/1238.



ALLEGATO III

CARNI BOVINE

PARTE I

Condizioni e controlli per la presa in consegna

1. La presa in consegna dei prodotti è subordinata alla verifica, da parte dell'organismo pagatore, della conformità alle disposizioni dell'allegato III, parte I, del regolamento delegato (UE) 2016/1238. In particolare, si effettua una verifica sistematica della presentazione, della classificazione, del peso e dell'etichettatura di ogni carcassa, mezzena e quarto consegnato.
2. Il mancato rispetto dei requisiti di cui all'allegato III, parte I, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 determina il rifiuto della presa in consegna. I prodotti rifiutati non possono più essere presentati per l'accettazione.
3. Il risultato dei controlli di cui al punto 1 è sistematicamente registrato dall'organismo pagatore.

PARTE II

Coefficienti di conversione


| Classe di conformazione/stato di ingrassamento | Coefficiente |
|--|--------------|
| U2 | 1,058 |
| U3 | 1,044 |
| U4 | 1,015 |
| R2 | 1,015 |
| R3 | 1,000 |
| R4 | 0,971 |
| O2 | 0,956 |
| O3 | 0,942 |
| O4 | 0,914 |

PARTE III

Disossamento**I. Condizioni generali**

1. Il disossamento può essere effettuato esclusivamente presso laboratori di sezionamento riconosciuti e operanti in conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
2. Ai fini del presente regolamento, per «operazioni di disossamento» s'intendono le operazioni materiali sulle carni bovine di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 906/2014.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).



3. I tagli senza osso devono possedere i requisiti di cui alla parte IV del presente allegato.

II. Contratti e capitoli d'onori

1. Il disossamento è effettuato in forza di contratti il cui contenuto è stabilito dagli organismi pagatori, conformemente a propri capitoli d'onori e alle prescrizioni del presente regolamento.
2. I capitoli d'onori degli organismi pagatori stabiliscono le condizioni cui devono ottemperare i laboratori di sezionamento, indicano gli impianti e le attrezzature necessari e precisano le condizioni dettagliate delle operazioni di disossamento.

Essi precisano in particolare le modalità di preparazione, rifilatura, imballaggio, congelamento e conservazione dei tagli, in vista della loro presa in consegna da parte dell'organismo pagatore.

III. Controllo e monitoraggio delle operazioni di disossamento

Gli organismi pagatori prendono le misure necessarie ad assicurare che le operazioni di disossamento siano effettuate in conformità ai requisiti del presente regolamento e dei contratti e capitoli d'onori di cui alla sezione II della presente parte.

In particolare, gli organismi pagatori predispongono un sistema di monitoraggio e controllo permanenti di tutte le operazioni di disossamento. Il risultato di tale processo di monitoraggio e controllo è registrato.

IV. Magazzinaggio dei tagli

I tagli sono immagazzinati in magazzini frigoriferi situati sul territorio dello Stato membro da cui dipende l'organismo pagatore.

V. Spese delle operazioni di disossamento

I contratti di cui alla sezione II della presente parte e il relativo corrispettivo riguardano le spese delle operazioni di disossamento di cui alla sezione I, punto 2, della presente parte.

VI. Termini per le operazioni di disossamento

Le operazioni di disossamento, rifilatura, pesatura, imballaggio e congelamento rapido devono essere terminate entro i dieci giorni di calendario successivi alla macellazione. Tuttavia, l'organismo pagatore può fissare scadenze più brevi.

VII. Controlli e prodotti rifiutati


1. I prodotti, che in seguito ai controlli di cui alla sezione III della presente parte risultano non conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e ai contratti e capitoli d'onori di cui alla sezione II della presente parte, sono rifiutati.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni, l'organismo pagatore, per i tagli respinti, procede al recupero dei pagamenti presso gli interessati responsabili per un importo pari al prezzo indicato nella parte V del presente allegato.

PARTE IV

Specifiche per il disossamento delle carni d'intervento

1. TAGLI DEL QUARTO POSTERIORE
 - 1.1. Descrizione dei tagli
 - 1.1.1. Garretto posteriore d'intervento (codice INT 11)

Taglio e disossamento: rimuovere con un'incisione nella grassella separando dalla fesa e dal girello lungo la giuntura naturale; lasciare il campanello attaccato al garretto; rimuovere le ossa della coscia (tibia e tarso).



Rifilatura: rifilare i tendini fino al limite della carne.

Involucro e imballaggio: questi tagli devono essere avvolti individualmente prima di essere imballati in scatoloni.

1.1.2. Noce d'intervento (codice INT 12)

Taglio e disossamento: separare dalla fesa con un'incisione verticale lungo la linea del femore e continuare l'incisione dal girello seguendo la giuntura naturale. La parte superiore deve rimanere congiunta.

Rifilatura: rimuovere la rotula, la capsula ed il tendine. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto.

1.1.3. Fesa interna d'intervento (codice INT 13)

Taglio e disossamento: separare dal girello e dalla coscia mediante un'incisione lungo la giuntura naturale e staccare dal femore; togliere l'osso dell'anca.

Rifilatura: rimuovere l'estremità del pene, la cartilagine e la ghiandola scrotale (superficiale inguinale). Togliere la cartilagine ed i tessuti connettivi dell'osso pelvico. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto.

1.1.4. Girello d'intervento (codice INT 14)

Taglio e disossamento: separare dalla fesa interna e dalla coscia con un'incisione lungo la linea di giuntura naturale; rimuovere il femore.

Rifilatura: togliere la spessa cartilagine adiacente alla giuntura dell'osso. Togliere il linfonodo popliteo ed il grasso adiacente. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto.

1.1.5. Filetto d'intervento (codice INT 15)

Taglio: il filetto va rimosso per intero liberandone la testa a partire dall'iliaco e separando il filetto adiacente alle vertebre, staccando in tal modo il filetto dal carré.

Rifilatura: togliere la ghiandola e sgrassare. Non intaccare la pelle della fesa e i muscoli che devono rimanere perfettamente aderenti.

1.1.6. Scamone d'intervento (codice INT 16)


Taglio e disossamento: questo taglio va separato dal «girello/noce» mediante incisione a partire da un punto a circa 5 cm dalla quinta vertebra sacrale fino a circa 5 cm dalla parete anteriore dell'osso dell'anca, prestando attenzione a non incidere la coscia.

Incidere a partire dal carré tra l'ultima vertebra lombare e la prima vertebra sacrale liberando il bordo anteriore dell'osso pelvico. Togliere le ossa e la cartilagine.

Rifilatura: rimuovere la tasca di grasso sulla superficie interna sotto il muscolo lunghissimo del dorso. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto.

1.1.7. Roastbeef d'intervento (codice INT 17)

Taglio e disossamento: separare il pezzo con un'incisione a partire dallo scamone tra l'ultima vertebra lombare e la prima sacrale. Rimuovere all'altezza della quinta costola anteriore con un'incisione tra l'undicesima e la decima costola. Togliere la spina dorsale. Le costole e le ossa vanno asportate pezzo per pezzo.



Rifilatura: togliere qualsiasi residuo di cartilagine rimasto dopo il disossamento. Il tendine deve essere tolto. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto.

1.1.8. Pancia d'intervento (codice INT 18)

Taglio e disossamento: l'intera pancia deve essere rimossa a partire dall'ottava costola del quarto posteriore già separato con un'incisione a partire dal punto in cui la pancia è stata staccata e seguendo la giuntura naturale verso la superficie del muscolo posteriore scendendo fino ad un punto perpendicolare al centro dell'ultima vertebra lombare.

Continuare l'incisione verticalmente lungo il filetto, dalla tredicesima fino alla sesta costola inclusa seguendo una linea parallela alla colonna vertebrale di modo che il taglio si arresti a non più di 5 cm dall'estremità laterale del muscolo lunghissimo del dorso.

Togliere tutte le ossa e la cartilagine pezzo per pezzo. La pancia deve rimanere intera.

Rifilatura: rimuovere il tessuto connettivo che copre il diaframma lasciandolo intatto. Rifilare il grasso di modo che la percentuale globale di grasso visibile (esterno ed interstiziale) non superi il 30 %.

1.1.9. Controfiletto d'intervento (5 ossa) (codice INT 19)

Taglio e disossamento: questo taglio va separato dal roastbeef con un'incisione netta tra l'undicesima e la decima costola, sesta e decima costola incluse. Togliere i muscoli intercostali e la pleura pezzo per pezzo, con le costole. Rimuovere la spina dorsale e la cartilagine, compresa l'estremità della scapola.

Rifilatura: togliere la spina dorsale. Il grasso di copertura esterno non deve superare 1 cm in nessun punto. La parte superiore deve rimanere congiunta.

2. TAGLI DEL QUARTO ANTERIORE

2.1. Descrizione dei tagli

2.1.1. Garretto anteriore d'intervento (codice INT 21)

Taglio e disossamento: rimuovere con un'incisione intorno all'articolazione separando il garretto (radio) e l'omero. Rimuovere il garretto.

Rifilatura: rifilare i tendini fino al limite della carne.

I muscoli anteriori non vanno imballati con le cosce.


2.1.2. Spalla d'intervento (codice INT 22)

Taglio e disossamento: separare la spalla dal quarto anteriore mediante un'incisione che segue la giuntura naturale intorno al bordo della spalla e la cartilagine all'estremità della scapola continuando intorno alla giuntura di modo che la spalla venga estratta dalla sua sede naturale. Togliere la scapola. Il muscolo sotto la scapola deve essere rovesciato (ma rimanere attaccato) in modo da poter rimuovere facilmente l'osso. Rimuovere l'omero. Rifilatura: togliere le cartilagini, le capsule ed i tendini.

Rifilatura: togliere le cartilagini, le capsule ed i tendini. Rifilare il grasso di modo che la percentuale globale di grasso visibile (esterno ed interstiziale) non superi il 10 %.

2.1.3. Petto d'intervento (codice INT 23)

Taglio e disossamento: separare dal quarto anteriore mediante un'incisione perpendicolare al centro della prima costola; togliere i muscoli intercostali e la pleura avvolgendoli in un involucro sottile con le costole, lo sterno e la cartilagine. Il «deckel» deve rimanere attaccato al petto; il grasso superficiale sottostante dev'essere tolto, come pure il grasso sotto lo sterno.



Rifilatura: Rifilare il grasso di modo che la percentuale globale di grasso visibile (esterno ed interstiziale) non superi il 30 %.

2.1.4. Quarto anteriore d'intervento (codice INT 24)

Taglio e disossamento: dopo aver rimosso il petto, la spalla e il garretto, il taglio rimanente sarà classificato come quarto anteriore.

Rimuovere le costole pezzo per pezzo. Le ossa del collo devono essere tolte individualmente.

I muscoli («longus colli») devono essere lasciati attaccati a questo taglio.

Rifilatura: rimuovere tendini, capsule e cartilagine. Rifilare il grasso di modo che la percentuale globale di grasso visibile (esterno ed interstiziale) non superi il 10 %.

PARTE V

Singoli prezzi dei tagli rifiutati all'intervento

| | <i>(EUR/tonnellata)</i> |
|--|-------------------------|
| Filetto d'intervento | 22 000 |
| Roastbeef d'intervento | 14 000 |
| Fesa d'intervento, Scamone d'intervento | 10 000 |
| Girello d'intervento, Noce d'intervento, Controfiletto d'intervento (cinque costole) | 8 000 |
| Spalla d'intervento, Quarto anteriore d'intervento | 6 000 |
| Petto di manzo d'intervento, Garretto posteriore d'intervento, Garretto anteriore d'intervento | 5 000 |
| Pancia d'intervento | 4 000 |



ALLEGATO IV

BURRO

PARTE I

Campionamento per l'analisi chimica e microbiologica e per la valutazione organolettica

1. Analisi chimica e microbiologica

| Quantità di burro (kg) | Numero minimo di campioni da prelevare (> 100 g) |
|------------------------|--|
| ≤ 1 000 | 2 |
| > 1 000 ≤ 5 000 | 3 |
| > 5 000 ≤ 10 000 | 4 |
| > 10 000 ≤ 15 000 | 5 |
| > 15 000 ≤ 20 000 | 6 |
| > 20 000 ≤ 25 000 | 7 |
| > 25 000 | 7 + 1 ogni 25 000 kg o frazione di tale quantitativo |

Il campionamento per l'analisi microbiologica deve essere eseguito in condizioni asettiche.

Possono essere combinati fino a cinque campioni da 100 g in modo da ottenere un unico campione che viene analizzato dopo accurata miscelazione.

I campioni devono essere prelevati casualmente, da punti differenti di ciascun lotto, prima o al momento dell'ingresso nel magazzino frigorifero designato dall'organismo pagatore.

Preparazione del campione composito di burro (analisi chimica):

- utilizzando un campionatore per burro pulito e asciutto o uno strumento simile adatto, estrarre una carota di burro da almeno 30 g e introdurla in un portacampioni. Il campione composito può poi essere sigillato e inviato al laboratorio per l'analisi;
- al laboratorio, il campione composito è riscaldato a 30 °C nel contenitore originario non aperto e viene frequentemente scosso fino a ottenimento di un'emulsione fluida omogenea, esente da particelle non rammollite. Il contenitore va riempito in misura compresa tra metà e due terzi della capienza.

Per ciascun produttore che offre burro all'intervento, analizzare due campioni all'anno per determinare i grassi estranei.

2. Valutazione organolettica

| Quantità di burro (kg) | Numero minimo di campioni da prelevare |
|------------------------|--|
| 1 000 ≤ 5 000 | 2 |
| > 5 000 ≤ 25 000 | 3 |
| > 25 000 | 3 + 1 ogni 25 000 kg o frazione di tale quantitativo |



In seguito ad un periodo probativo di magazzinaggio di 30 giorni, i campioni devono essere prelevati casualmente, da punti differenti di ciascun lotto, tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno successivo alla consegna del burro e classificati.


Ciascun campione deve essere valutato singolarmente in conformità all'allegato IV del regolamento (CE) n. 273/2008. Non sono ammesse ripetizioni del campionamento e della valutazione.

3. Linee guida da seguire per i campioni non idonei

a) Analisi chimica e microbiologica:

- i) nell'analisi di campioni singoli, sono tollerati un campione con un solo difetto ogni 5-10 campioni o due campioni con un solo difetto ciascuno ogni 11-15 campioni. Nel caso di un campione non idoneo, prelevare due nuovi campioni su ciascun lato del campione non idoneo e controllare il parametro fuori norma. Se nessuno dei due campioni è conforme alla specifica, il quantitativo di burro compreso tra i due campioni originali su ciascun lato del campione non idoneo deve essere respinto ed eliminato dal quantitativo offerto.

Quantitativo da respingere nel caso di nuova inidoneità del campione:




- ii) nell'analisi di campioni composti, se un campione composto è fuori norma per un parametro, il quantitativo rappresentato da tale campione composto è respinto ed eliminato dal quantitativo offerto. Il quantitativo rappresentato da un campione composto può essere determinato mediante suddivisione del quantitativo offerto, prima di sottoporre ogni singola parte separatamente ad un campionamento casuale.

- b) Valutazione organolettica: se un campione non supera la valutazione organolettica, il quantitativo di burro compreso tra due campioni adiacenti su ciascun lato del campione fuori norma è respinto ed eliminato dal quantitativo offerto.
- c) In caso di inidoneità chimica o microbiologica e di inidoneità organolettica, l'intero quantitativo è respinto.


PARTE II

Confezionamento e consegna del burro

1. Il burro è consegnato in blocchi e confezionato in imballaggi nuovi, di materiali resistenti, atti a proteggere il burro per tutta la durata delle operazioni di trasporto, entrata all'ammasso, magazzinaggio e uscita dall'ammasso.
2. L'imballaggio reca almeno le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:
 - a) il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;
 - b) la data di fabbricazione;



- c) il numero della partita di fabbricazione e del collo; il numero del collo può essere sostituito da un numero di pallet indicato sul pallet stesso;
 - d) la dicitura «burro di crema dolce» se il burro ha un pH pari o superiore a 6,2.
3. Il responsabile del magazzino tiene un registro in cui riporta le indicazioni di cui al punto 2 il giorno dell'entrata all'ammasso.



ALLEGATO V

LATTE SCREMATO IN POLVERE

PARTE I


Campionamento e analisi del latte scremato in polvere offerto all'intervento

1. Il prelievo dei campioni per lotto si effettua in base alla procedura prevista dalla norma internazionale ISO 707; gli organismi pagatori possono tuttavia impiegare un altro metodo di campionamento purché esso sia conforme ai principi della norma.
2. Numero di imballaggi da scegliere per il prelievo dei campioni ai fini dell'analisi:
 - a) per i lotti che contengono fino a 800 sacchi di 25 kg, almeno 8 imballaggi;
 - b) per i lotti con oltre 800 sacchi da 25 kg, almeno 8 + 1 imballaggio per ciascuna frazione supplementare di 800 sacchi, o parte di essa.
3. Peso del campione: da ogni imballaggio si prelevano almeno 200 g.
4. Raggruppamento dei campioni: in un campione globale possono essere raggruppati al massimo nove campioni.
5. Analisi dei campioni: ogni campione globale è sottoposto ad analisi allo scopo di verificare tutte le caratteristiche qualitative di cui all'allegato V, parte II, del regolamento delegato (UE) 2016/1238.
6. In caso di inidoneità del campione:
 - a) se un campione composito risulta fuori norma rispetto a un parametro, il quantitativo rappresentato da quel campione è respinto;
 - b) se un campione composito risulta fuori norma rispetto a più parametri, il quantitativo rappresentato da quel campione è respinto ed il resto dei quantitativi dell'offerta provenienti dallo stesso stabilimento sono sottoposti ad un secondo campionamento la cui analisi sarà determinante. In tal caso:
 - il numero di campioni previsti al punto 2 è raddoppiato,
 - se un campione composito risulta fuori norma riguardo uno o più parametri, il quantitativo rappresentato da quel campione è respinto.

PARTE II

Confezionamento e consegna del latte scremato in polvere

1. Il latte scremato in polvere è confezionato in sacchi nuovi di carta, puliti, asciutti e intatti che soddisfano i seguenti requisiti:
 - (a) i sacchi sono formati da almeno tre strati di carta, che insieme corrispondono ad un minimo di 420 J/m² TEA in media;
 - (b) il secondo strato è ricoperto da uno strato di polietilene di almeno 15 g/m²;
 - (c) all'interno degli strati di carta si trova un sacco di polietilene di almeno 0,08 mm di spessore, termosaldato sul fondo;
 - (d) I sacchi sono conformi alla norma EN 770;
 - (e) all'atto del riempimento, occorre fare in modo che il contenuto del sacco risulti ben compresso, evitando la penetrazione della polvere di latte tra i vari strati di carta.
2. L'imballaggio reca almeno le seguenti indicazioni, eventualmente in codice:
 - a) il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;



- b) la data o, se del caso, la settimana di fabbricazione;
 - c) il numero della partita di fabbricazione;
 - d) la dicitura «latte scremato in polvere spray».
3. Il responsabile del magazzino tiene un registro in cui riporta le indicazioni di cui al punto 2 il giorno dell'entrata all'ammasso.

16CE1887



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1241 DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2016****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d'olive de Haute-Provence (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Huile d'olive de Haute-Provence», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Huile d'olive de Haute-Provence» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione, del 17 ottobre 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 275 del 18.10.2001, pag. 9).⁽³⁾ GU C 108 del 23.3.2016, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

16CE1888



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1242 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Flönz (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Flönz» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Flönz» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Flönz» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.), di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 107 del 22.3.2016, pag. 12.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1243 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale




ALLEGATO

«ALLEGATO I

| Codice NC | Designazione delle merci | Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) | Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) | Origine ⁽¹⁾ |
|------------|---|-------------------------------------|---|------------------------|
| 0207 12 10 | Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate | 124,9 | 0 | AR |
| 0207 12 90 | Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate | 140,0 | 0 | AR |
| | | 151,7 | 0 | BR |
| 0207 14 10 | Pezzi disossati di galli o galline, congelati | 289,7 | 3 | AR |
| | | 176,7 | 42 | BR |
| | | 284,7 | 5 | CL |
| | | 240,8 | 18 | TH |
| 0207 27 10 | Pezzi disossati di tacchini, congelati | 362,7 | 0 | BR |
| | | 362,4 | 0 | CL |
| 0408 91 80 | Uova sgusciate essiccate | 390,3 | 0 | AR |
| 1602 32 11 | Preparazioni non cotte di galli o galline | 187,3 | 31 | BR |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

16CE1890



REGOLAMENTO (UE) 2016/1244 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti appartenenti a un gruppo con struttura di insaturazione alfa-beta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione ⁽³⁾ adotta un elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (3) Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
- (4) L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha richiesto la presentazione di dati scientifici supplementari al fine di completarne la valutazione entro i termini specifici stabiliti nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (5) Nel caso delle cinque sostanze appartenenti alla valutazione del gruppo di aromatizzanti FGE 208Rev.1 *p*-menta-1,8-dien-7-olo (n. FL 02.060), mirtenolo (n. FL 02.091), mirtenale (n. FL 05.106), acetato di *p*-menta-1,8-dien-7-ile (n. FL 09.278) e acetato di mirtenile (n. FL 09.302) il termine stabilito nell'elenco dell'Unione per la presentazione dei dati scientifici supplementari richiesti è il 31 dicembre 2012. Tali dati sono stati trasmessi dal richiedente.
- (6) Questo gruppo chimico comprende la sostanza *p*-menta-1,8-dien-7-ale (n. FL 05.117) che è stata utilizzata come sostanza rappresentativa del gruppo e per la quale sono stati presentati dati sulla tossicità.
- (7) L'Autorità ha valutato i dati presentati e ha concluso, nel suo parere scientifico del 24 giugno 2015 ⁽⁴⁾, che la sostanza *p*-menta-1,8-dien-7-ale (n. FL 05.117) è genotossica *in vivo* e pertanto il suo impiego come sostanza aromatizzante solleva un problema di sicurezza. Tale sostanza è già stata eliminata dall'elenco dell'Unione mediante il regolamento (UE) 2015/1760 della Commissione ⁽⁵⁾.


⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GUL 267 del 2.10.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 208 Revisione 1 (FGE.208Rev.1): esame dei dati relativi alla genotossicità su rappresentanti di 10 aldeidi alicicliche con insaturazione α , β nell'anello/catena laterale e precursori del sottogruppo chimico 2.2 di FGE.19. EFSA Journal 2015;13(7):4173, 28 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4173 disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2015/1760 della Commissione, del 1° ottobre 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante *p*-menta-1,8-dien-7-ale (GUL 257 del 2.10.2015, pag. 27).



- (8) In tale parere, l'Autorità ha inoltre concluso che, dal momento che la sostanza *p*-menta-1,8-dien-7-ale (n. FL 05.117) è rappresentativa delle sostanze contenute in questo gruppo, vi è un potenziale problema di sicurezza per le altre sostanze in tale gruppo.
- (9) Allo scopo di valutare ulteriormente la sicurezza di queste cinque sostanze le parti interessate sono state formalmente invitate a fornire ulteriori studi di tossicità entro il 30 aprile 2016 per consentire all'EFSA di completare la sua valutazione.
- (10) Le parti interessate hanno presentato i nuovi studi richiesti entro il 30 aprile 2016.
- (11) In attesa della valutazione da parte dell'EFSA dei nuovi dati scientifici, dell'eventuale valutazione completa di tali sostanze conformemente alla procedura del gruppo di esperti CEF dell'EFSA, se pertinente, e del completamento del successivo processo di regolamentazione è altresì opportuno modificare le condizioni per l'uso di queste cinque sostanze aromatizzanti per meglio rispecchiarne gli attuali usi reali.
- (12) Per motivi tecnici è opportuno fissare periodi di transizione per gli alimenti ai quali è stata aggiunta una qualsiasi delle cinque sostanze aromatizzanti, immessi sul mercato o spediti da paesi terzi nell'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


1. Gli alimenti a cui è stata aggiunta una qualsiasi delle cinque sostanze aromatizzanti *p*-menta-1,8-dien-7-olo (n. FL 02.060), mirtenolo (n. FL 02.091), mirtenale (n. FL 05.106), acetato di *p*-menta-1,8-dien-7-ile (n. FL 09.278) e acetato di mirtenile (n. FL 09.302) che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato del presente regolamento e sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

2. I prodotti alimentari importati nell'Unione cui è stata aggiunta una qualsiasi delle sostanze di cui al paragrafo 1 e che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza se l'importatore di tali prodotti alimentari può dimostrare che erano stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I periodi di transizione di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle miscele di aromi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificato:

a) la voce relativa al n. FL. 02.060 è sostituita dalla voce seguente:

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|----------|-----|------|---|---|-------|
| «02.060 | p-menta-1,8-dien-7-olo | 536-59-4 | 974 | 2024 | Nelle categorie 1, 3, 4.2, 5 (eccetto 5.3), 6, 7, 14.1, 14.2 e 16 | 1 | EFSA» |
|---------|------------------------|----------|-----|------|---|---|-------|

b) la voce relativa al n. FL. 02.091 è sostituita dalla voce seguente:

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-----|-------|---|---|-------|
| «02.091 | mirtenolo | 515-00-4 | 981 | 10285 | Nelle categorie 1, 3, 5, 6, 14.1, 14.2, 15 e 16 | 1 | EFSA» |
|---------|-----------|----------|-----|-------|---|---|-------|

c) la voce relativa al n. FL. 05.106 è sostituita dalla voce seguente:


| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-----|-------|--|---|-------|
| «05.106 | mirtenale | 564-94-3 | 980 | 10379 | Nelle categorie 1, 2, 3, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.1, 14.2, 15 e 16 | 1 | EFSA» |
|---------|-----------|----------|-----|-------|--|---|-------|

d) la voce relativa al n. FL. 09.278 è sostituita dalla voce seguente:

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|------------|-----|-------|---|---|-------|
| «09.278 | acetato di p-menta-1,8-dien-7-ile | 15111-96-3 | 975 | 10742 | Nelle categorie 1, 3, 5, 6, 7, 8, 14.1, 14.2 e 16 | 1 | EFSA» |
|---------|-----------------------------------|------------|-----|-------|---|---|-------|

e) la voce relativa al n. FL. 09.302 è sostituita dalla voce seguente:

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|-----------|-----|-------|---|---|-------|
| «09.302 | acetato di mirtenile | 1079-01-2 | 982 | 10887 | Nelle categorie 1, 3, 4.2, 5, 6, 7, 14.1 e 14.2 | 1 | EFSA» |
|---------|----------------------|-----------|-----|-------|---|---|-------|



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1245 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2016

che definisce una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 50, paragrafo 4 *sexies*,

considerando quanto segue:

- (1) La tavola di concordanza preliminare dovrebbe riguardare i codici stabiliti per i rifiuti a norma della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e della decisione C(2001)107/Final del Consiglio dell'OCSE relativa alla revisione della decisione C(92)39/Final sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero. Questi codici sono elencati negli allegati III e IV e nelle parti 1 e 3 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006. I codici dei rifiuti di cui all'allegato III B e alla parte 2 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 non dovrebbero essere ripresi nella tavola di concordanza preliminare poiché sono applicabili soprattutto alle spedizioni all'interno dell'Unione europea in cui le autorità doganali non sono solitamente coinvolte. Eventuali correlazioni per ciascuna delle voci dei rifiuti di cui all'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 possono essere desunte utilizzando le correlazioni tra i codici dei rifiuti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006. Non è stabilita nessuna correlazione con le voci dei rifiuti di cui all'allegato IV A del regolamento (CE) n. 1013/2006 in quanto tale allegato è vuoto.
- (2) A causa delle differenze esistenti tra i prodotti contrassegnati con i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽²⁾ del Consiglio («codici NC»), e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 («codici dei rifiuti»), non è sempre possibile ottenere una chiara e completa corrispondenza tra loro. Laddove si verificano queste differenze, occorre verificare la concordanza tra i codici sulla base di una approssimazione al fine di conseguire la migliore corrispondenza possibile.
- (3) Le parti interessate sono state consultate sulla base di uno studio commissionato dalla Commissione per valutare la natura delle merci coperte rispettivamente dai codici NC e dai codici dei rifiuti; nel gennaio 2015 il progetto di tavola di concordanza elaborato sulla base dello studio e della consultazione dei portatori di interesse è stato approvato dalla sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale. Occorre pertanto adottare la tavola di concordanza preliminare sulla base di tale progetto.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del presente regolamento è riportata una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata («codici NC») di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006.

⁽¹⁾ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Tavola di concordanza tra i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (cee) n. 2658/87 e le voci dei rifiuti elencate negli allegati iii, iv e v del regolamento (ce) n. 1013/2006

Note introduttive

1. La tavola di concordanza tra codici della nomenclatura combinata («codici NC») e voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 («codici di identificazione dei rifiuti») è presentata in due modi diversi nelle tabelle A e B.

Nella tabella A, nella colonna 1 sono elencati, in ordine alfanumerico ascendente, i codici di identificazione dei rifiuti correlati con i codici NC elencati nella colonna 2.

Nella tabella B, nella colonna 3 sono elencati, in ordine numerico ascendente, i codici NC correlati con i codici di identificazione dei rifiuti elencati nella colonna 4.


I codici di identificazione dei rifiuti della colonna 1 e i codici NC della colonna 3 compaiono un'unica volta nelle rispettive colonne.

2. I codici di identificazione dei rifiuti selezionati, per la correlazione, dagli allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono i codici che sono stati stabiliti mediante accordi internazionali, in particolare nell'ambito della convenzione di Basilea o dall'OCSE. Per ragioni di semplicità, questa tavola di concordanza non tiene conto del fatto che alcuni codici di identificazione dei rifiuti stabiliti mediante accordi internazionali comportano trattini o sottotrattoni (ad esempio, B3010).
3. Nella tabella A, alcuni codici di identificazione dei rifiuti sono correlati con più codici NC e nella tabella B, alcuni codici NC sono correlati con più codici di identificazione dei rifiuti. Al fine di stabilire quale dei vari codici è applicabile, occorre tenere conto delle descrizioni dei codici nei rispettivi regolamenti.


| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| A1010 | ex 2620 60 00 | ex 0501 00 00 | B3070 |
| | ex 2843 90 10 | ex 0502 10 00 | A3110 |
| | ex 2853 00 90 | | B3110 |
| | ex 3825 69 00 | | GN010 |
| | ex 3825 90 90 | ex 0502 90 00 | A3110 |
| | ex 7112 91 00 | | B3110 |
| | ex 7112 92 00 | | GN010 |
| | ex 7112 99 00 | ex 0505 10 10 | GN030 |
| | ex 7802 00 00 | ex 0505 10 90 | GN030 |
| | ex 8107 30 00 | ex 0505 90 00 | GN030 |
| | ex 8110 20 00 | ex 0506 10 00 | B3060 |
| | ex 8112 13 00 | ex 0506 90 00 | B3060 |
| | ex 8112 52 00 | ex 0511 91 10 | B3060 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| A1020 | ex 2620 29 00 | ex 0511 99 10 | A3110 |
| | ex 2620 91 00 | | B3110 |
| | ex 2620 99 95 | | A3110 |
| | ex 2621 90 00 | ex 0511 99 85 | B3110 |
| | ex 3825 20 00 | | GN020 |
| | ex 3825 69 00 | | B3060 |
| | ex 3825 90 90 | ex 1213 00 00 | B3070 |
| | ex 7112 91 00 | ex 1404 90 00 | B3060 |
| | ex 7112 92 00 | ex 15 | B3065 |
| | ex 7112 99 00 | ex 1515 11 00 | A4040 |
| | ex 7802 00 00 | ex 1515 19 10 | A4040 |
| | ex 8107 30 00 | ex 1518 00 | A4040 |
| | ex 8110 20 00 | ex 1522 00 10 | B3060 |
| | ex 8112 13 00 | ex 1522 00 31 | B3060 |
| A1030 | ex 2620 60 00 | ex 1522 00 39 | B3060 |
| | ex 2621 90 00 | ex 1522 00 91 | B3060 |
| | ex 2843 90 10 | ex 1522 00 99 | B3060 |
| | ex 2853 00 90 | ex 1802 00 00 | B3060 |
| | ex 3825 20 00 | ex 2301 10 00 | B3060 |
| | ex 3825 69 00 | ex 2301 20 00 | B3060 |
| | ex 3825 90 90 | ex 2302 | B3060 |
| | ex 8112 52 00 | ex 2303 | B3060 |
| A1040 | ex 3825 20 00 | ex 2304 00 00 | B3060 |
| | ex 3825 50 00 | ex 2305 00 00 | B3060 |
| | ex 3825 61 00 | ex 2306 | B3060 |
| | ex 3825 69 00 | ex 2307 00 11 | B3060 |
| | ex 3825 90 90 | ex 2307 00 19 | B3060 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| A1050 | ex 2620 19 00 | ex 2308 00 11 | B3060 |
| | ex 2620 29 00 | ex 2308 00 19 | B3060 |
| | ex 2620 30 00 | ex 2308 00 40 | B3060 |
| | ex 2620 40 00 | ex 2308 00 90 | B3060 |
| | ex 2620 60 00 | ex 2309 90 31 | B3070 |
| | ex 2620 91 00 | ex 2309 90 33 | B3070 |
| | ex 2620 99 10 | ex 2309 90 35 | B3070 |
| | ex 2620 99 20 | ex 2309 90 39 | B3070 |
| | ex 2620 99 40 | ex 2309 90 41 | B3070 |
| | ex 2620 99 60 | ex 2309 90 43 | B3070 |
| | ex 2620 99 95 | ex 2309 90 49 | B3070 |
| | ex 3825 69 00 | ex 2309 90 51 | B3070 |
| | ex 3825 90 90 | ex 2309 90 53 | B3070 |
| A1060 | ex 3825 50 00 | ex 2309 90 59 | B3070 |
| A1070 | ex 2601 | ex 2309 90 70 | B3070 |
| | ex 2602 00 00 | ex 2309 90 96 | B3070 |
| | ex 2603 00 00 | ex 2401 30 00 | B3060 |
| | ex 2604 00 00 | ex 2501 00 31 | B2010 |
| | ex 2605 00 00 | | B2040 |
| | ex 2606 00 00 | ex 2501 00 51 | B2010 |
| | ex 2607 00 00 | | B2040 |
| | ex 2608 00 00 | ex 2501 00 99 | B2010 |
| | ex 2609 00 00 | | B2040 |
| | ex 2610 00 00 | ex 2502 00 00 | B2010 |
| | ex 2611 00 00 | ex 2503 00 10 | B2040 |
| | ex 2612 | ex 2503 00 90 | B2040 |
| | ex 2613 | ex 2504 10 00 | B2010 |
| | ex 2614 00 00 | ex 2504 90 00 | B2010 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 2615 | ex 2505 10 00 | AB070 |
| | ex 2616 | ex 2505 90 00 | AB070 |
| | ex 2617 | ex 2506 10 00 | B2010 |
| | ex 2620 19 00 | ex 2506 20 00 | B2010 |
| | ex 3825 69 00 | ex 2507 00 20 | B2010 |
| | ex 3825 90 90 | ex 2507 00 80 | B2010 |
| A1080 | ex 2601 | ex 2508 10 00 | B2010 |
| | ex 2602 00 00 | ex 2508 30 00 | B2010 |
| | ex 2603 00 00 | ex 2508 40 00 | B2010 |
| | ex 2604 00 00 | ex 2508 50 00 | B2010 |
| | ex 2605 00 00 | ex 2508 60 00 | B2010 |
| | ex 2606 00 00 | ex 2508 70 00 | B2010 |
| | ex 2607 00 00 | ex 2509 00 00 | B2010 |
| | ex 2608 00 00 | ex 2510 10 00 | B2010 |
| | ex 2609 00 00 | ex 2510 20 00 | B2010 |
| | ex 2610 00 00 | ex 2511 10 00 | B2010 |
| | ex 2611 00 00 | ex 2511 20 00 | B2010 |
| | ex 2612 | ex 2512 00 00 | B2010 |
| | ex 2613 | ex 2513 10 00 | B2010 |
| | ex 2614 00 00 | ex 2513 20 00 | B2010 |
| | ex 2615 | ex 2514 00 00 | B2010 |
| | ex 2616 | ex 2515 11 00 | B2010 |
| | ex 2617 | ex 2515 12 00 | B2010 |
| | ex 2620 19 00 | ex 2515 20 00 | B2010 |
| | ex 2620 29 00 | ex 2516 11 00 | B2010 |
| | ex 2620 91 00 | ex 2516 12 00 | B2010 |
| | ex 2621 10 00 | ex 2516 20 00 | B2010 |
| | ex 2621 90 00 | ex 2516 90 00 | B2010 |
| | ex 3825 69 00 | ex 2517 10 10 | AB070 |
| | ex 3825 90 90 | | B2010 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| A1090 | ex 2620 30 00 | ex 2517 10 20 | AB070 |
| | ex 2621 10 00 | | B2010 |
| | ex 2621 90 00 | ex 2517 10 80 | AB070 |
| | ex 3825 69 00 | | B2010 |
| | ex 3825 90 90 | ex 2517 20 00 | AB070 |
| A1100 | ex 2620 30 00 | | B2010 |
| | ex 2621 90 00 | | B2130 |
| | ex 3825 69 00 | ex 2517 30 00 | AB070 |
| | ex 3825 90 90 | | B2010 |
| A1110 | ex 2620 30 00 | ex 2517 41 00 | AB070 |
| | ex 3825 69 00 | | B2010 |
| | ex 3825 90 90 | ex 2517 49 00 | AB070 |
| A1120 | ex 2620 30 00 | | B2010 |
| | ex 3825 69 00 | ex 2518 10 00 | B2010 |
| | ex 3825 90 90 | | B2010 |
| A1130 | ex 2620 19 00 | ex 2518 30 00 | B2010 |
| | ex 2620 29 00 | ex 2519 10 00 | B2010 |
| | ex 2620 30 00 | ex 2519 90 10 | B2010 |
| | ex 2620 40 00 | ex 2519 90 30 | B2010 |
| | ex 2620 60 00 | ex 2519 90 90 | B2010 |
| | ex 2620 91 00 | ex 2520 10 00 | B2010 |
| | ex 2620 99 10 | ex 2521 00 00 | B2010 |
| | ex 2620 99 20 | | B2040 |
| | ex 2620 99 40 | ex 2524 10 00 | A2050 |
| | ex 2620 99 60 | ex 2524 90 00 | A2050 |
| | ex 2620 99 95 | ex 2525 10 00 | B2010 |
| | ex 3825 69 00 | ex 2525 20 00 | B2010 |
| | ex 3825 90 90 | ex 2525 30 00 | B2010 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| A1140 | ex 2620 30 00 | ex 2526 10 00 | B2010 |
| | ex 3825 69 00 | ex 2526 20 00 | B2010 |
| | ex 3825 90 90 | ex 2528 10 00 | B2010 |
| A1150 | ex 7112 30 00 | ex 2528 90 00 | B2010 |
| A1160 | ex 8548 10 10 | ex 2529 10 00 | B2010 |
| | ex 8548 10 21 | ex 2529 21 00 | B2010 |
| | ex 8548 10 91 | ex 2529 22 00 | B2010 |
| A1170 | ex 8548 10 10 | ex 2529 30 00 | B2010 |
| | ex 8548 10 21 | ex 2530 10 00 | B2010 |
| | ex 8548 10 29 | ex 2530 20 00 | B2010 |
| | ex 8548 10 91 | ex 2530 90 00 | A2050 |
| | ex 8548 10 99 | | B2010 |
| A1190 | ex 7204 10 00 | ex 2601 | B2030 |
| | ex 7204 21 10 | | B2040 |
| | ex 7204 21 90 | | GF010 |
| | ex 7204 29 00 | ex 2602 00 00 | A1070 |
| | ex 7204 30 00 | | A1080 |
| | ex 7204 41 91 | ex 2603 00 00 | A1070 |
| | ex 7204 41 99 | | A1080 |
| | ex 7204 49 10 | ex 2604 00 00 | A1070 |
| | ex 7204 49 30 | | A1080 |
| | ex 7204 49 90 | ex 2605 00 00 | A1070 |
| | ex 7204 50 00 | | A1080 |
| | ex 7217 90 20 | ex 2606 00 00 | A1070 |
| | ex 7217 90 50 | | A1080 |
| | ex 7217 90 90 | ex 2607 00 00 | A1070 |
| | ex 7223 00 11 | | A1080 |
| | ex 7223 00 19 | | A1070 |
| | ex 7223 00 91 | | A1080 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 7223 00 99 | ex 2608 00 00 | A1070 |
| | ex 7229 20 00 | | A1080 |
| | ex 7229 90 20 | ex 2609 00 00 | A1070 |
| | ex 7229 90 50 | | A1080 |
| | ex 7229 90 90 | ex 2610 00 00 | A1070 |
| | ex 7312 10 20 | | A1080 |
| | ex 7312 10 49 | ex 2611 00 00 | A1070 |
| | ex 7312 10 69 | | A1080 |
| | ex 7312 10 98 | ex 2612 | A1070 |
| | ex 7312 90 00 | | A1080 |
| | ex 7323 91 00 | ex 2613 | A1070 |
| | ex 7323 92 00 | | A1080 |
| | ex 7323 93 00 | ex 2614 00 00 | A1070 |
| | ex 7323 94 00 | | A1080 |
| | ex 7323 99 00 | ex 2615 | A1070 |
| | ex 7404 00 10 | | A1080 |
| | ex 7404 00 91 | ex 2616 | A1070 |
| | ex 7404 00 99 | | A1080 |
| | ex 7408 11 00 | ex 2617 | A1070 |
| | ex 7408 19 10 | | A1080 |
| | ex 7408 19 90 | ex 2618 00 00 | AB070 |
| | ex 7408 21 00 | | B1200 |
| | ex 7408 22 00 | ex 2619 00 20 | AA010 |
| | ex 7408 29 00 | | B1210 |
| | ex 7413 00 20 | | B1230 |
| | ex 7413 00 80 | ex 2619 00 90 | AA010 |
| | ex 7503 00 10 | | B1210 |
| | ex 7505 21 00 | | B1230 |
| | ex 7505 22 00 | ex 2620 | A4100 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 7508 90 00 | ex 2620 11 00 | B1100 |
| | ex 7602 00 19 | | B1220 |
| | ex 7602 00 90 | | B2010 |
| | ex 7614 10 00 | | B2100 |
| | ex 7614 90 00 | | B2110 |
| | ex 7802 00 00 | ex 2620 19 00 | A1050 |
| | ex 7806 00 30 | | A1070 |
| | ex 7806 00 90 | | A1080 |
| | ex 7902 00 00 | ex 2620 19 00 | A1130 |
| | ex 7904 00 00 | | A2020 |
| | ex 7907 00 90 | | A2030 |
| | ex 8002 00 00 | | B1080 |
| | ex 8003 00 00 | | B1100 |
| | ex 8007 00 80 | | B1120 |
| | ex 8101 96 00 | | B1220 |
| | ex 8101 97 00 | | B2010 |
| | ex 8101 99 90 | | B2100 |
| | ex 8102 96 00 | | B2110 |
| | ex 8102 97 00 | ex 2620 21 00 | A3030 |
| | ex 8102 99 00 | | B1220 |
| | ex 8103 30 00 | | B2010 |
| | ex 8103 90 10 | | B2110 |
| | ex 8103 90 90 | ex 2620 29 00 | A1020 |
| | ex 8107 30 00 | | A1050 |
| | ex 8107 90 00 | | A1080 |
| | ex 8108 30 00 | | A1130 |
| | ex 8108 90 30 | | A2020 |
| | ex 8108 90 90 | | A2030 |




| Tabella A | | Tabella B | | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 | |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) | |
| A2010 | ex 7001 00 10 | | B1120 | |
| A2020 | ex 2620 19 00 | | B1220 | |
| | ex 2620 29 00 | | B2010 | |
| | ex 2620 30 00 | | B2110 | |
| | ex 2620 40 00 | ex 2620 30 00 | A1050 | |
| | ex 2620 60 00 | | A1090 | |
| | ex 2620 91 00 | | A1100 | |
| | ex 2620 99 10 | | A1110 | |
| | ex 2620 99 20 | | A1120 | |
| | ex 2620 99 40 | | A1130 | |
| | ex 2620 99 60 | | A1140 | |
| | ex 2620 99 95 | | A2020 | |
| | ex 3824 90 96 | | A2030 | |
| | ex 3825 69 00 | | B1070 | |
| | ex 3825 90 90 | | B1100 | |
| A2030 | ex 2620 19 00 | | | B1120 |
| | ex 2620 29 00 | | | B1220 |
| | ex 2620 30 00 | | B1240 | |
| | ex 2620 40 00 | | B2010 | |
| | ex 2620 60 00 | | B2040 | |
| | ex 2620 91 00 | | B2100 | |
| | ex 2620 99 10 | | B2110 | |
| | ex 2620 99 20 | | GB040 | |
| | ex 2620 99 40 | ex 2620 40 00 | A1050 | |
| | ex 2620 99 60 | | A1130 | |
| | ex 2620 99 95 | | A2020 | |
| | ex 3825 69 00 | | A2030 | |
| | ex 3825 90 90 | | AB030 | |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| A2040 | ex 3825 69 00 | | B1100 |
| A2050 | ex 2524 10 00 | | B1120 |
| | ex 2524 90 00 | | B1220 |
| | ex 2530 90 00 | | B2010 |
| | ex 3825 69 00 | | B2100 |
| | ex 3825 90 90 | | B2110 |
| A3010 | ex 2710 99 00 | ex 2620 60 00 | A1010 |
| | ex 2713 90 90 | | A1030 |
| A3020 | ex 2710 99 00 | | A1050 |
| A3030 | ex 2620 21 00 | | A1130 |
| | ex 2710 99 00 | | A2020 |
| | ex 3825 61 00 | | A2030 |
| | ex 3825 90 90 | | AB030 |
| A3040 | ex 2710 99 00 | | B1031 |
| | ex 3820 00 00 | | B1070 |
| | ex 3825 50 00 | | B1120 |
| | ex 3825 61 00 | B1220 | |
| | ex 3825 90 90 | B2010 | |
| | ex 3902 10 00 | B2110 | |
| | ex 3902 30 00 | ex 2620 91 00 | A1020 |
| | ex 3902 90 90 | | A1050 |
| | ex 3915 90 11 | | A1080 |
| A3050 | ex 3501 10 10 | | A1130 |
| | ex 3501 10 50 | A2020 | |
| | ex 3501 10 90 | A2030 | |
| | ex 3501 90 10 | A3090 | |
| | ex 3501 90 90 | B1030 | |
| | ex 3503 00 10 | B1031 | |
| | ex 3503 00 80 | B1070 | |
| | ex 3505 10 10 | B1120 | |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 3505 10 50 | | B1220 |
| | ex 3505 10 90 | | B2010 |
| | ex 3505 20 10 | | B2110 |
| | ex 3505 20 30 | ex 2620 99 10 | A1050 |
| | ex 3505 20 50 | | A1130 |
| | ex 3505 20 90 | | A2020 |
| | ex 3506 10 00 | | A2030 |
| | ex 3506 91 00 | | B1120 |
| | ex 3506 99 00 | | B1220 |
| | ex 3825 61 00 | | B2010 |
| | ex 3825 90 90 | | B2100 |
| | ex 3915 10 00 | | B2110 |
| | ex 3915 20 00 | ex 2620 99 20 | A1050 |
| | ex 3915 30 00 | | A1130 |
| | ex 3915 90 11 | ex 2620 99 20 | A2020 |
| | ex 3915 90 80 | | A2030 |
| | ex 4004 00 00 | | B1030 |
| | ex 4017 00 00 | | B1031 |
| A3060 | ex 3912 20 11 | | B1100 |
| | ex 3912 20 19 | | B1120 |
| | ex 3912 20 90 | | B1220 |
| | ex 3915 90 80 | | B2010 |
| A3070 | ex 2707 99 80 | | B2100 |
| | ex 2710 99 00 | | B2110 |
| | ex 3824 90 92 | ex 2620 99 40 | A1050 |
| | ex 3824 90 93 | | A1130 |
| | ex 3825 61 00 | | A2020 |
| | ex 3825 90 90 | | A2030 |
| A3080 | ex 3825 41 00 | | B1120 |
| | ex 3825 49 00 | | B1220 |
| | ex 3825 61 00 | | B2010 |
| | ex 3825 90 90 | | B2100 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| A3090 | ex 2620 91 00 | ex 2620 99 60 | B2110 |
| | ex 2620 99 95 | | A1050 |
| | ex 2621 90 00 | | A1130 |
| | ex 3825 20 00 | | A2020 |
| | ex 3825 30 00 | | A2030 |
| | ex 3825 69 00 | | B1030 |
| | ex 3825 90 90 | | B1031 |
| | ex 4115 20 00 | | B1120 |
| A3100 | ex 4115 20 00 | ex 2620 99 95 | B1220 |
| A3110 | ex 0502 10 00 | | B2010 |
| | ex 0502 90 00 | | B2100 |
| | ex 0511 99 10 | B2110 | |
| | ex 0511 99 85 | A1020 | |
| | ex 4302 20 00 | A1050 | |
| A3120 | ex 3825 61 00 | ex 2621 10 00 | A1130 |
| | ex 3825 69 00 | | A2020 |
| | ex 3825 90 90 | | A2030 |
| | ex 3915 10 00 | | A3090 |
| | ex 3915 20 00 | | AA060 |
| | ex 3915 30 00 | | B1030 |
| | ex 3915 90 11 | | B1031 |
| | ex 3915 90 80 | | B1100 |
| | ex 4004 00 00 | | B1120 |
| | ex 4017 00 00 | | B1220 |
| | ex 5202 10 00 | | B2010 |
| | ex 5202 91 00 | | B2100 |
| | ex 5202 99 00 | | B2110 |
| | ex 5505 10 10 | | A1080 |
| | ex 5505 10 30 | | A1090 |
| | ex 5505 10 50 | | A4100 |
| | ex 5505 10 70 | | Y47 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 5505 10 90 | ex 2621 90 00 | A1020 |
| | ex 5505 20 00 | | A1030 |
| | ex 6310 90 00 | | A1080 |
| | ex 7001 00 10 | | A1090 |
| A3130 | ex 3808 50 00 | | A1100 |
| | ex 3808 91 40 | | A3090 |
| | ex 3808 92 90 | | A4100 |
| | ex 3808 93 27 | | B1031 |
| | ex 3808 93 30 | | B1070 |
| | ex 3808 93 90 | | B1100 |
| | ex 3808 94 90 | | B1220 |
| | ex 3808 99 10 | | B1240 |
| | ex 3808 99 90 | | B2040 |
| | ex 3824 90 92 | | B3100 |
| | ex 3824 90 93 | GG030 | |
| | ex 3825 61 00 | GG040 | |
| | ex 3825 90 90 | ex 2706 00 00 | A3190 |
| A3140 | ex 3814 00 10 | | A4040 |
| | ex 3814 00 90 | ex 2707 91 00 | A4040 |
| | ex 3824 90 92 | ex 2707 99 80 | A3070 |
| | ex 3825 49 00 | ex 2710 19 83 | AC070 |
| A3150 | ex 3814 00 10 | ex 2710 91 00 | A3180 |
| | ex 3814 00 90 | ex 2710 99 00 | A3010 |
| | ex 3824 90 92 | | A3020 |
| | ex 3825 41 00 | ex 2710 99 00 | A3030 |
| A3160 | ex 3824 90 92 | | A3040 |
| | ex 3824 90 93 | | A3070 |
| | ex 3825 61 00 | | A3180 |
| | ex 3825 90 90 | | A4040 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| A3170 | ex 3824 90 92 | | A4060 |
| | ex 3824 90 93 | | AC060 |
| | ex 3825 41 00 | | AC150 |
| | ex 3825 49 00 | ex 2713 11 00 | A3190 |
| | ex 3825 61 00 | ex 2713 12 00 | A3190 |
| A3180 | ex 2710 91 00 | ex 2713 20 00 | A3190 |
| | ex 2710 99 00 | | A3200 |
| | ex 3824 82 00 | ex 2713 90 10 | A3190 |
| | ex 3824 90 92 | | A3200 |
| | ex 3824 90 93 | ex 2713 90 90 | A3010 |
| | ex 3824 90 96 | | A3190 |
| | ex 3825 10 00 | | A3200 |
| | ex 3825 20 00 | ex 2714 10 00 | A3200 |
| | ex 3825 41 00 | | B2130 |
| | ex 3825 50 00 | ex 2714 90 00 | A3200 |
| | ex 3825 61 00 | | B2130 |
| | ex 3825 69 00 | ex 2715 00 00 | A3200 |
| | ex 3825 90 90 | | B2130 |
| A3190 | ex 2706 00 00 | ex 28 | A4140 |
| | ex 2713 11 00 | ex 2843 90 10 | A1010 |
| | ex 2713 12 00 | | A1030 |
| | ex 2713 20 00 | | A4020 |
| | ex 2713 90 10 | ex 2853 00 90 | A1010 |
| | ex 2713 90 90 | | A1030 |
| | ex 3807 00 10 | | A4020 |
| | ex 3807 00 90 | ex 29 | A4140 |
| | ex 3825 61 00 | ex 2903 71 00 | AC150 |
| ex 3825 90 90 | ex 2903 72 00 | AC150 | |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| A3200 | ex 2713 20 00 | ex 2903 73 00 | AC150 |
| | ex 2713 90 10 | ex 2903 74 00 | AC150 |
| | ex 2713 90 90 | ex 2903 75 00 | AC150 |
| | ex 2714 10 00 | ex 2903 76 10 | AC160 |
| | ex 2714 90 00 | ex 2903 76 20 | AC160 |
| | ex 2715 00 00 | ex 2903 76 90 | AC160 |
| | ex 3825 10 00 | ex 2903 77 | AC150 |
| | ex 3825 61 00 | ex 2903 78 00 | AC160 |
| | ex 3825 90 90 | ex 2903 79 30 | AC150 |
| A4010 | ex 3006 92 00 | | AC160 |
| | ex 3825 10 00 | ex 2903 79 80 | AC150 |
| | ex 3825 30 00 | | AC160 |
| | ex 3825 41 00 | ex 3006 92 00 | A4010 |
| | ex 3825 49 00 | | A4020 |
| | ex 3825 61 00 | ex 3101 00 00 | AC260 |
| | ex 3825 69 00 | | AC270 |
| | ex 3825 90 90 | ex 3104 20 10 | B2040 |
| A4020 | ex 2843 90 10 | ex 3104 20 50 | B2040 |
| | ex 2853 00 90 | ex 3104 20 90 | B2040 |
| | ex 3006 92 00 | ex 3203 00 10 | A4070 |
| | ex 3825 30 00 | | B3120 |
| A4030 | ex 3808 50 00 | ex 3203 00 90 | A4070 |
| | ex 3808 91 10 | | B3120 |
| | ex 3808 91 20 | ex 3204 | A4070 |
| | ex 3808 91 30 | | B3120 |
| | ex 3808 91 40 | ex 3205 00 00 | B3120 |
| | ex 3808 91 90 | ex 3206 | A4070 |
| | ex 3808 92 30 | ex 3206 11 00 | B3120 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 3808 92 40 | ex 3206 19 00 | B3120 |
| | ex 3808 92 50 | ex 3206 49 10 | B3120 |
| | ex 3808 92 60 | ex 3206 49 70 | B3120 |
| | ex 3808 92 90 | ex 3207 10 00 | A4070 |
| | ex 3808 93 11 | | B3120 |
| | ex 3808 93 13 | ex 3207 20 10 | A4070 |
| | ex 3808 93 15 | ex 3207 20 90 | A4070 |
| | ex 3808 93 17 | ex 3207 30 00 | A4070 |
| | ex 3808 93 21 | ex 3207 40 40 | AB030 |
| | ex 3808 93 23 | ex 3207 40 85 | AB030 |
| | ex 3808 93 27 | ex 3208 | A4070 |
| | ex 3808 93 30 | ex 3208 10 | A4040 |
| | ex 3808 93 90 | ex 3208 20 | A4040 |
| | ex 3808 99 10 | ex 3208 90 19 | A4040 |
| | ex 3808 99 90 | ex 3208 90 91 | A4040 |
| | ex 3825 61 00 | ex 3208 90 99 | A4040 |
| | ex 3825 69 00 | ex 3209 | A4070 |
| | ex 3825 90 90 | ex 3209 10 00 | B4010 |
| A4040 | ex 1515 11 00 | ex 3209 90 00 | B4010 |
| | ex 1515 19 10 | ex 3210 | A4070 |
| | ex 1518 00 | ex 3210 00 10 | AB030 |
| | ex 2706 00 00 | | B4010 |
| | ex 2707 91 00 | ex 3210 00 90 | AB030 |
| | ex 2710 99 00 | | B4010 |
| | ex 3208 10 | ex 3212 10 00 | A4070 |
| | ex 3208 20 | ex 3212 90 00 | A4070 |
| | ex 3208 90 19 | | AB030 |
| | ex 3208 90 91 | ex 3213 | A4070 |
| | ex 3208 90 99 | ex 3213 10 00 | B4010 |
| | ex 3808 50 00 | ex 3213 90 00 | B4010 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 3808 91 10 | ex 3215 | A4070 |
| | ex 3808 91 20 | ex 3215 11 00 | B4010 |
| | ex 3808 91 30 | ex 3215 19 00 | B4010 |
| | ex 3808 91 40 | ex 3215 90 00 | B4010 |
| | ex 3808 91 90 | ex 3401 | AC250 |
| | ex 3808 92 10 | ex 3402 11 10 | AC250 |
| | ex 3808 92 20 | ex 3402 11 90 | AC250 |
| | ex 3808 92 30 | ex 3402 12 00 | AC250 |
| | ex 3808 92 40 | ex 3402 13 00 | AC250 |
| | ex 3808 92 50 | ex 3402 19 00 | AC250 |
| | ex 3808 92 60 | ex 3403 19 20 | AC060 |
| | ex 3808 92 90 | | AC070 |
| | ex 3808 99 90 | ex 3403 19 80 | AC060 |
| | ex 3825 61 00 | | AC070 |
| | ex 3825 69 00 | ex 3403 99 00 | AC060 |
| | ex 3825 90 90 | | AC070 |
| A4050 | ex 3808 91 90 | ex 3501 | B4020 |
| | ex 3808 92 10 | ex 3501 10 10 | A3050 |
| | ex 3808 92 20 | ex 3501 10 50 | A3050 |
| | ex 3808 92 90 | ex 3501 10 90 | A3050 |
| | ex 3808 99 10 | ex 3501 90 10 | A3050 |
| | ex 3808 99 90 | ex 3501 90 90 | A3050 |
| | ex 3825 50 00 | ex 3503 | B4020 |
| | ex 3825 61 00 | ex 3503 00 10 | A3050 |
| | ex 3825 69 00 | ex 3503 00 80 | A3050 |
| | ex 3825 90 90 | ex 3505 | B4020 |
| A4060 | ex 2710 99 00 | ex 3505 10 10 | A3050 |
| | ex 3825 61 00 | ex 3505 10 50 | A3050 |
| | ex 3825 69 00 | ex 3505 10 90 | A3050 |
| | ex 3825 90 90 | ex 3505 20 10 | A3050 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| A4070 | ex 3203 00 10 | ex 3505 20 30 | A3050 |
| | ex 3203 00 90 | ex 3505 20 50 | A3050 |
| | ex 3204 | ex 3505 20 90 | A3050 |
| | ex 3206 | ex 3506 | B4020 |
| | ex 3207 10 00 | ex 3506 10 00 | A3050 |
| | ex 3207 20 10 | ex 3506 91 00 | A3050 |
| | ex 3207 20 90 | ex 3506 99 00 | A3050 |
| | ex 3207 30 00 | ex 3601 | A4080 |
| | ex 3208 | ex 3602 | A4080 |
| | ex 3209 | ex 3603 | A4080 |
| | ex 3210 | ex 3604 | A4080 |
| | ex 3212 10 00 | ex 3606 | A4080 |
| | ex 3212 90 00 | ex 3802 10 00 | A4160 |
| | ex 3213 | ex 3802 90 00 | A4160 |
| | ex 3215 | | B2060 |
| | ex 3825 61 00 | ex 3807 00 10 | A3190 |
| | ex 3825 69 00 | ex 3807 00 90 | A3190 |
| | ex 3825 90 90 | ex 3808 50 00 | A3130 |
| A4080 | ex 3601 | | A4030 |
| | ex 3602 | | A4040 |
| | ex 3603 | ex 3808 91 10 | A4030 |
| | ex 3604 | | A4040 |
| | ex 3606 | ex 3808 91 20 | A4030 |
| | ex 3825 61 00 | | A4040 |
| | ex 3825 69 00 | A4110 | |
| | ex 3825 90 90 | ex 3808 91 30 | A4030 |
| A4090 | ex 3824 | | A4040 |
| | ex 3825 61 00 | ex 3808 91 40 | A3130 |
| | ex 3825 69 00 | | A4030 |
| | ex 3825 90 90 | | A4040 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| A4100 | ex 2620 | ex 3808 91 90 | A4030 |
| | ex 2621 10 00 | | A4040 |
| | ex 2621 90 00 | | A4050 |
| | ex 3825 61 00 | ex 3808 92 10 | A4040 |
| | ex 3825 69 00 | | A4050 |
| | ex 3825 90 90 | ex 3808 92 20 | A4040 |
| | ex 6310 10 00 | | A4050 |
| | ex 6310 90 00 | ex 3808 92 30 | A4030 |
| | A4040 | | |
| A4110 | ex 3808 91 20 | ex 3808 92 40 | A4030 |
| | ex 3825 61 00 | | A4040 |
| | ex 3825 90 90 | | |
| A4120 | ex 3824 90 92 | ex 3808 92 50 | A4030 |
| | ex 3824 90 93 | | A4040 |
| | ex 3824 90 96 | ex 3808 92 60 | A4030 |
| | ex 3825 30 00 | | A4040 |
| | ex 3825 61 00 | ex 3808 92 90 | A3130 |
| | ex 3825 90 90 | | A4030 |
| A4130 | ex 3825 10 00 | | A4040 |
| | ex 3825 61 00 | | A4050 |
| | ex 3825 90 90 | ex 3808 93 11 | A4030 |
| | ex 3901 | ex 3808 93 13 | A4030 |
| | ex 3902 | ex 3808 93 15 | A4030 |
| | ex 3903 | ex 3808 93 17 | A4030 |
| | ex 3904 | ex 3808 93 21 | A4030 |
| | ex 3905 | ex 3808 93 23 | A4030 |
| | ex 3907 | ex 3808 93 27 | A3130 |
| | ex 3908 | | A4030 |
| | ex 3909 | ex 3808 93 30 | A3130 |
| | ex 3910 | | A4030 |
| | ex 3911 | ex 3808 93 90 | A3130 |
| | ex 3912 | | A4030 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 3913 | ex 3808 94 90 | A3130 |
| | ex 3915 | ex 3808 99 10 | A3130 |
| | ex 3915 10 00 | | A4030 |
| | ex 3915 20 00 | | A4050 |
| | ex 3915 30 00 | ex 3808 99 90 | A3130 |
| | ex 3915 90 11 | | A4030 |
| | ex 3915 90 80 | | A4040 |
| | ex 4401 39 80 | | A4050 |
| | ex 4707 90 10 | ex 3813 00 00 | AC160 |
| | ex 4707 90 90 | ex 3814 00 10 | A3140 |
| | ex 6310 10 00 | | A3150 |
| | ex 6310 90 00 | ex 3814 00 90 | A3140 |
| | ex 7001 00 10 | | A3150 |
| | ex 7204 21 10 | ex 3815 11 00 | GC050 |
| | ex 7204 21 90 | ex 3815 12 00 | GC050 |
| | ex 7204 29 00 | ex 3815 19 90 | GC050 |
| | ex 7204 30 00 | ex 3815 90 90 | GC050 |
| | ex 7204 49 30 | ex 3819 00 00 | AC060 |
| | ex 7204 49 90 | | AC070 |
| | ex 7602 00 11 | ex 3820 00 00 | A3040 |
| | ex 7602 00 19 | | AC080 |
| | ex 7602 00 90 | ex 3824 | A4090 |
| | ex 8002 00 00 | ex 3824 71 00 | AC160 |
| A4140 | ex 28 | ex 3824 71 00 | AC150 |
| | ex 29 | ex 3824 72 00 | AC150 |
| | ex 3824 90 92 | | AC160 |
| | ex 3824 90 93 | ex 3824 73 00 | AC150 |
| | ex 3824 90 96 | | AC160 |
| | ex 3825 61 00 | ex 3824 74 00 | AC160 |
| | ex 3825 90 90 | ex 3824 75 00 | AC150 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| A4150 | ex 3824 90 92 | ex 3824 76 00 | AC160 |
| | ex 3824 90 93 | | AC150 |
| | ex 3824 90 96 | | AC160 |
| | ex 3825 61 00 | | AC150 |
| | ex 3825 90 90 | | AC160 |
| A4160 | ex 3802 10 00 | ex 3824 79 00 | AC150 |
| | ex 3802 90 00 | | AC160 |
| | ex 3825 61 00 | ex 3824 82 00 | A3180 |
| | ex 3825 90 90 | ex 3824 90 15 | AD120 |
| AA010 | ex 2619 00 20 | ex 3824 90 92 | A3070 |
| | ex 2619 00 90 | | A3130 |
| AA060 | ex 2620 99 95 | | A3140 |
| AA190 | ex 8104 20 00 | | A3150 |
| AB030 | ex 2620 40 00 | | A3160 |
| | ex 2620 60 00 | | A3170 |
| | ex 3207 40 40 | | A3180 |
| | ex 3207 40 85 | | A4120 |
| | ex 3210 00 10 | | A4140 |
| | ex 3210 00 90 | | A4150 |
| | ex 3212 90 00 | | AC060 |
| | ex 3824 90 93 | | AC070 |
| | ex 3824 90 96 | | AC080 |
| | ex 3825 50 00 | | AC150 |
| | ex 3825 69 00 | AC160 | |
| | ex 3825 90 90 | ex 3824 90 93 | A3070 |
| | ex 6804 10 00 | | A3130 |
| | ex 6804 21 00 | | A3160 |
| ex 6804 22 12 | A3170 | | |
| ex 6804 22 18 | A3180 | | |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 6804 22 30 | | A4120 |
| | ex 6804 22 50 | | A4140 |
| | ex 6804 22 90 | | A4150 |
| | ex 6804 23 00 | | AB030 |
| | ex 6804 30 00 | | AC150 |
| | ex 6805 10 00 | | AC160 |
| | ex 6805 20 00 | ex 3824 90 96 | A2020 |
| | ex 6805 30 00 | | A3180 |
| AB070 | ex 2505 10 00 | | A4120 |
| | ex 2505 90 00 | | A4140 |
| | ex 2517 10 10 | | A4150 |
| | ex 2517 10 20 | | AB030 |
| | ex 2517 10 80 | | AB070 |
| | ex 2517 20 00 | | AB150 |
| | ex 2517 30 00 | | B2040 |
| | ex 2517 41 00 | ex 3825 10 00 | A3180 |
| | ex 2517 49 00 | | A3200 |
| | ex 2618 00 00 | ex 3825 10 00 | A4010 |
| | ex 3824 90 96 | | A4130 |
| | ex 3825 69 00 | | B2040 |
| | ex 3825 90 90 | | B2130 |
| AB120 | ex 3825 69 00 | | B3010 |
| | ex 3825 90 90 | | Y46 |
| AB130 | ex 3825 69 00 | ex 3825 20 00 | A1020 |
| | ex 3825 90 90 | | A1030 |
| AB150 | ex 3824 90 96 | ex 3825 20 00 | A1040 |
| | ex 3825 69 00 | | A3090 |
| | ex 3825 90 90 | | A3180 |
| AC060 | ex 2710 99 00 | | AC270 |
| | ex 3403 19 20 | | B3100 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 3403 19 80 | ex 3825 30 00 | A3090 |
| | ex 3403 99 00 | | A4010 |
| | ex 3819 00 00 | | A4020 |
| | ex 3824 90 92 | | A4120 |
| | ex 3825 50 00 | | B3100 |
| AC070 | ex 2710 19 83 | ex 3825 41 00 | A3080 |
| | ex 3403 19 20 | | A3150 |
| | ex 3403 19 80 | | A3170 |
| | ex 3403 99 00 | | A3180 |
| | ex 3819 00 00 | | A4010 |
| | ex 3824 90 92 | | AC150 |
| | ex 3825 50 00 | | B3130 |
| AC080 | ex 3820 00 00 | ex 3825 49 00 | A3080 |
| | ex 3824 90 92 | | A3140 |
| | ex 3825 50 00 | | A3170 |
| AC150 | ex 2710 99 00 | | A4010 |
| | ex 2903 71 00 | | B3130 |
| | ex 2903 72 00 | ex 3825 50 00 | A1040 |
| | ex 2903 73 00 | | A1060 |
| | ex 2903 74 00 | | A3040 |
| | ex 2903 75 00 | | A3180 |
| | ex 2903 77 | | A4050 |
| | ex 2903 79 30 | | AB030 |
| | ex 2903 79 80 | | AC060 |
| | ex 3824 71 00 | | AC070 |
| | ex 3824 72 00 | | AC080 |
| | ex 3824 73 00 | | AD100 |
| | ex 3824 75 00 | ex 3825 61 00 | A1040 |
| | ex 3824 76 00 | | A3030 |
| | ex 3824 77 00 | | A3040 |
| | ex 3824 79 00 | | A3050 |
| | ex 3824 90 92 | | A3070 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 3824 90 93 | | A3080 |
| | ex 3825 41 00 | | A3120 |
| | ex 3825 61 00 | | A3130 |
| | ex 3825 90 90 | | A3160 |
| AC160 | ex 2903 76 10 | | A3170 |
| | ex 2903 76 20 | | A3180 |
| | ex 2903 76 90 | | A3190 |
| | ex 2903 78 00 | | A3200 |
| | ex 2903 79 30 | | A4010 |
| | ex 2903 79 80 | | A4030 |
| | ex 3813 00 00 | | A4040 |
| | ex 3824 71 00 | | A4050 |
| | ex 3824 72 00 | | A4060 |
| | ex 3824 73 00 | | A4070 |
| | ex 3824 74 00 | | A4080 |
| | ex 3824 75 00 | | A4090 |
| | ex 3824 76 00 | | A4100 |
| | ex 3824 77 00 | | A4110 |
| | ex 3824 79 00 | | A4120 |
| | ex 3824 90 92 | | A4130 |
| | ex 3824 90 93 | | A4140 |
| | ex 3825 61 00 | | A4150 |
| | ex 3825 90 90 | | A4160 |
| | AC170 | ex 3825 61 00 | |
| ex 3825 90 90 | | | AC160 |
| ex 4401 21 00 | | | AC170 |
| ex 4401 22 00 | | | AC250 |
| ex 4401 39 20 | | | AD090 |
| ex 4401 39 30 | | | AD100 |
| ex 4401 39 80 | | | AD150 |
| ex 4501 90 00 | | | B3010 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| AC250 | ex 3401 | ex 3825 69 00 | B3060 |
| | ex 3402 11 10 | | B3100 |
| | ex 3402 11 90 | | B3120 |
| | ex 3402 12 00 | | B4010 |
| | ex 3402 13 00 | | B4020 |
| | ex 3402 19 00 | | A1010 |
| | ex 3825 61 00 | | A1020 |
| | ex 3825 90 90 | | A1030 |
| AC260 | ex 3101 00 00 | | A1040 |
| AC270 | ex 3101 00 00 | | A1050 |
| | ex 3825 20 00 | | A1070 |
| AD090 | ex 3825 61 00 | | A1080 |
| | ex 3825 69 00 | | A1090 |
| | ex 3825 90 90 | | A1100 |
| | ex 3915 90 80 | | A1110 |
| | ex 3920 73 10 | | A1120 |
| | ex 3920 73 80 | | A1130 |
| | ex 3923 40 10 | | A1140 |
| AD100 | ex 3825 50 00 | | A2020 |
| | ex 3825 61 00 | | A2030 |
| | ex 3825 69 00 | | A2040 |
| | ex 3825 90 90 | | A2050 |
| AD120 | ex 3824 90 15 | | A3090 |
| | ex 3914 00 00 | | A3120 |
| | ex 3915 10 00 | | A3180 |
| | ex 3915 20 00 | | A4010 |
| | ex 3915 30 00 | | A4030 |
| | ex 3915 90 11 | | A4040 |
| | ex 3915 90 80 | | A4050 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| AD150 | ex 3825 61 00 | | A4060 |
| | ex 3825 90 90 | | A4070 |
| B1010 | ex 3825 69 00 | | A4080 |
| | ex 3825 90 90 | | A4090 |
| | ex 7112 91 00 | | A4100 |
| | ex 7112 92 00 | | AB030 |
| | ex 7112 99 00 | | AB070 |
| | ex 7204 10 00 | | AB120 |
| | ex 7204 21 10 | | AB130 |
| | ex 7204 21 90 | | AB150 |
| | ex 7204 29 00 | | AD090 |
| | ex 7204 30 00 | | AD100 |
| | ex 7204 41 10 | | B1010 |
| | ex 7204 41 91 | | B1020 |
| | ex 7204 41 99 | | B1050 |
| | ex 7204 49 10 | | B1060 |
| | ex 7204 49 30 | | B1070 |
| | ex 7204 49 90 | | B1100 |
| | ex 7204 50 00 | | B1120 |
| | ex 7404 00 10 | | B1130 |
| | ex 7404 00 91 | | B2010 |
| | ex 7404 00 99 | | B2040 |
| | ex 7503 00 10 | | B2060 |
| | ex 7503 00 90 | | B2070 |
| | ex 7602 00 11 | | B2080 |
| | ex 7602 00 19 | | B2090 |
| | ex 7602 00 90 | | B2100 |
| | ex 7902 00 00 | | B2110 |
| | ex 8002 00 00 | | B2120 |
| | ex 8101 97 00 | | B3100 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 8102 97 00 | | B3130 |
| | ex 8103 30 00 | | B4010 |
| | ex 8104 20 00 | | B4020 |
| | ex 8105 30 00 | | GC050 |
| | ex 8106 00 10 | ex 3825 90 90 | A1010 |
| | ex 8108 30 00 | | A1020 |
| | ex 8109 30 00 | | A1030 |
| | ex 8111 00 19 | | A1040 |
| | ex 8112 22 00 | | A1050 |
| | ex 8112 92 10 | | A1070 |
| | ex 8112 92 21 | | A1080 |
| B1020 | ex 3825 69 00 | | A1090 |
| | ex 3825 90 90 | | A1100 |
| | ex 78 | | A1110 |
| | ex 8107 20 00 | | A1120 |
| | ex 8107 30 00 | | A1130 |
| | ex 8107 90 00 | | A1140 |
| | ex 8110 10 00 | | A2020 |
| | ex 8110 20 00 | | A2030 |
| | ex 8110 90 00 | | A2050 |
| | ex 8112 12 00 | | A3030 |
| | ex 8112 13 00 | | A3040 |
| | ex 8112 19 00 | | A3050 |
| B1030 | ex 2620 91 00 | | A3070 |
| | ex 2620 99 20 | | A3080 |
| | ex 2620 99 60 | | A3090 |
| | ex 2620 99 95 | | A3120 |
| | ex 7112 91 00 | | A3130 |
| | ex 7112 92 00 | | A3160 |
| | ex 7112 99 00 | | A3180 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 7204 49 90 | | A3190 |
| | ex 8101 97 00 | | A3200 |
| | ex 8102 97 00 | | A4010 |
| | ex 8103 30 00 | | A4030 |
| | ex 8108 30 00 | | A4040 |
| | ex 8109 30 00 | | A4050 |
| | ex 8112 22 00 | | A4060 |
| | ex 8112 92 10 | | A4070 |
| | ex 8112 92 21 | | A4080 |
| B1031 | ex 2620 60 00 | | A4090 |
| | ex 2620 91 00 | | A4100 |
| | ex 2620 99 20 | | A4110 |
| | ex 2620 99 60 | | A4120 |
| | ex 2620 99 95 | | A4130 |
| | ex 2621 90 00 | | A4140 |
| | ex 7106 10 00 | | A4150 |
| | ex 7107 00 00 | | A4160 |
| | ex 7108 11 00 | | AB030 |
| | ex 7109 00 00 | | AB070 |
| | ex 7110 11 00 | | AB120 |
| | ex 7110 21 00 | | AB130 |
| | ex 7110 31 00 | | AB150 |
| | ex 7110 41 00 | | AC150 |
| | ex 7111 00 00 | | AC160 |
| | ex 7112 30 00 | | AC170 |
| | ex 7112 91 00 | | AC250 |
| | ex 7112 92 00 | | AD090 |
| | ex 7112 99 00 | | AD100 |
| | ex 8101 10 00 | | AD150 |
| | ex 8101 97 00 | | B1010 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 8101 99 90 | | B1020 |
| | ex 8102 10 00 | | B1050 |
| | ex 8102 97 00 | | B1060 |
| | ex 8102 99 00 | | B1070 |
| | ex 8103 20 00 | | B1100 |
| | ex 8103 30 00 | | B1120 |
| | ex 8103 90 90 | | B1130 |
| | ex 8108 20 00 | | B2010 |
| | ex 8108 30 00 | | B2040 |
| | ex 8108 90 90 | | B2060 |
| | ex 8112 92 21 | | B2070 |
| | ex 8112 92 31 | | B2110 |
| B1040 | ex 7204 10 00 | | B2120 |
| | ex 7204 21 10 | | B2130 |
| | ex 7204 21 90 | | B3010 |
| | ex 7204 29 00 | | B3060 |
| | ex 7204 49 90 | | B3100 |
| B1050 | ex 3825 69 00 | | B3120 |
| | ex 3825 90 90 | | B3130 |
| | ex 7112 91 00 | | B4010 |
| | ex 7112 92 00 | | B4020 |
| | ex 7112 99 00 | | GC050 |
| | ex 7404 00 10 | | RB020 |
| | ex 7404 00 91 | ex 3901 | A4130 |
| | ex 7404 00 99 | | B3040 |
| | ex 7503 00 10 | ex 3901 10 10 | B3010 |
| | ex 7503 00 90 | ex 3901 10 90 | B3010 |
| | ex 7602 00 11 | ex 3901 20 10 | B3010 |
| | ex 7602 00 19 | ex 3901 20 90 | B3010 |
| | ex 7602 00 90 | ex 3901 30 00 | B3010 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 7802 00 00 | ex 3901 90 30 | B3010 |
| | ex 7902 00 00 | ex 3901 90 90 | B3010 |
| | ex 8002 00 00 | ex 3902 | A4130 |
| | ex 8101 97 00 | ex 3902 10 00 | A3040 |
| | ex 8102 97 00 | | B3010 |
| | ex 8103 30 00 | ex 3902 20 00 | B3010 |
| | ex 8104 20 00 | ex 3902 30 00 | A3040 |
| | ex 8105 30 00 | | B3010 |
| | ex 8106 00 10 | | B3040 |
| | ex 8107 30 00 | ex 3902 90 10 | B3010 |
| | ex 8108 30 00 | ex 3902 90 20 | B3010 |
| | ex 8109 30 00 | ex 3902 90 90 | A3040 |
| | ex 8110 20 00 | | B3010 |
| | ex 8111 00 19 | | B3040 |
| | ex 8112 13 00 | ex 3903 | A4130 |
| | ex 8112 22 00 | ex 3903 11 00 | B3010 |
| | ex 8112 52 00 | ex 3903 19 00 | B3010 |
| | ex 8112 92 10 | ex 3903 20 00 | B3010 |
| | ex 8112 92 21 | ex 3903 30 00 | B3010 |
| | ex 8113 00 40 | | B3040 |
| B1060 | ex 3825 69 00 | ex 3903 90 10 | B3010 |
| | ex 3825 90 90 | ex 3903 90 20 | B3010 |
| B1070 | ex 2620 30 00 | ex 3903 90 90 | B3010 |
| | ex 2620 60 00 | | B3040 |
| | ex 2620 91 00 | ex 3904 | A4130 |
| | ex 2621 90 00 | ex 3904 10 00 | B3010 |
| | ex 3825 69 00 | | GH013 |
| | ex 3825 90 90 | ex 3904 21 00 | B3010 |
| | ex 7112 30 00 | | GH013 |
| | ex 7112 91 00 | ex 3904 22 00 | B3010 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 7112 92 00 | | GH013 |
| | ex 7112 99 00 | ex 3904 30 00 | B3010 |
| | ex 7404 00 10 | | GH013 |
| | ex 7404 00 91 | ex 3904 40 00 | B3010 |
| | ex 7404 00 99 | | GH013 |
| | ex 7405 00 00 | ex 3904 50 10 | B3010 |
| | ex 7406 10 00 | ex 3904 50 90 | B3010 |
| | ex 7406 20 00 | ex 3904 61 00 | B3010 |
| B1080 | ex 2620 19 00 | ex 3904 69 10 | B3010 |
| | ex 7902 00 00 | ex 3904 69 20 | B3010 |
| | ex 7903 10 00 | | B3040 |
| | ex 7903 90 00 | ex 3904 69 80 | B3010 |
| B1090 | ex 8548 10 10 | ex 3904 90 00 | B3010 |
| | ex 8548 10 29 | ex 3905 | A4130 |
| | ex 8548 10 99 | ex 3905 12 00 | B3010 |
| B1100 | ex 2620 11 00 | ex 3906 90 90 | B3040 |
| | ex 2620 19 00 | ex 3907 | A4130 |
| | ex 2620 30 00 | ex 3907 10 00 | B3130 |
| | ex 2620 40 00 | ex 3907 20 11 | B3130 |
| | ex 2620 99 20 | ex 3907 20 20 | B3130 |
| | ex 2620 99 95 | ex 3907 20 91 | B3130 |
| | ex 2621 90 00 | ex 3907 20 99 | B3010 |
| | ex 3825 69 00 | | B3130 |
| | ex 3825 90 90 | ex 3907 30 00 | B3010 |
| | ex 7112 91 00 | | B3130 |
| | ex 7112 92 00 | ex 3907 40 00 | B3010 |
| | ex 7112 99 00 | ex 3907 50 00 | B3010 |
| B1115 | ex 7204 21 10 | ex 3907 60 20 | B3010 |
| | ex 7204 21 90 | ex 3907 60 80 | B3010 |
| | ex 7204 29 00 | ex 3907 70 00 | B3010 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 7204 49 10 | ex 3907 91 10 | B3010 |
| | ex 7204 49 30 | ex 3907 91 90 | B3010 |
| | ex 7204 49 90 | ex 3907 99 10 | B3010 |
| | ex 7217 90 20 | ex 3907 99 90 | B3010 |
| | ex 7217 90 50 | ex 3908 | A4130 |
| | ex 7217 90 90 | ex 3908 10 00 | B3010 |
| | ex 7223 00 11 | ex 3908 90 00 | B3010 |
| | ex 7223 00 19 | ex 3909 | A4130 |
| | ex 7223 00 91 | ex 3909 10 00 | B3010 |
| | ex 7223 00 99 | ex 3909 20 00 | B3010 |
| | ex 7229 20 00 | ex 3909 30 00 | B3010 |
| | ex 7229 90 20 | ex 3909 40 00 | B3010 |
| | ex 7229 90 50 | ex 3909 50 10 | B3010 |
| | ex 7229 90 90 | ex 3909 50 90 | B3010 |
| | ex 7312 10 20 | ex 3910 | A4130 |
| | ex 7312 10 49 | ex 3910 00 00 | B3010 |
| | ex 7312 10 69 | | B3040 |
| | ex 7312 10 98 | ex 3911 | A4130 |
| | ex 7312 90 00 | ex 3911 10 00 | B3010 |
| | ex 7404 00 10 | ex 3911 90 11 | B3010 |
| | ex 7404 00 91 | ex 3911 90 13 | B3010 |
| | ex 7404 00 99 | | B3040 |
| | ex 7408 11 00 | ex 3911 90 19 | B3010 |
| | ex 7408 19 10 | ex 3911 90 92 | B3010 |
| | ex 7408 19 90 | ex 3911 90 99 | B3010 |
| | ex 7408 21 00 | ex 3912 | A4130 |
| | ex 7408 22 00 | ex 3912 11 00 | B3010 |
| | ex 7408 29 00 | ex 3912 12 00 | B3010 |
| | ex 7413 00 00 | ex 3912 20 11 | A3060 |
| | ex 7503 00 10 | | B3010 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 7503 00 90 | ex 3912 20 19 | A3060 |
| | ex 7505 21 00 | | B3010 |
| | ex 7505 22 00 | ex 3912 20 90 | A3060 |
| | ex 7508 90 00 | | B3010 |
| | ex 7602 00 19 | ex 3912 31 00 | B3010 |
| | ex 7602 00 90 | ex 3912 39 20 | B3010 |
| | ex 7614 10 00 | ex 3912 39 85 | B3010 |
| | ex 7614 90 00 | ex 3912 90 10 | B3010 |
| | ex 7802 00 00 | ex 3912 90 90 | B3010 |
| | ex 7802 00 00 | ex 3913 | A4130 |
| | ex 7902 00 00 | ex 3913 10 00 | B3010 |
| | ex 7904 00 00 | ex 3913 90 00 | B3010 |
| | ex 8002 00 00 | ex 3914 00 00 | AD120 |
| | ex 8003 00 00 | | B3010 |
| | ex 8007 00 80 | ex 3915 | A4130 |
| | ex 8101 96 00 | ex 3915 10 00 | A3050 |
| | ex 8101 97 00 | | A3120 |
| | ex 8101 99 90 | | A4130 |
| | ex 8102 96 00 | | AD120 |
| | ex 8102 97 00 | | B3010 |
| | ex 8102 99 00 | | B3040 |
| | ex 8103 90 10 | | B4020 |
| | ex 8103 90 90 | | B4030 |
| | ex 8108 30 00 | ex 3915 20 00 | A3050 |
| | ex 8108 90 30 | | A3120 |
| | ex 8108 90 90 | | A4130 |
| B1120 | ex 2620 19 00 | | AD120 |
| | ex 2620 29 00 | | B3010 |
| | ex 2620 30 00 | | B3040 |
| | ex 2620 40 00 | | B4020 |
| | ex 2620 60 00 | | B4030 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 2620 91 00 | ex 3915 30 00 | A3050 |
| | ex 2620 99 10 | | A3120 |
| | ex 2620 99 20 | ex 3915 30 00 | A4130 |
| | ex 2620 99 40 | | AD120 |
| | ex 2620 99 60 | | B3010 |
| | ex 2620 99 95 | | B4020 |
| | ex 3825 69 00 | | B4030 |
| | ex 3825 90 90 | | GH013 |
| | ex 7112 91 00 | ex 3915 90 11 | A3040 |
| | ex 7112 92 00 | | A3050 |
| | ex 7112 99 00 | | A3120 |
| | ex 7404 00 10 | | A4130 |
| | ex 7404 00 91 | | AD120 |
| | ex 7404 00 99 | | B3010 |
| | ex 7503 00 10 | | B4020 |
| | ex 7503 00 90 | | B4030 |
| | ex 7602 00 11 | ex 3915 90 80 | A3050 |
| | ex 7602 00 19 | | A3060 |
| | ex 7602 00 90 | | A3120 |
| | ex 7902 00 00 | | A4130 |
| | ex 8002 00 00 | | AD090 |
| | ex 8101 97 00 | | AD120 |
| | ex 8102 97 00 | | B3010 |
| | ex 8103 30 00 | | B3040 |
| | ex 8104 20 00 | | B3130 |
| | ex 8105 30 00 | | B4020 |
| | ex 8106 00 10 | | B4030 |
| | ex 8108 30 00 | ex 3920 73 10 | AD090 |
| | ex 8109 30 00 | ex 3920 73 80 | AD090 |
| | ex 8111 00 19 | ex 3923 40 10 | AD090 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 8112 13 00 | ex 4001 10 00 | B3040 |
| | ex 8112 22 00 | ex 4001 22 00 | B3040 |
| | ex 8112 52 00 | ex 4001 29 00 | B3040 |
| | ex 8112 92 10 | ex 4001 30 00 | B3040 |
| | ex 8112 92 21 | ex 4002 | B3040 |
| | ex 8113 00 40 | ex 4003 | B3040 |
| B1130 | ex 3825 69 00 | ex 4004 00 00 | A3050 |
| | ex 3825 90 90 | | A3120 |
| | ex 7112 91 00 | | B3040 |
| | ex 7112 92 00 | | B3080 |
| | ex 7112 99 00 | | B3140 |
| B1140 | ex 7112 91 00 | | B4020 |
| | ex 7112 92 00 | ex 4005 10 00 | B3040 |
| | ex 7112 99 00 | ex 4005 99 00 | B3040 |
| B1150 | ex 7106 10 00 | ex 4011 | B3140 |
| | ex 7108 11 00 | ex 4012 11 00 | B3140 |
| | ex 7110 11 00 | ex 4012 12 00 | B3140 |
| | ex 7110 21 00 | ex 4012 13 00 | B3140 |
| | ex 7110 31 00 | ex 4012 19 00 | B3140 |
| | ex 7110 41 00 | ex 4012 20 00 | B3140 |
| | ex 7112 30 00 | ex 4017 00 00 | A3050 |
| | ex 7112 91 00 | | A3120 |
| | ex 7112 92 00 | | B3040 |
| | ex 7112 99 00 | | B3080 |
| B1160 | ex 7112 30 00 | | B3140 |
| B1170 | ex 7112 30 00 | | B4020 |
| B1180 | ex 7112 99 00 | ex 4115 20 00 | A3090 |
| B1190 | ex 7112 99 00 | | A3100 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| B1200 | ex 2618 00 00 | ex 4115 20 00 | B3090 |
| B1210 | ex 2619 00 20 | ex 4302 20 00 | B3100 |
| | ex 2619 00 90 | | A3110 |
| B1220 | ex 2620 11 00 | ex 4401 10 00 | B3110 |
| | ex 2620 19 00 | | B3050 |
| | ex 2620 21 00 | ex 4401 21 00 | AC170 |
| | ex 2620 29 00 | | B3050 |
| | ex 2620 30 00 | ex 4401 22 00 | AC170 |
| | ex 2620 40 00 | | B3050 |
| | ex 2620 60 00 | ex 4401 31 00 | B3050 |
| | ex 2620 91 00 | ex 4401 39 20 | AC170 |
| | ex 2620 99 10 | | B3050 |
| | ex 2620 99 20 | ex 4401 39 30 | AC170 |
| | ex 2620 99 40 | | B3050 |
| | ex 2620 99 60 | ex 4401 39 80 | A4130 |
| | ex 2620 99 95 | | AC170 |
| | ex 2621 90 00 | | B3050 |
| B1230 | ex 2619 00 20 | ex 4501 90 00 | AC170 |
| | ex 2619 00 90 | | B3050 |
| B1240 | ex 2620 30 00 | ex 4707 10 00 | B3020 |
| | ex 2621 90 00 | ex 4707 20 00 | B3020 |
| B1250 | ex 7204 21 10 | ex 4707 30 10 | B3020 |
| | ex 7204 21 90 | ex 4707 30 90 | B3020 |
| | ex 7204 29 00 | ex 4707 90 10 | A4130 |
| | ex 7204 30 00 | | B3020 |
| | ex 7204 49 90 | ex 4707 90 90 | A4130 |
| | ex 7602 00 19 | | B3020 |
| | ex 7602 00 90 | ex 4823 90 85 | B3020 |
| | ex 8427 10 10 | ex 5003 00 00 | B3030 |
| | ex 8427 10 90 | ex 5103 10 10 | B3030 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 8427 20 11 | ex 5103 10 90 | B3030 |
| | ex 8427 20 19 | ex 5103 20 00 | B3030 |
| | ex 8427 20 90 | ex 5103 30 00 | B3030 |
| | ex 8427 90 00 | ex 5202 10 00 | A3120 |
| | ex 8433 11 10 | | B3030 |
| | ex 8433 11 51 | ex 5202 91 00 | A3120 |
| | ex 8433 19 10 | | B3030 |
| | ex 8433 19 51 | ex 5202 99 00 | A3120 |
| | ex 8433 20 10 | | B3030 |
| | ex 8433 30 00 | ex 5301 30 00 | B3030 |
| | ex 8433 51 00 | ex 5302 90 00 | B3030 |
| | ex 8433 53 10 | ex 5303 90 00 | B3030 |
| | ex 8433 53 30 | ex 5305 00 00 | B3030 |
| | ex 8433 53 90 | ex 5505 10 10 | A3120 |
| | ex 8433 59 11 | | B3030 |
| | ex 8433 59 19 | ex 5505 10 30 | A3120 |
| | ex 8433 59 85 | | B3030 |
| | ex 8436 80 10 | ex 5505 10 50 | A3120 |
| | ex 8473 10 00 | | B3030 |
| | ex 8479 10 00 | ex 5505 10 70 | A3120 |
| | ex 8479 89 97 | | B3030 |
| | ex 8497 89 97 | ex 5505 10 90 | A3120 |
| | ex 8701 10 00 | | B3030 |
| | ex 8701 20 90 | ex 5505 20 00 | A3120 |
| | ex 8701 30 00 | | B3030 |
| | ex 8701 90 50 | ex 5701 10 10 | B3035 |
| | ex 8701 90 90 | ex 5701 10 90 | B3035 |
| | ex 8702 10 19 | ex 5701 90 10 | B3035 |
| | ex 8702 10 99 | ex 5701 90 90 | B3035 |
| | ex 8702 90 19 | ex 5904 90 00 | B3035 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 8702 90 39 | ex 6309 00 00 | B3030 |
| | ex 8702 90 90 | | B3035 |
| | ex 8703 10 11 | | B3040 |
| | ex 8703 10 18 | ex 6310 10 00 | A4100 |
| | ex 8703 21 90 | | A4130 |
| | ex 8703 22 90 | | B3030 |
| | ex 8703 23 90 | ex 6310 90 00 | A3120 |
| | ex 8703 24 90 | | A4100 |
| | ex 8703 31 90 | | A4130 |
| | ex 8703 32 90 | | B3030 |
| | ex 8703 33 90 | ex 6804 10 00 | AB030 |
| | ex 8703 90 10 | ex 6804 21 00 | AB030 |
| | ex 8703 90 90 | ex 6804 22 12 | AB030 |
| | ex 8704 10 10 | ex 6804 22 18 | AB030 |
| | ex 8704 10 90 | ex 6804 22 30 | AB030 |
| | ex 8704 21 39 | | GF010 |
| | ex 8704 21 99 | ex 6804 22 50 | AB030 |
| | ex 8704 22 99 | ex 6804 22 90 | AB030 |
| | ex 8704 23 99 | ex 6804 23 00 | AB030 |
| | ex 8704 31 39 | ex 6804 30 00 | AB030 |
| | ex 8704 31 99 | ex 6805 10 00 | AB030 |
| | ex 8704 32 99 | ex 6805 20 00 | AB030 |
| | ex 8704 90 00 | ex 6805 30 00 | AB030 |
| | ex 8705 | ex 6806 10 00 | B2030 |
| | ex 8709 11 10 | | RB020 |
| | ex 8709 11 90 | ex 6806 90 00 | B2030 |
| | ex 8709 19 10 | | RB020 |
| | ex 8709 19 90 | ex 6809 11 00 | B2040 |
| | ex 8710 00 00 | ex 6809 19 00 | B2040 |
| | ex 8711 | ex 69 | GF010 |
| | ex 8713 90 00 | ex 7001 00 10 | A2010 |
| | ex 9705 00 00 | | A3120 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| B2010 | ex 2501 00 31 | | A4130 |
| | ex 2501 00 51 | | B2020 |
| | ex 2501 00 99 | | B2040 |
| | ex 2502 00 00 | | GE020 |
| | ex 2504 10 00 | ex 7019 11 00 | GE020 |
| | ex 2504 90 00 | ex 7019 19 10 | GE020 |
| | ex 2506 10 00 | ex 7019 19 90 | GE020 |
| | ex 2506 20 00 | ex 7019 90 00 | GE020 |
| | ex 2507 00 20 | ex 7106 10 00 | B1031 |
| | ex 2507 00 80 | | B1150 |
| | ex 2508 10 00 | ex 7107 00 00 | B1031 |
| | ex 2508 30 00 | ex 7108 11 00 | B1031 |
| | ex 2508 40 00 | | B1150 |
| | ex 2508 50 00 | ex 7109 00 00 | B1031 |
| | ex 2508 60 00 | ex 7110 11 00 | B1031 |
| | ex 2508 70 00 | | B1150 |
| | ex 2509 00 00 | | GC050 |
| | ex 2510 10 00 | ex 7110 19 10 | GC050 |
| | ex 2510 20 00 | ex 7110 19 80 | GC050 |
| | ex 2511 10 00 | ex 7110 21 00 | B1031 |
| | ex 2511 20 00 | | B1150 |
| | ex 2512 00 00 | ex 7110 31 00 | B1031 |
| | ex 2513 10 00 | | B1150 |
| | ex 2513 20 00 | ex 7110 41 00 | B1031 |
| | ex 2514 00 00 | | B1150 |
| | ex 2515 11 00 | ex 7111 00 00 | B1031 |
| ex 2515 12 00 | ex 7112 30 00 | A1150 | |
| ex 2515 20 00 | | B1031 | |
| ex 2516 11 00 | | B1070 | |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 2516 12 00 | | B1150 |
| | ex 2516 20 00 | | B1160 |
| | ex 2516 90 00 | | B1170 |
| | ex 2517 10 10 | ex 7112 91 00 | A1010 |
| | ex 2517 10 20 | | A1020 |
| | ex 2517 10 80 | | B1010 |
| | ex 2517 20 00 | | B1030 |
| | ex 2517 30 00 | | B1031 |
| | ex 2517 41 00 | | B1050 |
| | ex 2517 49 00 | | B1070 |
| | ex 2518 10 00 | | B1100 |
| | ex 2518 20 00 | | B1120 |
| | ex 2518 30 00 | | B1130 |
| | ex 2519 10 00 | | B1140 |
| | ex 2519 90 10 | | B1150 |
| | ex 2519 90 30 | | B3020 |
| | ex 2519 90 90 | | GB040 |
| | ex 2520 10 00 | | GC010 |
| | ex 2521 00 00 | | GC020 |
| | ex 2525 10 00 | ex 7112 92 00 | A1010 |
| | ex 2525 20 00 | | A1020 |
| | ex 2525 30 00 | ex 7112 92 00 | B1010 |
| | ex 2526 10 00 | | B1030 |
| | ex 2526 20 00 | | B1031 |
| | ex 2528 10 00 | | B1050 |
| | ex 2528 90 00 | | B1070 |
| | ex 2529 10 00 | | B1100 |
| | ex 2529 21 00 | | B1120 |
| | ex 2529 22 00 | | B1130 |
| | ex 2529 30 00 | | B1140 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 2530 10 00 | | B1150 |
| | ex 2530 20 00 | | B3020 |
| | ex 2530 90 00 | | GB040 |
| | ex 2620 11 00 | | GC010 |
| | ex 2620 19 00 | | GC020 |
| | ex 2620 21 00 | | GC050 |
| | ex 2620 29 00 | ex 7112 99 00 | A1010 |
| | ex 2620 30 00 | | A1020 |
| | ex 2620 40 00 | ex 7112 99 00 | B1010 |
| | ex 2620 60 00 | | B1030 |
| | ex 2620 91 00 | | B1031 |
| | ex 2620 99 10 | | B1050 |
| | ex 2620 99 20 | | B1070 |
| | ex 2620 99 40 | | B1100 |
| | ex 2620 99 60 | | B1120 |
| | ex 2620 99 95 | | B1130 |
| | ex 3825 69 00 | | B1140 |
| | ex 3825 90 90 | | B1150 |
| B2020 | ex 7001 00 10 | | B1180 |
| B2030 | ex 2530 90 00 | | B1190 |
| | ex 6806 10 00 | | B3020 |
| | ex 6806 90 00 | | GB040 |
| | ex 8113 00 20 | | GC010 |
| | ex 8113 00 40 | | GC020 |
| B2040 | ex 2501 00 31 | | GC050 |
| | ex 2501 00 51 | ex 7115 10 00 | GC050 |
| | ex 2501 00 99 | ex 7115 90 00 | GC050 |
| | ex 2503 00 10 | ex 7204 10 00 | A1190 |
| | ex 2503 00 90 | | B1010 |
| | ex 2521 00 00 | | B1040 |



| Tabella A | | Tabella B | | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 | |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) | |
| | ex 2530 90 00 | ex 7204 21 10 | A1190 | |
| | ex 2620 30 00 | | A4130 | |
| | ex 2621 90 00 | | B1010 | |
| | ex 3104 20 10 | | B1040 | |
| | ex 3104 20 50 | | B1115 | |
| | ex 3104 20 90 | | B1250 | |
| | ex 3824 90 96 | | GC010 | |
| | ex 3825 10 00 | | GC020 | |
| | ex 3825 69 00 | | ex 7204 21 90 | A1190 |
| | ex 3825 90 90 | | | A4130 |
| | ex 6809 11 00 | B1010 | | |
| | ex 6809 19 00 | B1040 | | |
| | ex 7001 00 10 | B1115 | | |
| B2060 | ex 3802 90 00 | B1250 | | |
| | ex 3825 69 00 | GC010 | | |
| | ex 3825 90 90 | GC020 | | |
| B2070 | ex 3825 69 00 | ex 7204 29 00 | | A1190 |
| | ex 3825 90 90 | | | A4130 |
| B2080 | ex 3825 69 00 | | B1010 | |
| B2090 | ex 3825 69 00 | | B1040 | |
| B2100 | ex 2620 11 00 | | B1115 | |
| | ex 2620 19 00 | | B1250 | |
| | ex 2620 30 00 | | GC010 | |
| | ex 2620 40 00 | | GC020 | |
| | ex 2620 99 10 | | ex 7204 30 00 | A1190 |
| | ex 2620 99 20 | | | A4130 |
| | ex 2620 99 40 | B1010 | | |
| | ex 2620 99 60 | B1250 | | |
| | ex 2620 99 95 | GC010 | | |
| | ex 3825 69 00 | GC020 | | |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| B2110 | ex 2620 11 00 | ex 7204 41 10 | B1010 |
| | ex 2620 19 00 | ex 7204 41 91 | A1190 |
| | ex 2620 21 00 | | B1010 |
| | ex 2620 29 00 | ex 7204 41 99 | A1190 |
| | ex 2620 30 00 | | B1010 |
| | ex 2620 40 00 | ex 7204 49 10 | A1190 |
| | ex 2620 60 00 | | B1010 |
| | ex 2620 91 00 | | B1115 |
| | ex 2620 99 10 | ex 7204 49 30 | A1190 |
| | ex 2620 99 20 | | A4130 |
| | ex 2620 99 40 | | B1010 |
| | ex 2620 99 60 | | B1115 |
| | ex 2620 99 95 | | GC010 |
| | ex 3825 69 00 | ex 7204 49 90 | GC020 |
| ex 3825 90 90 | A1190 | | |
| B2120 | ex 3825 69 00 | | A4130 |
| | ex 3825 90 90 | | B1010 |
| B2130 | ex 2517 20 00 | | B1030 |
| | ex 2714 10 00 | B1040 | |
| | ex 2714 90 00 | B1115 | |
| | ex 2715 00 00 | B1250 | |
| | ex 3825 10 00 | GC010 | |
| | ex 3825 90 90 | GC020 | |
| B3010 | ex 3825 10 00 | ex 7204 50 00 | A1190 |
| | ex 3825 61 00 | | B1010 |
| | ex 3825 90 90 | ex 7217 90 20 | A1190 |
| | ex 3901 10 10 | | B1115 |
| | ex 3901 10 90 | ex 7217 90 50 | A1190 |
| | ex 3901 20 10 | | B1115 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 3901 20 90 | ex 7217 90 90 | A1190 |
| | ex 3901 30 00 | | B1115 |
| | ex 3901 90 30 | ex 7223 00 11 | A1190 |
| | ex 3901 90 90 | | B1115 |
| | ex 3902 10 00 | ex 7223 00 19 | A1190 |
| | ex 3902 20 00 | | B1115 |
| | ex 3902 30 00 | ex 7223 00 91 | A1190 |
| | ex 3902 90 10 | | B1115 |
| | ex 3902 90 20 | ex 7223 00 99 | A1190 |
| | ex 3902 90 90 | | B1115 |
| | ex 3903 11 00 | ex 7229 20 00 | A1190 |
| | ex 3903 19 00 | | B1115 |
| | ex 3903 20 00 | ex 7229 90 20 | A1190 |
| | ex 3903 30 00 | | B1115 |
| | ex 3903 90 10 | ex 7229 90 50 | A1190 |
| | ex 3903 90 20 | | B1115 |
| | ex 3903 90 90 | ex 7229 90 90 | A1190 |
| | ex 3904 10 00 | | B1115 |
| | ex 3904 21 00 | ex 7312 10 20 | A1190 |
| | ex 3904 22 00 | | B1115 |
| | ex 3904 30 00 | ex 7312 10 49 | A1190 |
| | ex 3904 40 00 | | B1115 |
| | ex 3904 50 10 | ex 7312 10 69 | A1190 |
| | ex 3904 50 90 | | B1115 |
| | ex 3904 61 00 | ex 7312 10 98 | A1190 |
| | ex 3904 69 10 | | B1115 |
| | ex 3904 69 20 | ex 7312 90 00 | A1190 |
| | ex 3904 69 80 | | B1115 |
| | ex 3904 90 00 | ex 7323 91 00 | A1190 |




| Tabella A | | Tabella B | | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 | |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) | |
| | ex 3905 12 00 | ex 7323 92 00 | A1190 | |
| | ex 3907 20 99 | ex 7323 93 00 | A1190 | |
| | ex 3907 30 00 | ex 7323 94 00 | A1190 | |
| | ex 3907 40 00 | ex 7323 99 00 | A1190 | |
| | ex 3907 50 00 | ex 7404 00 10 | A1190 | |
| | ex 3907 60 20 | | B1010 | |
| | ex 3907 60 80 | | B1050 | |
| | ex 3907 70 00 | | B1070 | |
| | ex 3907 91 10 | | B1115 | |
| | ex 3907 91 90 | | B1120 | |
| | ex 3907 99 10 | | GC010 | |
| | ex 3907 99 90 | | GC020 | |
| | ex 3908 10 00 | | ex 7404 00 91 | A1190 |
| | ex 3908 90 00 | | | B1010 |
| | ex 3909 10 00 | B1050 | | |
| | ex 3909 20 00 | B1070 | | |
| | ex 3909 30 00 | B1115 | | |
| | ex 3909 40 00 | B1120 | | |
| | ex 3909 50 10 | GC010 | | |
| | ex 3909 50 90 | GC020 | | |
| | ex 3910 00 00 | ex 7404 00 99 | | A1190 |
| | ex 3911 10 00 | | | B1010 |
| | ex 3911 90 11 | | B1050 | |
| | ex 3911 90 13 | | B1070 | |
| | ex 3911 90 19 | | B1115 | |
| | ex 3911 90 92 | | B1120 | |
| | ex 3911 90 99 | | GC010 | |
| | ex 3912 11 00 | | GC020 | |
| | ex 3912 12 00 | | ex 7405 00 00 | B1070 |
| | | | | |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 3912 20 11 | ex 7406 10 00 | B1070 |
| | ex 3912 20 19 | ex 7406 20 00 | B1070 |
| | ex 3912 20 90 | ex 7408 11 00 | A1190 |
| | ex 3912 31 00 | | B1115 |
| | ex 3912 39 20 | ex 7408 19 10 | A1190 |
| | ex 3912 39 85 | | B1115 |
| | ex 3912 90 10 | ex 7408 19 90 | A1190 |
| | ex 3912 90 90 | | B1115 |
| | ex 3913 10 00 | ex 7408 21 00 | A1190 |
| | ex 3913 90 00 | | B1115 |
| | ex 3914 00 00 | ex 7408 22 00 | A1190 |
| | ex 3915 10 00 | | B1115 |
| | ex 3915 20 00 | ex 7408 29 00 | A1190 |
| | ex 3915 30 00 | | B1115 |
| | ex 3915 90 11 | ex 7413 00 00 | B1115 |
| | ex 3915 90 80 | ex 7413 00 20 | A1190 |
| B3020 | ex 4707 10 00 | ex 7413 00 80 | A1190 |
| | ex 4707 20 00 | ex 7503 00 10 | A1190 |
| | ex 4707 30 10 | | B1010 |
| | ex 4707 30 90 | | B1050 |
| | ex 4707 90 10 | | B1115 |
| | ex 4707 90 90 | | B1120 |
| | ex 4823 90 85 | | GC010 |
| | ex 7112 91 00 | | GC020 |
| | ex 7112 92 00 | ex 7503 00 90 | B1010 |
| | ex 7112 99 00 | | B1050 |
| B3030 | ex 5003 00 00 | | B1115 |
| | ex 5103 10 10 | | B1120 |
| | ex 5103 10 90 | | GC010 |
| | ex 5103 20 00 | | GC020 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 5103 30 00 | ex 7505 21 00 | A1190 |
| | ex 5202 10 00 | | B1115 |
| | ex 5202 91 00 | ex 7505 22 00 | A1190 |
| | ex 5202 99 00 | | B1115 |
| | ex 5301 30 00 | ex 7508 90 00 | A1190 |
| | ex 5302 90 00 | | B1115 |
| | ex 5303 90 00 | ex 7602 00 11 | A4130 |
| | ex 5305 00 00 | | B1010 |
| | ex 5505 10 10 | | B1050 |
| | ex 5505 10 30 | | B1120 |
| | ex 5505 10 50 | | GC010 |
| | ex 5505 10 70 | | GC020 |
| | ex 5505 10 90 | ex 7602 00 19 | A1190 |
| | ex 5505 20 00 | | A4130 |
| | ex 6309 00 00 | | B1010 |
| | ex 6310 10 00 | | B1050 |
| | ex 6310 90 00 | | B1115 |
| B3035 | ex 5701 10 10 | | B1120 |
| | ex 5701 10 90 | | B1250 |
| | ex 5701 90 10 | | GC010 |
| | ex 5701 90 90 | | GC020 |
| | ex 5904 90 00 | ex 7602 00 90 | A1190 |
| | ex 6309 00 00 | | A4130 |
| B3040 | ex 3901 | | B1010 |
| | ex 3902 30 00 | | B1050 |
| | ex 3902 90 90 | | B1115 |
| | ex 3903 30 00 | | B1120 |
| | ex 3903 90 90 | | B1250 |
| | ex 3904 69 20 | | GC010 |
| | ex 3906 90 90 | | GC020 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 3910 00 00 | ex 7614 10 00 | A1190 |
| | ex 3911 90 13 | | B1115 |
| | ex 3915 10 00 | ex 7614 90 00 | A1190 |
| | ex 3915 20 00 | | B1115 |
| | ex 3915 90 80 | ex 78 | B1020 |
| | ex 4001 10 00 | ex 7802 00 00 | B1115 |
| | ex 4001 22 00 | ex 7802 00 00 | A1010 |
| | ex 4001 29 00 | ex 7802 00 00 | A1020 |
| | ex 4001 30 00 | | B1050 |
| | ex 4002 | | B1115 |
| | ex 4003 | | GC010 |
| | ex 4004 00 00 | | GC020 |
| | ex 4005 10 00 | | A1190 |
| | ex 4005 99 00 | ex 7806 00 30 | A1190 |
| | ex 4017 00 00 | ex 7806 00 90 | A1190 |
| | ex 6309 00 00 | ex 7902 00 00 | A1190 |
| B3050 | ex 4401 10 00 | | B1010 |
| | ex 4401 21 00 | | B1050 |
| | ex 4401 22 00 | | B1080 |
| | ex 4401 31 00 | | B1115 |
| | ex 4401 39 20 | | B1120 |
| | ex 4401 39 30 | | GC010 |
| | ex 4401 39 80 | | GC020 |
| | ex 4501 90 00 | ex 7903 10 00 | B1080 |
| B3060 | ex 0506 10 00 | ex 7903 90 00 | B1080 |
| | ex 0506 90 00 | ex 7904 00 00 | A1190 |
| | ex 0511 91 10 | | B1115 |
| | ex 1213 00 00 | ex 7907 00 90 | A1190 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 1404 90 00 | ex 8002 00 00 | A1190 |
| | ex 1522 00 10 | | A4130 |
| | ex 1522 00 31 | | B1010 |
| | ex 1522 00 39 | | B1050 |
| | ex 1522 00 91 | | B1115 |
| | ex 1522 00 99 | | B1120 |
| | ex 1802 00 00 | | GC010 |
| | ex 2301 10 00 | | GC020 |
| | ex 2301 20 00 | ex 8003 00 00 | A1190 |
| | ex 2302 | | B1115 |
| | ex 2303 | ex 8007 00 80 | A1190 |
| | ex 2304 00 00 | | B1115 |
| | ex 2305 00 00 | ex 8101 10 00 | B1031 |
| | ex 2306 | ex 8101 96 00 | A1190 |
| | ex 2307 00 11 | | B1115 |
| | ex 2307 00 19 | ex 8101 97 00 | A1190 |
| | ex 2308 00 11 | | B1010 |
| | ex 2308 00 19 | ex 8101 97 00 | B1030 |
| | ex 2308 00 40 | | B1031 |
| | ex 2308 00 90 | | B1050 |
| | ex 2401 30 00 | | B1115 |
| | ex 3825 61 00 | | B1120 |
| | ex 3825 90 90 | | GC010 |
| B3065 | ex 15 | | GC020 |
| B3070 | ex 0501 00 00 | ex 8101 99 90 | A1190 |
| | ex 1213 00 00 | | B1031 |
| | ex 2309 90 31 | | B1115 |
| | ex 2309 90 33 | ex 8102 10 00 | B1031 |
| | ex 2309 90 35 | ex 8102 96 00 | A1190 |
| | ex 2309 90 39 | | B1115 |




| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 2309 90 41 | ex 8102 97 00 | A1190 |
| | ex 2309 90 43 | | B1010 |
| | ex 2309 90 49 | ex 8102 97 00 | B1030 |
| | ex 2309 90 51 | | B1031 |
| | ex 2309 90 53 | | B1050 |
| | ex 2309 90 59 | | B1115 |
| | ex 2309 90 70 | | B1120 |
| | ex 2309 90 96 | | GC010 |
| | | | GC020 |
| B3080 | ex 4004 00 00 | ex 8102 99 00 | A1190 |
| | ex 4017 00 00 | | B1031 |
| B3090 | ex 4115 20 00 | | B1115 |
| B3100 | ex 2621 90 00 | ex 8103 20 00 | B1031 |
| | ex 3825 20 00 | ex 8103 30 00 | A1190 |
| | ex 3825 30 00 | | B1010 |
| | ex 3825 61 00 | | B1030 |
| | ex 3825 69 00 | | B1031 |
| | ex 3825 90 90 | | B1050 |
| | ex 4115 20 00 | | B1120 |
| B3110 | ex 0502 10 00 | | GC010 |
| | ex 0502 90 00 | | GC020 |
| | ex 0511 99 10 | ex 8103 90 10 | A1190 |
| | ex 0511 99 85 | | B1115 |
| | ex 4302 20 00 | ex 8103 90 90 | A1190 |
| B3120 | ex 3203 00 10 | | B1031 |
| | ex 3203 00 90 | | B1115 |
| | ex 3204 | ex 8104 20 00 | AA190 |
| | ex 3205 00 00 | | B1010 |
| | ex 3206 11 00 | | B1050 |
| | ex 3206 19 00 | | B1120 |
| | ex 3206 49 10 | | |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 3206 49 70 | | GC010 |
| | ex 3207 10 00 | | GC020 |
| | ex 3825 61 00 | ex 8105 30 00 | B1010 |
| | ex 3825 90 90 | | B1050 |
| B3130 | ex 3825 41 00 | | B1120 |
| | ex 3825 49 00 | | GC010 |
| | ex 3825 69 00 | | GC020 |
| | ex 3825 90 90 | ex 8106 00 10 | B1010 |
| | ex 3907 10 00 | | B1050 |
| | ex 3907 20 11 | | B1120 |
| | ex 3907 20 20 | | GC010 |
| | ex 3907 20 91 | | GC020 |
| | ex 3907 20 99 | ex 8107 20 00 | B1020 |
| | ex 3907 30 00 | ex 8107 30 00 | A1010 |
| | ex 3915 90 80 | | A1020 |
| B3140 | ex 4004 00 00 | ex 8107 30 00 | A1190 |
| | ex 4011 | | B1020 |
| | ex 4012 11 00 | | B1050 |
| | ex 4012 12 00 | ex 8107 90 00 | A1190 |
| | ex 4012 13 00 | | B1020 |
| | ex 4012 19 00 | ex 8108 20 00 | B1031 |
| | ex 4012 20 00 | ex 8108 30 00 | A1190 |
| | ex 4017 00 00 | | B1010 |
| B4010 | ex 3209 10 00 | ex 8108 30 00 | B1030 |
| | ex 3209 90 00 | | B1031 |
| | ex 3210 00 10 | | B1050 |
| | ex 3210 00 90 | | B1115 |
| | ex 3213 10 00 | | B1120 |
| | ex 3213 90 00 | | GC010 |
| | ex 3215 11 00 | | GC020 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 3215 19 00 | ex 8108 90 30 | A1190 |
| | ex 3215 90 00 | | B1115 |
| | ex 3825 61 00 | ex 8108 90 90 | A1190 |
| | ex 3825 69 00 | | B1031 |
| | ex 3825 90 90 | | B1115 |
| B4020 | ex 3501 | ex 8109 00 30 | GC010 |
| | ex 3503 | | GC020 |
| | ex 3505 | ex 8109 30 00 | B1010 |
| | ex 3506 | | B1030 |
| | ex 3825 61 00 | | B1050 |
| | ex 3825 69 00 | | B1120 |
| | ex 3825 90 90 | ex 8110 10 00 | B1020 |
| | ex 3915 10 00 | ex 8110 20 00 | A1010 |
| | ex 3915 20 00 | | A1020 |
| | ex 3915 30 00 | ex 8110 20 00 | B1020 |
| | ex 3915 90 11 | | B1050 |
| | ex 3915 90 80 | | GC010 |
| | ex 4004 00 00 | | GC020 |
| | ex 4017 00 00 | ex 8110 90 00 | B1020 |
| B4030 | ex 3915 10 00 | ex 8111 00 19 | B1010 |
| | ex 3915 20 00 | | B1050 |
| | ex 3915 30 00 | | B1120 |
| | ex 3915 90 11 | | GC010 |
| | ex 3915 90 80 | | GC020 |
| | ex 8548 10 10 | ex 8112 12 00 | B1020 |
| | ex 8548 10 29 | ex 8112 13 00 | A1010 |
| | ex 8548 10 99 | | A1020 |
| GB040 | ex 2620 30 00 | ex 8112 13 00 | B1020 |
| | ex 7112 91 00 | | B1050 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| GC010 | ex 7112 92 00 | | B1120 |
| | ex 7112 99 00 | | GC010 |
| | ex 7112 91 00 | | GC020 |
| | ex 7112 92 00 | | |
| | ex 7112 99 00 | | |
| | ex 7204 21 10 | | |
| | ex 7204 21 90 | | |
| | ex 7204 29 00 | | |
| | ex 7204 30 00 | | |
| | ex 7204 49 30 | | |
| | ex 7204 49 90 | | |
| | ex 7404 00 10 | | |
| | ex 7404 00 91 | | |
| | ex 7404 00 99 | | |
| | ex 7503 00 10 | | |
| | ex 7503 00 90 | | |
| | ex 7602 00 11 | | |
| | ex 7602 00 19 | | |
| | ex 7602 00 90 | | |
| | ex 7802 00 00 | | |
| | ex 7902 00 00 | | |
| | ex 8002 00 00 | | |
| | ex 8101 97 00 | | |
| | ex 8102 97 00 | | |
| | ex 8103 30 00 | | |
| | ex 8104 20 00 | | |
| ex 8105 30 00 | | | |
| ex 8106 00 10 | | | |
| ex 8108 30 00 | | | |
| ex 8109 00 30 | | | |
| | | ex 8112 19 00 | B1020 |
| | | ex 8112 22 00 | B1010 |
| | | | B1030 |
| | | | B1050 |
| | | | B1120 |
| | | | GC010 |
| | | GC020 | |
| | | ex 8112 52 00 | A1010 |
| | | | A1030 |
| | | | B1050 |
| | | | B1120 |
| | | | GC010 |
| | | GC020 | |
| | | ex 8112 92 10 | B1010 |
| | | | B1030 |
| | | | B1050 |
| | | | B1120 |
| | | | GC010 |
| | | GC020 | |
| | | ex 8112 92 21 | B1010 |
| | | | B1030 |
| | | ex 8112 92 21 | B1031 |
| | | | B1050 |
| | | | B1120 |
| | | | GC010 |
| | | | GC020 |
| | | ex 8112 92 31 | B1031 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 8110 20 00 | ex 8113 00 20 | B2030 |
| | ex 8111 00 19 | ex 8113 00 40 | B1050 |
| | ex 8112 13 00 | | B1120 |
| | ex 8112 22 00 | | B2030 |
| | ex 8112 52 00 | ex 8427 10 10 | B1250 |
| | ex 8112 92 10 | ex 8427 10 90 | B1250 |
| | ex 8112 92 21 | ex 8427 20 11 | B1250 |
| GC020 | ex 7112 91 00 | ex 8427 20 19 | B1250 |
| | ex 7112 92 00 | ex 8427 20 90 | B1250 |
| | ex 7112 99 00 | ex 8427 90 00 | B1250 |
| | ex 7204 21 10 | ex 8433 11 10 | B1250 |
| | ex 7204 21 90 | ex 8433 11 51 | B1250 |
| | ex 7204 29 00 | ex 8433 19 10 | B1250 |
| | ex 7204 30 00 | ex 8433 19 51 | B1250 |
| | ex 7204 49 30 | ex 8433 20 10 | B1250 |
| | ex 7204 49 90 | ex 8433 30 00 | B1250 |
| | ex 7404 00 10 | ex 8433 51 00 | B1250 |
| | ex 7404 00 91 | ex 8433 53 10 | B1250 |
| | ex 7404 00 99 | ex 8433 53 30 | B1250 |
| | ex 7503 00 10 | ex 8433 53 90 | B1250 |
| | ex 7503 00 90 | ex 8433 59 11 | B1250 |
| | ex 7602 00 11 | ex 8433 59 19 | B1250 |
| | ex 7602 00 19 | ex 8433 59 85 | B1250 |
| | ex 7602 00 90 | ex 8436 80 10 | B1250 |
| | ex 7802 00 00 | ex 8473 10 00 | B1250 |
| | ex 7902 00 00 | ex 8479 10 00 | B1250 |
| | ex 8002 00 00 | ex 8479 89 97 | B1250 |
| ex 8101 97 00 | ex 8497 89 97 | B1250 | |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| | ex 8102 97 00 | ex 8548 10 10 | A1160 |
| | ex 8103 30 00 | | A1170 |
| | ex 8104 20 00 | | B1090 |
| | ex 8105 30 00 | | B4030 |
| | ex 8106 00 10 | ex 8548 10 21 | A1160 |
| | ex 8108 30 00 | | A1170 |
| | ex 8109 00 30 | ex 8548 10 29 | A1170 |
| | ex 8110 20 00 | | B1090 |
| | ex 8111 00 19 | | B4030 |
| | ex 8112 13 00 | ex 8548 10 91 | A1160 |
| | ex 8112 22 00 | | A1170 |
| | ex 8112 52 00 | ex 8548 10 99 | A1170 |
| | ex 8112 92 10 | | B1090 |
| | ex 8112 92 21 | | B4030 |
| | ex 8548 90 90 | ex 8548 90 90 | GC020 |
| GC030 | ex 8908 00 00 | ex 8701 10 00 | B1250 |
| GC050 | ex 3815 11 00 | ex 8701 20 90 | B1250 |
| | ex 3815 12 00 | ex 8701 30 00 | B1250 |
| | ex 3815 19 90 | ex 8701 90 50 | B1250 |
| | ex 3815 90 90 | ex 8701 90 90 | B1250 |
| | ex 3825 69 00 | ex 8702 10 19 | B1250 |
| | ex 3825 90 90 | ex 8702 10 99 | B1250 |
| | ex 7110 11 00 | ex 8702 90 19 | B1250 |
| | ex 7110 19 10 | ex 8702 90 39 | B1250 |
| | ex 7110 19 80 | ex 8702 90 90 | B1250 |
| | ex 7112 92 00 | ex 8703 10 11 | B1250 |
| | ex 7112 99 00 | ex 8703 10 18 | B1250 |
| | ex 7115 10 00 | ex 8703 21 90 | B1250 |
| | ex 7115 90 00 | ex 8703 22 90 | B1250 |



| Tabella A | | Tabella B | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice di identificazione dei rifiuti (1) | codice NC (2) (3) | Codice NC (2) (3) | Codice di identificazione dei rifiuti (1) |
| GE020 | ex 7001 00 10 | ex 8703 23 90 | B1250 |
| | ex 7019 11 00 | ex 8703 24 90 | B1250 |
| | ex 7019 19 10 | ex 8703 31 90 | B1250 |
| | ex 7019 19 90 | ex 8703 32 90 | B1250 |
| | ex 7019 90 00 | ex 8703 33 90 | B1250 |
| GF010 | ex 2530 90 00 | ex 8703 90 10 | B1250 |
| | ex 6804 22 30 | ex 8703 90 90 | B1250 |
| | ex 69 | ex 8704 10 10 | B1250 |
| GG030 | ex 2621 90 00 | ex 8704 10 90 | B1250 |
| GG040 | ex 2621 90 00 | ex 8704 21 39 | B1250 |
| GH013 | ex 3904 10 00 | ex 8704 21 99 | B1250 |
| | ex 3904 21 00 | ex 8704 22 99 | B1250 |
| | ex 3904 22 00 | ex 8704 23 99 | B1250 |
| | ex 3904 30 00 | ex 8704 31 39 | B1250 |
| | ex 3904 40 00 | ex 8704 31 99 | B1250 |
| | ex 3915 30 00 | ex 8704 32 99 | B1250 |
| GN010 | ex 0502 10 00 | ex 8704 90 00 | B1250 |
| | ex 0502 90 00 | ex 8705 | B1250 |
| GN020 | ex 0511 99 85 | ex 8709 11 10 | B1250 |
| GN030 | ex 0505 10 10 | ex 8709 11 90 | B1250 |
| | ex 0505 10 90 | ex 8709 19 10 | B1250 |
| | ex 0505 90 00 | ex 8709 19 90 | B1250 |
| RB020 | ex 3825 90 90 | ex 8710 00 00 | B1250 |
| | ex 6806 10 00 | ex 8711 | B1250 |
| | ex 6806 90 00 | ex 8713 90 00 | B1250 |



| Tabella A | |
|--|---|
| Colonna 1 | Colonna 2 |
| Codice di identificazione dei rifiuti ⁽¹⁾ | codice NC ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| Y46 | ex 3825 10 00 |
| Y47 | ex 2621 10 00 |

⁽¹⁾ Gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 contengono la descrizione dei codici di identificazione dei rifiuti.

⁽²⁾ Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 285 del 30.10.2015, pag. 1) contiene la descrizione dei codici NC.

⁽³⁾ La sigla «ex» che precede alcuni codici NC significa che solo una parte del codice NC è interessata. Questi codici NC possono anche riguardare beni diversi dai rifiuti contemplati dal rispettivo codice di identificazione dei rifiuti.


| Tabella B | |
|---|--|
| Colonna 3 | Colonna 4 |
| Codice NC ⁽²⁾ ⁽³⁾ | Codice di identificazione dei rifiuti ⁽¹⁾ |
| ex 8908 00 00 | GC030 |
| ex 9705 00 00 | B1250 |

⁽¹⁾ Gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 contengono la descrizione dei codici di identificazione dei rifiuti.

⁽²⁾ Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 285 del 30.10.2015, pag. 1) contiene la descrizione dei codici NC.

⁽³⁾ La sigla «ex» che precede alcuni codici NC significa che solo una parte del codice NC è interessata. Questi codici NC possono anche riguardare beni diversi dai rifiuti contemplati dal rispettivo codice di identificazione dei rifiuti.

16CE1892



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1246 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2016****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Misure provvisorie**

- (1) Il 29 gennaio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 ⁽²⁾ («il regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza («barre di rinforzo ad alta resistenza») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato»).
- (2) L'inchiesta è stata aperta il 30 aprile 2015 ⁽³⁾ in seguito a una denuncia presentata il 17 marzo 2015 dalla European Steel Association («EUROFER» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di barre di rinforzo ad alta resistenza. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping praticato per questo prodotto e del conseguente pregiudizio materiale, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

2. Registrazione delle importazioni

- (3) In seguito a una richiesta del denunciante, che conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che le condizioni pertinenti di cui all'articolo 10 del regolamento di base erano soddisfatte, la Commissione ha disposto, con il regolamento (UE) 2015/2386 ⁽⁴⁾, la registrazione delle importazioni di barre di rinforzo ad alta resistenza originarie della RPC a partire dal 19 dicembre 2015.

3. Fase successiva della procedura

- (4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), i produttori dell'Unione, i produttori esportatori cinesi, gli importatori, gli utilizzatori nonché un'associazione di importatori hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (5) Si sono svolte audizioni con i produttori esportatori cinesi e con gli importatori indipendenti e gli utilizzatori nell'Unione.
- (6) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e ha modificato di conseguenza, ove opportuno, le conclusioni provvisorie.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 16).

⁽³⁾ GU C 143 del 30.4.2015, pag. 12.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2015/2386 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che dispone la registrazione delle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 111).




- (7) Una parte interessata ha chiesto l'intervento del consigliere auditore per verificare la correttezza dei dati del paese di riferimento, poiché i dati non erano stati divulgati con le conclusioni provvisorie a motivo del loro carattere riservato. Il consigliere auditore ha verificato i dati e non ha constatato alcun errore. La stessa parte interessata ha anche chiesto di essere sentita dal consigliere auditore per esprimere i propri dubbi sul metodo di calcolo dei dazi. Al termine dell'audizione il consigliere auditore ha riscontrato che l'inchiesta è stata condotta dai servizi della Commissione secondo una prassi ammessa e regolare.
- (8) Il denunciante ha considerato che il profitto di riferimento indicato nel regolamento provvisorio non fosse stato correttamente determinato e che non fosse appropriato all'industria delle barre di rinforzo ad alta resistenza. Egli ha contestato il metodo utilizzato per determinare tale profitto e ha chiesto alla Commissione di approfondire la propria inchiesta in proposito. Sono stati pertanto inviati questionari specifici ai produttori dell'Unione in merito ai livelli storici di redditività precedenti il periodo in esame, vale a dire dal 2005 sino al 2010. Sono pervenute risposte da tutti i quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione i quali hanno contemporaneamente presentato una revisione dei costi e dei calcoli di redditività per il periodo in esame.
- (9) In seguito alla registrazione delle importazioni le parti interessate disponevano di un termine di 20 giorni per presentare le loro osservazioni. Sono pervenute osservazioni da parte di produttori dell'Unione, di produttori esportatori cinesi, di importatori, di utilizzatori e di un'associazione di importatori.
- (10) Al fine di esaminare se l'applicazione retroattiva dei dazi definitivi fosse giustificata, sono stati inviati questionari a importatori indipendenti per quanto riguarda i volumi delle importazioni, i prezzi all'importazione e gli inventari nel periodo successivo a quello dell'inchiesta, ossia dal 1° aprile 2015 al 31 gennaio 2016. Sono pervenute risposte da tre importatori indipendenti. Sono stati inoltre inviati questionari ai produttori dell'Unione in merito ai prezzi di vendita da essi praticati nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta, ossia dal 1° aprile 2015 al 31 gennaio 2016. Sono pervenute risposte da tutti i quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (11) Al fine di verificare le risposte ai questionari di cui ai considerando 8 e 10, sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
- a) produttori dell'Unione
 - Megasa Siderur, Spagna
 - Riva Acier, Francia
 - SN Maia, Portogallo
 - b) importatori indipendenti dell'Unione
 - CMC Ltd, Regno Unito
 - Eurosteel Ltd, Regno Unito
 - Ronly Ltd, Regno Unito
- (12) La Commissione ha informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre di rinforzo ad alta resistenza («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

4. Campionamento

- (13) In assenza di osservazioni relative al metodo di campionamento, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 6 a 11 del regolamento provvisorio.

5. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (14) Come indicato al considerando 16 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). A causa delle circostanze specifiche del mercato nel 2011,



spiegate nel considerando 148 del regolamento provvisorio, il peso dell'anno 2011 nell'analisi del pregiudizio è stato ridotto e di conseguenza è stata prestata maggiore attenzione agli sviluppi successivi al 1° gennaio 2012. Gli indici sono quindi basati sull'anno 2012, ove possibile.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (15) Come indicato nei considerando da 17 a 19 del regolamento provvisorio, il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio rapido e dell'acciaio silicio-manganese), semplicemente laminati a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione dopo la laminazione; tali barre e tondi hanno dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione. La caratteristica principale dell'alta resistenza è la capacità di resistere a tensioni ripetute senza rompersi e, in particolare, di resistere a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica utilizzando un rapporto di sollecitazione (min/max) di 0,2 e un intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa.
- (16) Il prodotto in esame è il prodotto descritto nel considerando 15, originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89.
- (17) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un importatore ha affermato che sarebbe stato difficile nella pratica separare il prodotto in esame da altri tipi di barre di rinforzo che rientrano sotto gli stessi codici NC, asserendo che le autorità doganali dell'Unione potrebbero quindi erroneamente imporre dazi antidumping su altri prodotti non interessati dall'inchiesta e non imporre dazi sul prodotto in esame.
- (18) Come spiegato nel considerando 18 del regolamento provvisorio, la definizione del prodotto corrisponde alle prescrizioni della norma britannica BS4449 e si distingue di norma per la certificazione CARES e le marcature impresse sui tondi per cemento armato.
- (19) L'importatore non è stato in grado di precisare in che modo la definizione del prodotto coinciderebbe o sarebbe confusa con quella di altri tipi di barre di rinforzo. La Commissione ha pertanto ritenuto che non vi fosse alcun problema di applicazione pratica delle misure e ha respinto l'argomentazione. La Commissione osserva che la certificazione non è stata inclusa nella descrizione del prodotto al fine di evitare la possibilità di elusione attraverso importazioni di merci non certificate che lo sarebbero soltanto una volta all'interno del territorio dell'Unione.
- (20) In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, due parti interessate hanno affermato che il prodotto in esame è venduto in realtà anche in Spagna e in Portogallo, e che di conseguenza le cifre della Commissione relative al consumo non comprendono il consumo complessivo dell'Unione. Le parti interessate hanno basato la loro asserzione su una dichiarazione pubblicata sul sito web di un produttore dell'Unione, in cui Spagna e Portogallo figuravano tra i paesi che utilizzano barre di rinforzo ad elevata duttilità.
- (21) La Commissione ribadisce che le barre di rinforzo corrispondenti alle norme spagnole e portoghesi non sono incluse nella definizione del prodotto in esame poiché i requisiti tecnici delle barre di rinforzo utilizzate in Spagna e in Portogallo non corrispondono alla definizione del prodotto di cui alla presente inchiesta, come indicato nel considerando 15. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.
- (22) In assenza di altre osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 17 a 19 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING


- (23) Il calcolo del dumping è esposto particolareggiatamente nei considerando da 21 a 45 del regolamento provvisorio.
- (24) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie due parti interessate hanno ribadito le loro preoccupazioni, descritte nel considerando 22 del regolamento provvisorio, dovute al fatto che entrambi i gruppi di società sono stati considerati collegati ai fini del calcolo dei margini di dumping e di pregiudizio. Tali parti hanno ripetuto le argomentazioni già avanzate, negando l'esistenza di qualsiasi legame operativo tra i due gruppi e asserendo di non essere coinvolte nei rispettivi processi decisionali. Le parti interessate hanno inoltre sottolineato di essere state trattate come entità separate in procedimenti antidumping avviati da paesi terzi (segnatamente Malaysia, Thailandia e Stati Uniti), argomentazioni che le parti interessate in questione hanno ribadito in proposito dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.



- (25) La Commissione rimane tuttavia del parere che la natura e l'intensità dei rapporti tra i gruppi, vale a dire l'esistenza di vincoli di capitale e il diritto, chiaramente stabilito nell'atto costitutivo, di nominare i dirigenti di uno dei gruppi negli organi statutari dell'altro, non consentono di trattare tali parti interessate come entità separate, in particolare perché tale interconnessione permette di stabilire senza difficoltà un più stretto rapporto commerciale e strutturale tra loro. Il semplice fatto che entrambe le parti interessate rivendichino un trattamento separato, quando la presente decisione comporterebbe in realtà misure antidumping più severe per una di esse, potrebbe anch'esso confortare la conclusione di cui sopra. Va altresì sottolineato che la Commissione non è tenuta ad applicare le decisioni prese dalle autorità di paesi terzi nei loro procedimenti antidumping in base alla propria legislazione applicabile a livello nazionale. Si conferma pertanto la conclusione preliminare raggiunta nel considerando 23 del regolamento provvisorio, in merito al trattamento comune dei due gruppi di esportatori.
- (26) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha ribadito le sue preoccupazioni riguardo alla scelta del Sud Africa come paese di riferimento e alla successiva determinazione del valore normale sulla base di tale paese. La parte interessata ha sottolineato il fatto che nessuno degli otto tipi di prodotto fabbricati e venduti dagli esportatori cinesi ha superato il test di rappresentatività del 5 % sulle vendite nel mercato interno del Sud Africa e che tre di essi non erano neppure fabbricati dal produttore sudafricano. Non era quindi disponibile alcun costo di produzione per questi tre tipi. La parte interessata ha contestato anche l'elevata quota di profitti (tra il 10 % e il 20 % ⁽¹⁾) utilizzata per la determinazione del valore normale. La parte interessata ha infine affermato che i costi di produzione in Sud Africa erano elevati e addirittura di gran lunga superiori ai prezzi di vendita nell'Unione, e ha asserito che ciò era in contraddizione con le conclusioni provvisorie della Commissione secondo cui il Sud Africa è un mercato aperto e caratterizzato da concorrenza interna ed esterna.
- (27) In risposta alle suddette argomentazioni è opportuno innanzi tutto precisare che, anche se un produttore nel paese di riferimento non dispone, per alcuni tipi di prodotto, di volumi di vendite sul mercato interno sufficienti da soddisfare il test di rappresentatività del 5 %, ciò non impedisce la determinazione del valore normale per questi tipi di prodotto. Essendo questi ultimi fabbricati e venduti dal produttore sudafricano, il valore normale è stato costruito in base ai costi effettivi di produzione. Per quanto riguarda i tre tipi di prodotto non fabbricati in Sud Africa, il valore normale è stato determinato in base ai costi di produzione dei tipi di prodotto più simili fabbricati in Sud Africa. In questo caso, i tipi di prodotto più simili sono stati individuati cambiando soltanto uno dei parametri del prodotto, cioè la sua lunghezza. È stato utilizzato il costo di produzione (per kg) dei prodotti di lunghezza media al posto di quello dei prodotti corti o lunghi. Per quanto riguarda il margine di profitto impiegato per determinare il valore normale, è stata applicato il metodo standard. Per i tipi di prodotto per i quali non esistevano vendite sul mercato interno o queste non erano remunerative, è stata utilizzata la media dei profitti della società su tutte le vendite sul mercato interno del prodotto in esame. L'inchiesta ha dimostrato che questo margine di profitto sul mercato interno era compreso tra il 10 % e il 20 %. La Commissione ha inoltre applicato la decisione del gruppo di esperti dell'OMC nel caso del salmone norvegese ⁽²⁾ ai fini della determinazione dei valori normali per quei tipi di prodotto per i quali non esistevano sufficienti transazioni remunerative sul mercato interno. Nella fattispecie è stato applicato il profitto effettivo, il cui tasso era generalmente inferiore al 10-20 %, realizzato sulle transazioni remunerative sul mercato interno per tipo di prodotto.
- (28) Infine l'inchiesta ha effettivamente evidenziato come i costi di produzione siano più elevati in Sud Africa rispetto ai costi e ai prezzi dell'industria dell'Unione. Si tratta di costi effettivi verificati presso la sede del produttore sudafricano e da questi correttamente comunicati, come è stato altresì riscontrato. La Commissione non vede come ciò possa essere in contraddizione con la sua conclusione preliminare riguardo all'apertura e alla natura concorrenziale del mercato sudafricano. È opportuno sottolineare che, mentre i prezzi dell'industria dell'Unione sono schiacciati dalla presenza di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla Cina, il produttore sudafricano può operare in condizioni di concorrenza normali. La situazione dell'industria dell'Unione non è un parametro di riferimento per la scelta del paese di riferimento che, dopo tutto, è un sostituto della Cina.
- (29) Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive la parte interessata in questione ha ulteriormente sviluppato le sue argomentazioni riguardo al livello asseritamente molto elevato dei prezzi sul mercato interno e dei costi di produzione nel paese analogo, affermando che il valore normale basato su tali cifre è superiore di quasi il 40 % al prezzo di riferimento dell'Unione utilizzato per determinare il margine di vendita sottocosto. La parte interessata ha collegato tali prezzi presuntamente elevati sul mercato interno e i costi di produzione nel paese analogo con diverse misure di difesa commerciale che proteggono tale mercato e confuterebbero anche un'altra conclusione della Commissione, secondo la quale il mercato sudafricano sarebbe aperto alla concorrenza.
- (30) I dati relativi ai prezzi e ai costi nel paese di riferimento sono stati riesaminati alla luce delle suddette osservazioni. In primo luogo, l'argomentazione in questione è eccessiva in quanto i prezzi franco fabbrica del produttore sudafricano, verificati in loco dalla Commissione e utilizzati per determinare il valore normale per i produttori esportatori cinesi, sono notevolmente inferiori a quelli indicati dalla parte interessata in questione. In secondo luogo, il riesame ha portato all'individuazione di alcuni tipi di prodotto fabbricati unicamente in base

⁽¹⁾ Dal momento che il calcolo del valore normale si basa sui dati di una sola società in Sud Africa, la cifra esatta non può essere rivelata.

⁽²⁾ Relazione del gruppo di esperti DS337, del 16 novembre 2007, Comunità europee — Misure antidumping alle importazioni di salmone d'allevamento dalla Norvegia (WT/DS337/R).



a norme sudafricane e quindi non in concorrenza con i tipi di prodotto esportati dalla Cina. Dato che la Commissione ha garantito la piena concordanza di tutte le transazioni cinesi tramite il confronto con i tipi di prodotto originari del Sud Africa che erano in concorrenza diretta con i tipi di prodotto esportati e richiedevano pertanto aggiustamenti più lievi, permettendo un confronto più preciso, la Commissione ha deciso di non tenere conto di tali prodotti non concorrenti. Di conseguenza i valori normali e i margini di dumping sono stati rivisti al ribasso per tutti i produttori esportatori inclusi nel campione. Va tuttavia sottolineato che l'asserzione relativa all'apertura limitata del mercato del paese di riferimento a causa dell'esistenza di misure di difesa commerciale è respinta. Le misure di difesa citate nelle osservazioni non contemplano il prodotto in esame nel loro ambito di applicazione (misure antidumping) oppure sono state istituite dopo il periodo dell'inchiesta (misure di salvaguardia). Ad ogni modo le misure di difesa commerciale che un paese potrebbe aver applicato per ripristinare condizioni commerciali eque non invalidano la natura di economia di mercato di tale paese né la sua idoneità quale paese terzo ad economia di mercato selezionato per determinare il valore normale riguardo alla Cina ⁽¹⁾.

- (31) Tenendo conto di quanto precede, la Commissione conferma la sua conclusione preliminare, di cui al considerando 30 del regolamento provvisorio, secondo cui il Sud Africa costituisce un paese di riferimento appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. In tale contesto la Commissione osserva altresì che non è stato possibile ottenere la collaborazione di un altro paese ad economia di mercato e che la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione impone alla Commissione di utilizzare in siffatta situazione i dati del paese in cui tale cooperazione è stata ottenuta.
- (32) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie due parti interessate hanno sostenuto che, a causa della diminuzione costante e concomitante dei prezzi dell'acciaio e dei costi di produzione durante il PI, la Commissione avrebbe dovuto calcolare i margini di dumping e di pregiudizio su base mensile o, quanto meno, trimestrale. Esse fanno valere in particolare che, in caso contrario, sarebbero stati penalizzati quei produttori che avevano registrato molte vendite nel corso dei primi mesi. Tale argomentazione è stata reiterata anche dopo la comunicazione delle informazioni definitive.
- (33) L'inchiesta ha però dimostrato che i prezzi delle barre di rinforzo ad alta resistenza erano scesi durante l'intero PI, e in particolare quando la domanda era in aumento a causa delle importazioni oggetto di dumping. Tale situazione non sembra richiedere o giustificare il ricorso ad un metodo speciale. Le stesse parti interessate ammettono che il calo dei costi è stato un fenomeno globale e non specifico all'Unione. Esso avrebbe dovuto pertanto interessare equamente tutte le parti. Inoltre, nonostante le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e del prodotto finale le variazioni nel corso del PI non erano di livello tale da giustificare l'applicazione di un metodo speciale. I dati presentati dalle parti interessate per il mercato mondiale dell'acciaio indicano una riduzione dei prezzi del 12 % circa. Per quanto concerne il rapido declino (oltre il 50 %) dei prezzi dei minerali di ferro sul mercato cinese, la Commissione fa rilevare che il suo impatto sui prezzi delle barre di rinforzo ad alta resistenza era limitato al 20 % durante il PI. Inoltre l'aumento dei prezzi era soltanto temporaneo poiché i prezzi sul mercato mondiale sono fluttuanti, un fenomeno normale per questo tipo di materia prima. Tali fluttuazioni dei prezzi delle materie prime devono essere considerati un fattore normale delle operazioni commerciali. L'andamento dei prezzi delle materie prime osservato nel corso del periodo dell'inchiesta non indica pertanto la necessità di un'analisi mensile, né sembra essere di una portata tale da influire in misura significativa sui calcoli del margine di dumping e di pregiudizio. In ogni caso la determinazione del valore normale su base mensile non è fattibile perché i test di redditività delle vendite sul mercato interno del paese di riferimento e il costo di produzione del produttore del paese di riferimento sono, conformemente al regolamento di base, determinati su base annuale per tutti i tipi di prodotto esportati nell'Unione dai produttori esportatori cinesi. La mancanza di tali dati rende impossibile determinare con precisione il valore normale per periodi di tempo così limitati.
- (34) In assenza di ulteriori osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 21 a 45 del regolamento provvisorio, con l'aggiustamento di cui al considerando 30 del presente regolamento. I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto e dopo l'aggiustamento di cui sopra, sono i seguenti:

| Società | Margine di dumping definitivo (%) |
|---|-----------------------------------|
| Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd. | 62,1 |
| Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd. | 62,1 |
| Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd. | 48,1 |

⁽¹⁾ Causa C-26/96, Rotexchemie, sentenza del 29 maggio 1997, EU:C:1997:261, punto 16.



| Società | Margine di dumping definitivo (%) |
|---|-----------------------------------|
| Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd. | 48,1 |
| Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd. | 48,1 |
| Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd. | 48,1 |
| Tutte le altre società | 62,1 |

D. PREGIUDIZIO

1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

- (35) In assenza di osservazioni relative alla definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 46 a 50 del regolamento provvisorio.

2. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (36) In assenza di osservazioni relative al campionamento dei produttori dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui al considerando 51 del regolamento provvisorio.

3. Mercato libero e vincolato

- (37) In assenza di osservazioni relative al mercato libero e vincolato, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 52 a 56 del regolamento provvisorio.

4. Consumo dell'Unione


- (38) Come spiegato nei considerando da 20 a 21, in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive una parte interessata ha affermato che le cifre relative al consumo dell'Unione avrebbero erroneamente escluso il consumo di Spagna e Portogallo. Questa argomentazione è stata respinta poiché le barre di rinforzo utilizzate in Spagna e in Portogallo non rientrano nell'ambito dell'inchiesta.
- (39) In assenza di osservazioni relative al consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui al considerando 57 del regolamento provvisorio.

5. Importazioni nell'Unione provenienti dal paese in esame


- (40) In assenza di osservazioni relative al volume, alla quota di mercato e ai prezzi delle importazioni in esame, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 58 a 61 del regolamento provvisorio.
- (41) Come spiegato nel considerando 62 del regolamento provvisorio, la sottoquotazione dei prezzi è stata stabilita confrontando i prezzi delle importazioni dalla Cina, stabiliti a livello cif, e i prezzi dei tipi di prodotto corrispondenti dell'industria dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica.



- (42) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie l'industria dell'Unione ha sostenuto che, nel caso di specie, confrontare i prezzi a condizioni di vendita diverse, segnatamente cif e franco fabbrica, determina una stima per difetto dell'effettiva sottoquotazione dei prezzi praticata dagli esportatori cinesi. Ciò è vero in particolare quando i prezzi delle importazioni dalla Cina sono messi a confronto con i prezzi dei prodotti venduti dall'Europa continentale nel Regno Unito e in Irlanda, che sono gli unici due mercati nei quali sono utilizzate esclusivamente barre di rinforzo ad alta resistenza. Secondo l'industria dell'Unione, l'adeguamento dei prezzi di vendita dell'Unione praticati dai produttori dell'Europa continentale al livello franco fabbrica non rispecchia l'effettiva concorrenza con le importazioni dalla Cina consegnate nei porti britannici e irlandesi, in prossimità delle sedi dei loro clienti. L'industria dell'Unione ha sostenuto che la sottoquotazione, come pure il livello di eliminazione del pregiudizio («vendita sottocosto»), dovrebbero essere stabiliti nel momento più opportuno per il confronto, vale a dire raffrontando i prezzi delle importazioni cinesi con i prezzi dell'Unione all'arrivo dei prodotti nel porto di importazione nel Regno Unito e in Irlanda, al fine di paragonare i prezzi cinesi a livello cif e i prezzi dell'industria dell'Unione alla stessa destinazione. L'industria dell'Unione ha sottolineato l'ampio margine discrezionale della Commissione nella scelta del metodo più accurato per stabilire la sottoquotazione dei prezzi e le vendite sottocosto.
- (43) In risposta a tali argomentazioni la Commissione osserva che l'inchiesta ha rivelato l'esistenza di norme e qualità diverse utilizzate nel settore edilizio in vari Stati membri. Mentre la norma delle barre di rinforzo ad alta resistenza corrisponde alla norma adatta al consumo esclusivamente nel Regno Unito e in Irlanda, la produzione avviene sia nel Regno Unito che in vari altri Stati membri, in particolare Francia, Spagna e Portogallo. La Commissione conferma che la determinazione della sottoquotazione dovrebbe basarsi su un confronto equo dei prezzi tra tipi di prodotto corrispondenti. L'inchiesta ha stabilito che i tipi di prodotto corrispondenti sono fabbricati esclusivamente da produttori dell'Unione ubicati nell'Europa continentale che consegnano i loro prodotti via mare ai porti britannici e irlandesi. Per contro l'inchiesta ha anche rivelato che le barre di rinforzo ad alta resistenza prodotte nel Regno Unito sono di una qualità diversa rispetto a quelle importate dalla Cina e non potevano pertanto essere confrontate con le importazioni dalla Cina.
- (44) Risulta evidente che, in questo caso, le importazioni dalla Cina entrano in concorrenza con i prodotti dell'industria dell'Unione soltanto quando sono consegnate nel Regno Unito o in Irlanda. I clienti prenderanno le loro decisioni di acquisto in base ai prezzi di mercato nello stesso punto di destinazione. La Commissione ritiene pertanto che, per poter determinare equamente la sottoquotazione e di conseguenza le vendite sottocosto, i calcoli dovrebbero basarsi su un confronto all'atto dell'importazione nel Regno Unito o in Irlanda. L'argomentazione dell'industria dell'Unione è pertanto accolta.
- (45) A differenza dell'argomentazione avanzata dall'industria dell'Unione, la Commissione ritiene però che il momento più opportuno per il confronto non sia il livello cif, bensì il momento in cui le merci sono state scaricate dalle navi e sbarcate nel porto. Ciò significa che, per operare un confronto di questo tipo, i prezzi cinesi devono comprendere i costi successivi all'importazione, di norma a carico dell'importatore, in aggiunta ai prezzi cif. L'inchiesta non ha riscontrato alcuna differenza nei costi di movimentazione portuale tra le spedizioni provenienti dalla Cina e quelle dall'Unione. Per contro, un equo confronto dovrebbe anche rispecchiare il fatto che le spedizioni dalla Cina devono essere sdoganate nel porto di importazione, diversamente dalle spedizioni provenienti dall'Unione.
- (46) Alla luce di quanto precede la Commissione ha adeguato la determinazione della sottoquotazione confrontando i prezzi nel momento in cui le merci provenienti dalla Cina e dall'Unione vengono sbarcate nel Regno Unito o in Irlanda. Ciò ha comportato l'inclusione, nel prezzo comparabile dell'industria dell'Unione, dei costi di trasporto (dell'ordine di 25-35 EUR/tonnellata) e dei costi di movimentazione (dell'ordine di 5-10 EUR/tonnellata), il che corrispondeva a circa l'8 % del prezzo cif. Lo stesso adeguamento è stato applicato al calcolo delle vendite sottocosto, come illustrato nel considerando 127.
- (47) I considerando 62 e 63 del regolamento provvisorio sono pertanto sostituiti dai seguenti:
- (48) Per determinare se vi sia stata sottoquotazione dei prezzi durante il PI, e in quale misura, è stato effettuato un confronto tra la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello dei prezzi allo sbarco, aggiungendo gli effettivi costi di consegna fino all'arrivo nel porto e i costi di movimentazione nel porto stesso e detraendo le commissioni e le note di credito, e la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai produttori cinesi inclusi nel campione praticati al primo cliente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello cif e adeguati ai costi successivi all'importazione, corrispondenti ai costi di movimentazione e di sdoganamento, detraendo le commissioni e le note di credito. Come spiegato nel considerando 103 del regolamento provvisorio, le vendite sottocosto sono state accertate esclusivamente in rapporto alle vendite ad acquirenti indipendenti e soltanto per tipi di prodotto corrispondenti. Le vendite effettuate dall'industria dell'Unione alle parti collegate erano costituite esclusivamente da tipi di prodotto non importati dalla Cina.



- (49) Il risultato del confronto, espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PI, ha evidenziato un margine di sottoquotazione compreso tra l'8,3 % e l'11,8 %. I prezzi delle importazioni oggetto di dumping, inferiori rispetto a quelli dell'Unione durante il periodo in esame, spiegano l'aumento significativo del volume delle importazioni cinesi e della quota di mercato delle importazioni dalla Cina dal 2013 in poi.
- (50) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, varie parti interessate hanno contestato il confronto tra i prezzi sulla base dei prezzi allo sbarco. Due parti interessate hanno dichiarato la loro opposizione asserendo che il suddetto confronto non si addiceva al caso di specie, senza però addurre motivazioni. Non si è pertanto potuto tener conto di tale argomentazione.
- (51) Un'altra parte interessata ha sostenuto che il confronto dovrebbe riguardare l'intera industria dell'Unione e che quindi non era corretto prendere in considerazione i prezzi in uno o più Stati membri soltanto. Essa si è dichiarata preoccupata della conseguente modifica al principio fondamentale della determinazione dei prezzi dell'Unione.
- (52) La Commissione ribadisce che il confronto tra i prezzi in base ai prezzi allo sbarco rimane un'eccezione. In situazioni in cui il consumo dell'Unione può riguardare vari Stati membri, come avviene solitamente, il confronto tra i prezzi dell'Unione franco fabbrica e i prezzi cif all'importazione è giustificato. Nel caso in esame, tuttavia, è legittimo in via eccezionale un confronto diverso, in considerazione delle circostanze specifiche del mercato, come spiegato sopra.
- (53) La stessa parte interessata ha inoltre chiesto la divulgazione delle informazioni riguardanti i costi di trasporto e di movimentazione e la redditività, fattori che hanno influito sulla diversa determinazione rispetto alle misure provvisorie.
- (54) La Commissione osserva che le conclusioni definitive comprendevano informazioni dettagliate in merito ai fatti e alle considerazioni utilizzati nel calcolo. Nel considerando 41 del documento di divulgazione generale, la Commissione ha rivelato le gamme dei costi di trasporto e dei costi di movimentazione. Tali costi sono stati espressi sotto forma di intervalli al fine di tutelare la riservatezza dei dati commerciali dei produttori dell'Unione che hanno collaborato. Gli intervalli hanno consentito alle parti interessate di verificare i fatti su cui ci si è basati per la determinazione. La Commissione rileva che nessuna delle parti interessate ha contestato il livello di tali costi. I considerando da 46 a 49 del documento di divulgazione generale contenevano informazioni dettagliate sui calcoli della redditività, il che consentiva un confronto con i dati comunicati durante la fase provvisoria nei considerando da 81 a 83 del regolamento provvisorio. La Commissione conclude pertanto che le parti interessate hanno ricevuto i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali intende istituire misure definitive.
- (55) In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, varie parti interessate hanno sostenuto che il produttore dell'Unione che fabbrica esclusivamente i tipi di prodotto non corrispondenti («qualità C») non può aver subito un pregiudizio a causa delle importazioni provenienti dalla Cina («qualità B»), in quanto i due tipi di prodotto non sono in concorrenza l'uno con l'altro. Le parti interessate hanno argomentato che la Commissione, per essere coerente, avrebbe dovuto limitare la descrizione del prodotto e la definizione dell'industria dell'Unione alla sola qualità B. In alternativa le parti interessate hanno asserito che, se la definizione del prodotto comprende sia la qualità B che la C, non è corretto calcolare la sottoquotazione e le vendite sottocosto unicamente in base ai tipi di prodotto corrispondenti. Esse hanno sostenuto che la differenza nei costi di produzione delle qualità B e C è esigua e hanno aggiunto che, nel caso di specie, la Commissione avrebbe dovuto ignorare la differenza tra tipi di prodotto e inserire invece tutti i tipi di prodotto nel calcolo della sottoquotazione e delle vendite sottocosto.
- (56) La Commissione precisa che è stato applicato il metodo standard per quanto riguarda la descrizione del prodotto e i tipi di prodotto. Il prodotto oggetto dell'inchiesta comprende diversi tipi di prodotto, alcuni dei quali sono importati dalla Cina mentre altri non lo sono. La Commissione ha concluso che i diversi tipi di prodotto sono in concorrenza gli uni con gli altri in quanto la qualità C può essere usata per tutte le applicazioni in cui è richiesta la qualità B, come del resto sottolineato anche nelle osservazioni delle parti interessate. La Commissione conferma che la descrizione del prodotto e la definizione dell'industria dell'Unione comprendono sia la qualità B che la C. Gli indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti in base all'intera industria dell'Unione, conformemente alla prassi corrente. Come spiegato nel considerando 69 del regolamento provvisorio, anche se gli indicatori di pregiudizio fossero stati definiti soltanto sulla base di tipi di prodotto corrispondenti, questo non avrebbe alterato le tendenze osservate.
- (57) Per quanto concerne il calcolo dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto, la Commissione ha confrontato i prezzi in base al numero di controllo del prodotto, mettendo cioè a raffronto elementi omogenei, come da prassi corrente. La Commissione sottolinea inoltre che la rappresentatività dei tipi di prodotto



corrispondenti tra i tipi di prodotto esportati dalla Cina e i tipi di prodotto venduti dall'industria dell'UE sul mercato libero era elevata. I numeri di controllo del prodotto indicano, tra l'altro, anche la qualità B o C. L'inserimento del grado tra le caratteristiche indicate dal numero di controllo del prodotto è giustificato poiché le due qualità presentano caratteristiche fisiche diverse: la qualità C ha una duttilità superiore alla qualità B, che la rende necessaria per alcune applicazioni in cui non può essere impiegata la qualità B. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che la qualità C è venduta a un prezzo più elevato di quello della qualità B, e i suoi costi di produzione sono in media più elevati. Per questi motivi la Commissione ha tenuto conto di questa caratteristica del prodotto nel calcolare la sottoquotazione e le vendite sottocosto. Di conseguenza non è stato possibile operare un confronto tra i prezzi della qualità B e della qualità C poiché non vi era alcuna corrispondenza tra i tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori cinesi e la categoria C venduta dall'industria dell'Unione. Non vi era inoltre alcun motivo che giustificasse una modifica del numero di controllo del prodotto, in quanto la rappresentatività dei tipi di prodotto importati era elevata. Al tempo stesso, il fatto che un tipo di prodotto venduto dall'industria dell'Unione non corrisponda esattamente ai tipi di prodotto importati nell'UE dal paese in esame non osta a che tali tipi di prodotto si facciano concorrenza tra loro e rientrino nella descrizione del prodotto. L'argomentazione delle parti interessate deve pertanto essere respinta.

- (58) In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, due parti interessate hanno sostenuto che i prezzi dei tipi di prodotto non corrispondenti non erano sottoquotati dalle importazioni dalla Cina e che quindi una parte significativa del mercato dell'Unione non è stata influenzata dalle importazioni dalla Cina.
- (59) La Commissione osserva che i prezzi dei tipi di prodotto non corrispondenti (qualità C) erano superiori a quelli dei tipi di prodotto corrispondenti (qualità B): le importazioni dalla Cina hanno pertanto provocato una sottoquotazione dei prezzi della qualità C più rilevante rispetto alla sottoquotazione della qualità B. Si è riscontrato che le importazioni dalla Cina erano in concorrenza anche con le vendite della qualità C, come spiegato nel considerando 56. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte interessata, di conseguenza, i prezzi dell'Unione per tutti i tipi di prodotto hanno subito una sottoquotazione a causa delle importazioni dalla Cina. Tuttavia, come spiegato nel considerando 57, la determinazione dei margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto è stata effettuata in base ai numeri di controllo del prodotto al fine di ottenere una determinazione obiettiva ed equa. Questa situazione si rivela vantaggiosa per i produttori cinesi poiché le importazioni cinesi non sono state confrontate con i tipi di prodotto più costosi dell'Unione. In ogni caso i tipi di prodotto non corrispondenti rappresentavano solo una parte esigua del mercato libero, dato che la grande maggioranza delle vendite della qualità C è avvenuta nel mercato vincolato. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

6. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (60) In assenza di considerazioni in merito alle osservazioni preliminari e agli indicatori macroeconomici, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 64 a 80 del regolamento provvisorio.
- (61) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, come spiegato nel considerando 8, l'industria dell'Unione ha presentato dati riveduti sui costi, in particolare per il periodo in esame. I dati riveduti verificati presso le sedi dei produttori dell'Unione interessano anche il flusso di cassa e gli investimenti. Di conseguenza gli indicatori riguardanti i costi, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito sono stati riformulati per rispecchiare i dati verificati. Se le modifiche interessano leggermente il livello esatto di taluni indicatori, esse non alterano le conclusioni generali del regolamento provvisorio in materia di pregiudizio. I considerando da 66 a 68 sostituiscono i considerando da 81 a 83 del regolamento provvisorio.
- (62) In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive varie parti interessate hanno messo in dubbio i motivi procedurali relativi alla presentazione dei dati riveduti e alla loro verifica da parte della Commissione. Le parti interessate hanno chiesto altre informazioni complementari sui dati riveduti e hanno affermato che le revisioni mettevano in discussione la conclusione generale dell'esistenza di un pregiudizio.
- (63) In merito alla procedura, la Commissione osserva che le nuove comunicazioni riguardavano quesiti od omissioni riscontrati nella fase provvisoria ed erano pertanto destinate a migliorare l'accuratezza delle risultanze. La Commissione ha accettato solo le revisioni che potevano essere verificate, il che ha limitato l'impatto delle comunicazioni rivedute rispetto alle argomentazioni iniziali dell'industria dell'Unione.
- (64) In merito alle conseguenze delle modifiche sulle risultanze relative al pregiudizio, la Commissione fa rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti interessate, tali modifiche hanno avuto un impatto limitato. La Commissione osserva che gli adeguamenti dei prezzi per i rottami e del costo delle merci vendute erano compresi tra l'1 % e il 2 %. Le modifiche non alterano pertanto le conclusioni generali relative all'esistenza di un pregiudizio.



- (65) Per quanto riguarda il flusso di cassa proveniente dalle vendite ad acquirenti indipendenti, la Commissione ha preso in considerazione dati riveduti che non erano disponibili nella fase provvisoria. Tale rettifica non ha influito sul flusso di cassa per le vendite ad acquirenti collegati, né ha modificato la conclusione secondo cui la situazione del flusso di cassa è peggiorata dall'inizio delle importazioni dalla Cina. Per quanto concerne l'utile sul capitale investito e il costo del lavoro, la Commissione ha rettificato gli errori materiali nelle formule delle tabelle di cui ai considerando 83 e 91 del regolamento provvisorio. Tali rettifiche hanno confermato le conclusioni sul deterioramento dell'utile sul capitale investito e l'impatto del costo del lavoro.

a) *Prezzi medi unitari di vendita sul mercato dell'Unione e costo unitario di produzione*


- (66) I prezzi medi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione sono diminuiti del 16 % dal 2012 al PI. Il calo dei prezzi riflette una tendenza al ribasso generale del livello mondiale del costo delle materie prime, sia dei rottami frantumati utilizzati nell'Unione sia dei minerali di ferro utilizzati in Cina e nel paese di riferimento, come risulta dalla seguente tabella:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | PI |
|--|-------------|-------------|----------|---------|---------|
| Prezzo dei rottami in EUR/tonnellata (produttori dell'Unione inclusi nel campione) | 319 | 307 | 279 | 269 | 260 |
| <i>Indice (2012 = 100)</i> | 104 | 100 | 91 | 88 | 85 |
| Prezzo dei rottami frantumati in EUR/tonnellata (mercato dell'Unione) | 318 | 285 | 254 | 261 | 251 |
| <i>Indice (2012 = 100)</i> | 112 | 100 | 89 | 92 | 88 |
| Prezzo dei minerali di ferro in EUR/tonnellata (importazioni in Cina) | 124 | 100 | 96 | 72 | 60 |
| <i>Indice (2012 = 100)</i> | 125 | 100 | 96 | 73 | 61 |
| Prezzo dei minerali di ferro in EUR/tonnellata (importazioni in Cina) presentato dai produttori esportatori cinesi | Non fornito | Non fornito | [90-110] | [60-80] | [50-70] |

Fonte: denuncia, risposte al questionario, www.indexmundi.com, CISA.

- (67) Tuttavia, dal 2012 al PI i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono diminuiti più rapidamente dei prezzi delle materie prime per i rottami frantumati, in termini sia assoluti che relativi. Come risulta dalla tabella riportata di seguito, questo ha comportato perdite a partire dal 2013.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | PI |
|---|------|------|------|------|-----|
| Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione ad acquirenti collegati | 529 | 540 | 483 | 464 | 458 |
| <i>Indice (2012 = 100)</i> | 98 | 100 | 89 | 86 | 85 |
| Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione ad acquirenti indipendenti | 505 | 507 | 456 | 434 | 427 |
| <i>Indice (2012 = 100)</i> | 100 | 100 | 90 | 86 | 84 |



| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | PI |
|---|------|------|------|------|-----|
| Costo unitario delle merci vendute per acquirenti collegati (EUR/tonnellata) | 544 | 527 | 490 | 479 | 470 |
| <i>Indice (2012 = 100)</i> | 103 | 100 | 93 | 91 | 89 |
| Costo unitario delle merci vendute per acquirenti indipendenti (EUR/tonnellata) | 504 | 491 | 458 | 444 | 433 |
| <i>Indice (2012 = 100)</i> | 103 | 100 | 93 | 90 | 88 |

Fonte: risposte al questionario.


b) *Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali*

- (68) Durante il periodo in esame il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali dei produttori dell'Unione hanno registrato la seguente evoluzione:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | PI |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti collegati (% del fatturato delle vendite) | - 2,8 | + 2,5 | - 1,5 | - 3,2 | - 2,7 |
| Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti per tipi di prodotto comparabili (% del fatturato delle vendite) | + 0,2 | + 4,8 | + 0,9 | - 1,9 | - 0,5 |
| Flusso di cassa delle vendite ad acquirenti collegati (EUR) | - 208 055 | 6 928 639 | 1 692 126 | 609 421 | 1 441 890 |
| Flusso di cassa delle vendite ad acquirenti indipendenti (EUR) | 3 311 842 | 11 567 283 | 1 947 404 | 2 258 271 | 1 060 330 |
| Investimenti (EUR) | 7 176 323 | 6 546 524 | 5 880 627 | 4 504 181 | 5 030 792 |
| <i>Indice (2012 = 100)</i> | 110 | 100 | 90 | 69 | 77 |
| Utile sul capitale investito (%) | - 3 | 8 | - 2 | - 7 | - 5 |

Fonte: risposte al questionario.

- (69) In assenza di modifiche in merito alla redditività delle vendite ad acquirenti collegati, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 84 e 85 del regolamento provvisorio.
- (70) In conseguenza dei nuovi dati, i considerando da 86 a 87 del regolamento provvisorio sono sostituiti dai considerando 71 e 72 di seguito indicati.
- (71) Per le vendite ad acquirenti indipendenti è stata osservata una tendenza analoga a quella delle vendite ad acquirenti collegati. Le vendite ad acquirenti indipendenti erano redditizie nel 2012 e quasi in pareggio nel 2013, per poi andare in perdita dal 2014 in poi.



- (72) Il flusso di cassa, che è la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, era inizialmente positivo per le vendite ad acquirenti indipendenti ma si è ridotto dal 2013 in poi, in linea con il declino dei profitti. Il flusso di cassa per le vendite ad acquirenti collegati era negativo nel 2011 ma positivo nel resto del periodo in esame. Tuttavia, dato che i prezzi delle vendite ad acquirenti collegati non riflettono necessariamente i prezzi di mercato, il flusso di cassa per dette vendite non ha potuto essere considerato indicativo della situazione del flusso di cassa dell'industria dell'Unione.
- (73) In assenza di altre osservazioni in merito agli indicatori elencati nella tabella di cui al precedente considerando 68, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 88 e 89 del regolamento provvisorio.

c) *Scorte*

- (74) In assenza di osservazioni relative alle scorte, si confermano le conclusioni di cui al considerando 90 del regolamento provvisorio.

d) *Costo del lavoro*

- (75) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un errore nella tabella di cui al considerando 91 del regolamento provvisorio ha richiamato l'attenzione della Commissione. L'errore materiale riguardava la formula del costo medio per dipendente nella tabella di cui al considerando 91 del regolamento provvisorio. La frase «il 13 % del costo totale di produzione» è sostituita da «il 4 % del costo totale di produzione». La tabella di cui al considerando 91 del regolamento provvisorio è sostituita dalla seguente tabella:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | PI |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Costo medio del lavoro per dipendente (EUR) | 41 407 | 47 208 | 41 650 | 45 539 | 49 449 |
| Indice (2012 = 100) | 88 | 100 | 88 | 96 | 105 |

Fonte: risposte al questionario.

- (76) Alla luce del considerando 91 del regolamento provvisorio, una parte interessata ha osservato che il costo del lavoro per l'industria dell'Unione è sensibilmente aumentato tra il 2012 e il PI.
- (77) La Commissione rileva che la tabella corretta di cui sopra indica un modesto 5 % di aumento del costo medio del lavoro tra il 2012 e il PI. Si è riscontrato che l'osservazione della parte interessata era fondata e se ne è tenuto conto nella tabella corretta. La correzione non altera la conclusione generale sul pregiudizio.

7. Conclusioni relative al pregiudizio

- (78) Nel considerando 93 del regolamento provvisorio l'espressione «di 4 punti percentuali» è sostituita da «superiore a 5 punti percentuali».
- (79) In assenza di altre osservazioni in merito alle conclusioni relative al pregiudizio, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 92 a 94 del regolamento provvisorio, cioè che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio materiale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Introduzione ed effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (80) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione aveva spostato la sua attenzione dal prodotto in esame ad altri prodotti di sua spontanea volontà. Il



calo osservato nelle vendite del prodotto in esame sarebbe pertanto dovuto alle scelte effettuate dall'industria dell'Unione e non sarebbe attribuibile alle importazioni cinesi. La parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione non ha pertanto subito alcun pregiudizio poiché altri prodotti hanno compensato il calo di produzione del prodotto in esame, senza produrre effetti negativi netti sulla situazione dell'industria dell'Unione. Tale affermazione è stata ribadita da due parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive.

- (81) La Commissione osserva che possono essere utilizzati gli stessi macchinari sia per fabbricare le barre di rinforzo ad alta resistenza che per altri prodotti, come spiegato nel considerando 72 del regolamento provvisorio. Tale circostanza non consente tuttavia di concludere che l'incremento della produzione di altri prodotti sia la causa del calo della produzione delle barre di rinforzo ad alta resistenza. Tale nesso di causalità sussisterebbe soltanto se gli impianti operassero quasi al massimo delle loro capacità produttive. A capacità inferiore, come nel caso di specie, la fabbricazione di altri prodotti può aumentare senza provocare la diminuzione della produzione di barre di rinforzo ad alta resistenza. L'aumento della fabbricazione di altri prodotti non incide sulla valutazione del pregiudizio riguardo alle barre di rinforzo ad alta resistenza, di cui alla sezione D. La Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che i produttori dell'Unione avessero deciso attivamente di ridurre la produzione di barre di rinforzo ad alta resistenza per concentrarsi su altri prodotti. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.
- (82) In assenza di altre osservazioni relative all'introduzione e all'effetto delle importazioni oggetto di dumping, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 95 a 99 del regolamento provvisorio.

2. Effetto di altri fattori

2.1. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (83) Una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio materiale sarebbe stato causato dall'inefficienza dell'industria dell'Unione, anziché dalle importazioni dalla Cina. La parte interessata ha asserito che la mancanza di esportazioni verso i paesi terzi e l'esistenza di importazioni nell'Unione in provenienza dalla Turchia, nonostante i loro prezzi elevati, sono altrettanti segni dell'inefficienza dell'industria dell'Unione. La parte interessata ha sostenuto che, di conseguenza, l'istituzione di misure nei confronti delle importazioni dalla Cina non avrebbe aiutato l'industria dell'Unione dal momento che le importazioni dalla Cina sarebbero state sostituite dalle importazioni in provenienza da altri paesi. Tale affermazione è stata ribadita da due parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive.
- (84) La Commissione osserva che l'industria dell'Unione era redditizia nel 2012, ossia prima dell'inizio delle importazioni dalla Cina. I volumi delle esportazioni erano già limitati, senza per questo impedire all'industria di realizzare un profitto. Il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione non può pertanto essere stato causato dall'assenza di esportazioni verso paesi terzi. La Commissione osserva che tale deterioramento ha avuto inizio con la comparsa delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina.
- (85) La Commissione fa inoltre notare che, come spiegato nel considerando 105 del regolamento provvisorio, le importazioni dalla Turchia rappresentavano una quota di mercato pari soltanto al 2 % durante il PI e che l'impatto delle importazioni dalla Turchia non è stato quindi tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio materiale subito dall'industria dell'Unione.
- (86) La Commissione non ha riscontrato elementi di prova che dimostrino la presunta inefficienza dell'industria dell'Unione, anzi i costi di produzione di quest'ultima sono stati inferiori ai costi di produzione del paese di riferimento. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.
- (87) In assenza di altre osservazioni relative all'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui al considerando 100 del regolamento provvisorio.

2.2. Vendite a parti collegate

- (88) Una parte interessata ha osservato che il calo complessivo delle vendite a parti non collegate si spiega con un aumento delle vendite di un produttore dell'Unione alle parti collegate a scapito delle parti non collegate. La parte interessata ha sostenuto che il calo delle vendite ad acquirenti indipendenti non è quindi provocato dalle importazioni dalla Cina, bensì dalla decisione di un produttore dell'Unione di effettuare le sue vendite ad acquirenti collegati.



- (89) In primo luogo la Commissione osserva che la diminuzione delle vendite dell'industria dell'Unione a parti non collegate è avvenuta in un contesto di crescita del consumo dell'Unione, come spiegato nei considerando da 74 a 76 del regolamento provvisorio. Le vendite ad acquirenti collegati non possono spiegare perché i produttori dell'Unione non siano riusciti ad aumentare le proprie vendite seguendo l'aumento del consumo. In secondo luogo l'argomentazione precedente riguardo alle vendite dell'industria dell'Unione alle parti collegate è contraddetta dalla tabella di cui al considerando 74 del regolamento provvisorio, che indica che le vendite ad acquirenti collegati non sono aumentate, anzi sono rimaste sostanzialmente stabili nel corso del periodo in esame. L'argomentazione circa un presunto aumento delle vendite ad acquirenti collegati a scapito di quelle ad acquirenti indipendenti è infondata e non può pertanto annullare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio materiale subito dall'industria dell'Unione.
- (90) In assenza di altre osservazioni relative alle vendite alle parti collegate, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 101 a 103 del regolamento provvisorio.

2.3. Importazioni da paesi terzi

- (91) In assenza di osservazioni relative alle importazioni da paesi terzi, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 104 a 106 del regolamento provvisorio.

2.4. Crisi economica


- (92) In assenza di osservazioni relative alla crisi economica, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 107 e 108 del regolamento provvisorio.

2.5. Costi delle principali materie prime

- (93) Una parte interessata ha ribadito l'argomentazione di cui ai considerando 109 e 110 del regolamento provvisorio, affermando che le ragioni fondamentali del pregiudizio sarebbero le materie prime e i metodi di produzione più costosi per l'industria dell'UE (che utilizza rottami e forni elettrici) rispetto alla Cina (che impiega minerali di ferro e carbone). Essa asserisce che il ragionamento sviluppato nei considerando 109 e 110 del regolamento provvisorio non ha preso in considerazione i diversi tassi di consumo dei minerali di ferro e dei rottami.
- (94) La Commissione ribadisce, come indicato al considerando 110 del regolamento provvisorio, che i due metodi di produzione sono diversi e utilizzano combinazioni differenti di materie prime e di energia. La parte interessata non ha fornito dati circostanziati sul presunto impatto del metodo di produzione. In base alle informazioni disponibili la Commissione osserva che il peso della materia prima rappresenta circa il 60 % del costo di produzione dell'industria dell'Unione, mentre il costo dell'energia si aggira attorno all'8-10 %. Qualunque risparmio sul prezzo della materia prima grazie a un metodo di produzione alternativo sarebbe almeno in parte controbilanciato da un consumo di energia più elevato. La Commissione conclude pertanto che i prezzi delle due diverse materie prime non sono direttamente comparabili. Ad ogni modo la Commissione osserva che il margine di dumping è stato calcolato in funzione del valore normale in Sud Africa, non in base ai prezzi delle materie prime e dell'energia in Cina. Le argomentazioni fatte valere dalla parte interessata non consentono di dimostrare che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sia dovuto al metodo di produzione. La Commissione conclude pertanto che, quand'anche il calo dei prezzi dei minerali di ferro in Cina possa aver avuto un impatto positivo per i produttori esportatori cinesi, il metodo di produzione non può di per sé aver provocato il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione né aver annullato il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina. Tale argomentazione deve pertanto essere respinta.
- (95) In assenza di altre osservazioni relative ai costi delle principali materie prime, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 109 e 110 del regolamento provvisorio.

2.6. Concorrenza tra i produttori dell'Unione

- (96) Una parte interessata ha sostenuto che il calo dei prezzi e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non sono causati dalle importazioni dalla Cina, bensì dall'agguerrita concorrenza tra i produttori dell'Unione, come asseritamente dimostrato dal continuo calo dei prezzi nel periodo successivo al PI, anche in assenza di importazioni dalla Cina.



- (97) La Commissione osserva che, secondo quanto riscontrato, le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno provocato la sottoquotazione dei prezzi UE durante il PI e ciò ha stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio e le suddette importazioni. Per quanto riguarda l'evoluzione successiva al PI, la Commissione rileva l'aumento significativo delle giacenze di origine cinese, il che potrebbe nel tempo portare i prezzi a livelli eccessivamente bassi anche in assenza di importazioni immediate. Tale argomentazione deve pertanto essere respinta.

2.7. Tasso di cambio USD/GBP

- (98) Una parte interessata ha sostenuto che le fluttuazioni del tasso di cambio tra la sterlina (GBP) e il dollaro USA (USD) sarebbero la causa delle importazioni provenienti dalla Cina. L'apprezzamento della sterlina sul dollaro avrebbe reso non competitivo il produttore del Regno Unito e provocato la domanda di importazioni dalla Cina, quotate in USD.
- (99) La Commissione rileva che la determinazione della sottoquotazione e delle vendite sottocosto si basa sulle vendite dei produttori dell'Unione ubicati in Francia, Portogallo e Spagna, mentre il dumping è calcolato sul valore normale in Sud Africa. Tali risultanze non sono influenzate dalle fluttuazioni del tasso di cambio USD/GBP. Il dollaro USA ha inoltre registrato un apprezzamento sulla sterlina tra il 2012 e il PI. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

2.8. Altri presunti fattori


- (100) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, varie parti interessate hanno sostenuto che le importazioni dalla Cina non possono aver causato il pregiudizio ai danni del produttore dell'Unione i cui tipi di prodotto non corrispondevano ai tipi di prodotto importati dalla Cina. Ciò sarebbe dimostrato dal tasso di profitto di tale produttore che, confrontato con il profitto medio degli altri produttori dell'Unione, risultava inferiore. Secondo le affermazioni delle parti interessate, il pregiudizio ai danni di tale produttore deve essere stato provocato da un altro fattore di cui la Commissione non aveva tenuto conto: essi non hanno tuttavia specificato una possibile causa alternativa. Le parti interessate hanno sostenuto che i produttori dell'Unione non avrebbero dovuto essere inclusi nell'analisi del pregiudizio.
- (101) In primo luogo la Commissione fa riferimento al considerando 69 del regolamento provvisorio, in cui si chiarisce che anche se il pregiudizio fosse stato definito soltanto sulla base di tipi di prodotto corrispondenti, questo non avrebbe alterato le tendenze osservate. In secondo luogo e come spiegato nei precedenti considerando da 55 a 57, i tipi di prodotto importati dalla Cina possono essere sostituiti dal prodotto non corrispondente e possono quindi arrecare un pregiudizio anche al produttore dell'Unione i cui tipi di prodotto non corrispondevano ai tipi di prodotto importati dalla Cina. In terzo luogo i profitti dei diversi produttori possono differire a causa delle specifiche strutture dei costi e dei prezzi di ciascun produttore. Infine la parte interessata non ha suggerito alcuna causa alternativa del pregiudizio che possa annullare il nesso di causalità. Per le suddette ragioni, l'argomentazione deve essere respinta.

2.9. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (102) In sintesi la Commissione ritiene che nessuna delle argomentazioni avanzate dalle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie è in grado di modificare le conclusioni provvisorie che hanno stabilito un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio materiale subito dall'industria dell'Unione durante il PI. Si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 111 a 114 del regolamento provvisorio.
- (103) In base alla suddetta analisi, che ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, è stato concluso che le importazioni in dumping dalla Cina hanno causato un pregiudizio materiale all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F. INTERESSE DELL'UNIONE

- (104) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, varie parti interessate hanno sostenuto che l'istituzione di misure sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.



1. Considerazioni generali

- (105) In assenza di osservazioni relative alle considerazioni generali, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 115 a 117 del regolamento provvisorio.

2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (106) In assenza di osservazioni relative all'interesse dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 118 a 124 del regolamento provvisorio.

3. Interesse degli utilizzatori

- (107) Varie parti interessate hanno espresso preoccupazioni quanto alla disponibilità di approvvigionamento per gli utilizzatori indipendenti, sottolineando che le importazioni sono necessarie per soddisfare la domanda in quanto la capacità interna è di gran lunga inferiore al consumo. Secondo tali parti interessate gli utilizzatori indipendenti avranno difficoltà a procurarsi il prodotto in esame nel caso in cui le importazioni dalla Cina perdano competitività in seguito all'istituzione delle misure. Esse hanno sostenuto che non sono disponibili fonti alternative perché il produttore dell'Unione ubicato nel Regno Unito privilegia i suoi utilizzatori collegati, il che limita la disponibilità di approvvigionamento per gli utilizzatori indipendenti e potrebbe costringerli ad uscire dal mercato. A sua volta ciò provocherà distorsioni della concorrenza sul mercato a valle, mettendo a repentaglio gran parte dei posti di lavoro attualmente esistenti presso gli utilizzatori indipendenti. Le parti interessate hanno sottolineato che il numero di posti di lavoro a rischio nell'industria a valle è più elevato che nell'industria dell'Unione interessata dal prodotto in esame.

- (108) La Commissione osserva che lo scopo delle misure antidumping non è chiudere il mercato agli esportatori che praticano il dumping, bensì eliminare gli effetti di distorsione degli scambi dovuti alle pratiche di dumping pregiudizievoli e ripristinare un'effettiva concorrenza sul mercato. Gli utilizzatori avrebbero la possibilità di continuare ad acquistare barre di rinforzo ad alta resistenza originarie della Cina, una volta eliminata la discriminazione basata sul prezzo. Inoltre, come indicato al considerando 132 del regolamento provvisorio, l'Unione dispone di una capacità inutilizzata significativa, in particolare grazie ai produttori ubicati al di fuori del Regno Unito, i quali non hanno utilizzatori collegati. La Commissione ritiene che non siano state avanzate argomentazioni atte a dimostrare che gli utilizzatori indipendenti avranno difficoltà a rifornirsi da tali produttori dell'Unione. Ne consegue che gli utilizzatori indipendenti potranno continuare a competere sul mercato. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

- (109) In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, due parti interessate hanno sostenuto che le misure non sono nell'interesse dell'Unione perché gli utilizzatori andrebbero in perdita qualora le misure nei confronti delle importazioni dalla Cina venissero istituite. Tuttavia le parti interessate non hanno addotto argomentazioni sui motivi per cui gli utilizzatori non potrebbero rivolgersi alle fonti alternative di approvvigionamento sopra illustrate. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.


- (110) In assenza di altre osservazioni relative all'interesse degli utilizzatori, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 125 a 136 del regolamento provvisorio.

4. Interesse degli importatori

- (111) Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'istituzione di misure avrebbe ripercussioni negative sugli importatori, i quali non sarebbero in grado di trasferire sui loro acquirenti gli aumenti dei prezzi e rischierebbero così di operare in perdita. Considerando i loro limitati margini di profitto, essi correrebbero il rischio di cessare l'attività.

- (112) La Commissione tuttavia rileva che la produzione nazionale nel Regno Unito non è sufficiente a coprire l'intero consumo, determinando in tal modo la necessità costante di importazioni. Gli importatori saranno in grado di proseguire la loro attività importando da altre fonti di approvvigionamento e anche dalla Cina a prezzi non pregiudizievoli in seguito all'istituzione dei dazi. È quindi improbabile che gli importatori subiscano effetti negativi di rilievo in conseguenza delle misure.

- (113) In assenza di altre osservazioni relative all'interesse degli importatori, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 137 a 139 del regolamento provvisorio.



5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (114) In sintesi nessuna delle argomentazioni avanzate dalle parti interessate dimostra l'esistenza di motivi fondati contrari all'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina. Eventuali effetti negativi per gli utilizzatori indipendenti vengono attenuati dalla disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative. Inoltre, se si considera l'impatto globale delle misure antidumping sul mercato dell'Unione, gli effetti positivi, in particolare per l'industria dell'Unione, sembrano prevalere sui potenziali effetti negativi per gli altri gruppi d'interesse. Si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 140 a 142 del regolamento provvisorio.

G. ISTITUZIONE RETROATTIVA DI DAZI ANTIDUMPING

- (115) Come indicato nel considerando 3, la Commissione ha disposto, in seguito a una richiesta del denunciante, la registrazione delle importazioni di barre di rinforzo ad alta resistenza originarie della RPC a partire dal 19 dicembre 2015.
- (116) La registrazione riguarda le importazioni effettuate tra il 19 dicembre 2015 e la data dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, ossia il 29 gennaio 2016.
- (117) Come indicato nel considerando 10, è stata ottenuta la cooperazione di tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione e di tre importatori indipendenti. Le loro importazioni hanno rappresentato il 70 % di tutte le importazioni dalla Cina durante il PI e il 79 % di tutte le importazioni dalla Cina nel periodo successivo al PI, ossia dall'aprile 2015 al gennaio 2016.
- (118) Varie parti interessate hanno presentato osservazioni in opposizione ad una riscossione retroattiva dei dazi. L'industria dell'Unione, al contrario, ha chiesto l'applicazione retroattiva.
- (119) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base possono essere riscossi dazi con effetto retroattivo se «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare».
- (120) La Commissione osserva che, dopo la registrazione, le importazioni dalla Cina si sono interrotte, ad eccezione di una spedizione di circa 10 000 tonnellate entrata nell'Unione dopo la registrazione. La verifica da parte delle autorità doganali nazionali, a seguito di una richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base, non ha rivelato la presenza di altre dichiarazioni nell'ambito del codice TARIC pertinente: le statistiche sulle importazioni a disposizione della Commissione appaiono pertanto attendibili. La Commissione osserva di conseguenza che la registrazione è bastata a bloccare quasi completamente le importazioni e ad evitare così un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione conclude che, con ogni probabilità, la spedizione non dovrebbe pertanto compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi.

1. Conclusioni relative alla retroattività

- (121) Su tale base la Commissione ritiene che una delle condizioni giuridiche a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non è soddisfatta e che pertanto non dovrebbero essere riscossi dazi con effetto retroattivo sulle importazioni registrate.


H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

- (122) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, l'industria dell'Unione ha contestato il profitto di riferimento utilizzato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio di cui al considerando 147 del regolamento provvisorio, sostenendo che tale livello (+ 1,65 %) era insufficiente e non rappresentativo di quel tipo di industria in assenza di importazioni oggetto di dumping. L'industria dell'Unione ha sostenuto che la Commissione dovrebbe selezionare un tasso di profitto più elevato e ha proposto una serie di metodi alternativi per determinare il tasso di profitto pertinente. Come indicato nel considerando 8, l'industria dell'Unione ha anche presentato dati sui livelli storici di redditività risalenti al periodo precedente quello in esame e ha suggerito, quale possibile alternativa, di utilizzare il 2008 come anno di riferimento più adatto. Infine, come spiegato anche nel considerando 61, la verifica dei dati riveduti sui costi dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame ha indotto altresì a modificare i dati sulla redditività.



- (123) La Commissione osserva che i dati sulla redditività relativi specificamente al prodotto in esame costituiscono un parametro di riferimento più preciso rispetto ai dati sulla redditività di altri prodotti in acciaio o del settore in generale, su cui si basavano alcuni dei metodi suggeriti dall'industria dell'Unione. Tali metodi sono stati pertanto respinti.
- (124) Inoltre la Commissione osserva che i dati sulla redditività per il periodo in esame, qualora sia disponibile un anno con condizioni normali di concorrenza, costituiscono un parametro di riferimento più preciso rispetto ai dati sulla redditività risalenti al periodo precedente quello in esame, su cui si basavano alcuni altri metodi suggeriti dall'industria dell'Unione. Per le ragioni esposte nei considerando 147 e 148 del regolamento provvisorio, la Commissione ha riscontrato che l'anno 2012 illustrava gli utili che avrebbero potuto essere realizzati dall'industria dell'Unione in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping. I metodi basati sui dati risalenti agli anni precedenti il periodo in esame sono stati pertanto respinti.
- (125) La Commissione osserva che il livello degli utili stabilito in via provvisoria nel considerando 147 del regolamento provvisorio era in linea con i ricavi e i costi dell'anno 2012, presentati dall'industria dell'Unione e verificati dalla Commissione nella fase provvisoria.
- (126) Come spiegato nel considerando 61, i dati riveduti presentati e verificati dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie hanno portato a modificare il livello di taluni indicatori riguardanti la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito. I dati riveduti sono stati applicati in modo coerente per l'intero periodo in esame. Come si può leggere nelle tabelle di cui ai considerando da 66 a 68, i costi e i profitti sono stati di conseguenza leggermente modificati per tutti gli anni in esame. In particolare la redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti realizzate nell'esercizio 2012 è passata a + 4,8 %, mentre nella fase provvisoria la redditività era pari all'1,65 %. La modifica apportata alla redditività è dovuta al fatto che i costi riveduti erano inferiori, dando luogo così a un profitto maggiore.
- (127) La Commissione ha constatato che i profitti realizzati nell'anno 2012 rispecchiavano gli utili che l'industria dell'Unione avrebbe potuto ottenere in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di pratiche di dumping. Per stabilire il margine di pregiudizio nella fase definitiva è stato pertanto applicato quale profitto di riferimento il livello riveduto dei profitti realizzati nel 2012. Di conseguenza nel considerando 147 del regolamento provvisorio la cifra «1,65 %» dovrebbe essere sostituita dalla cifra «4,8 %».
- (128) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, l'industria dell'Unione ha osservato che i margini di profitto di altri prodotti e per altri periodi non dovrebbero essere esclusi quali possibili alternative per stabilire il profitto normale. L'industria dell'Unione ha sottolineato il ruolo della Commissione che consiste nell'effettuare una valutazione dei fatti al fine di determinare il margine di profitto più accurato in ogni situazione. Per quanto riguarda il caso in esame, l'industria dell'Unione ha sostenuto che il 2012 non è stato un anno caratterizzato da condizioni di concorrenza normali a causa degli elevati prezzi dei rottami, della fiacchezza della domanda e della liquidazione di un produttore del Regno Unito che ha provocato l'arrivo di un volume supplementare di forniture sul mercato. Sarebbe stato pertanto più opportuno utilizzare invece i margini di profitto di altri prodotti e/o per altri periodi.
- (129) La Commissione afferma di avere specificamente analizzato la situazione del mercato nel corso del periodo in esame alla luce delle argomentazioni avanzate dall'industria dell'Unione, nella fase provvisoria, a proposito dei prezzi dei rottami, della domanda e della liquidazione di un produttore. Come spiegato nel considerando 148 del regolamento provvisorio, tali circostanze hanno indotto la Commissione a ritenere che l'anno 2011 non fosse un periodo di condizioni di mercato normali. Per contro, la Commissione non ritiene che questi fattori giustificino l'esclusione dell'anno 2012. Per quanto riguarda i prezzi dei rottami, essi hanno registrato un picco agli inizi del 2011 per poi continuare a scendere durante il 2012, come indicato nel considerando 81 del regolamento provvisorio. Per quanto concerne la pretesa fiacchezza della domanda, il consumo è aumentato del 9 % dal 2011 al 2012, come indicato nel considerando 7 del regolamento provvisorio. Per quanto poi riguarda la liquidazione di un produttore, il mercato è risultato particolarmente perturbato durante l'anno 2011, mentre la liquidazione è stata completata all'inizio del 2012.
- (130) Per questi motivi la Commissione respinge l'argomentazione del denunciante e ribadisce la conclusione secondo cui il 2012 è stato un periodo di condizioni di mercato normali. Poiché un anno di condizioni di concorrenza normali si è verificato nel periodo dell'inchiesta, non è necessario basare la determinazione del profitto normale su altri periodi o altri prodotti.
- (131) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha messo in dubbio il fatto che i prezzi di riferimento dell'industria dell'Unione fossero stati calcolati correttamente; in particolare ha sollevato la questione se la Commissione avesse calcolato il profitto effettivo e il profitto di riferimento separatamente per ciascun NCP (numero di controllo del prodotto) o se avesse applicato gli stessi margini di profitto a tutti gli NCP.



- (132) In risposta al quesito la Commissione conferma di aver applicato il metodo standard: il prezzo unitario di riferimento è stato calcolato aggiungendo il profitto di riferimento di cui sopra ai costi individuali di produzione per ciascun NCP. Il profitto effettivamente realizzato era invece diverso per ciascun NCP e corrispondeva alla differenza tra il prezzo di vendita medio e i costi medi per ciascun NCP. Si ritiene pertanto di aver risposto al quesito sollevato dalla parte interessata.
- (133) Infine, come spiegato nei considerando da 40 a 49, il confronto dei prezzi tra le importazioni dalla Cina e i produttori dell'Unione è stato adeguato al livello delle merci sbarcate nel Regno Unito o in Irlanda. Ne consegue che anche il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio è stato modificato per rispecchiare il confronto dei prezzi al livello dei prodotti sbarcati in un porto del Regno Unito o d'Irlanda, e ciò ha provocato l'aumento del margine di pregiudizio.
- (134) Una parte interessata ha sottolineato che i livelli dei margini di pregiudizio e di dumping dei produttori esportatori cinesi sembrano essere contraddittori, in quanto i produttori con margini di dumping più elevati registrano margini di pregiudizio inferiori.
- (135) La Commissione fa rilevare che il valore normale si basa sul paese di riferimento ed è quindi lo stesso per tutti i produttori esportatori cinesi. Si potrebbe effettivamente supporre che una riduzione dei prezzi all'esportazione cif possa comportare un margine di dumping più elevato e, successivamente, anche un margine di vendita sottocosto maggiore. Tuttavia le esportazioni verso l'Unione di un produttore esportatore cinese (il gruppo Xicheng) sono state effettuate tramite società commerciali indipendenti ubicate in Cina. I prezzi all'esportazione utilizzati per il calcolo del margine di dumping sono stati stabiliti in base ai prezzi fatturati alle società commerciali indipendenti, mentre i prezzi cif utilizzati per il calcolo del margine di pregiudizio sono stati determinati in base ai prezzi corrisposti dai primi acquirenti indipendenti nell'Unione. I prezzi cif erano superiori ai prezzi all'esportazione di almeno il 20 % e questa differenza tra canali di vendita ha avuto per effetto di aumentare la differenza tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio del produttore esportatore in questione.
- (136) Considerando la modifica nel profitto di riferimento di cui al considerando 121 e in mancanza di altre osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano le altre conclusioni di cui ai considerando da 144 a 151 del regolamento provvisorio.

2. Misure definitive

- (137) Alla luce delle conclusioni raggiunte in relazione al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine di pregiudizio a norma della regola del dazio inferiore. La Commissione osserva che, quand'anche le argomentazioni delle parti interessate in relazione al margine di dumping fossero state accolte, esse non avrebbero di conseguenza alterato il livello delle misure.
- (138) Alla luce di quanto precede, le aliquote alle quali tali dazi saranno istituiti sono fissate come segue:

| Società | Margine di pregiudizio (%) | Margine di dumping (%) | Aliquota del dazio antidumping definitivo (%) |
|---|----------------------------|------------------------|---|
| Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd. Jiangyin | 18,4 | 62,1 | 18,4 |
| Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd. Jiangyin | 18,4 | 62,1 | 18,4 |
| Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd. Zhangjiagang | 22,5 | 48,1 | 22,5 |




| Società | Margine di pregiudizio (%) | Margine di dumping (%) | Aliquota del dazio antidumping definitivo (%) |
|---|----------------------------|------------------------|---|
| Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd. Zhangjiagang | 22,5 | 48,1 | 22,5 |
| Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd. Zhangjiagang | 22,5 | 48,1 | 22,5 |
| Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd. Zhangjiagang | 22,5 | 48,1 | 22,5 |
| Tutte le altre società | 22,5 | 62,1 | 22,5 |

- (139) Le aliquote del dazio antidumping applicate alle società a titolo individuale specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione di queste società constatata durante l'inchiesta. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio a livello nazionale, applicabile a «tutte le altre società») sono perciò applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato da queste società e quindi dai soggetti giuridici specificamente menzionati. Il prodotto in esame importato, fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, con indicazione della loro ragione sociale e dell'indirizzo, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non può beneficiare di tali aliquote ed è soggetto all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (140) Le richieste di applicazione di queste aliquote del dazio antidumping fissate per le società a titolo individuale (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate immediatamente alla Commissione⁽¹⁾, corredate di tutte le opportune informazioni, in particolare le eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione, connesse ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o delle entità produttive e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.
- (141) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a una differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società con dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
- (142) Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo non dovrebbe essere applicato soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno effettuato esportazioni nell'Unione durante il PI.

3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (143) Alla luce dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.
- (144) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio CHAR 04/039, 1049 Bruxelles, Belgio.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza di ferro, di acciaio non legato o di acciaio legato (ad esclusione dell'acciaio inossidabile, dell'acciaio rapido e dell'acciaio silicio-manganese), semplicemente laminati a caldo, comprese le barre che hanno subito una torsione dopo la laminazione; tali barre e tondi hanno dentellature, collari, scanalature o altre deformazioni prodotte durante il processo di laminazione oppure hanno subito una torsione dopo la laminazione; la caratteristica principale dell'alta resistenza è la capacità di resistere a tensioni ripetute senza rompersi e, in particolare, di resistere a oltre 4,5 milioni di cicli di fatica utilizzando un rapporto di sollecitazione (min/max) di 0,2 e un intervallo di sollecitazione superiore a 150 MPa, attualmente classificati con i codici NC ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ed ex 7228 30 89 (codici TARIC 7214 20 00 10, 7228 30 20 10, 7228 30 41 10, 7228 30 49 10, 7228 30 61 10, 7228 30 69 10, 7228 30 70 10 e 7228 30 89 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso, sono:

| Società | Dazio (%) | Codice aggiuntivo TARIC |
|--|-----------|----------------------------|
| Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin | 18,4 | C060 |
| Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd., Jiangyin | 18,4 | C061 |
| Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang | 22,5 | C062 |
| Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang | 22,5 | C063 |
| Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd. Zhangjiagang | 22,5 | C064 |
| Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang | 22,5 | C065 |
| Tutte le altre società | 22,5 | C999 |

3. L'applicazione dell'aliquota del dazio individuale specificata per le società indicate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (ragione sociale e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non sia presentata una simile fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/113 della Commissione sono riscossi in via definitiva.



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

16CE1893



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1247 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2016****che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure provvisorie**


- (1) Il 26 febbraio 2016 la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 della Commissione («il regolamento provvisorio») ⁽²⁾, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC»), in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (2) L'inchiesta è stata aperta il 30 maggio 2015, in seguito a una denuncia presentata il 16 aprile 2015 dalla società Ajinomoto Sweeteners Europe SAS («ASE»), unico produttore di aspartame dell'Unione. Il 15 ottobre 2015 l'ASE è stata acquistata dalla Hyet Holding BV e conseguentemente il suo nome è stato cambiato in Hyet Sweet SAS («Hyet»). La Hyet rappresenta il 100 % della produzione di aspartame dell'Unione e costituisce l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (3) Come indicato al considerando 18 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.2. Fase successiva della procedura

- (4) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte riguardo ai risultati provvisori. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (5) Su richiesta della Camera di commercio internazionale cinese ha avuto luogo un'audizione in presenza dei rappresentanti di un unico produttore esportatore, la Sinosweet Co. Ltd. I principali punti discussi sono stati la possibilità di ottenere un impegno sui prezzi, nonché altre richieste e osservazioni sui calcoli del dumping. Le osservazioni sono state in seguito formalizzate in una comunicazione e sono trattate nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 26.2.2016, pag. 4).



- (6) L'intervento del consigliere auditore per i procedimenti in materia commerciale è stato chiesto da uno dei produttori esportatori, la Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd. I principali punti trattati sono stati i motivi del rifiuto del trattamento riservato alle società operanti in un'economia di mercato, la scelta del paese di riferimento, la necessità di adeguamenti nel determinare la sottoquotazione dei prezzi (*price undercutting*) e la presunta mancanza di un nesso di causalità tra il pregiudizio notevole e le importazioni in dumping.
- (7) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e, ove opportuno, ha modificato di conseguenza i risultati provvisori.
- (8) La Commissione ha informato tutte le parti riguardo ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario della RPC e disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.
- (9) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, prese in considerazione.

1.3. Campionamento

- (10) In mancanza di osservazioni sul campionamento degli importatori, si confermano i considerando da 8 a 10 del regolamento provvisorio.
- (11) In mancanza di osservazioni sul campionamento dei produttori esportatori della RPC, si confermano i considerando 11 e 12 del regolamento provvisorio.
- (12) In mancanza di osservazioni sull'esame individuale, si conferma il considerando 13 del regolamento provvisorio.

1.4. Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (13) In mancanza di osservazioni sulle richieste TEM, si conferma il considerando 14 del regolamento provvisorio.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (14) Il prodotto in esame, quale definito e precisato ulteriormente nei considerando da 19 a 22 del regolamento provvisorio, è costituito da aspartame [N-L- α -aspartil-L-fenilalanina-1-estere metilico, N-estere metilico dell'acido 3-ammino-N-(α -carbometossi-fenetil)-succinamico], CAS RN 22839-47-0, originario della RPC, attualmente classificato con il codice NC ex 2924 29 98 («il prodotto in esame» o «il prodotto simile»).
- (15) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, l'industria dell'Unione ha ribadito la sua preoccupazione per la possibile elusione delle misure tramite miscele e preparazioni contenenti aspartame. L'industria dell'Unione ha anche affermato che non vi sarebbero difficoltà di attuazione nel caso venissero istituiti dazi su tali miscele e preparazioni. A titolo di esempio, ha fatto riferimento a un'altra inchiesta relativa al glutammato monosodico negli Stati Uniti.
- (16) In risposta a tale osservazione va notato che una recente inchiesta relativa a un prodotto simile ha concluso nella fase definitiva che vari Stati membri e la Svizzera hanno incontrato notevoli difficoltà di attuazione a causa dell'inclusione di tali miscele e preparazioni nel prodotto in esame. Di conseguenza è stato deciso di toglierli dalla definizione del prodotto nella fase definitiva. Date le similarità dei prodotti (edulcoranti con le stesse applicazioni nei settori degli alimenti, delle bevande e dei farmaceutici) è molto probabile che nel caso in questione si verificano problemi simili.



- (17) Un aspetto ancora più importante è che i risultati dell'inchiesta non hanno comprovato l'asserzione che il rischio di elusione tramite miscele e preparazioni sia elevato. Gli utilizzatori che hanno collaborato hanno confermato che ciascun prodotto a valle, e il tipo o la marca di ciascun prodotto a valle, richiedono percentuali diverse di diversi edulcoranti e quindi sarebbe praticamente impossibile importare separatamente ciascuna miscela. Inoltre, le importazioni di aspartame in forma liquida (miscela con acqua) richiederebbero modalità di imballaggio e di trasporto completamente diverse e notevolmente più costose.
- (18) In considerazione di quanto precede, la definizione del prodotto figurante al considerando 22 del regolamento provvisorio è mantenuta.

2.2. Prodotto simile

- (19) In mancanza di osservazioni sul prodotto simile, si conferma il considerando 23 del regolamento provvisorio.

3. DUMPING


3.1. Valore normale

3.1.1. *Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)*

- (20) Come indicato al considerando 26 del regolamento provvisorio, la richiesta di TEM presentata da un produttore esportatore incluso nel campione è stata respinta, poiché l'inchiesta ha rilevato che non era conforme ai criteri 2 e 3 dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. La parte ha risposto che essa soddisfa tali criteri. Per quanto riguarda il criterio 2, non ha comunque presentato alcuna nuova prova o argomentazione che potesse richiedere un riesame della valutazione provvisoria.
- (21) Per quanto riguarda il criterio 3, la parte ha citato una recente sentenza del Tribunale ⁽¹⁾, in cui il tribunale non ha accolto l'analisi degli incentivi fiscali effettuata dalla Commissione in relazione a tale criterio. Va notato che la sentenza non è ancora entrata in vigore. Come ricordato al considerando 31 del regolamento provvisorio, ciascun caso è valutato in modo indipendente, cioè sulla base dei dati disponibili alla Commissione. In mancanza di ulteriori argomentazioni e di nuovi fatti in relazione alla sostanza dell'analisi concreta degli incentivi fiscali nel caso in questione, le conclusioni non hanno potuto essere riesaminate.
- (22) Durante l'audizione con il consigliere auditore la parte ha ribadito l'argomentazione riportata nel considerando 29 del regolamento provvisorio, secondo cui i vantaggi ricavati da regimi fiscali preferenziali e da sovvenzioni dovrebbero essere considerati sovvenzioni e quindi l'esistenza di una sovvenzione non dovrebbe essere classificata come una distorsione derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato.
- (23) Come ricordato al considerando 32 del regolamento provvisorio, lo scopo della valutazione del TEM è diverso da quello di un'inchiesta antisovvenzioni. La valutazione del TEM mira a stabilire se una società operi o meno in condizioni di economia di mercato in base alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, mentre l'inchiesta antisovvenzioni mira a stabilire se una società abbia beneficiato o meno di sovvenzioni compensabili in base alle disposizioni del regolamento relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'UE ⁽²⁾. Le due questioni hanno quindi un base giuridica diversa e vanno trattate separatamente. Per il TEM, uno degli aspetti rilevanti per la valutazione del criterio 3 è il fatto che i costi di produzione e la situazione finanziaria delle società oggetto dell'inchiesta siano o no soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato e non il fatto che una società abbia beneficiato di sovvenzioni compensabili.
- (24) In ogni caso, il considerando 29 del regolamento provvisorio spiega che detto produttore esportatore non ha soddisfatto il criterio 3, non solo a causa degli incentivi fiscali ottenuti, ma anche a causa del vantaggio ricavato dall'acquisizione dei diritti di utilizzo del terreno. Per quanto riguarda i diritti di utilizzo del terreno, la parte ha

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2016 — Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd contro Commissione europea, causa T-586/14 (GU C 156 del 2.5.2016, pag. 36). La sentenza è stata oggetto d'impugnazione, causa C-301/16 P.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).




sostenuto che la documentazione presentata nel caso in questione era identica a quella presentata in due inchieste precedenti, nelle quali le era stato concesso il TEM. La conclusione che il criterio 3 non è stato soddisfatto non è comunque basata soltanto sui documenti presentati nelle inchieste precedenti, bensì anche su nuovi elementi di prova raccolti durante la presente inchiesta, cioè una relazione di stima della proprietà redatta da un revisore indipendente. Tale documento è allegato a un prospetto pubblicato nella borsa di Hong Kong, destinato ai potenziali investitori. Dalla relazione risulta che esiste una differenza rilevante tra il prezzo pagato dal produttore esportatore per i diritti di utilizzo del terreno e il suo valore di mercato. In considerazione di ciò, è stato ritenuto che la parte non avesse ottenuto i diritti di utilizzo del terreno al valore di mercato e che il criterio 3 non fosse soddisfatto.

- (25) Sulla base di quanto precede, l'argomentazione del produttore esportatore è stata respinta e si confermano i considerando da 24 a 37 del regolamento provvisorio.

3.1.2. Scelta del paese di riferimento

- (26) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, tre parti interessate hanno espresso riserve per la scelta del Giappone come paese di riferimento, in particolare del produttore Ajinomoto Co. Japan («Ajinomoto Japan»), società madre del denunciante, e per la determinazione del valore normale per la RPC sulla base di tale paese.
- (27) Le parti hanno sostenuto in particolare che la società Ajinomoto Japan avesse una posizione di monopolio sul proprio mercato nazionale, in cui è in grado di dettare un prezzo notevolmente più elevato rispetto ad altri mercati, come quello coreano o cinese, in cui vige la concorrenza. Durante l'audizione con il consigliere auditore, una parte ha sostenuto che l'Ajinomoto Japan avesse una posizione dominante sul mercato nazionale, praticamente con una quota di mercato del 100 %, e che perciò in Giappone non vi fossero né importazioni né concorrenza. Inoltre, le parti ritengono che il Giappone non sia un paese di riferimento adeguato, perché le diversità tra il mercato giapponese e quello cinese sono evidenti, come dimostrato dall'elevato livello dei margini di dumping rilevato nel regolamento provvisorio. Esse hanno anche sostenuto che l'esistenza di vari produttori nazionali rendeva il mercato interno cinese più competitivo e che i profitti registrati dai produttori cinesi sul loro mercato nazionale erano notevolmente inferiori a quelli riportati dal produttore del paese di riferimento.
- (28) Un'altra parte ha affermato che la scelta del Giappone come paese di riferimento era il peggior scenario possibile e che il risultato del confronto tra i prezzi giapponesi e quelli cinesi dimostrava che la scelta non è realistica o ragionevole.
- (29) Nella fase iniziale dell'indagine la Commissione ha chiesto la collaborazione di altri paesi terzi per la selezione di un paese di riferimento adeguato. L'inchiesta ha rivelato che la produzione mondiale di aspartame si concentra in pochi paesi: Francia, Giappone, Corea e RPC. Sono stati contattati i produttori noti della Corea e del Giappone. L'unico produttore noto coreano ha rifiutato di collaborare. Come indicato nella fase provvisoria, soltanto il produttore giapponese ha accettato di collaborare e quindi il Giappone è l'unico paese terzo ad economia di mercato disponibile come paese di riferimento. I suoi dati sono stati utilizzati per stabilire i valori normali nel regolamento provvisorio.
- (30) La Commissione constata che la scelta del Giappone è contestata da varie parti, in particolare per l'elevata quota di mercato detenuta dalla Ajinomoto Japan e per la limitata concorrenza attribuita al mercato giapponese. Le parti non hanno tuttavia fornito alcun elemento di prova a sostegno delle loro affermazioni a tale riguardo. L'inchiesta non ha dimostrato che il Giappone non è un mercato aperto per via di restrizioni all'importazione, come elevati dazi doganali o altre tariffe e restrizioni quantitative, ma ha rivelato invece che nel mercato giapponese sono state registrate importazioni di aspartame provenienti anche dalla RPC e dalla Corea.
- (31) Al fine di valutare l'adeguatezza del Giappone come paese di riferimento per la RPC, la Commissione ha tuttavia esaminato ulteriormente le condizioni di concorrenza in cui si formano i prezzi del prodotto simile in Giappone. Come già indicato, sul mercato giapponese opera un unico produttore, in concorrenza con le importazioni provenienti dalla RPC e dalla Corea. Soprattutto, è stato constatato che i margini di profitto del produttore giapponese variavano fortemente a seconda dei tipi di clienti e delle loro dimensioni. Dall'inchiesta non è emerso alcun motivo razionale che spiegasse la grande differenza tra i margini di profitto. In particolare, non è stato constatato che le variazioni del margine di profitto dipendevano ad esempio dal quantitativo venduto. Vista la questione irrisolta, si è quindi ritenuto che l'uso di prezzi che generano variazioni così irrazionali dei profitti renderebbe effettivamente inadeguata e irragionevole la determinazione del valore normale.



- (32) Nella fase definitiva la Commissione ha pertanto dovuto determinare il valore normale su qualsiasi altra base equa, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Per questo motivo il valore normale per la RPC è stato calcolato in base ai prezzi dell'industria dell'Unione, debitamente adeguati per includere un equo margine di profitto.

3.1.3. Valore normale

- (33) I prezzi praticati dall'unico produttore dell'Unione per il prodotto simile sul mercato dell'Unione sono stati utilizzati come base equa per determinare il valore normale per i produttori esportatori della RPC cui non è stato accordato il TEM, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (34) In primo luogo la Commissione ha esaminato se, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione fosse nel complesso rappresentativo. A tal fine il volume totale delle vendite è stato confrontato con il volume totale del prodotto in esame esportato nell'Unione da ciascun produttore esportatore cinese incluso nel campione. Su questa base è stato constatato che il produttore dell'Unione ha effettuato vendite del prodotto simile in quantità rappresentative sul mercato dell'Unione.
- (35) In secondo luogo la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dal produttore dell'Unione che erano identici ai tipi esportati nell'Unione dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. Essa ha confrontato, in base al tipo di prodotto, il volume delle vendite nell'Unione e le esportazioni nell'Unione effettuate da ciascun produttore esportatore incluso nel campione. Tale confronto ha dimostrato che un unico tipo di prodotto fabbricato nell'Unione corrispondeva completamente al tipo di prodotto esportato dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.
- (36) La Commissione ha poi esaminato se le vendite di questo tipo di prodotto effettuate sul mercato dell'Unione dal produttore dell'Unione potessero essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Il valore normale è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se il volume venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato rappresenta più dell'80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e se la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione. Dato che le vendite di questo tipo di prodotto non sono state remunerative, il valore normale non ha potuto essere basato sulla media ponderata del prezzo delle vendite effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, ma ha dovuto essere calcolato nel modo spiegato nel considerando 37.
- (37) La Commissione ha infine individuato i tipi di prodotto esportati nell'Unione dalla RPC e non venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ed ha costruito il valore normale in base all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Per determinare il valore normale per questi tipi di prodotto e il tipo di prodotto non remunerativo di cui al considerando precedente, la Commissione ha aggiunto al costo di produzione medio dei tipi di prodotti più simili fabbricati dal produttore dell'Unione un importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto, corrispondente agli importi medi ponderati spesi dal produttore del paese dell'Unione per le vendite del prodotto simile nel mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta.
- (38) In risposta all'asserzione di una parte sulla presunta mancanza di informazioni riguardo alle caratteristiche dettagliate del prodotto, si precisa inoltre che, a differenza di altri prodotti soggetti a inchieste antidumping, come alcuni elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della RPC, il prodotto in esame e il prodotto simile della presente inchiesta sono piuttosto omogenei, con un numero limitato di tipi e varianti. A titolo di esempio, la maggior parte dei tipi di prodotti venduti dai produttori esportatori cinesi aveva esattamente le stesse caratteristiche di base per quanto riguarda l'utilizzo, la concentrazione, l'imballaggio e la composizione.
- (39) Per spiegare ulteriormente la metodologia seguita per stabilire il valore normale, va notato tuttavia che la Commissione ha individuato sei caratteristiche specifiche, rilevanti per la definizione dettagliata dei diversi tipi di prodotto in esame: la forma fisica, la concentrazione, il tipo di imballaggio, la dimensione degli imballaggi, l'utilizzo e la composizione. Dalla RPC sono stati esportati nell'Unione cinque tipi di prodotti, per i quali è stata constatata una sola caratteristica diversa dai tipi di prodotti venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (40) Nell'ambito della divulgazione delle conclusioni definitive la Commissione ha informato ciascun produttore esportatore cinese riguardo alle caratteristiche e al tipo di prodotto che aveva utilizzato per costruire il valore normale per tutti i tipi di prodotto, compresi i tipi esportati nell'Unione dalla RPC che non corrispondevano completamente ai tipi venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione, come spiegato nei considerando 35 e 39.



3.2. Prezzo all'esportazione

- (41) In mancanza di osservazioni sui prezzi all'esportazione, si confermano i considerando da 51 a 53 del regolamento provvisorio.

3.3. Confronto

- (42) Una parte ha contestato il rifiuto della sua richiesta di adeguamento per la conversione valutaria nei contratti di regolamento in base all'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Come indicato nel considerando 57 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha dimostrato che non esisteva alcun legame diretto tra i contratti di cambio e il contratto commerciale di vendita all'esportazione. La parte non ha presentato alcuna nuova prova o argomentazione che potesse richiedere un riesame della valutazione provvisoria.
- (43) In base a quanto precede, l'argomentazione del produttore esportatore è stata respinta. Inoltre, dato che sono stati utilizzati i prezzi dell'industria dell'Unione per determinare il valore normale, non è necessario rispondere alle osservazioni concernenti il confronto tra il prodotto simile giapponese e il prodotto in esame.

3.4. Osservazioni sulle conclusioni definitive

- (44) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la Commissione ha ricevuto osservazioni da tre parti interessate.
- (45) La prima parte interessata ha sostenuto che i dati del denunciante non dovevano essere utilizzati per determinare il valore normale, poiché avrebbero condizionato e reso non neutrale tale valore. La parte interessata ritiene che l'unica opzione possibile sia l'utilizzo dei dati cinesi.
- (46) I dati del produttore dell'Unione in base ai quali è stato determinato il valore normale sono stati verificati sul posto e sono stati ritenuti attendibili ed accurati. In queste circostanze, la relazione del produttore giapponese con il produttore dell'Unione non costituisce un ostacolo per l'utilizzo dei dati del produttore dell'Unione. L'utilizzo dei dati dell'Unione per determinare il valore normale è previsto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (47) La stessa parte interessata ha sostenuto che la decisione di utilizzare i dati dell'industria dell'Unione violava il suo diritto di essere informata in tempo utile. A tale riguardo la Commissione ritiene sufficiente la divulgazione, in quanto conteneva dati relativi al produttore dell'Unione. La parte interessata ha inoltre avuto la possibilità di presentare osservazioni.
- (48) La stessa parte interessata ha infine sostenuto che esistevano differenze tra i costi di produzione del produttore dell'Unione e del produttore cinese per la produzione dell'aspartame, in particolare per il processo di produzione, i servizi aggiuntivi prestati, il tipo di energia utilizzata, a causa dell'attuazione di prescrizioni supplementari sulle specifiche normative, come le prescrizioni concernenti i metalli pesanti, l'arsenico, i coliformi, l'E. coli, l'accesso alle materie prime, i costi dei brevetti, la tredicesima e i costi di imballaggio. La parte interessata ha sostenuto che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. Un'altra parte interessata ha affermato che l'industria dell'Unione aveva pagato i diritti di licenza per l'aspartame solubile, un prodotto non fabbricato nella RPC, e quindi ha chiesto che i calcoli del dumping venissero riveduti di conseguenza.
- (49) Le parti interessate non hanno comprovato le loro argomentazioni sulle presunte differenze dei costi di produzione che incidono sulla comparabilità dei prezzi, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. In particolare, non è stato fornito alcun elemento di prova del fatto che gli acquirenti pagavano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della diversità di questi fattori. I prodotti nazionali e i prodotti esportati sono percepiti come simili dal consumatore, che non è disposto a pagare prezzi diversi. Su tale base, le argomentazioni sono state respinte.
- (50) Una terza parte interessata ha sostenuto che la Commissione non aveva precisato se, nel calcolo del valore normale, gli importi medi per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per i profitti erano stati utilizzati per tutti i prodotti venduti nell'Unione o solo per il tipo di prodotto più vicino. La prima parte




interessata ha sostenuto che la redditività non poteva superare il 3 % a causa della situazione del settore dell'aspartame. La Commissione ricorda, come spiegato al considerando 50 del regolamento provvisorio, che per costruire i valori normali essa ha aggiunto un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, corrispondente agli importi medi ponderati effettivamente pagati dal produttore dell'Unione nelle vendite del prodotto simile sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

- (51) La terza parte interessata ha ripetuto la richiesta di un adeguamento per la conversione valutaria nei suoi contratti di regolamento. In mancanza di nuovi elementi di prova o di argomentazioni che possano richiedere un riesame della valutazione provvisoria, la richiesta è tuttavia stata respinta.
- (52) La prima parte interessata ha ribadito che il rifiuto del trattamento riservato alle società operanti in un'economia di mercato era ingiustificato, ha contestato le conclusioni precedenti della Commissione e ha sostenuto che gli incentivi fiscali e le sovvenzioni non dovevano essere considerati una distorsione derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato. Queste argomentazioni sono state esaminate nei considerando da 21 a 23.
- (53) Tale parte interessata ha inoltre sostenuto che il prospetto menzionato al considerando 24 era stato preso in considerazione nei precedenti accertamenti ai fini del TEM.
- (54) La parte interessata non ha dimostrato che tale documento ha avuto un'incidenza sulla determinazione del valore dei diritti di utilizzo del terreno nei precedenti accertamenti ai fini del TEM. In ogni caso, per ciascuna inchiesta la decisione in merito al TEM viene presa in modo indipendente, sulla base delle circostanze specifiche pertinenti per l'inchiesta.
- (55) Tale parte interessata ha anche affermato che la valutazione del prospetto non poteva essere confrontata con il prezzo del contratto di acquisto, poiché il terreno venduto non era trattato e preparato.
- (56) Per quanto riguarda la valutazione dei diritti di utilizzo dei terreni, la Commissione ha informato dettagliatamente la parte interessata sulla metodologia usata per stimare la differenza tra il valore equo di mercato e i costi effettivi. A tale riguardo, il costo di costruzione totale è stato detratto dalla stima totale per l'insieme degli edifici e delle strutture. La differenza del + 35 % è stata ritenuta considerevole e si spiega solo con un prezzo di cessione molto più basso del valore equo di mercato al momento della transazione tra la società e le autorità locali. Il fatto che, come sostenuto dalla parte interessata, nelle inchieste precedenti la differenza tra il valore equo di mercato e i costi effettivi sia stata valutata in modo diverso non cambia i risultati della presente inchiesta.

3.5. Margini di dumping

- (57) In mancanza di ulteriori osservazioni, i margini di dumping provvisori di cui ai considerando da 61 a 67 del regolamento provvisorio sono confermati e i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

| Società | Margine di dumping definitivo % |
|--|---------------------------------|
| Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd | 124,0 |
| Gruppo Sinosweet | 126,0 |
| Gruppo Niutang | 121,4 |
| Tutte le altre società che hanno collaborato | 124,6 |
| Tutte le altre società | 126,0 |



4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

- (58) In mancanza di osservazioni sulla definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione, si confermano i considerando 68 e 69 del regolamento provvisorio.

4.2. Consumi dell'Unione

- (59) In mancanza di osservazioni sui consumi dell'Unione, si confermano i considerando da 70 a 73 del regolamento provvisorio.

4.3. Importazioni dalla RPC

4.3.1. Volume e prezzi delle importazioni dalla RPC

- (60) Una parte ha sostenuto che i suoi diritti della difesa erano stati violati, dato che le statistiche sulle importazioni non erano state rese pubbliche. Tale parte ha anche chiesto spiegazioni su come i volumi e i valori del prodotto in esame sono ricavati dalle statistiche disponibili e ha chiesto chiarimenti su quali basi dati e modalità erano stati usati per verificare questi volumi/valori, come indicato al considerando 71 del regolamento provvisorio. La parte ha chiesto di avere accesso alle statistiche sulle importazioni.
- (61) La Commissione conferma che i volumi e i prezzi delle importazioni cinesi sono stati stabiliti in base ai dati forniti da una società di ricerca con sede in Cina, la CCM⁽¹⁾. Tali dati sono stati verificati consultando le informazioni disponibili della base dati sulle esportazioni cinesi, gestita dalle autorità doganali cinesi. I dati ottenuti dalla base dati sulle esportazioni cinesi sono disponibili nel fascicolo non riservato consultabile dalle parti interessate. Inoltre, sono disponibili al pubblico a pagamento. Sia la CCM sia la base dati sulle esportazioni cinesi hanno un codice specifico esclusivamente per l'aspartame (29242930) e perciò i dati erano abbastanza specifici e non è stata necessaria alcuna cernita.
- (62) L'unità di misura figurante nel considerando 76 e nella tabella 3 del regolamento provvisorio contiene un errore di trascrizione. I prezzi indicati nel considerando 76 e nella tabella 3 del regolamento provvisorio sono in EUR/kg e non in EUR/t.
- (63) In mancanza di altre osservazioni i risultati del regolamento provvisorio riguardanti il volume, la quota di mercato e i prezzi medi delle importazioni dalla RPC, indicate nei considerando da 74 a 77 sono confermate e l'unità di misura figurante nel considerando 76 e nella tabella 3 del regolamento provvisorio è rettificata in EUR/kg.

4.3.2. Sottoquotazione dei prezzi (*price undercutting*)

- (64) Una parte interessata ha chiesto alla Commissione di rivedere l'analisi della sottoquotazione dei prezzi tenendo conto delle diversità del tipo di imballaggio. A sostegno della sua richiesta, tale parte ha fornito indicazioni sui prezzi dei diversi materiali di imballaggio. Un'altra parte ha sostenuto che il calcolo della sottoquotazione doveva tener conto delle differenze del processo di produzione e del prezzo di acquisto delle materie prime dovute al nolo marittimo e all'assicurazione internazionale, perché presumibilmente tali parametri incidono in modo significativo sul prezzo unitario del prodotto finale.


⁽¹⁾ La CCM Information Sciences and Technology Co., Ltd. è una società di ricerca che fornisce servizi di informazione sui mercati, di esplorazione e ricerca dei dati e di consulenza (www.cnchemicals.com).



- (65) Una parte interessata ha anche affermato che, poiché l'industria dell'Unione non aveva perso quote di mercato, la sottoquotazione dei prezzi era priva di conseguenze e che essa sarebbe stata rilevante solo se le importazioni dalla RPC avessero ridotto la quota di mercato dell'industria dell'Unione.
- (66) In primo luogo, come spiegato nel considerando 79 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha rivelato che l'imballaggio non incide sui prezzi. Inoltre, analizzando le indicazioni dei prezzi fornite dalla parte, la Commissione ha constatato che queste rivelano una differenza massima di 0,33 RMB/kg nei costi di imballaggio (pari a 0,046 EUR/kg), un importo trascurabile per un prodotto con un prezzo medio superiore o pari a circa 10 EUR/kg.
- (67) In secondo luogo, i calcoli del pregiudizio si basano sui prezzi comparabili dell'Unione e sui prezzi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta, come spiegato nel considerando 78 del regolamento provvisorio. In caso di differenze tra la RPC e l'Unione per quanto riguarda il prezzo delle materie prime, è necessario dimostrare che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi. Non è inconsueto che i produttori di un dato paese debbano acquistare materie prime a prezzi diversi da quelli pagati dai produttori di un altro paese. Tale differenza di costi non si traduce però necessariamente in una differenza di prezzi o non incide necessariamente su un equo confronto dei prezzi, dato che rappresenta solo un elemento del prezzo e non tutti gli elementi. In ogni caso, la parte interessata non ha dimostrato in che modo la presunta differenza di costi delle materie prime possa incidere sulla comparabilità dei prezzi. Tale argomentazione è pertanto respinta.
- (68) In terzo luogo, l'inchiesta ha dimostrato che il processo di produzione utilizzato dal produttore dell'Unione e quello utilizzato dai produttori esportatori cinesi sono simili. Inoltre, la parte interessata non ha spiegato quale tipo di adeguamento dovesse essere effettuato per la differenza nel processo di produzione, se del caso. L'argomentazione è quindi respinta.
- (69) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte interessata ha ribadito che le differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi indicate al considerando 48 dovevano essere prese in considerazione anche nei calcoli della sottoquotazione. Tale parte interessata ha inoltre sostenuto che per uno dei suoi clienti, un operatore commerciale, doveva essere aggiunto un determinato margine di profitto nel calcolo della sottoquotazione.
- (70) L'inchiesta non ha rilevato l'esistenza di un supplemento di prezzo per il prodotto simile, che è un prodotto di base. Essa ha riscontrato che non esiste alcuna differenza di qualità o di altro tipo tra il prodotto in esame e il prodotto simile che possa essere riflessa sistematicamente nei prezzi. Per quanto riguarda la richiesta di aggiungere un margine di profitto ai costi successivi all'importazione di un operatore commerciale, la Commissione ricorda che i calcoli si basano sui prezzi pagati dai primi acquirenti indipendenti, a prescindere dal fatto che siano operatori commerciali o meno. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (71) L'asserzione secondo cui la sottoquotazione dei prezzi è rilevante solo nei casi in cui le importazioni in dumping riducono la quota di mercato dell'industria è priva di fondamento e non corrisponde all'enunciato dell'articolo 3 del regolamento di base. Tale argomentazione è respinta.
- (72) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha contestato la conclusione della Commissione e ha sostenuto che la sottoquotazione dei prezzi non aveva avuto un impatto materiale sui parametri economici dell'industria dell'Unione.
- (73) La Commissione ritiene che l'articolo 3, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base permetta di basare la determinazione del pregiudizio sugli indicatori di prezzo e/o di volume. L'argomentazione relativa all'entità della sottoquotazione dei prezzi è trattata al punto 4.5.
- (74) In mancanza di ulteriori osservazioni sulla sottoquotazione dei prezzi, si confermano i considerando da 78 a 80 del regolamento provvisorio.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

In mancanza di osservazioni che contraddicano le cifre e le tendenze che descrivono l'evoluzione degli indicatori di pregiudizio, i risultati dei considerando da 81 a 100 del regolamento provvisorio sono mantenuti.



4.5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (75) Le prestazioni economiche dell'industria dell'Unione sono state valutate esaminando tutti i fattori economici specificati nell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Tutti gli indicatori economici (ad eccezione della quota di mercato e della capacità produttiva) hanno subito un deterioramento durante il periodo in esame. È importante sottolineare che per stabilire il pregiudizio non tutti gli indicatori di pregiudizio devono mostrare una tendenza pregiudizievole, dato che nessuno di essi è determinante conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (76) Dall'inchiesta è emerso in particolare che a causa dei grandi volumi di importazioni cinesi a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dell'Unione (del 21,1 % durante il periodo dell'inchiesta), l'industria dell'Unione è stata costretta a ridurre i suoi prezzi di vendita, nonostante il peggioramento della situazione dei costi. Questa riduzione dei prezzi di vendita ha avuto un impatto negativo diretto su redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito. Il significativo deterioramento di questi indicatori di pregiudizio è quindi un chiaro segnale del notevole pregiudizio causato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. La parte interessata non ha fornito nuovi elementi di prova o argomentazioni per contestare tale conclusione.
- (77) La parte interessata ha messo in dubbio che l'industria dell'Unione fosse effettivamente stata costretta a ridurre i prezzi per mantenere la propria quota di mercato, poiché nonostante una sottoquotazione del 21,1 %, essa ha ridotto i prezzi solo del 7 %.
- (78) Nel rispondere a questa asserzione è importante sottolineare che la sottoquotazione dei prezzi non è un semplice confronto dei prezzi, ma segue la metodologia descritta nei considerando da 78 a 80 del regolamento provvisorio e pertanto la sua portata non è necessariamente riflessa nell'evoluzione dei prezzi dell'industria dell'Unione. In ogni caso, si ricorda che l'industria dell'Unione è stata costretta a ridurre costantemente i prezzi nel corso del periodo in esame, nonostante il peggioramento della sua situazione economica, ed è andata in perdita già nel 2013. Alla luce di ciò, una riduzione dei prezzi del 7 % non può essere considerata non significativa.
- (79) In base a quanto precede, si conferma la conclusione raggiunta al considerando 106 del regolamento provvisorio, secondo cui l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (80) Alcune parti hanno sostenuto che determinati indicatori, come la capacità produttiva, non seguivano un andamento pregiudizievole e che altri indicatori, come il volume delle vendite, la quota di mercato e il livello dei prezzi di vendita, dovevano essere analizzati nel contesto di un calo dei consumi del periodo in esame.
- (81) Per quanto riguarda la capacità produttiva, essa è effettivamente rimasta stabile nel corso del periodo in esame. Ciò è dovuto al fatto che l'industria dell'Unione è costituita da un unico produttore, che dispone di un impianto di produzione integrato costituito da fasi di produzione accuratamente allineate le quali limitano la possibilità che improvvisi cali della capacità richiedano profonde e costose riorganizzazioni. Nonostante ciò, l'industria dell'Unione ha attenuato gli effetti del calo della domanda con arresti di produzione, come spiegato nel considerando 84 del regolamento provvisorio. Inoltre, l'industria dell'Unione ha ridotto i suoi costi fissi per attenuare l'impatto del calo della domanda sul costo di produzione.
- (82) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha affermato che non erano state fornite informazioni dettagliate sul modo in cui l'industria dell'Unione ha ridotto i suoi costi fissi. Inoltre, tale parte interessata ha sostenuto che qualsiasi riduzione dei costi era solo marginale. Essa ha asserito che l'industria dell'Unione non fosse riuscita ad adeguarsi ai mutamenti del mercato dell'Unione e che quindi qualsiasi pregiudizio subito fosse autoinflitto.
- (83) In risposta, la Commissione rammenta che sulla riduzione dei costi fissi effettuata dall'industria dell'Unione sono state fornite informazioni dettagliate al considerando 84 del regolamento provvisorio. L'industria dell'Unione si è inoltre adeguata al calo della domanda adattando il suo processo produttivo a un tasso di produzione più basso.



La Commissione ha analizzato attentamente lo sviluppo dei costi fissi durante il periodo in esame. L'inchiesta ha rilevato che l'industria dell'Unione è riuscita a ridurre notevolmente i suoi costi fissi complessivi e di conseguenza nello stesso periodo il costo fisso per tonnellata è aumentato solo del 24 %. Se l'industria dell'Unione non avesse adottato i suddetti provvedimenti e quelli descritti nel considerando 84 del regolamento provvisorio, i costi fissi sarebbero aumentati del 66 %. In considerazione di ciò, la Commissione conferma la conclusione che l'industria dell'Unione ha agito in modo appropriato per adeguarsi al calo delle vendite ed è riuscita a ridurre notevolmente i suoi costi fissi. L'asserzione che il pregiudizio fosse autoinflitto non è pertanto confermata dai risultati dell'inchiesta e di conseguenza è respinta.

- (84) L'inchiesta ha rilevato che i prezzi delle importazioni in dumping dalla RPC sono diminuiti del 12 % nel periodo in esame. Questa politica dei prezzi non può essere spiegata con l'evoluzione dei prezzi delle materie prime. È anche importante sottolineare che le importazioni cinesi in dumping rappresentano una percentuale considerevole delle vendite sul mercato dell'Unione e quindi hanno un impatto importante su tale mercato, che costituisce il mercato principale dell'industria dell'Unione. Inoltre, come indicato al considerando 76, il margine di sottoquotazione delle importazioni cinesi rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione ha raggiunto il 21,1 % durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza l'industria dell'Unione non ha potuto far altro che ridurre i prezzi di vendita per mantenere un livello sufficiente di attrattività e limitare la perdita di volume delle vendite e di quota di mercato. La Commissione ha raccolto elementi di prova sulle trattative contrattuali, alle quali hanno partecipato utilizzatori e distributori di aspartame, da cui risulta che il prezzo delle importazioni cinesi viene utilizzato per esercitare pressioni sull'industria dell'Unione. Ciò ha avuto effetti negativi diretti in particolare per la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione. Il deterioramento di questi indicatori di pregiudizio è quindi legato direttamente alle importazioni cinesi in dumping e tale nesso non è alterato dal calo dei consumi dell'Unione.
- (85) Per quanto riguarda il considerando 110 del regolamento provvisorio, una parte ha sostenuto che la fonte delle statistiche sull'evoluzione dei prezzi delle materie prime doveva essere resa pubblica e ha messo in dubbio la constatazione che due delle principali materie prime rappresentano solo il 25 % del costo di produzione complessivo del prodotto in esame/prodotto simile. In base ai dati sui costi di tale parte, queste due materie prime costituirebbero quasi il 50 % del costo di produzione complessivo dei produttori esportatori e quindi la Commissione dovrebbe riconsiderare le conclusioni raggiunte nel considerando 110 del regolamento provvisorio.
- (86) Le informazioni relative ai prezzi delle materie prime sono state ottenute dalla CCM e una loro sintesi è stata inserita nel fascicolo non riservato consultabile dalle parti interessate in seguito alle osservazioni pervenute dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio.
- (87) Come spiegato al considerando 110 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame/prodotto simile viene fabbricato miscelando due amminoacidi (L-aspartico e L-fenilalanina) in quantità più o meno uguali. Dopo la ricezione di statistiche supplementari riguardanti il periodo dell'inchiesta invece dell'anno di calendario 2014, l'evoluzione dei prezzi delle materie prime è stata riveduta. Durante il periodo in esame il prezzo dell'L-aspartico è aumentato dell'1 % e quello dell'L-fenilalanina è diminuito del 23,6 %. Tale revisione del prezzo delle materie prime non ha alterato la conclusione raggiunta nella fase provvisoria, secondo cui questi due amminoacidi rappresentano insieme circa il 25 % del costo di produzione complessivo per l'industria dell'Unione. Ciò corrisponde anche con i dati del produttore del paese di riferimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte interessata, i suoi dati sui costi non sono stati verificati dalla Commissione, dato che essa non ha beneficiato di un trattamento riservato alle società operanti in un'economia di mercato. Di conseguenza i suoi dati sui costi non possono essere presi in considerazione. La constatazione che le due principali materie prime rappresentano circa il 25 % del costo di produzione complessivo del prodotto in esame/prodotto simile è quindi mantenuta, come indicato al considerando 110 del regolamento provvisorio.
- (88) Sulla base di dati statistici aggiornati, l'impatto massimo del costo delle materie prime sull'evoluzione del costo/prezzo del prodotto in esame e del prodotto simile è una riduzione del 4,6 %. Dall'inchiesta è risultato tuttavia che la riduzione del prezzo del prodotto in esame è stata del 12 % durante il periodo dell'inchiesta, come indicato nel considerando 77 del regolamento provvisorio. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte interessata, il calo del prezzo delle materie prime non può spiegare in modo chiaro la riduzione del prezzo del prodotto in esame e pertanto non modifica la conclusione raggiunta nel considerando 110 del regolamento provvisorio, cioè che i produttori esportatori cinesi hanno praticato una politica dei prezzi piuttosto aggressiva nel mercato dell'Unione e hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (89) Un'altra parte ha sostenuto che il fatto che l'industria dell'Unione sia stata in grado di mantenere la propria quota di mercato indica chiaramente che le importazioni dalla RPC non causano alcun pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (90) Riguardo a tale obiezione va notato che l'evoluzione delle quote di mercato è solo uno degli aspetti considerati nell'analisi del nesso di causalità. Il fatto che la notevole pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni cinesi nel periodo in esame non abbia ancora portato a una perdita della quota di mercato dell'industria dell'Unione e




che quindi sia i produttori esportatori cinesi sia l'industria dell'Unione abbiano mantenuto la propria quota di mercato sembra inoltre indicare che il mercato dell'Unione è più rigido di quanto previsto per un prodotto di base. Il prodotto in esame/prodotto simile ha un ruolo piuttosto marginale nel costo di produzione degli utilizzatori (inferiore al 3 %), mentre i fornitori dell'industria farmaceutica e alimentare sono soggetti a procedure di certificazione molto lunghe e onerose. Ciò significa che, almeno fino al termine del periodo dell'inchiesta, la maggior parte degli utilizzatori ha preferito mantenere i fornitori di fiducia già certificati piuttosto che affrontare una procedura di certificazione basata su indicazioni dei prezzi.

- (91) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione aveva ridotto i suoi prezzi nel periodo dell'inchiesta «solo» del 7 %, di cui il 4,6 % era dovuto al calo dei prezzi delle materie prime. Secondo tale parte interessata, la vera causa del calo dei prezzi di vendita è quindi l'evoluzione dei prezzi delle materie prime. Detta parte interessata ha inoltre annualizzato il calo dei prezzi dovuto ad altri fattori, pari al 2,4 %, osservato nel periodo in esame ed è giunta a 0,056 EUR/kg all'anno. In base a ciò la parte interessata ha concluso che il calo è analogo alla differenza di prezzo osservata per i materiali di imballaggio, considerata trascurabile dalla Commissione nel considerando 66. La parte interessata ha pertanto sostenuto che l'impatto sui prezzi di altri fattori non poteva essere considerato notevole.
- (92) In risposta a tale argomentazione è importante chiarire che nel considerando 88 la Commissione ha stabilito che l'evoluzione dei prezzi delle materie prime potrebbe spiegare al massimo un calo del 4,6 % del prezzo del prodotto in esame. Si tratta di un massimo teorico e ciò non significa che i prezzi debbano necessariamente diminuire dello stesso margine nello stesso periodo. Ciò vale in particolare per un prodotto come l'aspartame, che non è venduto a prezzi ad hoc bensì tramite contratti di vendita annuali o pluriennali con prezzi fissi. L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione era soggetta alla forte e continua pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni cinesi in dumping e che è stata costretta a ridurre i prezzi di vendita nonostante un generale deterioramento della struttura dei costi. Inoltre, l'approccio annualizzato presentato dalla parte interessata non può essere accettato. A causa delle fluttuazioni annuali osservate nei prezzi di vendita e nei prezzi delle materie prime, quest'approccio annualizzato non rispecchia la realtà economica e non è corretto dal punto di vista metodologico. La differenza di prezzo per i materiali di imballaggio costituisce invece una differenza reale in un dato anno e in quanto tale è effettivamente trascurabile, visto il prezzo del prodotto in esame.
- (93) In base a quanto precede, la Commissione ritiene che nel fascicolo esistano prove sufficienti riguardo alla pressione sui prezzi e al suo notevole impatto negativo sull'industria dell'Unione.
- (94) In mancanza di altre osservazioni relative agli effetti delle importazioni in dumping sulla situazione dell'industria dell'Unione descritti nei considerando da 108 a 113 del regolamento provvisorio, si confermano questi risultati.

5.2. Effetto di altri fattori

- (95) Alcune parti interessate hanno sostenuto o ribadito che qualsiasi pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione era causato dal calo dei consumi nell'Unione. A tale riguardo una parte interessata ha sostenuto che il calo dei consumi era dovuto alla maggiore concorrenza di altri edulcoranti, in particolare l'acesulfame potassio («acesulfame K»), e alle maggiori preoccupazioni per la salute associate al prodotto in esame e al prodotto simile. Alcune parti interessate hanno anche sostenuto che il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era causato dal peggioramento dell'andamento delle esportazioni e/o era autoinflitto per l'incapacità dell'industria di adeguarsi al calo della domanda.
- (96) Una parte ha anche affermato che le perdite dell'industria dell'Unione sono da attribuire al considerevole deprezzamento registrato, che ha avuto un impatto negativo sui costi dell'industria dell'Unione e spiega le perdite subite dall'industria dell'Unione. Una parte ha sostenuto che la vendita del produttore dell'Unione avvenuta poco dopo l'apertura della presente inchiesta non era stata presa in considerazione nella valutazione della causa del pregiudizio.



5.2.1. *Consumo*

- (97) Come già indicato nei considerando 121 e 122 del regolamento provvisorio, il calo dei consumi nell'Unione può aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che tale calo non era sufficiente per spiegare l'ampiezza e il gravità del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e quindi non poteva annullare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (98) Per quanto concerne l'argomentazione che la Commissione non abbia valutato l'impatto degli altri edulcoranti, in particolare quello dell'acesulfame K, sul mercato dell'aspartame, non è stato dimostrato perché e come le cifre relative pregiudizio presumibilmente più grave nel caso dell'acesulfame K ⁽¹⁾ siano un elemento rilevante ai fini della presente inchiesta.
- (99) Fatto ancora più importante, l'inchiesta ha rilevato che anche se tra i diversi edulcoranti talvolta si effettuano sostituzioni, queste sono piuttosto limitate, poiché lo sviluppo e l'approvazione di nuove formule è un processo rischioso, lungo e costoso. In ogni caso, i dazi istituiti sull'acesulfame K originario della RPC possono solo rafforzare l'attuale posizione del prodotto in esame e del prodotto simile sul mercato dell'Unione, piuttosto che incidere negativamente e unicamente sull'industria dell'Unione, come sostenuto.
- (100) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte interessata ha ribadito che la causa principale del pregiudizio fosse il calo dei consumi dovuto a considerazioni di ordine sanitario e alla conseguente sostituzione con altri edulcoranti, tra cui l'acesulfame K. La parte interessata ha affermato che la conclusione della Commissione, secondo cui la possibilità di sostituzione degli edulcoranti è limitata, era in contraddizione con il regolamento provvisorio ed ha ribadito che la Commissione non aveva affrontato le conclusioni dell'inchiesta antidumping contrarie all'acesulfame K e il loro impatto sull'attuale inchiesta.
- (101) Nel considerando 97 la Commissione ha concluso che gli effetti del calo dei consumi e il loro impatto limitato non può spiegare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. La parte interessata non ha fornito alcuna nuova informazione al riguardo e quindi l'asserzione che il calo dei consumi annulli il nesso di causalità è respinta.
- (102) In mancanza di altre osservazioni sul calo dei consumi si confermano le conclusioni raggiunte nel considerando 122 del regolamento provvisorio.

5.2.2. *Andamento delle esportazioni*

- (103) La tabella 10 del regolamento provvisorio conteneva un errore di trascrizione (invece degli indici dei prezzi medi all'esportazione indicava gli indici dei livelli dei prezzi osservati sul mercato dell'Unione). Nonostante questo errore di trascrizione, l'analisi e le conclusioni erano basate su dati corretti. Gli indici dei prezzi rettificati sono i seguenti:

Tabella 10

Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | PI |
|------------------------|------|------|------|------|----|
| Prezzo medio Indice | 100 | 89 | 101 | 97 | 94 |

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1963 della Commissione, del 30 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 287 del 31.10.2015, pag. 52).



- (104) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo la quale l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione ha causato il pregiudizio, si ricorda che è stato rilevato, come indicato al considerando 115 del regolamento provvisorio, che questo fattore ha effettivamente contribuito al pregiudizio subito. Tuttavia, come spiegato nei considerando 116 e 118 del regolamento provvisorio, non è stato ritenuto tale da annullare il nesso di causalità. Si ricorda che l'inchiesta ha accertato che durante il periodo dell'inchiesta la quota di produzione esportata è stata sostanzialmente inferiore alla quota di produzione venduta sul mercato dell'Unione.
- (105) Va inoltre ricordato che l'inchiesta ha rivelato che è stata la RPC a estromettere l'industria dell'Unione dai mercati di altri paesi terzi. Le statistiche disponibili ⁽¹⁾ mostrano che nei principali mercati di destinazione delle esportazioni dell'industria dell'Unione, come il Brasile, l'Argentina, il Messico e la Turchia, la RPC ha venduto considerevoli e crescenti quantitativi a prezzi simili o persino inferiori a quelli praticati sul mercato dell'Unione. Non si può non tener conto della situazione mondiale generale, in cui la RPC si sta praticamente assicurando la fornitura mondiale di questo prodotto ⁽²⁾. Gli esportatori cinesi hanno praticato prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione anche sui mercati dei paesi terzi. In considerazione del fatto che non esistono praticamente altri operatori sul mercato mondiale fuorché quello giapponese, che vende quantitativi molto inferiori a prezzi notevolmente superiori a quelli della RPC nei principali mercati di esportazione dell'industria dell'Unione, è lecito concludere che il calo dei volumi e dei prezzi delle vendite all'esportazione sia dovuto principalmente alla politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi.
- (106) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, le parti interessate hanno chiesto alla Commissione di dimostrare in termini quantificabili come l'impatto del calo dei consumi e dell'andamento delle esportazioni dell'Unione fosse limitato e non avesse annullato il nesso di causalità.
- (107) La Commissione ricorda che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, vengono esaminati fattori diversi dalle importazioni in dumping e i loro effetti pregiudizievoli non dovrebbero essere attribuiti alle importazioni oggetto di dumping. Pertanto non si esclude che altri fattori possano contribuire al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. L'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base non prescrive tuttavia alcuna quantificazione del contributo degli altri fattori. Distinguendo e separando gli effetti di altri fattori, la Commissione ha rispettato l'obbligo previsto all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base.
- (108) In mancanza di altre osservazioni sull'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, si confermano i risultati riportati nei considerando da 114 a 118 del regolamento provvisorio.

5.2.3. *Pregiudizio autoinflitto*

- (109) In risposta all'asserzione che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sia stato autoinflitto, va detto che tale argomento è stato affrontato nel considerando 81. In ogni caso, dato che la capacità di produzione totale dell'industria dell'Unione è ancora nettamente inferiore al consumo dell'Unione, non si può parlare di un pregiudizio autoinflitto a causa di una generale sovraccapacità.

5.2.4. *Altri fattori citati dalle parti interessate*

- (110) Per quanto riguarda l'argomentazione della parte interessata riguardante il deprezzamento registrato, si ricorda che il deprezzamento registrato nella contabilità dell'industria dell'Unione non è stato preso in considerazione nella valutazione dei costi e della redditività, come indicato al considerando 98 del regolamento provvisorio.
- (111) Per quanto riguarda l'affermazione che le vendite del produttore dell'Unione avrebbero dovuto essere valutate nell'analisi del nesso di causalità, occorre sottolineare quanto segue. La parte interessata non ha dimostrato in che senso il cambiamento di proprietà dell'industria dell'Unione avrebbe dovuto essere preso in considerazione nell'analisi del nesso di causalità. Il proprietario precedente, Ajinomoto Co., ha sempre avuto il suo principale impianto di produzione in Giappone, dove ha recentemente sviluppato un nuovo metodo di produzione. La società Ajinomoto Co. ha preso la decisione commerciale di consolidare le proprie sedi di produzione di aspartame in Giappone. L'inchiesta ha confermato che il nuovo proprietario sostiene pienamente la denuncia e si è impegnato a continuare la produzione di aspartame, come indicato al considerando 68 del regolamento provvisorio.

⁽¹⁾ Le statistiche sono state ottenute dalla base dati sulle esportazioni cinesi e sono disponibili nel fascicolo aperto consultabile dalle parti interessate.

⁽²⁾ L'unico produttore degli Stati Uniti ha abbandonato il mercato nel 2014, indicando le importazioni a basso costo come motivo principale: *Nutrasweet to exit artificial sweetener aspartame business* del 24 settembre 2014, www.cnn.com/2014/09/24/. In base ai dati del mercato, la Corea del Sud ha gradualmente ridotto il volume di produzione e si appresta a cessare del tutto la produzione in un prossimo futuro.




- (112) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte interessata ha sostenuto che, poiché l'intenzione di vendere l'impianto di produzione dell'Unione era già nota nel 2014, il proprietario di tale impianto non ha effettuato i necessari adeguamenti e investimenti/miglioramenti per affrontare le difficili condizioni di mercato. La parte interessata ha sostenuto che tale questione non era stata debitamente valutata dalla Commissione nell'analisi del nesso di causalità.
- (113) In risposta a tale affermazione, la Commissione ricorda che l'inchiesta ha esaminato i provvedimenti del produttore dell'Unione ed ha concluso che era stata adottata una serie di misure per attenuare gli effetti negativi del mercato in declino e delle pratiche di dumping cinesi. Le conclusioni a tale riguardo sono riportate nel considerando 83. La tabella 8 del regolamento provvisorio indica che gli investimenti, anche se in calo, hanno continuato ad essere effettuati e in alcuni anni durante il periodo in esame sono persino aumentati. Inoltre, è chiaro che l'Ajinomoto Co. aveva un forte interesse a non incidere negativamente sull'attività commerciale del produttore dell'Unione, dato che intendeva vendere la società in continuità aziendale. Alla luce di quanto precede, si ritiene che la vendita del produttore dell'Unione sia stata analizzata in misura sufficiente e che nel fascicolo non esista alcuna prova a sostegno delle affermazioni della parte interessata.
- (114) In assenza di altre osservazioni in merito ai considerando 119, 120, 123, 124, 126 e 127 del regolamento provvisorio, si confermano le conclusioni ivi contenute.

5.3. Conclusione sul nesso di causalità

- (115) L'inchiesta ha dimostrato che la continua pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni cinesi combinata alla loro forte presenza sul mercato dell'Unione ha causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione. I prezzi già bassi delle importazioni cinesi sono diminuiti in modo marcato durante il periodo in esame e tale calo non può essere attribuito interamente all'evoluzione dei prezzi delle materie prime. Il ribasso dei prezzi ha avuto un impatto negativo diretto sulla redditività dell'industria dell'Unione ed ha contribuito a renderla deficitaria sul mercato dell'Unione.
- (116) In base a quanto precede la Commissione conferma la sua conclusione che le importazioni oggetto di dumping hanno causato all'industria dell'Unione un notevole pregiudizio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.
- (117) La Commissione ha esaminato attentamente gli effetti di tutti gli altri fattori noti che potevano incidere negativamente sulla situazione dell'industria dell'Unione. Essa riconosce che alcuni fattori (il calo dei consumi nell'Unione e l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione) possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Il loro impatto è stato limitato in termini di portata o/e intensità e perciò non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi in dumping e il pregiudizio subito.
- (118) Si confermano pertanto le conclusioni riportate nei considerando 128 e 131 del regolamento provvisorio.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

- (119) Una parte interessata ha asserito che l'istituzione di misure sarebbe contraria all'interesse dell'Unione, dato che le misure proposte comporterebbero effettivamente la chiusura del mercato dell'Unione per i produttori esportatori cinesi, lasciando agli utilizzatori un'unica fonte di approvvigionamento (cioè l'industria dell'Unione). Secondo la parte interessata, ciò significa anche che le misure metterebbero l'industria dell'Unione in una posizione di mercato dominante, di cui essa potrebbe approfittare pienamente. Le parti hanno anche messo in discussione la coincidenza temporale della vendita del denunciante e della presentazione della denuncia.
- (120) La Commissione non è d'accordo con questa argomentazione. Oltre che nella RPC, esiste una produzione considerevole anche in Giappone. Ciò significa che vi sono fonti alternative a disposizione degli utilizzatori. Fatto ancora più importante, l'asserzione secondo la quale le misure proposte chiuderebbero il mercato per i produttori cinesi non è né comprovata né sostenuta dai risultati dell'inchiesta. I dazi proposti sono stati calcolati in base ai dati verificati di tutte le parti interessate coinvolte in questo caso. In base ai livelli dei prezzi osservati durante il periodo dell'inchiesta, i dazi elimineranno soltanto gli effetti delle pratiche commerciali sleali e non sostenibili sul livello dei prezzi dell'Unione. Il fatto che esista un unico produttore dell'Unione non significa che egli sarà in una posizione dominante e non vi sono indicazioni che abuserà di tale posizione se dovesse ottenerla in futuro, visto che esistono fonti di approvvigionamento alternative, come la RPC e il Giappone. Si prevede che in seguito all'istituzione di misure l'industria dell'Unione sarà in grado di aumentare la sua produzione e il volume delle vendite in



un mercato retto da un'effettiva concorrenza. I prezzi praticati dagli esportatori cinesi dovrebbero aumentare e l'industria dell'Unione sarà liberata dalla forte pressione sui prezzi che questi esercitano attualmente sul mercato dell'Unione. Infine, le parti non hanno dimostrato in che senso la coincidenza temporale tra la vendita degli impianti di produzione dell'Unione e la presentazione della denuncia aveva un impatto sull'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene in ogni caso che la questione non abbia alcun influsso sulla valutazione dell'interesse dell'Unione. Tali argomentazioni sono quindi considerate infondate.

- (121) D'altra parte merita di essere sottolineato che, secondo i risultati dell'inchiesta, se si permette la continuazione delle attuali pratiche commerciali, l'industria dell'Unione sarà con ogni probabilità costretta ad abbandonare completamente il mercato, lasciando agli utilizzatori la sola alternativa di importazione che non è certamente nell'interesse dell'industria dell'Unione. La Commissione ritiene che il mantenimento della produzione nell'Unione sia essenziale per la concorrenza.
- (122) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha sostenuto che, dato il basso valore dell'operazione di vendita dell'industria dell'Unione, il proprietario non poteva garantire con certezza il futuro dell'aspartame.
- (123) Tale affermazione è puramente speculativa. In ogni caso, la Commissione osserva che la produzione di aspartame è continuata in seguito al cambiamento di proprietà. La Commissione ha valutato attentamente gli interessi di tutte le parti interessate e, come spiegato al considerando 144 del regolamento provvisorio, ha concluso che l'istituzione di misure è giustificata e non è contraria all'interesse generale dell'Unione.
- (124) In assenza di altre osservazioni sull'interesse dell'Unione, si mantengono i risultati e le conclusioni riportati nei considerando da 133 a 145 del regolamento provvisorio.

7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

- (125) Una parte interessata ha chiesto alla Commissione di separare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping e quello causato dall'andamento delle esportazioni e di calcolare un margine di pregiudizio distinto per questi due fattori. Tale parte ha anche chiesto che venisse effettuato un adeguamento al prezzo non pregiudizievole per far fronte all'aumento dei costi fissi dovuto al calo del volume di produzione. La parte ha proposto di utilizzare i costi osservati nell'ambito del miglior utilizzo della capacità produttiva dell'industria dell'Unione nei tre anni precedenti il periodo dell'inchiesta. Infine, detta parte ha chiesto anche un adeguamento al prezzo non pregiudizievole presumibilmente gonfiato dalle materie prime acquistate a prezzi di trasferimento.
- (126) Come spiegato sopra ai punti 4 e 5 in relazione al pregiudizio e al nesso di causalità, la Commissione ha constatato che le condizioni per la determinazione del pregiudizio e del nesso di causalità fissate nell'articolo 3, paragrafi da 1 a 7, sono soddisfatte. Il calcolo dei margini di pregiudizio distinti per i diversi fattori che contribuiscono al pregiudizio non è un obbligo giuridico e non è nella prassi della Commissione. La Commissione ha debitamente distinto e separato gli effetti di altri fattori che hanno contribuito al pregiudizio dagli effetti delle importazioni in dumping. La Commissione ha constatato che gli altri fattori non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (127) Inoltre, il prezzo non pregiudizievole è stabilito per il periodo dell'inchiesta in base ai dati relativi al periodo dell'inchiesta, e ciò vale per tutti i parametri, compreso l'utilizzo degli impianti. Infine, l'asserzione che l'industria dell'Unione abbia acquistato materie prime a prezzi di trasferimento dalle parti collegate non è stata confermata dall'inchiesta. Anzi, l'inchiesta ha stabilito chiaramente (come già indicato al considerando 125 del regolamento provvisorio) che l'industria dell'Unione ha acquistato materie prime a prezzi di mercato nel corso di tutto il periodo in esame.
- (128) Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione doveva verificare se il calo dei prezzi delle materie prime a livello mondiale si era tradotto in un calo dei prezzi delle materie prime per l'industria dell'Unione. Essa ha affermato che se i prezzi delle materie prime sono più elevati sul mercato internazionale, il calcolo del pregiudizio dovrebbe essere adeguato di conseguenza. A tale riguardo la Commissione ricorda che al considerando 125 del regolamento provvisorio essa ha concluso che l'industria dell'Unione ha acquistato le materie prime a condizioni di mercato e non sono stati presentati nuovi elementi che mettano in discussione tale conclusione.



- (129) In considerazione di quanto precede, le richieste riguardanti gli adeguamenti al prezzo non pregiudizievole sono respinte. In mancanza di altre osservazioni sul livello di eliminazione del pregiudizio, si mantiene la metodologia applicata alla fase provvisoria, come spiegato nei considerando da 147 a 152 del regolamento provvisorio.

7.2. Misure definitive

- (130) Viste le conclusioni raggiunte sul dumping, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull'interesse dell'Unione, in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive sulle importazioni di aspartame originario della RPC. Secondo la regola del dazio inferiore, in questo caso le misure dovrebbero essere istituite al livello corrispondente al più basso di questi margini.
- (131) In base a quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

| Società | Margine di dumping (%) | Margine di pregiudizio (%) | Dazio antidumping definitivo (%) |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd | 124,0 | 55,4 | 55,4 |
| Gruppo Sinosweet | 126,0 | 59,4 | 59,4 |
| Gruppo Niutang | 121,4 | 59,1 | 59,1 |
| Tutte le altre società che hanno collaborato | 124,6 | 58,8 | 58,8 |
| Tutte le altre società | 126,0 | 59,4 | 59,4 |

- (132) Le aliquote del dazio antidumping applicate alle società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante tale inchiesta per dette società. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuale.
- (133) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuale in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ⁽¹⁾ e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (134) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles, Belgio.



7.3. Impegni

- (135) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, alcuni produttori esportatori cinesi e la Camera di commercio internazionale cinese (CCOIC) hanno espresso un interesse a presentare offerte di impegno sui prezzi o un'offerta di impegno congiunto. Tuttavia, soltanto una società ha presentato un'offerta di impegno sufficientemente comprovata entro il termine fissato all'articolo 8 del regolamento di base. Il prezzo minimo all'importazione proposto era costituito da un elemento variabile che rifletteva l'andamento dei prezzi della principale materia prima (cioè L-fenilalanina) e un elemento fisso che rifletteva i costi rimanenti.
- (136) La Commissione ha valutato l'offerta e ha rilevato una serie di rischi connessi allo specifico prodotto.
- (137) L'aspartame è venduto a grandi clienti che acquistano quantità considerevoli all'interno e all'esterno dell'Unione con contratti globali. Gli esportatori sarebbero in grado di compensare l'aumento dei prezzi nell'Unione riducendo i prezzi applicati nei paesi terzi. Tale compensazione annullerebbe perciò qualsiasi effetto riparatore. Il problema è particolarmente grave nel caso in questione, perché sarebbe impossibile (o per lo meno molto difficile) individuare la compensazione.
- (138) Inoltre, i prezzi delle materie prime dell'aspartame sono volatili, come spiegato al considerando 110 del regolamento provvisorio. Gli impegni sui prezzi non sono rimedi efficaci in caso di prodotti con costi di produzione volatili. Nei periodi di calo dei prezzi essi impediscono agli esportatori di reagire alle forze di mercato. Tale fluttuazione è confermata, come dimostrano le ultime statistiche sulle esportazioni, in cui i prezzi cinesi dell'aspartame sono risultati in costante diminuzione.
- (139) Infine, dato che a nessuna delle società era stato concesso il TEM, la Commissione non ha potuto valutare appieno l'attendibilità dei conti, che, tra l'altro, è fondamentale per creare il rapporto di fiducia su cui si basano gli impegni.
- (140) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che le offerte di impegno non potevano essere accettate.

7.4. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (141) In considerazione dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.
- (142) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame [N-L- α -aspartil-L-fenilalanina-1-estere metilico, N-estere metilico dell'acido 3-ammino-N-(α -carbometossi-fenetil)-succinamico], CAS RN 22839-47-0, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice NC ex 2924 29 98 (codice TARIC 2924 29 98 05).

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

| Società | Dazi antidumping definitivi | Codice addizionale TARIC |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd | 55,4 % | C067 |
| Gruppo Sinosweet: Sinosweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, RPC e Hansweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, RPC | 59,4 % | C068 |



| Società | Dazi antidumping definitivi | Codice addizionale TARIC |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| Gruppo Niutang: Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd., Nantong city, RPC e Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd., Niutang town, Changzhou city, Jiangsu Province, RPC | 59,1 % | C069 |
| Tutte le altre società che hanno collaborato: | | |
| Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd., Shaoxing, Zhejiang Province, RPC | 58,8 % | C070 |
| Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd., Chunjiang Town, Changzhou city, Jiangsu Province, RPC | 58,8 % | C071 |
| Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., Liyang City, Changzhou City, Jiangsu Province, RPC | 58,8 % | C072 |
| Tutte le altre società | 59,4 % | C999 |

3. Qualora un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

- non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015),
- non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento e
- ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne una quantità rilevante nell'Unione,

la tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificata aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi assoggettate all'aliquota del dazio medio ponderato delle società incluse nel campione.

4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 sono riscossi in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE1894



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1248 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2016****che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa al Botswana nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/99/CE stabilisce, tra l'altro, i requisiti di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Conformemente a tali requisiti l'introduzione di tali prodotti nell'Unione va autorizzata unicamente da paesi terzi che figurano in un elenco compilato dalla Commissione.
- (2) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione di partite di carni fresche di taluni ungulati nell'Unione. Nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento figura un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione nonché i modelli di certificati veterinari che devono accompagnare tali partite, tenendo conto delle condizioni specifiche o delle garanzie supplementari richieste.
- (3) Il Botswana è regionalizzato ai fini dell'iscrizione in tale elenco. I suoi territori regionalizzati figurano nella parte 1 dell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 come aree di tale paese autorizzate a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di taluni ungulati domestici e selvatici. Tali aree comprendono una serie di zone veterinarie di sorveglianza (VDZ — Veterinary Disease control Zones) o parte di esse.
- (4) Nel marzo 2013 la Commissione ha effettuato un audit in Botswana allo scopo di valutare il sistema di controlli di polizia sanitaria in atto, in particolare in merito all'afta epizootica ⁽³⁾. La Commissione ha ritenuto che il rischio di introduzione del virus dell'afta epizootica nella VDZ 6, autorizzata a introdurre nell'Unione carni fresche di taluni ungulati domestici e selvatici, non può essere considerato trascurabile. Visto il rischio di introduzione del virus dell'afta epizootica tramite l'importazione di carni fresche derivanti da ungulati di specie sensibili a tale malattia, l'autorizzazione ad esportare nell'Unione queste carni fresche provenienti da tale VDZ è stata sospesa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 482/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (5) Nell'ottobre 2015 la Commissione ha effettuato un audit per valutare l'efficacia delle misure di sorveglianza e di regionalizzazione imposte in relazione all'afta epizootica ⁽⁵⁾. La Commissione ha constatato che la VDZ 6 è stata riorganizzata e suddivisa in 6a e 6b, con l'inclusione dell'ex zona di alta sorveglianza lungo il confine nazionale con lo Zimbabwe nella zona 6b. Entrambe queste VDZ sono riconosciute dall'Organizzazione mondiale per la salute animale come zone immuni da afta epizootica in cui non viene praticata la vaccinazione ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3103

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 482/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 139 del 25.5.2013, pag. 6).

⁽⁵⁾ http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3559

⁽⁶⁾ <http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/>



- (6) La Commissione è giunta alla conclusione che le carenze che hanno portato alla sospensione dell'autorizzazione delle importazioni dalla VDZ 6 sono state completamente risolte dall'autorità competente del Botswana e che il paese offre ora garanzie soddisfacenti per quanto riguarda l'afta epizootica per le VDZ 6a e 6b, conformi o equivalenti alle condizioni dell'Unione per l'introduzione di carni fresche di ungulati domestici e selvatici delle specie sensibili all'afta epizootica.
- (7) Il Botswana ha richiesto che le VDZ 6a e 6b siano autorizzate ad introdurre nell'Unione carni fresche disossate e frollate di taluni ungulati domestici e selvatici sottoposti a garanzie supplementari provenienti da tali zone.
- (8) Alla luce delle considerazioni di cui sopra è pertanto opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di carni fresche di taluni ungulati domestici e selvatici dalle VDZ 6a e 6b del Botswana.
- (9) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, la voce relativa al Botswana è sostituita dalla seguente:

| | | | | | | | |
|----------------|------|--|--------------------|---|---|-----------------|------------------|
| «BW — Botswana | BW-0 | Tutto il paese | EQU, EQW | | | | |
| | BW-1 | Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 8, 9 e 18 | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 1 | 11 maggio 2011 | 26 giugno 2012 |
| | BW-2 | Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14 | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 1 | | 7 marzo 2002 |
| | BW-3 | La zona veterinaria di sorveglianza 12 | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 1 | 20 ottobre 2008 | 20 gennaio 2009 |
| | BW-4 | La zona veterinaria di sorveglianza 4a, tranne la zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l'afia epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica | BOV | F | 1 | 28 maggio 2013 | 18 febbraio 2011 |
| | BW-5 | Le zone veterinarie di sorveglianza 6a e 6b | BOV, OVI, RUF, RUW | F | 1 | 28 maggio 2013 | 18 agosto 2016» |



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1249 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

| (EUR/100 kg) | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|
| Codice NC | Codice dei paesi terzi (1) | Valore forfettario all'importazione | |
| 0702 00 00 | MA | 156,1 | |
| | ZZ | 156,1 | |
| 0707 00 05 | TR | 116,3 | |
| | ZZ | 116,3 | |
| 0709 93 10 | TR | 141,4 | |
| | ZZ | 141,4 | |
| 0805 50 10 | AR | 186,3 | |
| | AU | 158,0 | |
| | CL | 121,2 | |
| | MA | 157,0 | |
| | TR | 153,3 | |
| | UY | 166,3 | |
| | ZA | 160,3 | |
| | ZZ | 157,5 | |
| | 0806 10 10 | BR | 269,1 |
| | | EG | 216,1 |
| MA | | 191,5 | |
| MX | | 378,3 | |
| US | | 233,8 | |
| ZZ | | 257,8 | |
| 0808 10 80 | | AR | 178,3 |
| | BR | 111,3 | |
| | CL | 129,3 | |
| | CN | 74,5 | |
| | NZ | 138,4 | |
| | US | 166,4 | |
| | UY | 99,9 | |
| | ZA | 107,1 | |
| | ZZ | 125,7 | |
| | 0808 30 90 | AR | 196,9 |
| CL | | 126,7 | |
| NZ | | 171,3 | |
| TR | | 167,7 | |
| ZA | | 121,1 | |
| ZZ | | 156,7 | |
| 0809 10 00 | TR | 195,5 | |
| | ZZ | 195,5 | |




(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 0809 29 00 | TR | 239,4 |
| | US | 485,5 |
| | ZA | 271,2 |
| | ZZ | 332,0 |
| 0809 30 10, 0809 30 90 | TR | 166,5 |
| | ZZ | 166,5 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE1896LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2016-GUE-073) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
 validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | <u>CANONE DI ABBONAMENTO</u> |
|---------------|--|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)* | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 0 9 2 6 *

€ 16,00

